




REGIONE DEL VENETO

CARTA ITTICA REGIONALE

CODICE DOCUMENTO	CONTENUTO: PIANO DI GESTIONE Acque Dolci – Zone A e B VERSIONE ADEGUATA AL PARERE MOTIVATO N. 252 DEL 15 NOVEMBRE 2022 DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS
R 0 6	
FILE	
R06_Piano di gestione_Acque dolci_AD_rev04.docx	
TIPO DI DOCUMENTO	COMMITTENTE: Regione Veneto Direzione Agroambiente Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 - 30172 Mestre - Venezia Tel. 041 279.5419-5546 - Fax. 041 2795494 e-mail: agroambientecacciapesca@regione.veneto.it PEC: agroambientecacciapesca@pec.regione.veneto.it
Relazione	

REALIZZAZIONE PROGETTO:	TIMBRO RESPONSABILE:
 BIOPROGRAMM Soc. Coop. 35124 Padova – via Lisbona 28/A Tel 049 8805544 - Fax 049 7629627 31024 Ormelle (TV) – via Gen. C. A. dalla Chiesa 1/a Tel 0422-809171 – Fax 0422-809169 bioprogramm@bioprogramm.it www.bioprogramm.it SOCIETÀ CERTIFICATA UNI EN ISO 9001:2015 SOCIETÀ CERTIFICATA UNI EN ISO 14001:2015	
 AQUAPROGRAM s.r.l. 36100 Vicenza – Via Luca Della Robbia 48 Tel. 0444/301212 - Fax 0444/315436 postmaster@aquaprogram.it www.aquaprogram.it	
THOMAS BUSATTO Biologo	

REV.	DATA	MOTIVO	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
04	30/11/2022	QUINTA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
03	31/05/2021	QUARTA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
02	31/03/2021	TERZA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
01	24/02/2021	SECONDA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN
00	29/05/2020	PRIMA EMISSIONE	BIOPROGRAMM-AQUAPROGRAM-BUSATTO	G. MAIO	P. TURIN

INDICE

PREMESSA.....	1
1 LE SPECIE ITTICHE D'ACQUA DOLCE DEL VENETO	2
1.1 LE SPECIE AUTOCTONE	2
1.2 LE SPECIE ALLOCTONE	4
1.3 LE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE.....	6
1.4 LE SPECIE ALLOCTONE DI IMPORTANZA SPORTIVA	6
2 LA ZONIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE (A, B, C)	9
2.1 LA VECCHIA ZONIZZAZIONE DELLE CARTE ITTICHE PROVINCIALI	9
2.1.1 <i>La zona A</i>	9
2.1.2 <i>La zona B</i>	11
2.1.3 <i>La zona C</i>	11
2.2 LA NUOVA DI ZONIZZAZIONE PREVISTA DALLA CARTA ITTICA	11
2.2.1 <i>La zona A</i>	11
2.2.2 <i>La zona B</i>	13
2.2.3 <i>La zona C</i>	14
3 INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DOLCI INTERNE VOCATE PER LA PESCA PROFESSIONALE	16
3.1 LA DISTRIBUZIONE DEI PESCATORI DI PROFESSIONE IN VENETO	16
3.2 CLASSIFICAZIONE DELLE ACQUE INTERNE REGIONALI AI FINI DELLA PESCA PROFESSIONALE	18
3.3 LOCALIZZAZIONE DELLE ACQUE PRINCIPALI IN ZONA B	19
4 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E PROFESSIONALI NELLE ACQUE DOLCI INTERNE	21
4.1 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA NELLE ACQUE DI ZONA A	21
4.2 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO SPORTIVA NELLE ACQUE DI ZONA B	21
4.3 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA PROFESSIONALE NELLE ACQUE PRINCIPALI DI ZONA B...	23
4.4 USO DI ESCHE E PASTURE	24
4.5 CORSI D'ACQUA IDONEI ALLA PESCA CON IL BILANCINO IN ZONA B.....	25
4.5.1 <i>Ambito territoriale di Treviso</i>	25
4.5.2 <i>Ambito territoriale di Venezia</i>	25
4.5.3 <i>Ambito territoriale di Vicenza</i>	26
4.5.4 <i>Ambito territoriale di Padova</i>	26

4.5.5	<i>Ambito territoriale di Verona</i>	27
4.5.6	<i>Ambito territoriale di Rovigo</i>	28
5	MODALITÀ DI RIPOPOLAMENTO E LE IMMISSIONI ITTICHE NELLE ACQUE DOLCI ..	29
5.1	RIPOPOLAMENTO CON UOVA EMBRIONATE.....	31
5.2	RIPOPOLAMENTO CON AVANNOTTI	32
5.3	RIPOPOLAMENTI CON NOVELLAME.....	33
5.4	IMMISSIONE DI MATERIALE ADULTO.....	35
5.5	SPECIE ITTICHE OGGETTO DI RIPOPOLAMENTO ED IMMISSIONE A SCOPO DI PESCA SPORTIVA..	36
5.5.1	<i>Modalità di scelta dei lotti di materiali ittico da utilizzare nelle semine</i>	38
5.5.2	<i>Taglie e densità massime di semina delle specie oggetto di ripopolamento</i>	42
5.5.3	<i>Taglie e densità massima delle specie oggetto di immissione per pesca sportiva</i> .	44
5.5.4	<i>Localizzazione delle aree di ripopolamento ed immissione per ogni singola specie</i> ..	45
5.5.5	<i>Modalità di gestione delle aree di accrescimento (Zone Nursery)</i>	49
6	MISURE DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA.....	50
6.1	LUNGHEZZE MINIME DI PRELIEVO DELLE PRINCIPALI SPECIE ITTICHE	50
6.2	PERIODI DI DIVIETO DI PRELIEVO DELLE SPECIE ITTICHE.....	51
6.2.1	<i>Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione per il prelievo ed il</i> <i>trattenimento di trota marmorata</i>	53
6.2.2	<i>Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione per il prelievo e</i> <i>trattenimento del luccio di ceppo transalpino</i>	55
6.3	ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLE SPECIE ALLOCTONE INVASIVE	56
7	GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI	59
7.1	APPLICAZIONE DELL'OBBLIGO ITTIOGENICO.....	59
7.2	DETERMINAZIONE E QUANTIFICAZIONE DELL'OBBLIGO ITTIOGENICO.....	59
7.3	DATI DI GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI	60
7.4	QUANTITÀ DELLE DERIVAZIONI ASSOGGETTATE ALL'OBBLIGO ITTIOGENICO	60
7.5	CARATTERISTICHE DEL MATERIALE DA UTILIZZARE PER I RIPOPOLAMENTI ITTICI DOVUTI IN OTTEMPERANZA AGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI	62
7.6	MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI DA APPLICARE AI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONE.....	64
7.6.1	<i>Parametri ambientali</i>	64
7.6.2	<i>Parametri idraulici</i>	65
7.6.3	<i>Parametri amministrativi</i>	66

7.7	MODALITÀ DI GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI	69
8	LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI.....	74
8.1	IMPIANTI ITTIOGENICI A CICLO COMPLETO	74
8.2	INCUBatoi DI VALLE	74
8.3	IMPIANTI DI QUARANTENA	76
9	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A COMPETIZIONI DI PESCA.....	78
9.1	DEFINIZIONE DEI CAMPI GARA E DEGLI AMBIENTI COMPATIBILI	79
9.2	COMPETIZIONI DI PESCA IN ZONA A	81
9.3	COMPETIZIONI DI PESCA IN ZONA B E C.....	82
9.4	LOCALIZZAZIONE DEI CAMPI GARA E DEGLI AMBIENTI COMPATIBILI CON LE COMPETIZIONI DI PESCA SPORTIVA.....	82
9.4.1	<i>Ambito territoriale di Belluno</i>	84
9.4.2	<i>Ambito territoriale di Treviso</i>	86
9.4.3	<i>Ambito territoriale di Venezia</i>	88
9.4.4	<i>Ambito territoriale di Padova</i>	92
9.4.5	<i>Ambito territoriale di Vicenza</i>	96
9.4.6	<i>Ambito territoriale di Rovigo</i>	98
9.4.7	<i>Ambito territoriale di Verona</i>	100
9.5	ELENCO DEI CAMPI DI GARA AFFIDABILI IN CONCESSIONE.....	102
9.5.1	<i>Campi di gara di tipo A in Zona A</i>	102
9.5.2	<i>Campi di gara di tipo B in Zona A</i>	102
9.5.3	<i>Campi di gara di tipo A in Zona B</i>	103
9.5.4	<i>Campi di gara di tipo B in Zona B</i>	104
9.6	ELENCO DEI CAMPI GARA IN ZONA A IN CUI LE MANIFESTAZIONI AGONISTICHE E L'ESERCIZIO DELLA PESCA POSSONO ESSERE AUTORIZZATE ANCHE IN PERIODI DI PROIBIZIONE.....	107
9.6.1	<i>Campi di gara di tipo A in Zona A</i>	107
9.6.2	<i>Campi di gara di tipo B in Zona A</i>	107
10	INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO, DELLE ZONE NO KILL E DELLE ZONE TROFEO	109
10.1	CRITERI DI DEFINIZIONE DELLE ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO, DELLE ZONE NO KILL E DELLE ZONE TROFEO	109
10.2	LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO.....	111
10.2.1	<i>Ambito territoriale di Belluno</i>	111
10.2.2	<i>Ambito territoriale di Treviso</i>	117
10.2.3	<i>Ambito territoriale di Venezia</i>	121

10.2.4	<i>Ambito territoriale di Padova</i>	123
10.2.5	<i>Ambito territoriale di Vicenza</i>	125
10.2.6	<i>Ambito territoriale di Rovigo</i>	129
10.2.7	<i>Ambito territoriale di Verona</i>	129
10.3	LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE NO KILL	132
10.3.1	<i>Ambito territoriale di Belluno</i>	132
10.3.2	<i>Ambito territoriale di Treviso</i>	134
10.3.3	<i>Ambito territoriale di Venezia</i>	136
10.3.4	<i>Ambito territoriale di Padova</i>	141
10.3.5	<i>Ambito territoriale di Vicenza</i>	143
10.3.6	<i>Ambito territoriale di Rovigo</i>	145
10.3.7	<i>Ambito territoriale di Verona</i>	148
10.4	LOCALIZZAZIONE DELLE ZONE TROFEO	150
10.4.1	<i>Ambito territoriale di Belluno</i>	151
10.4.2	<i>Ambito territoriale di Treviso</i>	151
10.4.3	<i>Ambito territoriale di Venezia</i>	151
10.4.4	<i>Ambito territoriale di Padova</i>	152
10.4.5	<i>Ambito territoriale di Vicenza</i>	152
10.4.6	<i>Ambito territoriale di Rovigo</i>	153
10.4.7	<i>Ambito territoriale di Verona</i>	153
10.5	SINTESI FINALE DELLE ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO, DELLE ZONE NO KILL E DELLE ZONE TROFEO RISPETTO ALL'IDROGRAFIA COMPLESSIVA DELLA REGIONE VENETO	153
10.6	INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DI INTERESSE ALIEUTICO PREVALENTE E RAPPORTO CON LE ZONE DI PROTEZIONE ED A GESTIONE SPECIALE DI PESCA	154
10.6.1	<i>Percentuali delle zone di riposo biologico e a gestione speciale rispetto al reticolo idrografico di interesse alieutico prevalente</i>	155
11	MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI FINI DI PESCA SPORTIVA	159
11.1	DURATA DELLE CONCESSIONI DI PESCA SPORTIVA	160
11.2	INDIVIDUAZIONE DELLA PERCENTUALE MASSIMA DI ACQUE PUBBLICHE CONCEDIBILI AI FINI DI PESCA SPORTIVA	160
11.2.1	<i>Acque di Zona A</i>	160
11.2.2	<i>Acque di Zona B</i>	160
11.3	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE ...	160
11.4	MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE	162
11.5	IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI FINI DI PESCA DILETTANTISTICO	

SPORTIVA	162
11.6 CONTENUTI DELLA RELAZIONE ANNUALE DI GESTIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO DI ACQUE PUBBLICHE	163
12 REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA	165
12.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	165
12.2 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	166
12.3 ELENCO DELLE SPECIE ITTICHE OGGETTO DI IMMISSIONE.....	166
12.4 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON ALTRE SPECIE ALLOCTONE.....	167
12.4.1 <i>Modalità di valutazione del rischio di contaminazione</i>	168
12.5 OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI AUTORIZZATI.....	168
12.6 MODALITÀ DI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	169
12.7 ATTREZZI DA PESCA UTILIZZABILI PER LA PESCA.....	169
13 ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA.....	170
13.1 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE	170
13.2 ELENCO DELLE SPECIE ITTICHE OGGETTO DI ALLEVAMENTO.....	171
13.3 PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON ALTRE SPECIE ALLOCTONE PER IMPIANTI DI ACQUACOLTURA.....	172
13.3.1 <i>Modalità di valutazione del rischio di contaminazione</i>	173
13.4 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE	173
13.5 MODALITÀ DI SOSPENSIONE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE.....	173
13.6 OBBLIGHI IN CAPO AI SOGGETTI AUTORIZZATI.....	174
13.7 ATTREZZI DA PESCA UTILIZZABILI NEGLI IMPIANTI DI ACQUACOLTURA	174
13.8 ESERCIZIO DELL'ACQUACOLTURA IN AREE DEMANIALI.....	174
14 LINEE GUIDA PER IL RIPRISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA FAUNA ITTICA NEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGI ARTIFICIALI PER PESCI	175
14.1 TIPOLOGIE DI PASSAGGI PER PESCI.....	176
14.2 RIFERIMENTI NORMATIVI.....	177
14.3 ANALISI, SCELTA, PROGETTAZIONE, VERIFICA, MANUTENZIONE E MONITORAGGIO DI UN PASSAGGIO ARTIFICIALE PER PESCI	178
15 ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PESCA DI COMPETENZA REGIONALE.....	182

16	RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE MOTIVATO N. 252 DEL 15 NOVEMBRE 2022 DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS.....	191
----	--	-----

PREMESSA

La Carta Ittica ha come fine primario la ricognizione dello stato attuale delle risorse ittiche del Veneto e la produzione di linee gestionali per la gestione delle attività di pesca e acquacoltura, in tutte le acque interne e marittime interne con la sola esclusione del Lago di Garda che sarà oggetto di separata pianificazione. La Carta Ittica contempera la necessità di tutela e conservazione del patrimonio ittiofaunistico autoctono e dell'ambiente naturale con lo sviluppo delle attività economiche connesse al prelievo professionale delle risorse alieutiche e delle attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva nonché dell'acquacoltura nelle acque interne e marittime interne del Veneto. La Carta Ittica individua quindi le modalità di gestione, prelievo e utilizzo delle risorse ittiche regionali, sia a fini sportivi sia professionali nel pieno rispetto delle esigenze di conservazione ed il Piano di Gestione è lo strumento principale attraverso il quale persegue gli specifici obiettivi previsti che si possono schematicamente riassumere nel modo seguente:

- Salvaguardare le popolazioni ittiche autoctone al fine di garantire il raggiungimento/mantenimento di stock adeguati funzionali anche per un prelievo sostenibile.
- Creare le migliori condizioni per lo sviluppo delle attività di pesca professionale e di acquacoltura, anche al fine di incrementare i livelli occupazionali e di redditività economica, sostenendo il ricambio generazionale e l'ingresso di nuove professionalità.
- Promuovere le attività di pesca amatoriale, dilettantistica e sportiva, adeguandone la gestione anche nei confronti delle nuove tecniche e discipline sportive ed evitando sovrapposizioni e conflitti con le attività professionali.
- Individuare i necessari adeguamenti della normativa regionale (legge e regolamento) anche in relazione al nuovo assetto amministrativo e alla riorganizzazione delle competenze.
- Contrastare la diffusione delle specie ittiche alloctone.
- Tutelare le popolazioni di specie di interesse comunitario e conservazionistico.
- Conservare gli habitat naturali di interesse comunitario e ridurre i possibili impatti sull'ambiente derivanti dalle attività di pesca e acquacoltura.
- Adeguare la gestione delle attività di pesca, sia professionale che dilettantistica sportiva, alle mutate condizioni ambientali dovute al cambiamento climatico.
- Introdurre misure in grado di minimizzare i costi ambientali e contribuire anche alla riduzione delle emissioni clima alteranti.

1 LE SPECIE ITTICHE D'ACQUA DOLCE DEL VENETO

Il piano di gestione aggiorna l'elenco delle specie ittiche presenti nel territorio regionale ,con la relativa attribuzione dello stato di autoctonia e alloctonia. Per le specie introdotte in Italia prima del 1500 esiste una ulteriore categoria definita “para-autoctona”.

In accordo con le indicazioni di cui al Quaderno Conservazione della Natura, n. 27 (INFS, 2007) si definiscono para-autoctone “*quelle specie animali o vegetali che, pur non essendo originarie del territorio italiano, vi siano giunte - per intervento diretto intenzionale o involontario dell'uomo e quindi naturalizzate in un periodo storico antico (anteriamente al 1500 d.C.)*”.

Tale principio viene ulteriore ribadito, in tempi più recenti, anche dal D.M. MATTM 19 Gennaio 2015, all'art. 1, lettera b). Ai fini gestionali, conseguentemente, le specie para-autoctone vengono considerate e trattate in modo analogo alle specie autoctone in considerazione a quanto riportato nel sopracitato Q.C.N. 27/2007.

In termini generali per l'attribuzione dello status di autoctonia, para-autoctonia ed alloctonia delle specie ittiche presenti in Veneto si farà riferimento in questa sede a quanto riportato nei documenti ufficiali pubblicati da ISPRA (Manuale e Linee Guida n. 159/2017) nonché dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (Zerunian, 2004).

Nell'ambito della presente Carta Ittica, pur nella consapevolezza dell'ampio dibattito attualmente in corso su questo delicato tema nonché delle molteplici e spesso diverse posizioni espresse dalla più recente letteratura scientifica sul tema si ritiene di attenersi esclusivamente a quanto espresso nella documentazione ufficiale ISPRA sopracitata.

1.1 **Le specie autoctone**

Sulla base dei monitoraggi e delle indagini svolti nell'ambito della redazione della Carta Ittica, alla data attuale sono presenti nelle acque dolci interne del Veneto 36 specie ittiche di cui 35 autoctone ed 1 para-autoctona (carpa). Tali specie sono seguito elencate in Tabella 1.1. Per l'analisi dei trend demografici di ciascuna delle specie elencata si rimanda alla specifica relazione tecnica di analisi sullo stato delle popolazioni ittiche del Veneto, parte integrante degli elaborati tecnici della Carta Ittica regionale, a corredo del Piano di Gestione.

Tabella 1.1. Elenco delle specie ittiche autoctone e para-autoctone d'acqua dolce del Veneto

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	STATUS
1	Agone	<i>Alosa fallax</i> (popolazioni lacustri)	autoctona
2	Alborella	<i>Alburnus alburnus alborella</i>	autoctona
3	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>	autoctona

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	STATUS
4	Barbo canino	<i>Barbus meridionalis</i>	autoctona
5	Barbo comune	<i>Barbus plebejus</i>	autoctona
6	Bottatrice	<i>Lota lota</i>	autoctona
7	Cagnetta	<i>Salaria fluviatilis</i>	autoctona
8	Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>	para-autoctona
9	Carpione del Garda	<i>Salmo carpio</i>	autoctona
10	Cavedano	<i>Leuciscus cephalus</i>	autoctona
11	Cheppia	<i>Alosa fallax</i> (popolazioni migratrici)	autoctona
12	Cobite barbatello	<i>Orthrias barbatulus</i>	autoctona
13	Cobite comune	<i>Cobitis taenia</i>	autoctona
14	Cobite mascherato	<i>Sabanejewia larvata</i>	autoctona
15	Ghiozzo padano	<i>Padogobius martensi</i>	autoctona
16	Ghiozzetto di laguna	<i>Knipowitschia panizzai</i>	autoctona
17	Gobione	<i>Gobio gobio</i>	autoctona
18	Lampreda padana	<i>Lethenteron zanandreae</i>	autoctona
19	Lasca	<i>Chondrostoma genei</i>	autoctona
20	Luccio	<i>Esox lucius</i>	autoctona
21	Muggine calamita	<i>Liza ramada</i>	autoctona
22	Panzarolo	<i>Knipowitschia punctatissima</i>	autoctona
23	Passera di mare	<i>Platichthys flesus</i>	autoctona
24	Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>	autoctona
25	Pigo	<i>Rutilus pigus</i>	autoctona
26	Sanguinerola	<i>Phoxinus phoxinus</i>	autoctona
27	Savetta	<i>Chondrostoma soetta</i>	autoctona
28	Scardola	<i>Scardinius erythrophthalmus</i>	autoctona
29	Scazzone	<i>Cottus gobio</i>	autoctona
30	Spinarello	<i>Gasterosteus aculeatus</i>	autoctona
31	Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>	autoctona
32	Temolo	<i>Thymallus thymallus</i>	autoctona
33	Tinca	<i>Tinca tinca</i>	autoctona
34	Triotto	<i>Rutilus erythrophthalmus</i>	autoctona
35	Trota marmorata	<i>Salmo (trutta) marmoratus</i>	autoctona
36	Vairone	<i>Leuciscus souffia</i>	autoctona

Si segnala infine, sebbene non si tratti di una specie ittica ma di un crostaceo decapode, la ormai sporadica e localizzata presenza del gambero di fiume indigeno (*Astropotamobius*

pallipes complex), una specie autoctona di rilevante interesse conservazionistico ed a forte rischio di scomparsa che un tempo era molto diffusa sia nelle acque collinari che in quelle di risorgiva.

1.2 Le specie alloctone

Sempre sulla base degli esiti dei monitoraggi e delle indagini svolte nell'ambito della redazione della Carta Ittica si possono attualmente ritenere presenti nelle acque dolci del Veneto 28 specie ittiche di origine alloctona che sono elencate nella seguente Tabella 1.2; sono inoltre presenti 2 specie di crostacei decapodi alloctoni di interesse alieutico: il gambero rosso della Louisiana ed il gambero di fiume americano.

Per quanto riguarda l'attribuzione del livello di pericolosità attribuito alle specie ittiche aliene si è fatto riferimento alle indicazioni di cui al Manuale ISPRA 159/2017, Allegato 3.

Per quanto riguarda invece le specie riconosciute come aventi particolari caratteristiche di invasività ai sensi del Regolamento (UE) n. 1143/2014 e del successivo Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1262 si segnalano, tra quelle presenti in Veneto, la *Pseudorasbora* ed il *Persico sole*.

Tabella 1.2. Elenco delle specie ittiche e dei decapodi d'acqua dolce alloctoni del Veneto

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	STATUS	LIVELLO DI PERICOLOSITÀ
1	Abramide	<i>Abramis brama</i>	alloctona	MEDIA
2	Acerina	<i>Gymnocephalus cernuus</i>	alloctona	MEDIA
3	Aspio	<i>Aspius aspius</i>	alloctona	ELEVATA
4	Barbo europeo	<i>Barbus barbus</i>	alloctona	MEDIA
5	Blicca	<i>Blicca bjoerkna</i>	alloctona	MEDIA
6	Carassio dorato	<i>Carassius auratus</i>	alloctona	MEDIA
7	Carpa argentata	<i>Hypophthalmichthys spp.</i>	alloctona	MEDIA
8	Carpa erbivora	<i>Ctenopharyngodon idella</i>	alloctona	MEDIA
9	Cobite di stagno orientale	<i>Misgurnus anguillicaudatus</i>	alloctona	MEDIA
10	Coregone	<i>Coregonus lavaretus</i>	alloctona	MODERATA
11	Gambusia	<i>Gambusia holbrooki</i>	alloctona	MEDIA
12	Ghiozzo testagrossa	<i>Neogobius melanostomus</i>	alloctona	NON INDICATA
13	Ido	<i>Leuciscus idus</i>	alloctona	MEDIA
14	Lucioperca	<i>Stizostedion lucioperca</i>	alloctona	MEDIA
15	Persico sole (*)	<i>Lepomis gibbosus</i>	alloctona	MEDIA
16	Persico trota	<i>Micropterus salmoides</i>	alloctona	MEDIA
17	Pesce gatto	<i>Ictalurus melas</i>	alloctona	MEDIA

NUMERO	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	STATUS	LIVELLO DI PERICOLOSITÀ
18	Pesce gatto africano	<i>Clarias gariepinus</i>	alloctona	MEDIA
19	Pesce gatto punteggiato	<i>Ictalurus punctatus</i>	alloctona	MEDIA
20	Pseudorasbora ^(*)	<i>Pseudorasbora parva</i>	alloctona	MEDIA
21	Rodeo amaro	<i>Rhodeus sericeus</i>	alloctona	MEDIA
22	Rutilo	<i>Rutilus rutilus</i>	alloctona	MODERATA
23	Salmerino di fonte	<i>Salvelinus fontinalis</i>	alloctona	MEDIA
24	Salmerino alpino ^(**)	<i>Salvelinus alpinus</i>	alloctona*	n.d.
25	Siluro	<i>Silurus glanis</i>	alloctona	ELEVATA
26	Tilapia del Nilo	<i>Oreochromis niloticus</i>	alloctona	MODERATA
27	Trota fario (ceppi danubiani e atlantici)	<i>Salmo (trutta) trutta</i>	alloctona	MEDIA
28	Trota iridea	<i>Oncorhynchus mykiss</i>	alloctona	MEDIA
29	Gambero rosso della Louisiana ^(*)	<i>Procambarus clarkii</i>	alloctona	n.d.
30	Gambero di fiume americano ^(*)	<i>Orconectes limosus</i>	alloctona	n.d.

Note: ^(*) specie definita invasiva anche ai sensi dei Reg. UE 2014/1143 e s.m.i. ^(**) secondo recentissime indicazioni ministeriali (2021) la specie *Salvelinus alpinus* (sin.= *S. umbla*) è da considerarsi alloctona per il Veneto in quanto è ritenuta autoctona, nel Distretto idrogeografico delle Alpi Orientali, per i soli Laghi di Molveno e Tovel.

Per quanto riguarda la presenza della trota fario *Salmo (trutta) trutta*, da ritenersi autoctona per l'Italia in base alle indicazioni riportate nelle Manualistica ISPRA 159/2017 per le sole popolazioni di ceppo mediterraneo, si specifica che le popolazioni rinvenute nelle acque venete nel corso dei monitoraggi della Carta Ittica risultano, almeno fenotipicamente, ascrivibili a ceppi alloctoni di origine atlantica.

Per questa specie, di rilevante interesse sportivo, la definizione della reale categoria di appartenenza assume una importanza fondamentale in termini gestionali in quanto l'inserimento delle popolazioni non mediterranee tra quelle alloctone determina una conseguente forte limitazione delle pratiche gestionali, in particolare per quanto riguarda la possibilità di eseguire ripopolamenti ed immissioni.

A tal riguardo va anche segnalato che esiste anche la possibilità che popolazioni non mediterranee di trota fario, in particolare quelle di ceppo danubiano, possano essere state introdotte nell'arco alpino meridionale già in periodo tardo-medievale (Lobon Cervia et al., 2018). Tuttavia il riconoscimento della para-autoctonia di una specie può essere determinato solo a livello ministeriale dal MATTM e/o da ISPRA che al momento però non si sono ancora espressi su questa eventuale possibilità.

Da segnalare anche la massiccia presenza nelle acque dolci interne venete del Gambero rosso

della Louisiana (*Procambarus clarkii*), un crostaceo decapode alloctono con forti caratteristiche di aggressività e competitività ecologica.

Oltre al gambero rosso della Louisiana sopracitato è stato inoltre segnalato per il Veneto, sia pur in misura minore rispetto al precedente, un ulteriore decapode alloctono ovvero il gambero di fiume americano *Orconectes limosus*.

Entrambe le specie di gamberi alloctoni sopra citati sono inseriti negli elenchi delle specie invasive di cui Regolamento UE 2014/1143 e s.m.i. e, come tali, dovranno essere oggetto di misure di contenimento o, dove possibile, di eradicazione.

1.3 Le specie alloctone invasive

La L.R. 19/1998 prevede all'articolo 5, comma 3, lett. c), che la Carta Ittica individui le specie ittiche alloctone invasive già presenti nelle acque del territorio regionale per le quali vietare la l'introduzione, la reintroduzione e la reimmissione in acqua.

Questa Carta Ittica individua come specie alloctone invasive tutte le specie riportate nella precedente Tabella 1.2 con la sola esclusione delle specie di importanza sportiva elencate nel successivo paragrafo 1.4.

Qualora nel corso del periodo di validità della Carta Ittica dovesse essere segnalata la presenza di qualsiasi altra nuova specie acquatica alloctona questa dovrà essere immediatamente ed automaticamente considerata come specie alloctona invasiva.

Tale scelta appare obbligata in relazione alla forte compromissione del patrimonio ittico indigeno del Veneto, emerso nel corso delle indagini svolte nell'ambito della Carta Ittica, dove si è rilevata la forte contrazione di quasi tutte le specie indigene ed il contemporaneo incremento di quelle alloctone.

La variazione della diversità biologica degli ambienti acquatici a seguito di immissione di specie alloctone con nicchia ecologica simile a quella delle specie indigene genera quindi competizione con queste ultime e conseguentemente costituisce una minaccia per la conservazione delle specie indigene. Tale principio è peraltro esplicitato in modo palese nell'ambito del "Piano di Azione generale per la conservazione dei pesci d'acqua dolce italiani" di cui al Quaderno di Conservazione della Natura n. 17 (MATTM-INFS 2003).

1.4 Le specie alloctone di importanza sportiva

La L.R. 19/1998 prevede all'articolo 5, comma 3, lett. d), che la Carta Ittica individui le specie ittiche alloctone di importanza sportiva.

L'individuazione di tali specie è un tema estremamente delicato da trattare secondo un principio

di massima cautela in considerazione del fatto che la presenza di specie alloctone comporta un potenziale impatto sui popolamenti indigeni.

Per tale motivo la scelta di individuazione delle specie alloctone di interesse sportivo si è indirizzata oltre che verso la trota fario (ceppi alloctoni), di cui si è già trattato nei precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, anche verso 4 altre specie introdotte nelle acque venete da oltre un secolo che hanno dimostrato di essersi acclimatate ed inserite negli ecosistemi fluviali e lacustri senza manifestare caratteristiche di invasività, di eccessiva competizione con le specie indigene e svolgendo, a seconda dei casi, un ruolo importante in termini di ricaduta sportiva ed ambientale.

In sintesi le specie alloctone di interesse sportivo per le quali saranno previste politiche gestionali attive sono le seguenti:

- **Trota fario (ceppi alloctoni)**: si tratta di un salmonide di rilevante importanza sportiva presente nelle acque del Veneto con ampie popolazioni, costituite esclusivamente da individui appartenenti a ceppi alloctoni, diversi da quello indigeno mediterraneo. E' una specie, o meglio un insieme di popolazioni, che sino a pochissimo tempo fa venivano ritenute assimilate a quelle indigene e come tali sono state oggetto di tutela e gestione a livello nazionale oltre che regionale. Allo stato attuale devono invece essere considerate come alloctone in relazione alle indicazioni del Manuale ISPRA 159/2017. Si tratta di un salmonide prevalentemente vocato per le acque più veloci e fresche che è stato anche immesso in molti altri ambienti fluviali, compresi quelli più vocati per la trota marmorata, nei confronti della quale ha generato un diffuso problema di ibridismo. Si tratta di una specie sportivamente assai importante, ma da gestire in una ottica prevalente di tutela della trota marmorata. Conseguentemente la sua semina sarà prevista solo per acque non vocazionali per la trota marmorata. Per questa specie sono previste misure di gestione attiva, di ripopolamento e di immissione.
- **Salmerino alpino**: si tratta di un salmonide di interesse sportivo presente nelle acque del Veneto in alcuni bacini lacustri della provincia di Belluno che già in passato ha goduto di misure gestionali. Sino a pochissimi mesi fa veniva riconosciuto come specie autoctona per il Veneto ma secondo recentissime indicazioni ministeriali (2021) la specie *Salvelinus alpinus* (sin.= *S. umbla*) va considerata come transfaunata per il Veneto e conseguentemente alloctona. Questa specie è stata invece indicata come autoctona, nelle Regioni e Province Autonome del Nordest, per i soli Laghi di Molveno e Tovel, localizzati in Provincia di Trento. Per questa specie vengono previste dalla Carta Ittica misure di gestione attiva.
- **Trota iridea**: si tratta di un salmonide di rilevante importanza sportiva la cui gestione ha come scopo principale la riduzione della pressione di pesca nei confronti dei salmonidi

indigeni che, come rilevato dai monitoraggi svolti, sono caratterizzati da un modesto stato di conservazione e limitata abbondanza. Si tratta di una specie che in condizioni normali non si riproduce nelle acque regionali per cui la sua gestione ha carattere di facile reversibilità. Ha inoltre il pregio di non risultare interfeconda con nessuno dei salmonidi indigeni per cui la sua presenza non genera problemi di ibridismo. Per questa specie sono previste misure di gestione attiva e di immissione.

- **Coregone lavarello**; si tratta di una specie la cui presenza è limitata a pochi ambienti lacustri (Lago di Garda, Lago di S. Croce, Lago del Restello, Lago Morto) dove rappresenta un elemento di rilevanza sostanziale per la pesca professionale e sportiva (Garda) o solo sportiva (S. Croce, Restello, Lago Morto). Si tratta di una specie che non colonizza le acque fluviali e quindi ha caratteristiche che limitano in modo sostanziale la sua diffusione al di fuori di tali ambiti. Per questa specie sono previste misure di gestione attiva e di ripopolamento.
- **Persico trota**. Si tratta di un predatore di medie dimensioni che già in passato nelle acque venete aveva goduto di misure gestionali. E' una specie di notevole rilevanza sportiva caratterizzata da una limitata competizione con il luccio (Alessio, 1983), nei confronti del quale risulta peraltro spesso soccombente (Craig et. al., 2000) e da una spiccata capacità di limitazione e controllo dei piccoli ciprinidi e crostacei invasivi (Gandolfi et al., 1991). Tipica delle acque a più lento decorso dove è attualmente massima la presenza di ciprinidi alloctoni (pseudorasbora, rodeo, blicca, abramide, carassio, etc), oltre che del gambero rosso della Louisiana, una sua gestione conservativa può risultare funzionale al loro controllo biologico. Una azione di controllo delle sopracitate specie alloctone, che hanno forti capacità riproduttive e sono attualmente in fase di espansione, costituisce un importante elemento di riduzione del rischio, in particolare, per la conservazione di tutti i piccoli ciprinidi indigeni. Per questa specie vengono previste misure di gestione attiva.

2 LA ZONIZZAZIONE DELLE ACQUE INTERNE (A, B, C)

La L.R. 19/1998 all'art. 5 comma 2) prevede che la Carta ittica provveda alla classificazione delle acque suddividendole nelle zone salmonicola (zona A), ciprinicola (zona B), salmastra (zona C) così come previsto dal D.Lgs. 130/1992 ora abrogato e sostituito dal D.Lgs. 152/2006.

Il D.Lgs. 152/2006 e smi all'Art. 74, comma 1, lettere b) e d) definisce le acque ciprinicole e salmonicole come segue:

- **acque ciprinicole:** le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti ai ciprinidi (Cyprinidae) o a specie come i lucci, i pesci persici e le anguille;
- **acque salmonicole:** le acque in cui vivono o possono vivere pesci appartenenti a specie come le trote, i temoli e i coregoni;

Conseguentemente le acque interne regionali vengono classificate nell'ambito della Carta Ittica nelle 3 categorie sotto descritte secondo i seguenti criteri:

- **Acque di Zona A:** sono acque popolate prevalentemente dai Salmonidi e/o comunque da specie tipiche delle acque fresche;
- **Acque di Zona B:** sono acque popolate prevalentemente da cipriniformi, esocidi, percidi ed anguille;
- **Acque di Zona C** che comprendono prevalentemente le acque salmastre popolate in particolare da specie eurialine ed euriterme.

La suddivisione territoriale delle acque che ne consegue si è quindi basata sui criteri prevalentemente biologici sopradescritti, avvalendosi dell'analisi dei dati sulla distribuzione reale della fauna ittica raccolti nel corso delle indagini svolte nell'ambito della Carta Ittica, oltre che sull'analisi del consolidato amministrativo in essere.

2.1 La vecchia zonizzazione delle Carte Ittiche provinciali

Le Carte Ittiche provinciali avevano previsto una zonizzazione delle acque interne del Veneto, poi ripresa dal Regolamento Regionale 28 Dicembre 2018, n. 6 (*nel prosieguo indicato semplicemente come R.R. 6/2018*) come descritto nei seguenti paragrafi.

2.1.1 La zona A

Secondo il Regolamento Regionale 6/2018 la Zona A era suddivisa secondo uno schema descrittivo per ciascuno degli ambiti provinciali interessati come di seguito riportato:

- **Provincia di Verona:** comprendeva le acque del fiume Adige dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I); affluenti di ogni

ordine del fiume Adige **ad esclusione di**: torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega, torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in Comune di San Bonifacio, torrente Antanello a valle della strada provinciale 20 Vago-Zevio fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali, torrente Chiampo, scolo Degora, torrente Aldegà, canale di Zevio (o canale ex S.A.V.A.);

- **Provincia di Vicenza:** comprendeva le acque situate nel territorio a nord della linea di demarcazione che si identifica ad ovest con la linea ferroviaria Milano-Venezia sino alla intersezione con la linea ferroviaria Vicenza-Treviso; dal cavalca ferrovia di Corso Padova a Vicenza, la linea di demarcazione prosegue lungo Viale della Pace sino all'incrocio con la Strada di Cà Balbi e lungo questa sino all'abitato di Lerino, in Comune di Torri di Quartesolo, al bivio con la strada provinciale 10 e da qui, lungo la stessa, sino al confine con la Provincia di Padova. **Rientra nella Zona A**, pur scorrendo a valle della linea di demarcazione di cui sopra, il fiume Bacchiglione sino al ponte di Via dello Stadio a Vicenza. Rientrano nella Zona B (**quindi sono esclusi**), pur scorrendo a monte della linea di demarcazione le acque dei seguenti corsi d'acqua: Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle, Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle, Fiume Retrone per l'intero suo corso;
- **Provincia di Padova:** comprendeva le acque situate a nord e a ovest della linea di demarcazione che si identifica con le seguenti strade: strada provinciale 10 dal confine con la Provincia di Vicenza, attraverso Piazzola sul Brenta, Campo San Martino e San Giorgio delle Pertiche; strada regionale 307 da San Giorgio delle Pertiche, attraverso Camposampiero, Loreggia sino al confine provinciale con Treviso. **È inoltre compreso il fiume Sile**, con tutti gli affluenti laterali, in tutto il territorio comunale di **Piombino Dese**;
- **Provincia di Treviso:** comprendeva le acque situate a nord della linea che si identifica con il tratto dall'incrocio tra la strada regionale 307, fra Loreggia e Resana ed il confine con la Provincia di Padova e, lungo il confine stesso, fino all'incrocio con la strada Levada-Badoere; da questo punto la linea si identifica con la strada Badoere-Le Ongarie -Via Costa Mala, fino all'incrocio con la Noalese e quindi, per Canizzano S. Angelo fino all'incrocio, a Treviso, con la linea ferroviaria Treviso-Castelfranco; da qui seguendo la linea ferroviaria Treviso-Oderzo, fino ad Oderzo, proseguendo poi in direzione di Motta di Livenza lungo la strada regionale 53 fino al confine con la Città metropolitana di Venezia, con l'esclusione dei laghi di Lago e Santa Maria e canale Stret, canale Malgher e fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza, che vanno

inclusi nella Zona B. Vengono classificati come Zona B i corsi d'acqua utilizzati come campi gara fissi nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (strada provinciale 29) verso sud, e canale Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba

- **Provincia di Belluno:** comprendeva tutte le acque ad eccezione di quelle del **Lago di Santa Croce** e del **Lago di Corlo**, che vanno ricomprese tra le acque di **zona B**;
- **Città metropolitana di Venezia:** comprendeva tutte le acque situate a nord dell'autostrada A4 "Venezia-Trieste" e ad est dalla SP 251.

2.1.2 La zona B

La Zona B in Veneto comprendeva tutte le acque non appartenenti alla Zona A o alla Zona C.

2.1.3 La zona C

La zona C comprendeva in Veneto le acque di seguito individuate:

- **Provincia di Rovigo:** comprendeva tutte le acque poste a valle della strada statale 309 Romea: laguna di Caleri, laguna di Marinetta e Vallona, Sacca di Barbamarco, Sacca del Basson, Sacca del Canarin, Sacca ex Isola di Bonelli-Levante denominata "Allagamento", Sacca degli Scardovari e Bottonera, acque comprese tra il Po della Pila e la Busa di Tramontana, acque comprese tra la foce del Po di Goro e lo sbocco a mare del Po della Donzella comunicanti con il mare in località Bacucco e i corsi d'acqua contermini. Fa eccezione il fiume Adige, nel tratto compreso tra la strada statale 309 Romea e la sua foce, che ricade nella Zona B;
- **Provincia di Padova:** comprendeva tutte le acque poste nella parte della Laguna di Venezia ricadente entro i limiti del territorio della Provincia di Padova, così come delimitata dagli appositi cippi numerati e pali in cemento;
- **Città metropolitana di Venezia:** comprendeva tutte le acque salate e salmastre ricadenti nelle aree della Laguna di Venezia, della Lama del Morto e della Laguna di Caorle e i corsi d'acqua contermini.

2.2 La nuova di zonizzazione prevista dalla Carta Ittica

2.2.1 La zona A

Le verifiche condotte nell'ambito dei monitoraggi svolti per la redazione della Carta Ittica regionale portano a formulare una nuova delimitazione di tipo sostanzialmente conservativo rispetto all'attuale zonazione delle acque di categoria A che di fatto si colloca, per gran parte del suo sviluppo, sul limite inferiore della fascia delle risorgive.

Il regime di pesca di maggior tutela ittica, sia per tempi, quantità, attrezzi ed esche, vigente nelle acque di zona A ha consentito la conservazione, oltre che dei salmonidi, anche di molte altre specie ittiche autoctone, compresi molti ciprinidi reofili e non, decisamente superiore rispetto a quello presente nel resto delle acque regionali ed in particolar modo rispetto alle acque di Zona B. Inoltre, nella riconferma dell'attuale zonazione, risulta essere un elemento di grande importanza lo storico consolidato amministrativo che costituisce un elemento di notevole rilevanza sia in termini gestionali sia di presenza di forte presidio del territorio da parte delle associazioni di pescatori sportivi. Le modeste modifiche introdotte dal presente Piano gestionale della Carta Ittica Regionale rispetto alla zonazione di cui al R.R. n. 6/2018 comportano alcune semplificazioni e delle ottimizzazioni dei confini come di seguito elencato:

- **Provincia di Treviso:** La delimitazione della zona A all'interno della città di Treviso viene rivista individuando il limite, provenendo da Canizzano-S. Angelo, nell'incrocio con la linea ferroviaria Treviso-Venezia e poi da questo punto proseguendo sempre lungo la ferrovia secondo la vigente delimitazione tracciata dalla linea ferroviaria Treviso-Oderzo. Sono inseriti in zona A anche il canale Malgher a nord della SP 53 ed il fiume Fiume nel Comune di Meduna di Livenza. Sono stati inoltre riclassificate come acque salmonicole anche quelle presenti nel fiume Monticano, dalla circonvallazione ovest di Oderzo (SP 29) verso sud e nel Torrente Giavera, dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera a Fontane di Villorba che in precedenza erano stati declassate a zona B.
- **Provincia di Vicenza:** vengono ottimizzati solo alcuni tratti marginali della linea di demarcazione con la Zona B. In particolare vengono escluse dalla Zona A anche i corsi d'acqua laterali compresi nei bacini idrografici del Torrente Onte, dal ponte sito in località Valdimolino a valle, del Torrente Valdiezza dal ponte sito in Via Tovazzi del Comune di Monteviale a valle e della Roggia Dioma dal ponte sito in Via Cà Nova in Comune di Monteviale a valle.
- **Provincia di Verona:** con la nuova classificazione, per semplicità ed omogeneità gestionale, tutto il percorso dell'Antanello viene incluso in Zona A e vengono ottimizzati alcuni tratti della linea di demarcazione con la Zona B in prossimità del confine provinciale con Vicenza. In particolare vengono esclusi dalla Zona A anche tutti i corsi d'acqua laterali tributari del T. Alpone a partire dal ponte di Montecchia di Crosara verso valle. Quest'ultima scelta semplifica la gestione di questo settore di bacino fluviale, che ai sensi del precedente R.R. 6/2018 includeva in Zona B la sola asta principale del T. Alpone. Tale scelta viene effettuata perché si tratta di corsi d'acqua poco vocati alla presenza di salmonidi.

La delimitazione di dettaglio della nuova Zona A trova riscontro preciso nell'allegato tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato "Zona_A_SDP_00".

Nella seguente figura viene rappresentata la nuova delimitazione della Zona A individuata dalla Carta Ittica.



Figura 1. Delimitazione della Zona A prevista dalla Carta Ittica regionale

2.2.2 La zona B

La nuova Zona B in Veneto comprende tutte le acque non appartenenti alla Zona A o alla Zona C. La delimitazione di dettaglio della nuova Zona B trova riscontro nei temi cartografici georiferiti, in formato shape file, denominati "Zona_B_SDP" e "Zona_B_SDP_contenuta_in_A_00.shp".

2.2.3 La zona C

Per quanto riguarda gli ambiti salmastri compresi nel territorio della Città Metropolitana di Venezia, della Provincia di Padova e della Provincia di Rovigo le verifiche condotte nell'ambito della nuova Carta Ittica portano a formulare una definizione di tale zona di tipo sostanzialmente conservativo rispetto all'attuale zonazione delle acque di categoria C. Si è quindi optato per il mantenimento del consolidato amministrativo che si è sinora confermato come un buon sistema di gestione del comparto lagunare-vallivo del Veneto. In termini di cartografia di insieme a livello regionale la Zona C viene riassunta nella figura pagina seguente che trova riscontro nel tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato "Zona_C_SDP_00".




Figura 2. Localizzazione della Zona C prevista dalla Carta Ittica regionale; nel particolare ingrandito si riporta la localizzazione della Laguna del Mort, non visibile, per questioni di scala, nell'immagine di insieme

In termini di visione insieme la nuova zonizzazione regionale delle acque interne e marittime interne del Veneto è riportata nella seguente Figura 3.




Figura 3. Zonizzazione A, B, C del Veneto prevista dalla Carta Ittica regionale

3 INDIVIDUAZIONE DELLE ACQUE DOLCI INTERNE VOCATE PER LA PESCA PROFESSIONALE

La pesca professionale nelle acque interne del Veneto si svolge prevalentemente nelle acque di Zona C, come peraltro appare evidente dai dati riportati nel paragrafo successivo relativo alla distribuzione territoriale dei pescatori di professione.

Nelle acque dolci di Zona B esiste ancora una residua attività di pesca professionale, seppur numericamente ridotta, mentre in Zona A ai sensi della L.R. 19/1998 e smi, art. 24, comma 2, la pesca professionale è sempre vietata.

3.1 La distribuzione dei pescatori di professione in Veneto

Nell'ambito dei rilievi eseguiti per la nuova Carta Ittica tutti i corsi d'acqua sono stati valutati in accordo con le previsioni regolamentari di portata, vastità e condizioni biologiche; si è anche attentamente valutata la distribuzione territoriale dei pescatori professionali al fine di valutare le aree con effettiva pressione di pesca professionale.

In termini di importanza per la pesca professionale la provincia di Rovigo è indubbiamente la zona del Veneto dove risiede la maggior parte dei pescatori professionali, con circa il 70% di tutte le licenze professionali in corso di validità nel 2019.

Nella tabella seguente è riportato il numero di licenze di pesca professionale presenti in ciascuna delle province venete suddivise in base alla residenza anagrafica dei pescatori.

Tabella 3.1. Distribuzione per province dei pescatori di professione in Veneto

PROVINCIA	N. TOT. LICENZE	%
Rovigo	1.932	69,9
Venezia	687	24,9
Padova	74	2,7
Verona	65	2,4
Treviso	6	0,2
Vicenza	0	0
Belluno	0	0
TOTALE	2.764	100

La distribuzione territoriale dei pescatori mestiere è riportata graficamente in Figura 3.




Figura 4. Distribuzione dei pescatori professionali in Veneto suddivisi per provincia

Entrando più nello specifico, ovvero nella distribuzione per comune di residenza, si riporta nella tabella seguente l'elenco dei primi 20 Comuni per numero di pescatori residenti e che da soli ospitano il 97% dei pescatori di professione del Veneto

Tabella 3.2. Primi 20 comuni del Veneto per numero di pescatori professionisti residenti

COMUNE	N. TOT. LICENZE	PROVINCIA
Porto Tolle	1.446	RO
Chioggia	335	VE
Venezia	190	VE
Rosolina	165	RO
Taglio di Po	146	RO
Porto Viro	133	RO
Caorle	58	VE
Adria	47	RO
Cavallino-Treporti	45	VE
Ariano nel Polesine	28	RO
Garda	20	VR
Jesolo	17	VE
Loreo	16	RO
Verona	13	VR
Codevigo	11	PD
Mira	8	VE
Corbola	8	RO
Cavarzere	6	VE
Brenzzone sul Garda	5	VR
Costermano sul Garda	5	VR

Dall'analisi dei dati esposti nella tabella precedente si nota come attualmente la quasi totalità dei pescatori di professione graviti nei comuni più prossimi alle acque di Zona C, con un unico ulteriore nucleo numericamente significativo di pescatori dediti in via esclusiva alla pesca in acqua dolce gravitante nel territorio gardesano.

Infine nella seguente Figura 5 viene rappresentata, su base regionale, la distribuzione territoriale dei pescatori di professione in Veneto.




Figura 5. La distribuzione dei pescatori professionali in Veneto per comune di residenza

3.2 Classificazione delle acque interne regionali ai fini della pesca professionale

La classificazione delle acque interne regionali ai fini della pesca professionale risulta essere come di seguito descritto:

- **Acque di Zona A:** la pesca professionale non è consentita nella Zona A ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della L.R. n. 19/1998;
- **Acque principali di Zona B:** si tratta di quelle acque dolci interne che per la loro caratteristiche, portata, vastità e condizioni biologiche, possono essere sfruttate anche ai fini della pesca professionale in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti;
- **Acque secondarie di Zona B:** si tratta di tutte le altre acque dolci interne di zona B diverse da quelle principali nelle quali non è consentita la pesca professionale. La

scelta operata dalla Carta Ittica di non includere queste acque tra quelle destinate anche alla pesca professionale, in parziale difformità con quanto prevedeva il R.R. 6/2018 - Allegato D, si è basata sull'analisi dei dati ittologici raccolti che hanno evidenziato come in queste acque non sussistano più le capacità biologiche per sostenere un prelievo ittico importante e significativo come risulta quello professionale.

- **Acque di Zona C:** sono le acque dei bacini di acqua salata e salmastra fino ai punti foranei nei loro sbocchi in mare e di una parte dei corsi d'acqua influenzati dalla presenza degli ambienti lagunari - vallivi contermini, nelle quali è sempre consentita la pesca professionale.

3.3 Localizzazione delle acque principali in Zona B

L'individuazione delle acque principali di zona B si è basata su una valutazione tecnica delle caratteristiche di portata, vastità, delle condizioni biologiche dei corsi d'acqua regionali, sugli esiti delle indagini ittiche nonché su di valutazioni di opportunità gestionale in relazione all'utilizzo plurimo in tali tipologie di corsi d'acqua.

Il punto di partenza per la scelta delle acque da destinare ad acque principali di Zona B è stata la verifica della situazione che veniva prevista dall'allegato B del Regolamento Regionale 6/2018 al fine di valutare l'effettiva disponibilità ed abbondanza di risorsa ittica potenzialmente sfruttabile per la pesca professionale in tali acque senza intaccare in modo significativo il patrimonio ittico esistente.

I dati dei monitoraggi svolti in zona B hanno evidenziato una generale contrazione dell'abbondanza di molte specie ittiche indigene e spesso anche di specie alloctone di buon interesse commerciale come ad esempio il lucioperca o il pesce gatto. Di conseguenza si è optato per una valutazione di tipo cautelare che ha portato ad una riduzione del numero e dello sviluppo dei corsi d'acqua da individuare come acque principali di Zona B.

In sintesi sono stati quindi valutati come ancora sfruttabili, anche ai fini della pesca professionale, i seguenti tratti di corsi d'acqua in Zona B:

1. Fiume Po (incluse tutte le sue diramazioni): dall'incile con il Po di Goro fino al confine con la zona C;
2. Fiume Adige: dal ponte della SS ROMEA a Cavanella d'Adige sino alla foce;
3. Fiume Gorzone, dal ponte della SR516 Piovese a Cavarzere sino alla confluenza con il F. Brenta in prossimità di Brondolo (VE);
4. Fiume Bacchiglione, dal ponte della SR 516 Piovese a Pontelongo fino alla confluenza nel F. Brenta;

5. Fiume Brenta, dal ponte della SS 516 a Codevigo alla foce in mar Adriatico in loc. Isola Verde;
6. Canale Taglio Nuovissimo dalla chiusa di Cà Molin al confine con la Zona C in loc. Valli di Chioggia;
7. Fiume Sile dal ponte della Autostrada A4 alla foce;
8. Fiume Piave Vecchia - Sile compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
9. Fiume Piave da valle del ponte della ferrovia Treviso-Oderzo-Portogruaro alla foce;
10. Fiume Livenza: dal ponte sulla SS 53 (Motta di Livenza, TV) sino alla foce;
11. Canale Loncon: dalla confluenza con il Canale Fosson alla confluenza con il Fiume Lemene;
12. Fiume Lemene: dalla confluenza con il Reghena alla sua confluenza nel Canale Nicosolo;
13. Fiume Tagliamento, dal ponte ferroviario di San Michele al Tagliamento alla foce.
14. Canale Livenza Morta: da 250 m a monte del ponte de La Salute di Livenza in comune di Santo Stino di Livenza (VE) all'inizio del Canale Commessera a Brian (VE);
15. Canale Commessera: dalla Livenza Morta fino alla confluenza nel fiume Livenza;
16. Canale Riello: dal fiume Livenza fino alla confluenza nel fiume Lemene;
17. Canale Saetta: dal Canale Riello fino alla confluenza con il Canale dell'Orologio a Caorle (VE);
18. Canale dell'Orologio: dalla confluenza con il Canale Saetta fino alla confluenza con il Fiume Livenza.

La delimitazione di dettaglio della nuova individuazione delle Acque principali trova riscontro nel tema cartografico georiferito, in formato shape file, denominato “**Acque_principali_SDP_01**”.

4 ATTREZZI UTILIZZABILI PER LA PESCA DILETTANTISTICO-SPORTIVA E PROFESSIONALI NELLE ACQUE DOLCI INTERNE

4.1 Attrezzi utilizzabili per la pesca dilettantistico sportiva nelle acque di Zona A

Per quanto riguarda l'esercizio della pesca dilettantistico - sportiva nelle acque di zona A si prevede la possibilità di utilizzo, in alternativa tra loro, dei seguenti attrezzi:

- a) una sola canna, con lenza munita di un solo amo con dardo singolo. È consentito l'uso di esche artificiali corredate di uno o più ami, anche con più dardi, purché facenti parte di un'unica esca. Limitatamente ai laghi e bacini lacustri della Provincia di Belluno sono consentite due canne;
- b) moschera, munita di un numero massimo di tre esche artificiali, attrezzate con galleggiante piombato o con buldo galleggiante;
- c) camolera, munita di un numero massimo di cinque camole, esclusivamente nei laghi e bacini artificiali. Per la sola pesca al persico reale nel lago di Centro Cadore (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
- d) coda di topo, con un massimo di due mosche artificiali;
- e) per la pesca dell'anguilla è consentito l'uso di massimo due canne, con lenza munita di un solo amo con punta singola o con l'uso di boccon o mazzachera. La pesca dell'anguilla è consentita dal 1 aprile al giorno precedente l'ultimo lunedì di settembre anche nell'orario compreso tra un'ora dopo il tramonto e le ore 02,00 del giorno successivo. In tale orario, riservato alla pesca dell'anguilla, non è consentito detenere altri pesci.

Sono sempre possibili ulteriori specifiche e/o eventuali altre restrizioni agli attrezzi ed esche utilizzabili imposte dal concessionario nei tratti eventualmente assegnati in Concessione di pesca sportiva o quelle previste per le zone a gestione speciale della pesca (Zone NO-KILL, ZONE TROFEO ...).

4.2 Attrezzi utilizzabili per la pesca dilettantistico sportiva nelle acque di Zona B

Per quanto riguarda l'esercizio della pesca dilettantistico - sportiva nelle acque di zona B, siano esse principali o secondarie, si prevede la possibilità di utilizzo, in alternativa tra loro, dei seguenti attrezzi:

- a) massimo tre canne da pesca o, in alternativa, massimo tre togne con lenza munita di non più di due ami per ciascuna canna o togna; non possono essere usati ami con due o più dardi fatta eccezione per la pesca con l'uso di esche artificiali. Nell'utilizzo di esche artificiali di lunghezza superiore a cm 14 o utilizzando quale esca il pesce morto, con ami muniti di più dardi, è obbligatorio l'uso del cavetto terminale metallico o in fluorocarbon con diametro minimo di mm 0,5 e di lunghezza non inferiore a cm 20. E' comunque consentito l'utilizzo di esche siliconiche (soft bait) ad amo singolo, anche senza l'uso del cavetto terminale.
- b) massimo quattro canne da pesca con lenza munita di un solo amo con hair rig per la pesca della carpa (carp-fishing); durante tale tipo di pesca non è consentito trattenere alcun altro tipo di pesce;
- c) massimo un bilancino, il lato della rete non deve superare metri 1,50 e la maglia non deve essere inferiore a mm 20. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a cm 40. L'attrezzo deve essere utilizzato esclusivamente da riva e non può essere abbinato né usato da opposte rive o da natante, né ad una distanza inferiore a metri 20 da ponti, scale di monta, cascate e graticci. La distanza tra due bilancini contigui deve essere superiore a metri 20. L'uso del bilancino è consentito in tutte le acque principali di Zona B, nonché nelle acque secondarie specificamente individuate dalla Carta ittica regionale come idonee per tale tipo di pesca. L'uso del bilancino è vietato nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno. Nell'esercizio della pesca con l'uso del bilancino è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- d) tirlindana con non più di tre esche;
- e) coda di topo, con un massimo di tre esche artificiali;
- f) moschera o camolera con non più di cinque ami. Nel solo lago di Santa Croce (BL), per la pesca al Coregone, è consentito l'utilizzo di una sola canna armata di moschera o camolera con un massimo di dieci camole artificiali. Per la sola pesca al Persico reale nel lago di Santa Croce e nel lago del Corlo (BL), qualora il pescatore utilizzi una sola canna, questa può essere armata con un massimo di cinque ami purché innescati con esche artificiali denominate comunemente "ciucci";
- g) boccon o mazzacchera per la pesca alle anguille.

Sono sempre possibili ulteriori specifiche e/o eventuali altre restrizioni agli attrezzi ed esche utilizzabili imposte dal concessionario nei tratti eventualmente assegnati in Concessione di pesca sportiva o quelle previste per le zone a gestione speciale della pesca (Zone NO-KILL, ZONE TROFEO ...).

4.3 Attrezzi utilizzabili per la pesca professionale nelle acque principali di Zona B

Per quanto riguarda gli attrezzi da pesca per l'esercizio della pesca professionale nelle acque principali della zona B si prevede l'utilizzo di quanto segue:

- a) gli attrezzi di cui al precedente Par. 4.2 con le modalità e le limitazioni ivi indicate;
- b) bertovello senza ali. Apertura massima della bocca pari a centimetri 80, lunghezza massima della rete metri 2,50, maglia non inferiore a mm 20. È consentito l'uso di più bertovelli in cordata e non affiancati fino a un massimo di cinquanta. Tra un gruppo di bertovelli e un altro deve intercorrere una distanza minima di metri 50;
- c) nassa. Il diametro di apertura della bocca non deve superare cm 40 e la maglia non deve essere inferiore a mm 5;
- d) tramaglio con la lunghezza massima della rete non superiore a metri 25 (metri 50 sul Fiume Po) e altezza massima metri 3,5. La dimensione della maglia della rete interna non deve essere inferiore a mm 32. La rete deve essere salpata da un solo lato, ne è vietato l'uso a strascico e come rete da circuizione;
- e) rete da imbrocco per acquadelle. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 16 e l'altezza della rete non superiore a metri 1,50 e la lunghezza massima non deve essere superiore di metri 50. L'uso dell'attrezzo è vietato nel mese di maggio;
- f) barracuda o rete da imbrocco. La maglia della rete non deve essere inferiore a mm 52 e l'altezza della rete non deve essere superiore a metri 2; la lunghezza della rete posta in opera non deve essere superiore a metri 200;
- g) bertovello con ali o "cogollo", "cogularia" o "traturò", limitatamente al tratto terminale dei corsi d'acqua dei fiumi Piave, Livenza e Tagliamento, a valle dei ponti dell'Autostrada A4 "Venezia-Trieste" e limitatamente al periodo 1° settembre – 31 Dicembre. L'apertura massima del corpo non deve superare i metri 4, la lunghezza massima delle due ali i metri 6 ciascuna e l'altezza massima delle stesse i metri 2. La maglia delle ali e della coda non deve essere inferiore rispettivamente a mm 40 e mm 20. Ne è sempre vietato l'uso a strascico. La distanza di rispetto tra due attrezzi contigui non deve essere inferiore a metri 50. Possono essere utilizzati contemporaneamente dallo stesso pescatore massimo dieci bertovelli per corso d'acqua;
- h) bilancione secondo le modalità previste nello specifico paragrafo di Piano dedicato a questo attrezzo.

Tutte le reti di cui alle lettere d), e) e f) non possono essere utilizzate in modo da occupare più

della metà della larghezza del corso d'acqua. Le stesse reti, inoltre, non possono essere unite tra di loro per raggiungere una maggiore lunghezza.

Nei tratti dei fiumi Sile, Piave e Livenza a monte dell'asse autostradale A4 – Venezia-Trieste possono essere utilizzati esclusivamente gli attrezzi consentiti ai pescatori dilettanti sportivi di cui al punto a) ed il bertovello senza ali di cui al precedente punto b).

4.4 Uso di esche e pasture

Le esche e le pasture utilizzabili per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva nelle acque dolci interne del Veneto ricadenti in Zona A e B, e le relative limitazioni, sono di seguito elencate:

- è consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali escluse le uova di pesce o loro imitazioni, il sangue e suoi derivati, le interiora di animali. È consentito l'uso di interiora di animali esclusivamente per la pesca di crostacei alloctoni con canne prive di ami;
- sul luogo di pesca sono proibiti il trasporto, la detenzione e l'uso come esca del pesce vivo con l'eccezione del F. Po e del Canalbianco in provincia di Rovigo; è inoltre vietato l'utilizzo come esca di ogni altro vertebrato ad eccezione del pesce morto;
- è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue e suoi derivati, con interiora di animali ovvero con qualsiasi altra sostanza atta a stordire il pesce;
- nelle sole acque di Zona A è vietata ogni forma di pasturazione ed è vietata la pesca con larve di mosca carnaria o di altri ditteri, ad esclusione della larva di tipula;
- nelle sole acque di Zona B è consentito l'uso come esca e come pasturazione della larva di mosca carnaria o di altri ditteri. In tali acque il pescatore sportivo o dilettante può detenere e usare, per ogni giornata di pesca, non più di chilogrammi 1 di larve di mosca carnaria e/o di altri ditteri e non più di chilogrammi 4 di altra pasturazione. Nelle acque classificate come secondarie i quantitativi di pasturazione sono ridotti a 0,5 Kg di larve di mosca carnaria e/o di altri ditteri e chilogrammi 2 di altra pasturazione. Nelle acque del fiume Po i quantitativi di cui sopra sono rispettivamente di 1 Kg di larve di mosca carnaria e/o di altri ditteri e 15 Kg di altra pasturazione. I limiti di quantità di pastura sopra indicati, escluse le larve di ditteri, si riferiscono alla pastura asciutta, mentre per la pastura bagnata, pronta all'uso, vanno considerati valori doppi rispetto a quelli sopra descritti;
- nel periodo 01 aprile – 30 giugno è vietato l'utilizzo del *carp sack*; nel medesimo periodo l'utilizzo come esche o pasture di mais e/o suoi derivati, boiles, tiger nuts è

consentito unicamente nei casi di pesca con terminale ad un solo amo dotato di hair rig;

- è sempre vietato l'uso come esca o pastura di semi e parti di tuberi e rizomi vitali appartenenti a specie vegetali alloctone;
- nell'esercizio della pesca con il bilancino in Zona B è vietata qualsiasi forma di pasturazione;
- è sempre vietato l'utilizzo come esca dell'anguilla.

4.5 Corsi d'acqua idonei alla pesca con il bilancino in Zona B

I corsi d'acqua consentiti per la pesca dilettantistico - sportiva con il bilancino in zona B sono di seguito descritti per ciascun ambito territoriale della Regione Veneto, fatte salve specifiche ulteriori restrizioni previste nei tratti eventualmente assegnati in concessione di pesca sportiva o presenza di altro tipo di divieto o di gestione speciale della pesca (Zone NO-KILL,...):

4.5.1 Ambito territoriale di Treviso

- fiume Sile, dalla diga della centrale idroelettrica di Silea, a valle per intero tratto ricadente in zona B;
- fiume Piave, intero tratto in Zona B;
- fiume Livenza, intero tratto in Zona B;

4.5.2 Ambito territoriale di Venezia

- fiume Adige, intero tratto in Zona B;
- fiume Bacchiglione, intero tratto in Zona B;
- fiume Brenta, intero tratto in Zona B;
- fiume Gorzone, intero tratto in Zona B;
- fiume Livenza, intero tratto in Zona B;
- fiume Piave, intero tratto in Zona B;
- fiume Sile - Piave Vecchia, intero tratto in zona B compreso il tratto Musile-Caposile-Intestadura;
- fiume Tagliamento, intero tratto in Zona B;
- canale Taglio Nuovissimo, da Ca' Molin all'ingresso in Zona C;
- canale Loncon, dalla confluenza con il canale Fosson all'innesto con il fiume Lemene;
- fiume Lemene, dalla confluenza con il Reghena al suo innesto con il canale Nicesolo;

- fiume Dese da ponte Alto al ponte della S.S. n. 14.

4.5.3 Ambito territoriale di Vicenza

- fiume Bacchiglione, intero percorso;
- fiume Ceresone, intero percorso;
- scolo Liona nel tratto a valle del ponte della S.P. n. 247 "Riviera Berica" in località Ponte Botti a Sossano;
- canale Bisatto, nel tratto a valle della confluenza con il LEB a Ponte di Barbarano fino al confine con la Provincia di Padova.

4.5.4 Ambito territoriale di Padova

- fiume Adige, intero tratto in Zona B;
- fiume Bacchiglione, intero tratto in Zona B;
- fiume Brenta dal ponte di Campo San Martino a valle per l'intero tratto in Zona B;
- fiume Tesina Padovano: dal confine con la P con esclusione del tratto compreso tra la confluenza in Bacchiglione a monte per 2.500 metri, in Comune di Veggiano;
- fiume Fratta, intero percorso;
- canale Gorzone, intero percorso;
- fiume Tergola: dal ponte sulla S.S. 307 a valle per intero tratto in Zona B;
- torrente Muson dei Sassi: dal ponte sulla S.S. 307 alla confluenza nel F. Brenta;
- canale Brentella, intero percorso;
- canale Piovego di Padova e Noventa Padovana, intero percorso;
- canale San Gregorio, intero percorso;
- canale Battaglia, intero tratto in Zona B;
- canale Bisatto, intero tratto in Zona B compreso il tratto denominato canale Este-Monselice;
- canale Cagnola, dalla confluenza con il canale Biancolino fino al ponte della S.P. n. 92, in Comune di Cartura;
- canale Vigenzone, dal ponte della Autostrada A13 a valle sino alla confluenza col canale Biancolino;
- canale Brancaglia, intero percorso;

- fossa Monselesana: dalla confluenza del Canale dell'Olmo fino al ponte della S.P. n. 3;
- fossa Paltana dal ponte della S.P. 92 a Cartura al ponte della S.R. n. 105 in loc. Brenta d'Abbà;
- scolo Altipiano dal ponte della SR 16 alla confluenza con il canale Scarico generale;
- canale Barbegara, dal ponte della S.P. 3 alla confluenza con il canale Rebosola
- Canale Scarico generale: dalla confluenza col Canale Barbegara all'immissione nel Canal Morto
- canale Nuovissimo, intero percorso, con esclusione del tratto compreso tra il ponte sulla S.S. n. 309 Romea a valle sino al ponte della Fogolana, in Comune di Codevigo;
- scolo di Lozzo a valle di Este, intero percorso, compresa la diramazione denominata Canale Masina;
- canale Sabadina dal ponte dell'autostrada A13, a Stanghella fino all'idrovora Taglio in comune di Anguillare Veneta;
- canale Frattesina: dal ponte della S.P. n. 91 alla confluenza con il F. Fratta;
- canale Vampadore: dal ponte su via Vampadore (ponte Franco) in Comune di Borgo Veneto alla confluenza nel Fiume Fratta.

4.5.5 Ambito territoriale di Verona

- fiume Adige: dalla diga Sorio II in Comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le Province di Padova e Rovigo;
- fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in Comune di Trevenzuolo alla confluenza con il fiume Tartaro;
- fiume Tartaro: dal ponte di Isolalta nel Comune di Vigasio alla confluenza nel Canal Bianco;
- fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in Comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- fiume Menago: dal ponte della ferrovia Verona-Bologna a Bovolone alla confluenza nel Canalbianco
- fossa Nuova Superiore: intero percorso (Comune di Bovolone);
- fosso Nuovo Superiore: intero percorso (Comune di Casaleone);
- fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;

- Naviglio Bussè: intero percorso
- fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in località Tombazosana in Comune di Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;
- scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè in Comune di Legnago;
- Canal Bianco: intero percorso;
- Fossa Maestra: intero percorso;
- scolo Fortezza: intero percorso (Comune di Legnago);
- cavo Molinella: intero percorso (Comune di Gazzo Veronese);
- Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in Comune di Belfiore alla località Ponte Rotto in Comune di Minerbe;
- fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga alla confluenza nel collettore Zerpano in Comune di Belfiore;
- collettore Zerpano intero percorso.

4.5.6 Ambito territoriale di Rovigo

- fiume Po, intero percorso in Zona B, escluse le lanche morte;
- fiume Adige: intero percorso;
- fiume Po di Brondolo: intero percorso in Zona B;
- fiume Po di Levante: intero percorso in Zona B;
- fiume Tartaro: dal confine con la Provincia di Verona fino alla Conca di Canda.

5 MODALITÀ DI RIPOPOLAMENTO E LE IMMISSIONI ITTICHE NELLE ACQUE DOLCI

Le immissioni a scopo di ripopolamento o di pesca sportiva sono attività gestionali che possono essere effettuate dalla Regione o da Associazioni, Concessionari di pesca sportiva nelle acque pubbliche, Enti o delegati purché in possesso della necessaria autorizzazione regionale.

Si definiscono **ripopolamenti** le attività di semina di individui appartenenti ad una specie ittica allo scopo di compensarne la ridotta o mancante riproduzione naturale o per porre rimedio a squilibri nella struttura di una popolazione ittica indigena; vengono effettuati con materiale giovanile.

Si definiscono **immissioni a scopo di pesca sportiva** le attività di semina di individui di una determinata specie ittica, specificatamente individuata dalla Carta Ittica, con lo scopo di incrementare la disponibilità degli esemplari oggetto di cattura della specie stessa. Tale attività, incrementando la possibilità di cattura di tali specie target, ha anche funzione di ridurre la pressione della pesca sportiva verso altre specie di maggiore valore naturalistico; le immissioni vengono effettuate con materiale adulto o sub-adulto.

I criteri per le immissioni ed i ripopolamenti sono stati stabiliti dall'art. 12 del D.P.R. n. 357/1997, così come modificato dal D.P.R. n. 120/2003, che prevedeva l'emanazione di apposite Linee Guida ministeriali per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone riportate nell'allegato D del medesimo Decreto oltre che il divieto di immissione di specie e popolazioni alloctone.

Più recentemente il DPR 102/2019 ha introdotto ulteriori modifiche al testo dell'art. 12 del DPR 357/1997 introducendo, al comma 1, anche la possibilità di immissione di specie e di popolazioni non autoctone. Il medesimo Decreto specifica altresì, al successivo comma 4, che tali immissioni potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione Ministeriale, rilasciata su istanza motivata promossa da Regioni, Province Autonome ed Enti di Gestione dei Aree protette nazionali.

Tra le motivate ragioni di rilevante interesse pubblico che vengono individuate dal DPR 102/2019 rientrano quelle connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali pur specificando che tali immissioni potranno essere fatte solo in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale né alla fauna e alla flora selvatiche locali.

Infine il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con il Decreto 2 Aprile 2020, in attuazione dell'art. 3 del DPR 102/2019 ha emanato gli specifici "Criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D del DPR 357/1997

e per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone" che prevedono che la eventuale autorizzazione ministeriale per l'immissione di tali specie sia subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti.

Di conseguenza, l'immissione o il ripopolamento delle specie che rientrano negli ambiti del DPR 102/2019 e previste dal presente Piano di Gestione potranno avvenire solo dopo l'acquisizione da parte della Regione del Veneto dell'autorizzazione ministeriale sopra richiamata.

Tutte le azioni di semina di materiale ittico, siano esse di ripopolamento o di immissione ittica, devono essere condotte con rigore e con rigidi criteri di controllo alla consegna del materiale ittico, in quanto purtroppo in passato sono state la causa o la concausa di involontaria introduzione e diffusione di specie alloctone frammiste al materiale da semina.

Le attività di ripopolamento devono tener conto in primo luogo del tipo di acque in cui vengono effettuate le semine e delle specifiche caratteristiche dei corpi idrici interessati.

Come prima cosa, per evitare che l'azione di sostegno alle popolazioni esistenti si riveli un elemento di danno su popolazioni già in difficoltà, si deve qui agire secondo un principio di precauzionalità che si basa su interventi mirati e quantitativamente limitati di semina di individui che possano veramente sostenere numericamente la popolazione di interesse. Questa azione contribuirà al recupero della struttura e dell'abbondanza attesa per le varie specie di interesse conservazionistico e sportivo oggetto di ripopolamento.

Oltre al criterio quantitativo del ripopolamento va seguito un secondo principio guida che è quello che prevede l'utilizzo di taglie di individui da immettere tali da consentire una effettiva integrazione con la popolazione esistente, anche se ciò non necessariamente accadrà nel breve periodo.

In altri termini va preferito l'utilizzo di individui giovani e di taglia contenuta sfruttando in questo modo il lavoro operato dalla selezione naturale al fine di ottenere, nel lungo periodo, un gruppo di individui sufficientemente rustici da essere adattati all'ambiente e supportare effettivamente la popolazione residente della medesima specie.

Un ulteriore aspetto da sottolineare è che il ripopolamento sortirà effetti positivi solo se accompagnato da energiche azioni di tutela, recupero e prevenzione della qualità degli ambienti acquatici, intesa non solo come qualità delle acque superficiali ma anche delle fascia riparia, della vegetazione acquatica idrofita ed elofita nonché della naturalità delle sezioni fluviali,

Infine i periodi in cui vengono eseguite le semine devono essere condizionati dalle esigenze biologiche delle singole specie, piuttosto che da quelle dei fornitori di materiale ittico.

Ad esempio il periodo migliore per la semina di carpa e tinca è quello autunnale, poiché i pesci, ormai avviati a una progressiva riduzione metabolica con l'abbassamento della temperatura, non instaurano rapporti di competizione trofica, dispongono di sufficienti scorte energetiche accumulate nel periodo estivo, incontrano condizioni favorevoli di temperatura e ossigeno.

Per le semine di Salmonidi si deve invece tenere conto anche di altri fattori quali la possibilità di improvvise piene o asciutte stagionali che condizionerebbero negativamente l'intervento eseguito o, più semplicemente, delle disponibilità delle taglie previste dal piano di semina per le quali si tratterà nei successivi paragrafi nei quali vengono elencate e descritte le principali tipologie di materiali utilizzabili per il ripopolamento.

5.1 Ripopolamento con uova embrionate

Il metodo è valido prevalentemente per i Salmonidi. Vengono utilizzate uova embrionate ovvero quelle nelle quali è già evidente la formazione delle vescicole ottiche. Per la semina delle uova dei Salmonidi andranno usate preferenzialmente le scatole Vibert, di tipo biodegradabile.

Si tratta di contenitori con le pareti traforate da fessure oblunghe in grado di permettere la fuoriuscita dell'avannotto subito dopo la schiusa. Ogni scatola, contenente un numero di circa 600-1000 uova, viene collocata sul fondo in tratti di torrente o fiume dove esistono le stesse condizioni ambientali delle naturali aree di frega, e quindi preferibilmente nei tratti superiori dei torrenti, nei ghiareti del tratto pedemontano e nelle rogge alimentate da acque delle teste sorgive.

Il luogo ove vanno sistemate deve avere preferibilmente profondità compresa tra 20 e 40 cm, velocità di corrente compresa all'incirca tra 0,3-0,7 m/s, fondo ghiaioso e, per quanto possibile, assenza di predatori. I contenitori vanno posti in alveo ad una profondità sufficiente a mantenere le uova al buio senza però soffocarle con il sedimento. In presenza di notevole corrente, di notevole torbidità delle acque o di presenza di sedimento molle è preferibile utilizzare altri metodi di ripopolamento. Altro sistema sicuramente innovativo rispetto alle scatole Vibert è rappresentato dalla costruzione di nidi artificiali all'interno dell'alveo fluviale entro i quali verranno immerse le uova embrionate. La tecnica è stata ampiamente sperimentata in Austria e Tirolo. La sperimentazione di tale tecnica ha dato esiti sicuramente positivi. Il lavoro consiste nello scavare un foro nella ghiaia, adatto all'inserimento di un tubo ad imbuto, nel quale versare una predeterminata quantità di uova embrionale; successivamente il tutto viene ricoperto con il ghiaio dell'alveo per la loro protezione.

Le uova sono maggiormente sensibili agli agenti inquinanti e pertanto dovranno essere sistemate preferibilmente in ambienti di buona qualità. I vantaggi del ripopolamento con uova sono costituiti da:

- semplificazione delle operazioni di trasporto;
- gli individui prodotti sono dotati di una più spiccata rusticità, intesa come capacità di superare i fattori limitanti tipici dell'ambiente naturale, di sopravvivere alla continua competizione e di riprodursi con successo;
- convenienza in termini di costo unitario degli individui seminati.

I limiti del ripopolamento con uova sono costituiti da:

- difficoltà nella sistemazione dei contenitori o dei nidi artificiali;
- possibilità di danneggiamenti accidentali o in seguito a situazioni climatiche sfavorevoli, come improvvise piene o periodi prolungati di siccità.

Periodo di semina: le uova embrionate di trota sono prevalentemente reperibili nel periodo invernale, da gennaio a marzo.

5.2 Ripopolamento con avannotti

Il metodo è valido soprattutto per i Salmonidi e, in misura minore, per il luccio. L'avannotto è il pesce giovane nella sua prima fase di sviluppo, dalla nascita sino a circa due mesi d'età. Le uova della trota schiudono, ad esempio, dopo circa 400-450 gradi/giorno: la schiusa interessa, in un ambiente naturale, circa il 94% delle uova. La schiusa delle uova di luccio avviene, invece, dopo 100-120 gradi/giorno con resa molto inferiore a quella delle trote.

L'individuo prodotto appena nato si alimenta dal sacco vitellino, un rigonfiamento addominale contenente riserve nutritive (residuo del tuorlo); dopo 150-160 gradi/giorno per la trota o dopo 100-120 gradi/giorno per il luccio avviene il totale riassorbimento del sacco vitellino. Gli avannotti vanno seminati preferibilmente in acque poco profonde (20-40 cm) a corrente moderata per i salmonidi ed in zone ricche di vegetazione per i lucci; vanno evitate le buche ove possono trovarsi più facilmente numerosi predatori.

I vantaggi del ripopolamento con avannotti sono costituiti da:

- discreta resistenza al nuovo ambiente;
- buona rusticità degli adulti che si origineranno;
- disponibilità del materiale ittico in un periodo (marzo-maggio) in cui l'alimento naturale è abbondante;
- trasporto relativamente facile, normalmente effettuato utilizzando sacchi di plastica con poca acqua e ossigeno. A questo proposito è comunque necessario sottolineare come anche gli avannotti possono andar incontro allo stress, soprattutto quando per il ripopolamento vengono coperte grandi distanze. La contrazione muscolare ed il

movimento determinano infatti la produzione di acido lattico che, accumulato nel corpo, può provocare la morte anche alcuni giorni dopo la semina;

- costo di vendita per gli avannotti dei salmonidi ancora relativamente basso; più difficile risulta invece l'approvvigionamento di avannotti di luccio, almeno in Italia.

a) I limiti del ripopolamento con avannotti sono costituiti da:

- reperibilità del materiale nei periodi più idonei;
- particolare sensibilità agli improvvisi innalzamenti della temperatura durante la fase del trasporto;
- elevata predazione.

Il ripopolamento con avannotti è consigliabile in tutti quei tratti di corsi d'acqua dove sono ancora presenti buone condizioni ambientali per la specie oggetto di semina.

Periodo di semina: Il ripopolamento con avannotti di salmonidi va eseguito per lo più tra i mesi di febbraio-aprile; deve essere preferenzialmente eseguito quando non è ancora completamente riassorbito il sacco vitellino per evitare a loro, almeno per qualche giorno, la necessità di ricerca del cibo nel nuovo ambiente.

Per i lucci gli avannotti sono disponibili ad inizio primavera.

5.3 Ripopolamenti con novellame

Il novellame rappresenta la fase successiva all'avannotto; esso possiede diversa misura in rapporto alla specie, all'età e all'ambiente di provenienza. Per quanto riguarda i Salmonidi, il novellame, per convenzione, viene distinto in varie pezzature, variabili fra i 4-6 cm ed i 9-12 cm. Queste taglie garantiscono in condizioni normali una buona sopravvivenza indicativamente variabile dal 30-70%, a seconda della taglia.

Generalmente queste lunghezze vengono raggiunte dalle trote di allevamento, a secondo della temperatura dell'acque presente, nei periodi dell'anno compresi tra maggio e dicembre.

Le taglie maggiori vanno utilizzate in quei corsi d'acqua o tratti di essi ove è presente una qualche forma di alterazione che rende difficile la sopravvivenza degli avannotti: alterazioni dell'alveo, variazioni di portata, presenza molto elevata di predatori, scarsa o modesta qualità delle acque. Nella scelta delle taglie maggiori va sempre considerato che si tratta di animali che hanno vissuto per maggior tempo in condizioni di cattività perdendo quindi la naturale rusticità della specie che renderà quindi più difficile il loro adattamento in natura.

Per il temolo si utilizzano normalmente le taglie da 6-9 cm o 9-12 cm che offrono una buona resa grazie alle capacità di resistenza, di adattabilità e di difesa nei confronti dei predatori.

Il luccio viene invece comunemente seminato nelle acque correnti e nei bacini lacustri all'età di circa due mesi, con lunghezza variabile fra 4-8 cm e raramente superiore. Il materiale proviene da allevamenti in estensivo, costituiti da bacini artificiali all'aperto. La resa di tale ripopolamento è subordinata all'adozione di precise norme durante la fase di semina: devono essere, innanzitutto, evitate ai giovani lucci forti sbalzi di temperatura e inoltre essi devono essere ben distribuiti lungo il fiume con densità limitate in modo tale da evitare i problemi, noti, di territorialità e cannibalismo, tipici della specie.

Le acque correnti di pianura possono essere ripopolate con giovani tinche (4-6 cm) e carpe (6-9 cm) provenienti da allevamenti in estensivo e/o in alternativa anche con individui subadulti in funzione delle caratteristiche dei corsi di destinazione. Le taglie previste per il materiale giovane vengono raggiunte in autunno; ottime sono le possibilità di sopravvivenza così come risultano buone le capacità di adattamento.

Il ripopolamento con novellame di tinca e di carpa è un ottimo metodo di gestione per tutte quelle acque in cui il rinnovamento naturale risulta parzialmente compromesso da una elevata mortalità delle uova e degli avannotti; per queste 2 specie è preferibile l'utilizzo del materiale prodotto in allevamenti estensivi in quanto dotato di maggiore rusticità.

Per quanto riguarda l'anguilla si prevede l'utilizzo dei ragani (pezzatura 40-50 pezzi/Kg). L'immissione nelle acque correnti di giovani anguille rappresenta spesso l'unico mezzo per compensare la riduzione cui è andata incontro, da qualche anno, questa specie a causa della proliferazione di sbarramenti, dighe e di qualunque altro tipo di ostacolo al libero movimento dei pesci.

I vantaggi del ripopolamento con novellame sono costituiti da:

- maggiore capacità di sopravvivenza rispetto alle uova e agli avannotti. Si stima che una ventina di trote dell'anno possano dare circa dieci trote di due anni, che a loro volta possono dare 5 trote di tre anni dalle quali si ottengono un paio di trote di quattro anni; tutto ciò naturalmente in condizioni teoriche ed in assenza di prelievo da pesca.
- discreta rusticità posseduta, soprattutto dagli esemplari di taglia minore;
- facilità nell'esecuzione della semina;
- disponibilità di reperire il materiale di taglia minore (Salmonidi) in un periodo favorevole con acque ricche di cibo, o per i Ciprinidi quando le temperature più fresche garantiscono un minor affaticamento dei pesci durante il loro trasporto.

I limiti del ripopolamento con novellame sono costituiti da:

- riduzione della rusticità negli individui di taglia maggiore prodotti nelle vasche in

estensivo. Le trotelle di questa misura sono infatti già abituate all'alimentazione artificiale in vasca e pertanto troveranno più difficoltà nel procurarsi il cibo nel nuovo ambiente: la loro reperibilità cade inoltre in un periodo sfavorevole (tardo autunno);

- costo dei soggetti proporzionalmente più elevato, soprattutto per le taglie maggiori;
- trasporto più difficoltoso e oneroso. Anche in questo caso esistono possibilità di avere mortalità da stress da trasporto, oltre che mortalità differita.

Periodo di semina: in funzione della taglie e delle specie prescelte varia da maggio-giugno sino a dicembre-gennaio

5.4 Immissione di materiale adulto

La taglia utilizzata è estremamente varia, in relazione alla specie e alle esigenze di coloro che effettuano la semina.

Per i Salmonidi la misura normalmente utilizzata varia in genere tra 22-25 cm ovvero 4 pz/kg anche se talvolta vengono utilizzate pezzature leggermente maggiori (25-30 cm o 30-35 cm). Non sono purtroppo state infrequenti in passato immissioni di materiale di taglia anche molto maggiore (>50 cm), che debbono ritenersi non idonei nell'ottica di corretta gestione del patrimonio ittico e di etica della pesca. Tali soggetti di grandi dimensioni sono infatti in genere disponibili solo in periodo post-riproduttivo e si tratta di solito di individui ormai giunti a fine ciclo vitale. Nella maggior parte dei casi, quando non catturati prima, questi soggetti vanno incontro a morte quasi sicura nel giro di alcune settimane.

Tra i ciprinidi la carpa e la tinca, ovvero le specie più usate, vengono invece in genere seminate con taglia variabile tra 20 e 30 cm.

L'uso dell'adulto va preferito nei tratti di corsi d'acqua a ridotta capacità ittiogenica o privi di zone idonee alla riproduzione naturale oltre che, in zona A salmonicola, nei tratti destinati alle competizioni di pesca o nelle aree destinate alla "pesca facilitata" (intesa come zona destinate a sostenere un forte sforzo di pesca ed, in genere, di non elevato valore naturalistico). I vantaggi derivanti da questa pratica gestionale sono costituiti dalla facilità di cattura degli esemplari introdotti con il conseguente vantaggio di eliminare parte della pressione di pesca da aree a maggiore valore ittiologico.

I limiti invece sono determinati dal fatto che:

- gli esemplari introdotti, vissuti in ambienti artificiali, difficilmente riescono ad adattarsi rapidamente nel nuovo ambiente. L'improvviso ingresso di esemplari adulti nel corpo idrico determina spesso squilibrio nelle popolazioni stanziali già presenti.
- i pesci immessi non si distribuiscono omogeneamente nel fiume ma rimangono in

genere, almeno inizialmente, vicini al punto di lancio;

- il costo del materiale ittico adulto è, in proporzione, più elevato.

Immissioni di individui adulti possono essere fatte solo per limitare la pressione di pesca sulla popolazione residente oppure quale metodo per un più veloce recupero di tratti spopolati o danneggiati a seguito di eventi calamitosi o sottoposti a forte pressione di pesca.

Periodo di semina: L'adulto è in genere reperibile in qualunque momento dell'anno. È importante effettuare più semine diluite nel tempo piuttosto che un solo lancio, ad esempio, all'apertura della pesca. Va evitata la semina di adulto di trota al di fuori della stagione di pesca per non interferire dal punto di vista trofico e territoriale con la riproduzione naturale delle popolazioni indigene e/o con il novellame.

Per quanto riguarda la semina di adulto di ciprinidi tale materiale può essere utilizzato in particolare nelle zone dove la presenza delle popolazioni residenti sia sottodimensionata.

Per gli Acipenseridi è prevista la semina con esemplari di circa 30-45 cm di lunghezza (giovani, considerato il ciclo di vita dello storione, di circa 2-3 anni d'età) esclusivamente nei maggiori fiumi regionali, evitando immissioni nei periodi con temperature estreme. Tutti gli storioni immessi nelle acque del Veneto dovranno essere *microchippati* individualmente in modo da rendere sempre riconoscibile qualsiasi individuo dovesse essere eventualmente catturato.

5.5 Specie ittiche oggetto di ripopolamento ed immissione a scopo di pesca sportiva

L'individuazione delle specie oggetto di ripopolamento si basa sia sull'analisi dei trend demografici delle specie autoctone sia sulla valutazione della pressione di pesca che incide sulle diverse specie che sono oggetto di prelievo sia su una analisi della disponibilità di materiale effettivamente proveniente da allevamenti controllati in considerazione del fatto che per le pratiche di ripopolamento; va escluso per tale pratica l'acquisto o l'uso di materiale selvatico proveniente da ambiente naturale.

Le specie ittiche indigene oggetto di ripopolamento pianificato e/o immissione a scopo di pesca sportiva, vanno eseguite esclusivamente con materiale proveniente da allevamenti certificati dal punto di vista sanitario in modo conforme alla vigenti disposizione di legge.

Per quanto riguarda lo storione cobice trattandosi di una specie riportata in All. D del DPR 357/1997 la eventuale semina va fatta solo dopo il completamento dell'iter autorizzativo di cui al DPR 102/2019, art. 2.

L'elenco delle specie viene riportato nella seguente tabella nella quale, al fine di evitare dubbi interpretativi ed ove necessario, si riporta a fianco del nome scientifico ufficiale (ISPRA 2017)

anche il termine più recente utilizzato nella letteratura scientifica in materia di sistematica e tassonomia dei pesci italiani d'acqua dolce (AllAD, 2021).

Tabella 5.1. Elenco delle specie autoctone e para-autoctone oggetto di ripopolamento e/o immissione nelle acque dolci interne del Veneto

FAMIGLIA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
ACIPENSERIDAE	Storione cobice	<i>Acipenser naccarii</i>
ANGUILLIDAE	Anguilla	<i>Anguilla anguilla</i>
CYPRINIDAE	Carpa	<i>Cyprinus carpio</i>
CYPRINIDAE	Tinca	<i>Tinca tinca</i>
ESOCIDAE	Luccio	<i>Esox lucius di ceppo italico (sin. Esox cisalpinus)</i>
PERCIDAE	Persico reale	<i>Perca fluviatilis</i>
SALMONIDAE	Temolo	<i>Thymallus thymallus di ceppo adriatico (sin. Thymallus aeliani)</i>
SALMONIDAE	Trota marmorata	<i>Salmo (trutta) marmoratus (sin. Salmo marmoratus)</i>

Oltre alle specie autoctone di cui alla precedente Tabella 5.1 potranno essere oggetto di semine nelle acque interne regionali anche le specie e le popolazioni non autoctone di interesse sportivo riportate nella tabella seguente. In considerazione di quanto previsto ai commi 836 e 837 bis dell'articolo 1 della legge 234 del 30 dicembre 2021, le specie elencate in Tabella 5.2 potranno essere immesse, in base alle indicazioni e ai criteri contenuti nella Carta Ittica Regionale, fino al 31 dicembre 2023 in quanto la loro immissione costituiva parte integrante dei sistemi di gestione ittica antecedenti alla data del Decreto ministeriale del 20 aprile 2020. A far data dal 1 gennaio 2024 tale attività potrà essere fatta solo successivamente all'eventuale ottenimento da parte della Regione Veneto dell'Autorizzazione Ministeriale di cui al DPR 102/2019, art. 3.

Tabella 5.2. Elenco delle specie e popolazioni non autoctone oggetto di ripopolamento e/o immissione nelle acque dolci interne del Veneto

FAMIGLIA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
SALMONIDAE	Trota fario (ceppi atlantici e/o danubiani)	<i>Salmo (trutta) trutta (sin. Salmo trutta)</i>
SALMONIDAE	Trota iridea	<i>Onchorhynchus mykiss</i>

FAMIGLIA	NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO
SALMONIDAE	Coregone lavarello	<i>Coregonus lavaretus</i>

Oltre alle specie riportate nelle precedenti Tabella 5.1 e Tabella 5.2 possono essere oggetto di ripopolamento e/o immissione nelle acque regionali anche le altre specie ittiche autoctone riportate in Tabella 1.1 esclusivamente a seguito della presentazione di specifici progetti di reintroduzione, che dovranno essere preventivamente approvati dai competenti Uffici regionali.

I progetti dovranno essere rivolti ad ambiti fluviali dove la specie oggetto di immissione e/o ripopolamento risulti vocazionale, sulla base dei dati di distribuzione riportati nella Carta Ittica, oltre che in fase di accertato calo demografico.

E' condizione necessaria che il materiale traslocato provenga esclusivamente da altri corsi d'acqua del territorio della Regione del Veneto e che venga data dimostrazione che il prelievo in natura dei soggetti da utilizzare per la reintroduzione non costituisca un fattore di rischio per la popolazione dalla quale si effettua il prelievo.

Sono sempre vietati i ripopolamenti e le immissioni di qualsiasi specie ittica nei fontanili (individuati nelle teste di risorgiva e per un tratto di metri 300 a valle delle stesse), nelle cisterne e nelle lame d'alpeggio.

5.5.1 Modalità di scelta dei lotti di materiali ittico da utilizzare nelle semine

La scelta dei lotti dei materiali ittici da utilizzare nelle semine assume una notevole importanza in termini di garanzia di qualità dell'intervento ittiogenico programmato, sia in termini di caratteristiche sanitarie della fornitura sia in termini di qualità del materiale oggetto di ripopolamento ed immissione nelle acque pubbliche

In particolare per verificare la qualità del materiale da seminare andrà prevista la caratterizzazione genetica dei lotti di fornitura per il riconoscimento certo delle specie anguilla europea, storione cobice e luccio italico mentre per trota marmorata e temolo dovrà garantire il riconoscimento della specie e dei ceppi di appartenenza.

Il lotto di fornitura per ciascuna delle specie oggetto di semina dovrà essere rigorosamente monospecifico e dovrà essere controllato prima dell'immissione da parte dei Servizi Veterinari e/o dagli agenti di vigilanza ittica e/o dai GGV. Nel caso di presenza nel lotto di specie diverse da quella prevista l'intero lotto dovrà essere respinto.

Premesso quanto sopra si dettagliano nei punti seguenti le specifiche per ogni singola specie oggetto di ripopolamento ed immissione

- Per quanto riguarda il ripopolamento con **trota marmorata** (*Salmo marmoratus*) gli

esemplari dovranno provenire da impianti ittiogenici specializzati, a ciclo completo di produzione, a partire da riproduttori selezionati, originari del bacino idrografico di riferimento e privi di significative tracce di ibridazione. La provenienza e la caratterizzazione genetica dei lotti materiale ittico da semina deve essere attestata con idonea documentazione. Per quanto riguarda l'analisi genetica prevista per questa specie si specifica che dovrà trattarsi di analisi molecolari che prevedono l'applicazione di marcatori mitocondriali (*D-Loop*) per l'individuazione della linea filogenetica "*marmoratus*", nonché l'estensione delle indagini a loci nucleari LDH-C1 e mediante marcatori AFLP-tecnica *fingerprinting* o microsatelliti o altri marcatori del DNA nucleare con uguale potere risolutivo utili all'identificazione degli ibridi e il bacino di provenienza. Tale documentazione dovrà essere rilasciata dal fornitore e resa disponibile alla consegna del materiale ittico. Per il territorio regionale vengono individuati per questa specie tre distinti ceppi genetici ascrivibili rispettivamente ai seguenti bacini di riferimento:

- Brenta - Bacchiglione - Astico
 - Adige
 - Piave - Sile - Livenza
- Per quanto riguarda la semina ittica di **luccio** andrà utilizzato esclusivamente il luccio di ceppo italico (*Esox lucius* = sin *Esox cisalpinus*) e gli esemplari oggetto di semina devono provenire da riproduttori autoctoni. La caratterizzazione genetica che attesta l'effettiva autoctonia del lotto oggetto di semina deve essere attestata da idonea documentazione messa a disposizione dal fornitore e resa disponibile alla consegna del materiale ittico. L'analisi genetica dovrà esaminare un marcatore di sequenza del DNA mitocondriale, ovvero il locus citocromo b (*cytb*), per l'individuazione della linea filogenetica nativa, nonché l'analisi dei marcatori microsatellitari o altri marcatori del DNA nucleare con uguale potere risolutivo utili all'identificazione dei potenziali ibridi. La documentazione dovrà riportare una data recente, antecedente o corrispondente a quella del giorno di immissione del materiale ittico.
 - Per quanto riguarda la semina ittica di **Temolo** (*Thymallus thymallus*) gli esemplari oggetto di semina dovranno essere esclusivamente di ceppo adriatico (=sin. *Thymallus aelieani*). La caratterizzazione genetica che attesta l'effettiva autoctonia del lotto oggetto di semina deve essere attestata da idonea documentazione messa a disposizione dal fornitore e resa disponibile alla consegna del materiale ittico. Le analisi genetiche andranno eseguite con l'applicazione di marcatori mitocondriali (*D-Loop*) per l'individuazione "dell'aplogruppo Adriatico" nonché l'analisi dei marcatori microsatellitari

o altri marcatori del DNA nucleare con uguale potere risolutivo utili all'identificazione degli ibridi. Inoltre dovrà riportare una data recente, antecedente o corrispondente a quella del giorno di immissione del materiale ittico.

- Per quanto riguarda il ripopolamento di **anguilla europea** (*Anguilla anguilla*) è necessario che il fornitore produca idonea documentazione che attesti sia la legale provenienza del materiale ittico, ai sensi del Reg. n. 318/2008 della Commissione delle Comunità Europee, sia l'appartenenza dei soggetti alla specie medesima mediante caratterizzazione genetica del lotto di fornitura. L'analisi genetica dovrà interessare un marcatore di sequenza del DNA mitocondriale ovvero il locus citocromo b (*cytb*). Tale documentazione dovrà essere resa disponibile alla consegna del materiale ittico e dovrà riportare una data antecedente o corrispondente a quella di immissione della fauna ittica.
- Per quanto riguarda lo **Storione cobice** (*Acipenser naccarii*) il ripopolamento è consentito con soli esemplari geneticamente certificati controllati per la certificazione della specie. La caratterizzazione genetica che attesta l'effettiva autoctonia del lotto oggetto di semina deve essere attestata da idonea documentazione resa dal fornitore e resa disponibile alla consegna del materiale ittico. L'analisi genetica dovrà interessare un marcatore di sequenza del DNA mitocondriale ovvero il locus citocromo b (*cytb*). Inoltre dovrà riportare una data recente, antecedente o corrispondente a quella del giorno di immissione del materiale ittico. Il materiale fornito dovrà essere accompagnato, ai sensi del Reg. n. 318/2008 della Commissione delle Comunità Europee, di idonea certificazione riguardante la legale provenienza.
- Per quanto riguarda il ripopolamento con le restanti specie non viene richiesta la certificazione genetica accompagnatoria ma i lotti di materiale da semina dovranno comunque provenire da impianti di allevamento certificati da un punto di vista sanitario ed a norma con le vigenti disposizioni di legge

Sono infine sempre vietate le immissioni ed i ripopolamenti con qualsiasi specie di Crostaceo Decapode fatti salvi eventuali progetti specifici di recupero e reintroduzione del gambero d'acqua dolce *Austropotamobius pallipes italicus* (=sin. *Austropotamobius pallipes complex*) in zone dove ne sia stata accertata la scomparsa. Tali progetti dovranno essere presentati o almeno compartecipati da Enti pubblici.

La reintroduzione del gambero di fiume autoctono potrà essere effettuata solo previa verifica preliminare di non fattibilità di interventi alternativi di conservazione *in situ* delle popolazioni residue, favorendone nel caso l'espansione naturale.

Il progetto di reintroduzione dovrà essere oggetto di approvazione da parte dei competenti Uffici

della Regione Veneto e dovrà essere presentato con allegato uno studio del rischio avente i seguenti contenuti minimi:

- Esposizione critica delle motivazioni dell'intervento nel quadro dello stato di conservazione delle specie a scala biogeografica.
- Inquadramento dell'intervento nelle strategie di conservazione locali, nazionali ed internazionali (azione prevista da piani d'azione nazionali; azione prevista da linee guida, strategie o piani d'azione internazionali; inclusione della specie in liste rosse nazionali ed internazionali, ecc..).
- Indagine storica finalizzata alla definizione dei seguenti parametri relativi all'entità faunistica oggetto dell'intervento:
 - a) posizione sistematico-tassonomica e valutazione sui ceppi originariamente presenti nel sito;
 - b) principali caratteristiche biologiche ed ecologiche della specie;
 - c) distribuzione pregressa;
 - d) struttura genetica della popolazione presente nel bacino idrografico interessato dalla reintroduzione;
 - e) caratteristiche ambientali presenti nell'area in cui si intende operare l'intervento nel periodo precedente l'estinzione e il declino locale dell'entità di interesse;
- cause e periodo di declino o estinzione.
- Verifica della disponibilità di soggetti da reintrodurre con i seguenti requisiti:
 - a) appartenenza allo stesso ceppo della popolazione originariamente presente;
 - b) compatibilità con la struttura genetica delle popolazioni originarie del bacino idrografico oggetto della reintroduzione;
 - c) dimostrazione che il prelievo in natura dei soggetti da utilizzare per la reintroduzione non costituisca un fattore di rischio per la popolazione dalla quale si effettua il prelievo;
 - d) provenienza da aree con condizioni ecologiche il più possibile simili a quelle dell'area di intervento;
 - e) Appartenenza ad una popolazione la cui idoneità sanitaria sia stata verificata con indagini mirate, condotte su base campionaria.
- Accertata rimozione o concreta possibilità di rimozione delle cause di estinzione locale.

- Stima del numero dei soggetti da rilasciare nel corso della reintroduzione o del ripopolamento e dei tempi necessari per ricostituire una minima popolazione vitale.
- Verifica dell' idoneità dell' area di reintroduzione o ripopolamento da un punto di vista sanitario da effettuarsi con indagini mirate, condotte su base campionaria, nei confronti delle popolazioni locali delle specie selvatiche e domestiche.
- Valutazione dei potenziali effetti della reintroduzione o ripopolamento sulle diverse componenti della biocenosi (possibili effetti di predazione, competizione, alimentazione, ibridazione) e della sostenibilità di tali effetti (impatti inaccettabili su altre componenti della biodiversità).
- Verifica della compatibilità con altri progetti di conservazione che interessino l' area di intervento.

5.5.2 Taglie e densità massime di semina delle specie oggetto di ripopolamento

Le attività di ripopolamento hanno una funzione di sostegno al riequilibrio delle densità di popolazione ottimali delle specie ittiche indigene individuate nel precedente paragrafo 5.5

Tutte le specie indicate risultano a livello regionale in fase di contrazione demografica ed in genere presenti, nei corsi d'acqua vocazionali, con popolazioni nettamente sottodensitarie rispetto a quelle attese.

Proprio per evitare che una azione di sostegno alle popolazioni esistenti si possa trasformare in un ulteriore elemento di stress verso popolazioni già in sofferenza, si deve agire anche con i ripopolamenti secondo un criterio precauzionale che preveda interventi quantitativamente adeguati.

Tali interventi dovranno prevedere la semina di un numero di individui contenuto in grado di supportare la popolazione residente a riprendere la struttura e l'abbondanza attesa senza creare elementi di competizione trofica o spaziale.

Oltre all'elemento quantitativo va inoltre valutato un ulteriore elemento legato alle taglie da utilizzare per il ripopolamento che devono privilegiare il raggiungimento del risultato atteso nel medio-lungo periodo anziché risultati effimeri nel breve periodo.

In altri termini, la programmazione dell'immissione deve prevedere l'utilizzo di individui giovani, preferibilmente dell'annata, sfruttando in questo modo l'azione della selezione naturale per ottenere, nel medio-lungo periodo, individui sufficientemente rustici da essere perfettamente adattati all'ambiente naturale ed in grado integrarsi con la popolazione naturale.

Nella seguente Tabella 5.3 sono riportate le taglie e le densità massime annuali previste per il ripopolamento per ciascuna specie individuata; i valori sono espressi in quantità unitarie, per

metro quadrato o metro lineare di corpo idrico.

Le indicazioni di semina unitaria per metro lineare di corso d'acqua, molto più blande rispetto a quelle per unità di superficie, sono state scelte per i predatori, dato che per il loro ruolo trofico sono sempre presenti con densità molto minori rispetto alle altre specie; sono state inoltre scelte anche per specie di grandissime dimensioni come lo storione cobice che, ovviamente, necessita di spazi acquei molto ampi.

Le quantità effettive di semina annuali autorizzabili dipenderanno ovviamente dalla dimensione del tratto fluviale da ripopolare ed andranno determinate in funzione dell'area effettiva (*lunghezza per larghezza media del tratto di corso d'acqua rilevabile dai dati contenuti nelle relazioni tecniche database che fanno parte integrante alla Carta Ittica regionale*).

Per i laghi, quando previste, valgono le medesime indicazioni di densità massima per le altre specie per gli altri corpi idrici.

Le taglie indicate per ogni singola specie sono alternative e non cumulabili tra di loro ovvero si potrà scegliere, in funzione delle disponibilità di fornitura, quale taglia utilizzare in ciascuna annualità. Conseguentemente le quantità di semina previste per le diverse taglie di lunghezza non possono essere sommate tra loro in quanto per l'appunto alternative.

L'utilizzo di taglie diverse da quelle indicate nella tabella seguente può essere autorizzato solo in presenza di una specifica relazione tecnica che attesti l'indisponibilità delle pezzature indicate dal Piano di Gestione.

Tabella 5.3. Taglie e densità massime annuali per le specie oggetto di ripopolamento

SPECIE	TAGLIE	DENSITÀ MASSIMA ANNUALE DI SEMINA
Luccio italico	4-7 cm	0.1 ind/metro lineare; Per i fiumi di maggiori dimensioni quali Adige, Brenta, Livenza, Piave, Sile, Lemene, Monticano, la quantità di cui sopra può essere raddoppiato con obbligo di suddivisione del materiale in modo paritetico tra le 2 sponde.
Tinca	4-8 cm	1 ind/mq
	9-12	0,5 ind/mq
Carpa	4-8 cm	1 ind/mq
	9-15 cm	0,5 ind/mq
Anguilla	40/50 pezzi/kg	1 gr/mq
Storione cobice	30-45 cm	0.05 ind/ metro lineari
Persico reale	4-6 cm	0,2 ind/ metro lineare
	7-10 cm	0.1 ind/metro lineare
Temolo	6-9 cm	0,1 ind/mq
	9-12 cm	0.05 ind/mq

SPECIE	TAGLIE	DENSITÀ MASSIMA ANNUALE DI SEMINA
Trota marmorata	uova embrionate	2 uova/mq
	avannotto a sacco vitellino non completamente riassorbito	1 ind/mq
	4-6 cm	0,5 ind/mq
	6-9 cm	0,2 ind/mq
	9-12 cm	0,1 ind/mq

Qualora autorizzate dal M.A.T.T.M. a seguito della presentazione da parte della Regione del Veneto dell'istanza di cui al D.M. 2 aprile 2020, Art. 3, comma 1, potranno essere oggetto di ripopolamento anche le specie o popolazioni non autoctone di cui alla successiva Tabella 5.4.

Anche in questo caso le taglie indicate sono alternative e non cumulabili tra di loro ovvero si potrà scegliere, in funzione delle disponibilità di fornitura, quale taglia utilizzare in ciascuna annualità.

Tabella 5.4. Taglie e densità massime per le specie non autoctone di interesse sportivo oggetto di ripopolamento a scopo di pesca sportiva

SPECIE	TAGLIE	DENSITÀ MASSIMA ANNUALE DI SEMINA
Trota fario	uova embrionate	2 uova/mq
	avannotto a sacco vitellino non completamente riassorbito	1 ind/mq
	4-6 cm	0,5 ind/mq
	6-9 cm	0,2 ind/mq
	9-12 cm	0,1 ind/mq
Coregone lavarello	Avannotto a sacco vitellino parzialmente riassorbito	0,5 ind/mq fino ad un massimo di 3.000.000; semina da effettuare esclusivamente nel Lago di S. Croce.

5.5.3 Taglie e densità massima delle specie oggetto di immissione per pesca sportiva

Le specie utilizzabili per immissioni a scopo di pesca sportiva sono elencate nelle successive Tabella 5.4 e Tabella 5.5; si tratta di carpa, tinca e persico reale. Inoltre, qualora autorizzate dal M.A.T.T.M., anche trota fario e trota iridea.

Come già riportato in precedenza l'utilizzo di materiale sub-adulto o adulto è in grado di dare risultati alieutici nel breve periodo ma in una prospettiva di medio-lungo termine produce risultati in genere contenuti.

Ciò in quanto si tratta di pesci che hanno vissuto per un lungo periodo in allevamento e hanno ormai perso gran parte della loro rusticità diventando, in questo modo, poco competitivi in ambienti naturali e quindi penalizzati in termini di probabilità di sopravvivenza.

Tuttavia l'immissione di materiale di questa taglia trova una sua importanza nei tratti di corsi

d'acqua caratterizzati da minor valore ambientale e/o dall'assenza di zone di frega dove la riproduzione naturale e le prime fasi del ciclo vitale non possono avvenire con successo.

Per l'immissione di queste specie, analogamente a quanto previsto per le taglie destinate al ripopolamento, non viene richiesta la certificazione genetica accompagnatoria ma i lotti di materiale da semina dovranno comunque provenire da impianti di allevamento certificati da un punto di vista sanitario ed a norma con le vigenti disposizioni di legge.

Tabella 5.5. Taglie e densità massime annuali per le specie oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva

SPECIE	TAGLIE	DENSITÀ MASSIMA ANNUALE DI SEMINA
Tinca	18-25 cm	2 gr/mq
Carpa	20-30 cm	2 gr/mq
Persico reale	15-20 cm	0.05 ind/metro lineare

Fino al 31 dicembre 2023 e, a far data dal 1 gennaio 2024 solo qualora autorizzate dal MATTM a seguito della presentazione da parte della Regione dell'istanza di cui al D.M. 2 aprile 2020, Art. 3, comma 1, potranno essere oggetto di immissione anche le seguenti specie o popolazioni non autoctone secondo le quantità massima indicate nella seguente Tabella 5.6.

Tabella 5.6. Taglie e densità massime annuali per le specie non autoctone oggetto di immissione a scopo di pesca sportiva. Nota*: per la Provincia di Belluno la densità massima è di 3 gr/mq

SPECIE	TAGLIE	DENSITÀ MASSIMA ANNUALE DI SEMINA
Trota fario*	>22 e <35 cm	5 gr/mq
Trota iridea*	>22 e <35 cm	5 gr/mq

Per quanto riguarda l'immissione di individui di pezzatura adulta la quantità massima da immettere dovrà essere distribuita in almeno 3 diverse occasioni nell'arco dell'anno.

Per quanto riguarda le acque della Provincia di Belluno, date le particolari caratteristiche di pregio delle stesse, le densità massime di semina esposte nella precedente Tabella 5.6 vengono ridotte a 3 gr/mq per entrambe le specie; le immissioni dovranno essere distribuite in almeno 4 diverse occasioni nell'arco dell'anno.

5.5.4 Localizzazione delle aree di ripopolamento ed immissione per ogni singola specie

La localizzazione delle aree di semina per le diverse specie ittiche viene descritta nei punti seguenti:

- **Trota marmorata:** la zona di ripopolamento interessa i corsi d'acqua vocati per la specie in zona A, con particolare riferimento alle aste dei principali fiumi e degli affluenti maggiori del reticolo idrografico regionale. Le zone di ripopolamento corrispondono con

le zone di presenza della specie individuata cartograficamente nel file georiferito “Zone_Marmorata_2020_00.shp” e riportate in dettaglio nella successiva Tabella 5.7 .
Date le caratteristiche delle specie potrà essere oggetto di ripopolamento con trota marmorata anche nei tratti ricadenti in zona B del Fiume Adige per un massimo di 10 km a valle del limite della Zona A.

- **Temolo:** la zona di ripopolamento comprende i corpi idrici della zona A, con particolare riferimento alle aste dei principali fiumi e degli affluenti maggiori del reticolo idrografico regionale coincidenti con le zone di presenza reale e potenziale della specie individuata cartograficamente nel file georiferito “Zone_Temolo_2020_00.shp”.
- **Tinca e Carpa:** la zona di ripopolamento ed immissione comprende la zona B e la porzione di zona C, lagune escluse, ricadente nell’ambito territoriale di Rovigo.
- **Anguilla:** tutte le acque interne regionali (Zone A e B) sono di potenziale interesse per il ripopolamento di questa specie ad eccezione di quelle poste superiormente al limite di quota di 500 metri slm circa.
- **Luccio italico:** la zona di ripopolamento comprende la zona B e la porzione di zona C, lagune escluse, ricadente nell’ambito territoriale di Rovigo;
- **Persico reale:** la zona di ripopolamento ed immissione interessa i seguenti corsi d’acqua nei tratti ricadenti in zona B: Canale Bussè; Fiume Tartaro; Fossa Gambisa; Canale Scortico; Canale Malopera; Naviglio Adigetto; Fossa Maestra; Scolo Botta; Canale di Loreo; Fiume Brenta; Naviglio Brenta; Fiume Bacchiglione; Canale Battaglia; Canale Bisatto; Canale Cagnola, Fiume Sile, Fiume Monticano, Fiume Lemene, Canali Malgher-Loncon-Fosson.
- **Storione:** la zona di ripopolamento interessa esclusivamente le aste fluviali dei fiumi Po, Adige, Bacchiglione, Brenta, Piave, Sile, Livenza, Lemene, Tagliamento, nei tratti ricadenti in Zona B e C.

Per quanto riguarda le specie e le popolazioni alloctone oggetto di ripopolamento e/o immissione si prevede quanto segue:

- **Coregone lavarello:** la zona di ripopolamento interessa esclusivamente il Lago di S. Croce; per quanto riguarda il lago di Garda, altro sito idoneo per l’immissione della specie, si specifica che non rientra tra gli ambiti di intervento di questo Piano di Gestione.
- **Trota fario:** le zone di ripopolamento interessano i corsi ricadenti in Zona A non interessati dalla presenza della trota marmorata così come individuati cartograficamente nel file georiferito “Zone_Marmorata_2020_00.shp”. In Tabella 5.7

vengono elencati i tratti di corsi d'acqua individuati come vocazionali per la trota marmorata. Saranno comunque esclusi da ripopolamenti ed immissioni con trota fario i tratti terminali dei corsi d'acqua tributari delle acque a trota marmorata per un tratto almeno 3 Km dal punto di immissione, così come previsto dalle Misure Speciali di Conservazione di cui alla DGRV N. 786 del 27 maggio 2016 e smi. La localizzazione dei tratti di corsi d'acqua oggetto di immissione di trota fario adulta sono individuati cartograficamente nel file georiferito "Zone_Semina_Adulto_Fario_SDP_01.shp". Per quanto riguarda questa specie, dopo il primo triennio di validità della Carta Ittica, si dovrà procedere con la immissione di soli lotti di soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia per la specie al fine di comprovare il grado di sterilità del materiale da seminare, fatta salva diversa disposizione Ministeriale.

- **Trota iridea:** la zona di immissione include solo tratti di corsi d'acqua ricadenti in Zona A ricadenti nelle zone a trota marmorata (Zone_Marmorata_2020_00.shp). La localizzazione dei tratti fluviali oggetto di immissione di trota iridea adulta sono individuati cartograficamente nel file georiferito "Zone_Semina_Adulto_Iridea_SDP_01.shp". Per quanto riguarda questa specie, dopo il primo triennio di validità della Carta Ittica, si dovrà procedere con la immissione di soli lotti di soggetti sterili dotati di certificazione attestante la ploidia per la specie al fine di comprovare il grado di sterilità del materiale da seminare, fatta salva diversa disposizione Ministeriale.

Si specifica che nelle Zone di Riposo Biologico non possono essere effettuati ripopolamenti ed immissioni così come nelle zone caratterizzate dalla presenza di siti riproduttivi di lampreda padana individuati cartograficamente nel file georiferito "Presenza_Lampreda_Padana_2020_00.shp", nelle zone di presenza accertata del gambero di fiume indigeno individuate cartograficamente nel file georiferito "Presenza_Gambero_di_Fiume_2020_00.shp" e nelle zone in cui sono previsti divieti di consumo del materiali ittico per motivi sanitari individuate cartograficamente nel file georiferito "Divieto_Semine_Sanitario_PFAS_SDP_Poligono_00.shp".

Sono infine vietate le immissioni di materiale ittico adulto e subadulto nelle zone individuate come Zone NO KILL e come ZONE TROFEO sia in Zona A che in Zona B in quanto si tratta di aree che sono caratterizzate da un autosostentamento naturale delle popolazioni ittiche presenti; in tali aree sono comunque possibili le attività di ripopolamento con materiale giovanile secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.2.

Tabella 5.7. Tratti di corsi d'acqua individuati come vocazionali per la trota marmorata

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TRATTO (KM)
FIUME ADIGE	Dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I)	57,2
TORRENTE TEGORZO	Da 3 km a monte della confluenza nel fiume Piave alla confluenza stessa	3,0
TORRENTE VANOI	Dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla confluenza nel torrente Cison	1,4
TORRENTE SENAIGA	Dal confine con la Provincia autonoma di Trento alla confluenza nel torrente Cison (compreso il Lago del Senaiga)	13,9
FIUME SONNA	Dallo sbarramento di Anzu' in comune di Feltre (BL) alla confluenza nel fiume Piave	3,4
FIUME SILE	Dalle sorgenti al ponte della linea ferroviaria Treviso-Oderzo a Treviso	22,9
FOSSO CORBETTA NUOVA	Dalle sorgenti alla confluenza nel fiume Sile	0,7
TORRENTE OLIERO	Dall'origine nelle Grotte di Oliero alla confluenza nel fiume Brenta	0,5
ROGGIA REA	Dall'origine alla confluenza nel fiume Brenta, in comune di Bassano del Grappa	1,0
ROGGIA REZZONICO	Dall'inizio della Roggia al confine con Pozzoleone (VI) in localita' Belvedere fino al ponte della SP 94 a monte di via Giuseppe Verdi a Grantorto (PD)	8,4
TORRENTE CAORAME	Dalle sorgenti alla confluenza nel fiume Piave, compreso il Lago della Stua	21,1
FONTANE FAGHERAZZI	Dall'origine alla confluenza nel fiume Piave in sinistra idrografica, in comune di Belluno	0,8
VENE DI CAMPO	Dall'origine alla confluenza nel fiume Piave in destra idrografica, in comune di Santa Giustina (BL)	1,7
TORRENTE CISMON	Dal confine con la Provincia autonoma di Trento all'inizio del Lago del Corlo in comune di Arsie' (BL), compreso il bacino di Ponte Serra	17,8
TORRENTE CISMON	Dalla diga del Corlo (BL) alla confluenza nel fiume Brenta	2,1
FIUME BRENTA	Dal confine con la Provincia autonoma di Trento al ponte di Campo San Martino (PD)	65,8
TORRENTE ASTICO	Dal ponte di San Pietro Valdistico (VI) alla diga di Piovene Rocchette (VI)	16,4
FIUME LIVENZA	Dal confine con la Regione Friuli Venezia Giulia fino al ponte della SS Postumia a Motta di Livenza (TV)	37,8
FIUME MESCHIO	Dalla sorgente in comune di Vittorio Veneto (TV) fino al confine con la Regione Friuli Venezia Giulia	22,7
FIUME PIAVE	Dalla diga del lago di Centro Cadore (BL) al ponte della linea ferroviaria Treviso-Oderzo a Ponte di Piave (TV)	142,2
TORRENTE BOITE	Dalla diga del lago di Valle di Cadore (BL) alla confluenza nel fiume Piave	3,8
TORRENTE MAE'	Dalla diga del Lago di Pontesei a Forno di Zoldo (BL) alla confluenza nel fiume Piave	14,4
TORRENTE ARDO	Dal ponte di Fisterre a Belluno alla confluenza nel fiume Piave	2,4
TORRENTE SARZANA	Dallo sbarramento a monte della localita' Giove di Agordo alla confluenza nel torrente Cordevole	0,7
TORRENTE MIS	Dalle sorgenti alla confluenza nel torrente Cordevole (compreso il Lago del Mis)	22,1
TORRENTE CORDEVOLE	Dallo sbarramento del Lago di Alleghe ad Alleghe (BL) alla confluenza nel fiume Piave (compreso il lago di Cencenighe)	49,7

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA TRATTO (KM)
TORRENTE STIEN	Dalle sorgenti in comune di Feltre (BL) alla confluenza nel torrente Caorame	8,2
FONTANE SETTOLO BASSO	Dall'origine alla confluenza nel fiume Piave in sinistra idrografica, a Settolo Basso di Valdobbiadene (TV)	1,6
LA ROGGIA	Dall'origine alla confluenza nel fiume Piave in sinistra idrografica, a Settolo Basso di Valdobbiadene (TV)	1,7
RIO FUNER	Dal ponte della strada delle Murette a Valdobbiadene (TV), alla confluenza nel fiume Piave in sinistra idrografica	1,5
LA ROGGIA RAMO SUD	Dall'origine in localita' Grave di Moriago della Battaglia (TV) alla confluenza nella Roggia in via Montello di Moriago della Battaglia (TV)	3,1
ROGGIA DI MORIAGO	Dall'origine in localita' Grave di Moriago della Battaglia (TV) alla confluenza nella Roggia Ramo Sud in via Piave di Moriago della Battaglia (TV)	0,7
LA ROGGIA	Dall'origine in localita' Riva Alta di Vidor (TV) alla confluenza nel torrente Rosper presso le Fontane Bianche di Fontigo (TV)	7,2
RISORGIVA DELLE FONTANE BIANCHE	Dall'origine alla confluenza presso le Fontane Bianche di Fontigo (TV)	0,9
AFFLUENTE DI DESTRA FONTANE BIANCHE	Dall'origine alla confluenza presso le Fontane Bianche di Fontigo (TV)	0,5
RIO RABOSO	Dal ponte di Villamatta a Sernaglia della Battaglia (TV) alla confluenza nel rio Raboso presso le Fontane Bianche di Fontigo (TV)	1,1
RIO RABOSO	Ramo laterale presso le Fontane Bianche di Fontigo (TV)	0,8
TORRENTE ROSPER	Da valle del ponte della SP n.34 a Sernaglia della Battaglia (TV) fino alle Fontane Bianche di Fontigo (TV)	2,6
FONTANE BIANCHE	Fontane Bianche di Fontigo (TV) originate dalla confluenza del torrente Raboso fino alla confluenza nel fiume Piave	1,9
TORRENTE SOLIGO	Dalla traversa collocata a Barbisano di Pieve di Soligo (TV) fino alla confluenza nel fiume Piave	4,0

5.5.5 Modalità di gestione delle aree di accrescimento (Zone Nursery)

Le zone di accrescimento, conosciute anche con il termine di "Zone nursery", sono aree specificatamente destinate all'accrescimento di materiale giovanile, in particolare salmonicolo delle specie trota marmorata, trota fario e, quando disponibile, anche temolo, in modo tale da potere disporre successivamente di materiale di taglia subadulta o adulta cresciuto in condizioni di assoluta naturalità, senza alimentazione artificiale e sono di norma localizzate in Zona A.

Si tratta quindi di materiale di produzione estensiva di materiale ittico assai rustico ed estremamente utile per poter effettuare ripopolamenti di qualità con materiale semina simile al selvatico. Il ripopolamento con materiale ittico così prodotto è in assoluto la tipologia di materiale da semina che garantisce i migliori risultati.

Per la scelta dei lotti di materiale da immettere nelle zone Nursery valgono i medesimi criteri riportati nel precedente paragrafo 5.5.1. Il materiale prodotto nelle "Zone Nursery" viene destinato per l'esecuzione dei ripopolamenti dei corpi idrici regionali con i medesimi criteri già riportati nei precedenti paragrafi 5.5.2, 5.5.3 e 5.5.4.

6 MISURE DI TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

In questo capitolo del Piano di Gestione vengono individuate le misure specifiche di tutela della fauna ittica autoctona e/o di interesse sportivo in termini di lunghezze minime di prelievo, di periodi di divieto di prelievo nonché sulle modalità di controllo delle specie alloctone invasive.

6.1 Lunghezze minime di prelievo delle principali specie ittiche

La previsione di introduzione di misure minime di cattura trova la sua giustificazione nella necessità di garantire alle specie ittiche oggetto di prelievo la possibilità di potersi riprodurre almeno una volta nella vita prima di poter essere prelevata, per garantire il perpetuarsi della specie. Il regolamento regionale n. 6/2018 aveva già previsto delle lunghezze minime sufficientemente cautelative in quanto basate sull'analisi dei dati derivanti dalle precedenti Carte Ittiche provinciali.

Per tale ragione si ritiene di riconfermare tutte le misure minime già previste dal R.R. 6/2018 con la sola eccezione della carpa per la quale si propone un aumento della misura minima di cattura a 40 cm.

Questo in ragione del fatto che si tratta di una specie molto longeva, con la maturità sessuale che viene raggiunta dalla totalità delle femmine al 4° anno di vita quando le dimensioni medie in ambiente naturale sono appunto intorno ai 40 cm di lunghezza. Pertanto l'incremento di 5 cm della misura minima risulta maggiormente appropriato al fine di garantire sempre almeno la prima riproduzione a tutte le femmine di questa specie.

Non viene invece prevista alcuna misura minima di cattura per la trota iridea in quanto si tratta di una specie immessa in sovrapposizione di areale con la trota marmorata al fine di evitare ogni rischio di ibridazione e di ridurre nel contempo la pressione di pesca sulla pregiata specie indigena. Conseguentemente è importante che la sua rimozione dal corpo idrico avvenga in tempi brevi per non generare fattori permanenti di pressione competitiva con la stessa trota marmorata.

Viene inoltre prevista l'introduzione della taglia minima per il coregone lavarello ed il persico trota, quale misura di gestione attiva per le due specie alloctone di importanza sportiva.

Pertanto le misure minime di prelievo previste dalla Carta Ittica sono le seguenti:

- Trota di lago (*Salmo (trutta) trutta* m. *lacustris*): cm 35;
- Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*): cm 22;
- Temolo (*Thymallus thymallus*): cm 30;
- Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): cm 25;

- Persico reale (*Perca fluviatilis*): cm 25;
- Persico reale (*Perca fluviatilis*), nei laghi e bacini lacustri: cm 15;
- Tinca (*Tinca tinca*): cm 30;
- Carpa (*Cyprinus carpio*): cm 40;
- Cavedano (*Leuciscus cephalus*): cm 25;
- Anguilla (*Anguilla anguilla*): cm 40;
- Lavarello (*Coregonus lavaretus*): cm 30;
- Persico trota (*Micropterus salmoides*): cm 30.

Si specifica altresì che la Carta Ittica non prevede misure minime di trattenimento per la trota marmorata ed il luccio in quanto per queste due specie è previsto, come già indicato dal R.R. 6/2018, Art. 11, comma 2 così come modificato dal R.R. n. 3 del 07 ottobre 2019, il divieto totale di prelievo per tutta la durata dell'anno, che la Carta Ittica riconferma.

Per le specie di origine marina ai sensi della L.R. 19/1998, art. 13, comma 3 valgono le misure indicate dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia.

6.2 Periodi di divieto di prelievo delle specie ittiche

La previsione di introduzione di un periodo di divieto di prelievo delle specie ittiche di maggior interesse alleutico trova la sua giustificazione nella necessità di tutelare la stagione riproduttiva di ciascuna di esse in quanto rappresenta il momento più delicato del ciclo vitale di ogni individuo.

Il Regolamento Regionale n. 6/2018 aveva già dei periodi di divieto sufficientemente cautelativi in quanto prevalentemente basati sull'analisi dei dati derivanti dalle precedenti Carte Ittiche provinciali. Di conseguenza si ritiene tecnicamente corretto riconfermare in linea di massima periodi di divieto di prelievo ora vigenti con l'aggiunta di un periodo di protezione della riproduzione per il triotto, un piccolo ciprinide autoctono in fase di forte contrazione demografica, di un aumento di 1 mese del periodo di tutela della carpa e di 15 gg della tinca. Vengono anche introdotti periodi di divieto di prelievo per 2 specie alloctone di interesse sportivo: il coregone lavarello ed il persico trota.

I periodi di divieto di prelievo previsti dalla Carta Ittica sono quindi i seguenti:

- Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suo ibrido con la trota fario dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo;

- Trota fario (*Salmo (trutta) trutta*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo. Nella zona salmonicola del fiume Adige, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di febbraio;
- Trota di lago (*Salmo trutta m. lacustris*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*) dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo;
- Temolo (*Thymallus thymallus*) dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile;
- Persico reale (*Perca fluviatilis*) dal 1° aprile al 31 maggio;
- Tinca (*Tinca tinca*) dal 1° maggio al 30 giugno;
- Carpa (*Cyprinus carpio*) dal 15 aprile al 30 giugno;
- Anguilla (*Anguilla anguilla*) dal 1° gennaio al 31 marzo;
- Alborella (*Alburnus alburnus alborella*) dal 15 maggio al 30 giugno;
- Sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Scardola (*Scardinius erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Triotto (*Rutilus erythrophthalmus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Cavedano (*Leuciscus cephalus*) dal 15 maggio al 15 giugno;
- Luccio (*Esox lucius*) dal 1° gennaio al 31 marzo, fatto salvo il divieto di trattenimento di ogni esemplare catturato anche al di fuori di tale periodo;
- Coregone lavarello (*Coregonus lavaretus*): dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo.
- Persico trota (*Micropterus salmoides*): dal 1° maggio al 15 giugno

Si specifica altresì che la Carta Ittica conferma pienamente per la trota marmorata ed il luccio il divieto totale di trattenimento di ogni esemplare per tutta la durata dell'anno, come già indicato dal R.R. 6/2018. Art. 11, comma 2, così come modificato dal R.R. n. 3 del 07 ottobre 2019”.

La Carta Ittica prevede in sintesi che il prelievo delle seguenti specie ittiche sia sempre vietato:

- Barbo canino (*Barbus caninus*);
- Barbo comune (*Barbus plebejus*);
- Scazzone (*Cottus gobio*);

- Lasca (*Chondrostoma genei*);
- Savetta (*Chondrostoma soetta*);
- Pigo (*Rutilus pigus*);
- Cheppia (*Alosa fallax*);
- Gobione (*Gobio gobio*);
- Spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- Ghiozzo padano (*Padagogobius martensii*);
- Panzarolo (*Knipowitschia punctatissima*);
- Cobite comune (*Cobitis taenia*);
- Cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- Nono (*Aphanius fasciatus*);
- Ghiozzetto di laguna (*Knipowitschia panizzae*);
- Ghiozzetto cenerino (*Pomatoschistus canestrini*);
- Storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- Storione comune (*Acipenser sturio*);
- Storione ladano (*Huso huso*);
- Lampreda padana (*Lampetra zanandreae*);
- Lampreda di mare (*Petromyzon marinus*);
- Gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes complex*);
- Pinna comune (*Pinna nobilis*).
- Dattero di mare (*Lithophaga lithophaga*)

Si specifica infine che qualora a seguito di specifica attività di monitoraggio si dovesse evidenziare un significativo e misurabile miglioramento delle consistenze demografiche delle popolazioni di trota marmorata e di luccio in alcuni dei bacini idrografici regionali, o parte di essi, si potrà modificare, con apposito provvedimento della Giunta Regionale, il divieto totale di trattenimento delle sopracitate specie.

6.2.1 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione per il prelievo ed il trattenimento di trota marmorata

La richiesta di autorizzazione alla pesca della trota marmorata (e suoi ibridi) dovrà essere

formulata ai competenti Uffici della Regione Veneto da parte del concessionario di acque pubbliche ai fini di pesca dilettantistico-sportiva per tratti omogenei di corsi d'acqua, sia dal punto di vista idrologico che morfologico, specificamente individuati dal richiedente nell'ambito dello studio di dettaglio di cui al paragrafo seguente.

Lo studio di dettaglio, a firma di un laureato in discipline scientifiche in possesso di comprovata esperienza curricolare in ittiologia, dovrà essere basato su monitoraggi ittici di dettaglio realizzati su campionamenti quantitativi obbligatori, da condurre 2 volte/anno in condizioni di magra, con minimo di una stazione di campionamento ogni 3 Km di fiume richiesto per la pesca alla trota marmorata.

I parametri minimi della popolazione di trota marmorata che saranno richiesti per l'autorizzazione al prelievo saranno i seguenti:

- Densità minima: 0,15 ind/mq
- Biomassa minima: 10 gr/mq
- Composizione della popolazione per classi di età: popolazione ben strutturata nelle diverse coorti con presenza minima di almeno 6 classi di età

Qualora i parametri demografici minimi di cui sopra risultino rispettati la pesca alla trota marmorata sarà autorizzata con le seguenti limitazioni:

- Misure minima prelevabile: 50 cm
- Numero di capi prelevabili: da determinarsi annualmente in base agli esiti del soprarchiamato studio sulle popolazioni presenti nella misura massima del 50% degli individui sopra la taglia di cm 50

In considerazione dell'elevata valenza in termini conservazionistici delle popolazioni di trota marmorata presenti nel territorio veneto viene previsto l'obbligo della formazione preventiva per ogni pescatore che voglia esercitare tale tipo di pesca da attuarsi mediante specifici corsi di formazione teorico-pratici della durata minima di 4 ore al termine dei quali, previo superamento della prova di apprendimento, verrà rilasciato uno specifico tesserino di abilitazione, requisito indispensabile per il prelievo della trota marmorata.

Ogni concessionario dovrà inoltre dotarsi di una metodologia di controllo immediato delle catture che permetta di quantificare in tempo reale la numerosità delle stesse, così da rispettare il contingentamento al prelievo dei capi previsti, mediante utilizzo di apposite metodologie digitali quali "app" sul telefono cellulare. Per ogni capo catturato dovrà essere annotato perlomeno la misura, il luogo e la data di cattura.

Si prevede inoltre che, in caso di ottenimento della pesca, il concessionario dovrà fornire ai

competenti Uffici Regionali la possibilità di accesso in tempo reale al sistema di controllo delle catture al fine di garantire le dovute verifiche.

Entro il termine perentorio del 31/12 di ciascuna annualità dovrà essere trasmessa ai competenti Uffici regionali la statistica delle catture corredata con sintetica relazione di analisi del dato.

6.2.2 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione per il prelievo e trattenimento del luccio di ceppo transalpino

In considerazione della significativa presenza sul territorio veneto di popolazioni di luccio (*Esox lucius*) di ceppo transalpino potranno essere autorizzati da parte della Regione dei piani specifici di prelievo al fine contenimento di tali popolazioni alloctone di luccio.

La richiesta di autorizzazione alla pesca del luccio di ceppo transalpino dovrà essere formulata ai competenti Uffici della Regione Veneto da parte del concessionario di acque pubbliche ai fini di pesca dilettantistico-sportiva per tratti omogenei di corpi idrici, sia dal punto di vista idrologico che morfologico, specificamente individuati dal richiedente nell'ambito dello studio di dettaglio di cui al paragrafo seguente o di ambienti lacustri.

Lo studio di dettaglio, a firma di un laureato in discipline scientifiche in possesso di comprovata esperienza curricolare in ittiologia, dovrà essere basato su monitoraggi di dettaglio basati su campionamento quantitativi o semi-quantitativi obbligatori da condurre almeno 1 volta/anno o limitamente al solo lago di Santa Croce almeno 1 volta ogni 3 anni con minimo di una stazione di campionamento ogni 5 Km di fiume o ogni 200 Ha di superficie lacustre, con un minimo comunque di almeno 1 campionamento per tratti fluviali o bacini lacustri di dimensioni inferiori.

Tale studio, supportato da analisi genetiche dei pesci catturati, dovrà evidenziare la significativa presenza di popolazioni di luccio transalpino (>10% sul totale degli individui monitorati) per le quali potrà essere autorizzato il prelievo ed il trattenimento.

L'autorizzazione potrà essere concessa da parte dei competenti Uffici della Regione Veneto, senza previsione di misure minime o di numero massimo di capi prelevabili, esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 30 novembre per evitare interferenze con il periodo riproduttivo e pre-riproduttivo delle popolazioni di luccio indigeno.

In considerazione dell'elevata valenza in termini conservazionistici delle popolazioni di luccio presenti nel territorio veneto viene previsto l'obbligo della formazione preventiva sul riconoscimento e la biologia dei popolamenti di luccio per ogni pescatore che voglia esercitare tale tipo di pesca al luccio transalpino. Tale formazione sarà da attuarsi mediante specifici corsi di formazione teorico-pratici della durata minima di 4 ore al termine dei quali, previo superamento della prova di apprendimento, verrà rilasciato uno specifico tesserino di

abilitazione, requisito indispensabile per il prelievo ed il trattenimento del luccio transalpino.

Ogni concessionario dovrà inoltre dotarsi di una metodologia di controllo immediato delle catture che permetta di quantificare in tempo reale la presenza dei pescatori sui tratti assegnati per il prelievo mediante utilizzo di apposite metodologie digitali quali “*app*” sul telefono cellulare oltre che registrare dimensioni e peso di ogni soggetto catturato.

Si prevede inoltre che, in caso di ottenimento dell'autorizzazione alla pesca della trota marmorata il concessionario dovrà fornire ai competenti Uffici Regionali la possibilità di accesso in tempo reale al sistema di controllo delle catture al fine di garantire le dovute verifiche.

6.3 Attività di controllo delle specie alloctone invasive

L'introduzione di una specie o popolazione alloctona in natura è una alterazione ecologica che, fatti salvi casi particolari legati ad aspetti funzionali alla tutela di altre specie indigene, comporta in genere una variazione della diversità biologica a seguito dell'occupazione di nicchie ecologiche simili a quelle di specie indigene con instaurazione di una conseguente competizione con queste ultime.

In un ambiente acquatico ecologicamente stabile si instaurano infatti una serie di rapporti tali da garantire un equilibrio relativamente invariato nel tempo, legato alla capacità portante di un dato corpo idrico e legato alla occupazione di tutte le nicchie disponibili da parte della comunità acquatica nativa.

L'introduzione di specie alloctone provoca spesso un disequilibrio generando fenomeni di competizione trofica e spaziale tra specie ecologicamente simili che spesso comporta l'affermazione di una specie sull'altra ed in genere le specie alloctone dimostrano capacità competitive maggiori rispetto a quelle indigene sino a portare talvolta alla riduzione o alla scomparsa delle specie più delicate.

Un ulteriore problema legato alla presenza di specie o popolazioni alloctone è dato dalla possibilità di inquinamento genetico delle popolazioni indigene conseguente all'ibridazione con individui alloctoni conspecifici o congenerici (Zerunian, 2003).

Per questo motivo bisogna sottolineare un concetto generale che non esiste alcuna specie ittica alloctona il cui arrivo non provochi degli effetti negativi a carico della comunità originale; in generale l'arrivo di una nuova specie ittica provoca sempre un riordino in termini percentuali delle densità delle popolazioni all'interno della comunità residente, percentuali che saranno funzione delle relative valenze ecologiche.

Purtroppo, i monitoraggi eseguiti hanno ampiamente dimostrato come la diffusione di specie alloctone nelle acque del Veneto sia spesso legato alle connessioni idrauliche

esistenti con il reticolo idrografico regionale; tramite esse, infatti, molte nuove specie ittiche si sono espanse anche negli altri bacini idrografici regionali oltre a quello di prima immissione o segnalazione.

Si ritiene che il problema possa essere affrontato sia a livello di regolamentazione che con progetti specifici di eradicazione o contenimento di specie particolarmente dannose.

Tra le misure finalizzate al contenimento degli alloctoni si individuano come principali quelle di seguito riportate:

- possibilità di catturare specie ittiche alloctone, fatte salve quelle di importanza sportiva individuate dal Piano di Gestione, senza limiti di numero e peso
- assenza di limitazione dei periodi e delle taglie di cattura
- divieto di reimmissione in acqua delle specie alloctone pescate

Notevole importanza per il controllo degli alloctoni viene inoltre rivestita anche dalle modalità di autorizzazione delle specie consentite negli impianti di acquacoltura, nei laghetti di pesca sportiva in proprietà privata oltre che nella corretta gestione delle operazioni di recupero della fauna ittica in caso di asciutte o in difficoltà che saranno trattate in altra parte del Piano di Gestione.

Per quanto riguarda il contenimento del Siluro (*Silurus glanis*) tale azione sarà implementata anche favorendo la collaborazione tra Associazioni di pesca dilettantistica sportiva e pescatori di professione con eventuale supporto di società di ricerca specializzate.

L'esperienza maturata sul campo, in particolare in Provincia di Venezia e Rovigo, ha dimostrato che il sistema più efficace di pesca sia rappresentato dall'impiego congiunto di reti (p.e. tramagli o bertovelli) ed elettrostorditore che consentono catture giornaliere assai consistenti.

Le attività di contenimento del Siluro, utilizzando reti da pesca (tremagli, bertovelli, etc.), elettrostorditori, guadini, raffi (e altri simili strumenti di cattura), nasse, trappole o altre attrezzature selettive a basso impatto saranno oggetto di specifiche autorizzazioni annuali rilasciate dalla Regione del Veneto, anche con previsione di specifiche restrizioni sia di tipo temporale che di luogo che di misura delle reti

L'utilizzo dell'elettrostorditore è riservato alle sole associazioni di pescatori sportivi oltre che dei ricercatori in possesso di autorizzazione alla pesca scientifica.

I richiedenti che dovranno indicare nell'istanza l'elenco dei soci in possesso dell'abilitazione all'uso dell'elettrostorditore o l'elenco dei pescatori di professione interessati all'attività,.

Alla scadenza dell'autorizzazione dovrà essere presentata una relazione tecnico-scientifica contenente i risultati ottenuti con indicazioni puntuali delle aree interessate, delle giornate di pesca, del numero e peso e le modalità di smaltimento degli esemplari di *Silurus glanis* catturati oltre che delle altre specie catturate.

L'utilizzo di attrezzi differenti da quelli sopra elencati potrà essere autorizzato previa valutazione della loro funzionalità ed efficacia nella cattura dei siluri e della selettività di cattura rispetto alla specie bersaglio.

L'azione sinergica tra il mondo della pesca sportiva e quello della pesca professionale consentirà la ripartizione dello sforzo di pesca su una nuova specie e di effettuare nel contempo un'importante azione di rimozione di questa specie alloctona, nell'ottica di una gestione attiva volta a perseguire il riequilibrio delle comunità ittiche originarie.

Altra specie alloctona di particolare pericolosità con ampia diffusione nel reticolo idrografico regionale è Gambero rosso della Louisiana (*Procambarus clarkii*). Questa specie, considerata tra le più invasive al mondo, è responsabile di numerose problematiche quali (Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia, 2011):

- modificazione dell'ambiente dovuta alle abitudini di scavo che intorbidano le acque e rendono i terreni porosi e permeabili, producendo infiltrazioni d'acqua e crolli di arginature;
- vantaggio competitivo sulle specie indigene associato ad aggressività, resistenza allo stress ed efficienza riproduttiva;
- diffusione dell'afanomicosi, patologia di cui è portatrice sana, e che risulta letale per le specie di gamberi di fiume native;
- potenziale tossicità per la salute umana nel caso provenga da ambienti inquinati o nei quali si abbiano fioriture di microalghe tossiche.

In relazione al controllo della specie, analogamente a quanto sopra previsto per il Siluro, possono essere previste azioni di controllo coordinate tra associazioni di pescatori sportivi e pescatori professionali con rilascio di specifiche autorizzazioni con le medesime caratteristiche di quelle in precedenza indicate.

Inoltre la medesima attività di controllo mirato mediante azione coordinata tra associazioni di pescatori sportivi e professionali può essere svolta per interventi di contenimento di tutte altre specie alloctone, con l'esclusione di quelle di rilevante interesse sportivo soprarichiamate, con particolare riferimento alle specie già individuate come particolarmente importanti in base alle disposizioni comunitarie (Pseudorasbora, Persico sole e Gambero rosso della Louisiana) e per le specie a categoria di rischio elevato secondo le indicazioni di ISPRA (Aspio e Siluro).

7 GESTIONE DEGLI OBBLIGHI ITTIOGENICI

La Gestione degli Obblighi Ittiogenici è un servizio di pubblico interesse ed è una attività strategica nell'ambito della tutela del patrimonio ittico regionale ed elemento fondamentale dell'azione di ripopolamento delle acque dolci interne del Veneto.

Tale attività consiste sia nella prescrizione di attività da svolgere nell'interesse della pesca sia nella gestione e pianificazione dei ripopolamenti ittici dei corsi d'acqua regionali che sono dovuti a seguito degli sfruttamenti delle risorse idriche da parte dei concessionari di derivazioni d'acqua (art. 6 del R.D. del 22.11.1914 n. 1486 e dall'art. 10 T.U. del 08.10.1931 n. 1604).

Il servizio è stato gestito in modo unitario, per conto della Giunta Regionale, dall'AGENZIA (Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario; L.R. 28.11.2014, n.37, art.2 comma 1,), con la sola eccezione del territorio della provincia di Belluno che in base alla L.R. n. 30/2018, art.9, comma 2, lettera d), ne effettua la gestione in piena autonomia.

Per il periodo di validità del Piano di Gestione della Carta Ittica Regionale tale servizio dovrà pertanto proseguire mantenendo invariata la sua funzione in termini di intervento fondamentale per l'incremento della potenzialità delle risorse ittiche regionali.

7.1 Applicazione dell'obbligo ittiogenico

Le vigenti norme di legge sopracitate prevedono, nei casi di mancanza presso le opere di derivazione di "scale di rimonta", piani inclinati, etc..", l'assoggettamento del concessionario all'obbligo annuale di semina di avannotti ovvero di esemplari di giovani pesci dell'anno per le diverse specie ittiche vocazionali per la tratta.

Il ripopolamento ittico viene effettuato in genere nello stesso corpo idrico o in un altro corso d'acqua contermini, all'interno del medesimo bacino idrografico e comunque nell'areale di pertinenza delle popolazioni ittiche che subiscono gli effetti della derivazione idrica. Qualora ciò non sia possibile in relazione a presenza di contingenti situazioni di criticità ambientale o di inquinamento delle acque il luogo alternativo di immissione degli obblighi ittiogenici viene stabilito con disposizione dei competenti Uffici regionali nel rispetto della vocazionalità delle acque individuate rispetto alla specie prevista. L'inosservanza dell'obbligo ittiogenico è, a tutti gli effetti, un inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione, il che può condurre a dichiarare la decadenza del diritto a derivare ed utilizzare l'acqua pubblica secondo quanto stabilito dall'art.55 R.D. 11.12.1933 n. 1775.

7.2 Determinazione e quantificazione dell'obbligo ittiogenico

Per la determinazione del valore economico dell'obbligo della semina da effettuare, la Giunta Regionale ha approvato una specifica metodica di calcolo ai fini dell'imposizione dell'obbligo

ittigenico, descritta nel documento di cui all'Allegato A della DGR n.1381/2012. In tale documento l'obbligo di semina viene quantificato tenendo conto sia del volume idrico derivato sia di un insieme di parametri che influenzano qualitativamente e quantitativamente i popolamenti ittici. Lo schema di calcolo stabilito dalla DGR n. 1381/2012 per la quantificazione degli Obblighi Ittigenici è basato sostanzialmente su tre comparti ben distinti: un comparto ambientale, uno idraulico ed uno amministrativo.

Per ogni comparto si considerano uno o più parametri. Per ogni parametro a sua volta ci si avvale di diversi fattori che lo influenzano, assegnando loro un coefficiente di incidenza, espresso in percentuale. L'obbligo ittigenico così calcolato può tradursi in un numero specifico di individui, appartenenti a una determinata specie ittica, oggetto di tutela, in accordo con le previsioni della Carta Ittica. L'obbligo ittigenico si applica esclusivamente a derivazioni di portata superiore a 15 l/s.

7.3 Dati di gestione degli Obblighi ittigenici

La strategicità dell'assolvimento degli obblighi ittigenici ai fini del mantenimento del patrimonio ittico del Veneto è testimoniato dalle dimensioni dell'attività eseguita e dal numero di pesci immessi. Ad esempio, per il solo anno 2021 sono previste per la sola zona salmonicola (Zona A) un totale complessivo di circa 1.044.360 esemplari diversificati per specie e pezzatura. Per quanto riguarda le acque ciprinicole (Zona B) sono previste immissione per ulteriori 680.980 esemplari che portano il totale complessivo previsto a circa 1.725.340 individui totali.

Considerando invece la media degli esemplari immessi nell'ultimo quinquennio 2016-2020 il valore del ripopolamento si attesta sul numero di circa 1.607.000 individui/anno per un valore totale nel quinquennio di circa 1.194.000€.

Anche se nel corso degli anni la pezzatura degli individui immessi è variata, con uno spostamento verso taglie maggiori, è comunque possibile apprezzare un incremento nel numero di individui seminati nel corso degli ultimi anni.

Da questi numeri appare evidente che si tratta una attività fondamentale e strategica per il ripopolamento delle acque regionali e che riveste importanza fondamentale per la tutela e la salvaguardia della fauna ittica e la pesca in Veneto.

7.4 Quantità delle derivazioni assoggettate all'Obbligo Ittigenico

Per l'anno 2021, il numero di concessionari di derivazioni idriche, assoggettati all'obbligo di semina, sono complessivamente 183, mentre il numero totale di derivazioni idriche in gestione è pari a 517; di queste 167 appartengono alla provincia di Rovigo, 108 a Padova, 81 a Vicenza, 55 a Treviso, 55 alla Città Metropolitana di Venezia e 51 a Verona.

Nel seguente grafico si evidenziano il numero di derivazioni idriche gestite annualmente nell'ultimo ventennio; grazie all'attività dell'Agenzia esse sono state sestuplicate, passando da 76 derivazioni nel 2000 alle attuali 517 derivazioni.




Figura 6. Numero delle derivazioni idriche soggette ad Obblighi Ittiogenici

Le 517 concessioni di derivazione di acque superficiali, assoggettate ad obbligo ittiogenico, corrispondono complessivamente ad una portata pari a 664 m³/sec.

Nello specifico, il 59,02% è prelevato a scopo idroelettrico e a forza motrice; il 31,55 % a scopo irriguo e il 4,93 % a scopo industriale; di minore entità sono invece i prelievi a scopo piscicoltura, potabile ed altro, con il 4,5% del totale derivato.




Figura 7. Destinazione d'uso delle derivazioni idriche soggette ad Obblighi Ittiogenici

Di seguito si dettagliano, provincia per provincia, le diverse destinazione d'uso dei moduli derivati alla data, assoggettati ad obbligo ittiogenico.




Figura 8. Destinazione d'uso dei moduli derivati per Provincia (escluso Belluno)

7.5 Caratteristiche del materiale da utilizzare per i ripopolamenti ittici dovuti in ottemperanza agli Obblighi Ittiogenici

Le specie ittiche, di particolare interesse conservazionistico e/o sportivo, da utilizzare per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici nel periodo di applicazione della Carta Ittica Regionale sono:

- trota marmorata (*Salmo marmoratus*) di ceppo Adige, Brenta-Bacchiglione-Astico e Piave-Livenza,
- trota fario (*Salmo trutta*) limitatamente ad esemplari appartenenti alle popolazioni atlantiche e danubiane,
- temolo (*Thymallus thymallus*) limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione adriatica (sin. *Thymallus aeliani*);
- tinca (*Tinca tinca*),
- carpa (*Cyprinus carpio*),
- persico reale (*Perca fluviatilis*),
- luccio (*Esox lucius*) limitatamente ad esemplari appartenenti alla popolazione italica (sin. *Esox cisalpinus*),
- storione cobice (*Acipenser naccarii*),

- anguilla europea (*Anguilla anguilla*).

Le caratteristiche minime richieste per i lotti delle specie da utilizzare per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono le seguenti:

- per la specie anguilla europea documentazione che attesti sia la sua provenienza (CITES regolamento n. 318/2008 della Commissione delle Comunità Europee), sia l'appartenenza alla specie *Anguilla anguilla*;
- per le specie luccio italico, storione cobice e temolo italico la documentazione che attesti l'appartenenza alla specie citata;
- per le specie carpa e tinca provenienza da piscicoltura con metodi di allevamento estensivo, in estesi bacini naturali o artificiali in terra idonei dal punto di vista strutturale all'allevamento di novellame di alta qualità, che siano parte integrante dell'impianto di produzione (*parametri di riferimento: densità di allevamento < 50 ind/mq e < 1 kg/mq di specchio acqueo*). Per la carpa, inoltre, viene richiesto che almeno l'85% del lotto di semina sia composto dalla varietà 'regina' e il restante 15%, suddiviso fra le varietà 'carpa a specchio' e 'carpa cuoio'.
- per la specie trota fario sterile la documentazione che attesti la ploidia per la specie al fine di comprovare il grado di sterilità del materiale da seminare.
- per la specie trota marmorata l'attestazione che gli esemplari provengano da Impianti ittiogenici specializzati a ciclo completo di produzione, a partire da riproduttori selezionati, catturati nel bacino idrografico di riferimento (Bacino Brenta, Adige e Piave). La provenienza e la caratterizzazione genetica dei riproduttori di trota marmorata e/o del lotto da immettere deve essere attestata da idonea documentazione.

Sono inoltre sempre da prevedere tutte le ulteriori specifiche per la scelta dei lotti dei materiali ittici da ripopolamento previste dalla Carta Ittica.

Tutte le attività di immissione ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono subordinate all'ottenimento di specifica autorizzazione da parte della Struttura regionale competente in materia di pesca, previa verifica del rispetto dei criteri e delle prescrizioni stabiliti dalla Carta ittica regionale.

Per quanto riguarda la specie Storione cobice è inoltre necessaria verifica del rispetto dei criteri, delle procedure e delle prescrizioni stabiliti dall'articolo 12, commi 1 e 2 del D.P.R. n. 357/1997 e per la specie Trota fario all'ottenimento dell'autorizzazione ministeriale di cui al D.M. 2 aprile 2020.

7.6 Modalità di calcolo del valore degli obblighi ittiogenici da applicare ai concessionari di derivazione.

Per quanto riguarda le modalità di calcolo del valore degli obblighi ittiogenici da applicare ai concessionari di derivazioni idrauliche, il presente piano di gestione della Carta Ittica Regionale conferma e aggiorna la metodologia di calcolo già approvata con DGR n. 1381/2012 come di seguito riportata.

La quantificazione dell'obbligo ittiogenico è legato in primis al volume idrico derivato. Rispetto a quanto stabilito con la citata DGR n. 1381/2012, la presente Carta Ittica Regionale aggiorna il valore di un modulo (1 modulo =100 l/s) a 30,00 euro rispetto al precedente valore di Euro 26,00.

Tale valore, da applicare a partire dall'anno 2022, è soggetto ad aggiornamenti annuali in base ai parametri ufficiali ISTAT.

Allo stesso tempo, il parametro K (che assume valore costante) relativo ai costi fissi di gestione tecnico-amministrativa viene ridotto, sempre a partire dall'anno 2022, a 65,00 euro in ragione delle semplificazioni amministrative introdotte dalla presente Carta Ittica Regionale.

Il valore attribuito al modulo derivato e i quantitativi medi di moduli derivati sono pesati, poi, sulla scorta di tre tipi di parametri ben distinti: di tipo AMBIENTALE, di tipo IDRAULICO e di tipo AMMINISTRATIVO.

7.6.1 Parametri ambientali

7.6.1.1 C - Indice di Funzionalità Fluviale

Lo stato in cui si trova l'habitat fluviale prima dell'intervento di una derivazione idrica è sempre un importante fattore di riferimento per quantificare l'entità dell'impatto subito dall'habitat medesimo.

Per stimare l'idoneità di un habitat a sostenere una determinata comunità ittica viene introdotto, nel modello di calcolo, un indice semplificato **C** ragguagliato all'**Indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.)** già utilizzato ed applicato dall'APAT, ora ISPRA, sull'intero territorio nazionale.

Questo indice permette di valutare lo stato complessivo dell'ambiente fluviale e della sua funzionalità, intesa come risultato della sinergia e dell'integrazione di un importante serie di fattori biotici e abiotici presenti nell'ecosistema acquatico e in quello terrestre ad esso collegato.

Tale indice consente di implementare nel modello i principi e le finalità del D.Lgs. 03/04/2006, N.152 recante norme in materia ambientale nonché della Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23.10.2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Ad ogni tratto omogeneo di corso d'acqua, in particolare, è attribuibile un livello di funzionalità: maggiore è la funzionalità fluviale del tratto omogeneo interessato dalla derivazione, maggiore sarà il "peso" del parametro all'interno del modello (coefficiente di incidenza variabile da 1,10 a 1,35).

7.6.2 Parametri idraulici

I parametri idraulici vengono così individuati:

- U - Uso della derivazione.
- D - Durata della derivazione.
- R - Restituzione dell'acqua derivata.
- S - Sottrazione d'acqua in relazione alla portata naturale del corso idrico misurata in periodo di magra.

7.6.2.1 U - uso della derivazione

Si ricorda che "l'acqua utilizzata per diversi usi possiede un valore economico e conseguentemente l'acqua deve essere considerata come bene economico" (*Water and environment international conference – Dublin 1992*). Se, dunque, l'acqua vale anche in dipendenza dell'uso che se ne intende fare è necessario attribuire un peso diverso nel computo degli O.I. ad ogni tipologia di utilizzo dell'acqua di derivazione. Vengono assunte in questa sede le tipologie individuate nel D.Lgs. n. 152 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Ad ogni specifica destinazione, come di seguito elencate, viene assegnato un coefficiente di incidenza che va da 1,35 (uso industriale) a 1,10 (uso irriguo e vivificazione).

- *Industriale*

- *consumo umano*

- *igienico: zootecnico; antincendio e igienico riferito a strutture varie; impianti sportivi e industrie; autolavaggio e lavaggio strade.*

- *ittiogenico: piscicoltura; irrigazione attrezzature sportive e verde pubblico; idroelettrico ($\geq 100\text{Kw}$)*

- *micro idroelettrico ($< 100\text{Kw}$)*

- *irriguo e vivificazione*

7.6.2.2 D- durata della derivazione

Il parametro tiene nel debito conto la durata dell'intervallo di tempo durante il quale persiste,

nell'arco dell'anno, l'attività di prelievo dell'acqua pubblica.

Vengono individuati due classi di durata:

- durata compresa tra 1 mese e 6 mesi (coefficiente d'incidenza pari a 1,10)
- durata compresa tra 7 mesi e 12 mesi (coefficiente d'incidenza pari a 1,30).

7.6.2.3 R- restituzione dell'acqua

Nell'ipotesi che l'acqua derivata venga restituita al corso d'acqua o comunque al bacino derivante, deve comunque far premio la minore distanza (dal punto di prelievo) alla quale avviene la restituzione.

Pertanto vengono assegnati coefficienti di incidenza così diversificati:

- 1,10 per restituzioni che avvengono prima di 500 m o nel caso particolare di derivazioni ad uso irriguo, se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti anche in falda;
- 1,20 per restituzioni che avvengono dopo i 500 m.
- 1,40 per mancata restituzione idrica.

7.6.2.4 S- sottrazione d'acqua in relazione alla portata naturale del corso idrico misurata in periodo di magra

I corsi d'acqua sono soggetti a fluttuazioni di portata più o meno marcate, secondo un ritmo stagionale influenzato da precipitazioni atmosferiche, scioglimento dei ghiacci, affioramenti sotterranei, ecc., che, nel loro interagire, danno luogo a periodi di piena o di magra.

L'impatto della derivazione d'acqua deve necessariamente essere valutato anche in relazione alla portata naturale del corpo idrico, tenuto conto che gli impatti maggiori si registrano (a parità degli altri fattori) nei periodi di bassa/bassissima portata.

Il modello di calcolo prende come riferimento la portata naturale del corso d'acqua misurata in periodo di magra. Su questa base vengono proposti i seguenti due livelli di impatto:

- derivazione inferiore al 50% della misura della portata naturale misurata in periodo di magra: coefficiente di incidenza pari a 1,10.
- derivazione superiore al 50% della misura della portata naturale misurata in periodo di magra: coefficiente di incidenza pari a 1,40.

7.6.3 Parametri amministrativi

7.6.3.1 K - Canone minimo di gestione

Per ottenere, quindi, il valore monetario dell'obbligo ittiogenico, tutti i parametri

precedentemente considerati, opportunamente valorizzati in base ai rispettivi coefficienti di incidenza vanno a moltiplicare il numero dei moduli derivati per il valore unitario del modulo; al tutto va infine sommato un costo amministrativo di gestione.

In conclusione, il modello di calcolo può essere rappresentato con la seguente formula matematica:

$$\text{VALORE O.I. (Euro)} = (N \cdot V \cdot C \cdot U \cdot D \cdot R \cdot S) + K$$

Dove:

N = NUMERO di moduli derivati.

V = VALORE del modulo.

C = Coefficiente di incidenza dell'Indice di Funzionalità Fluviale.

U = Coefficiente di incidenza in funzione dell'USO dell'acqua pubblica.

D = Coefficiente di incidenza in funzione della DURATA della derivazione.

R = Coefficiente di incidenza in funzione della RESTITUZIONE dell'acqua derivata.

S = Coefficiente di incidenza in funzione della SOTTRAZIONE d'acqua in relazione alla portata naturale del corpo idrico misurata in periodo di magra.

K = CANONE minimo di gestione.

Di seguito si riporta la tabella di calcolo per quantificare l'obbligo ittiogenico per una concessione di derivazione.

Tabella 7.1 Tabella di calcolo per la quantificazione dell'Obbligo Ittiogenico

CODICE DERIVAZIONE		MODULI	USO DERIVAZIONE		DITTA
		0,20			
moduli derivati	N	NUMERO di moduli	1M=100 l/s		
	V	VALORE del modulo	valore in euro 30,0		
parametro ambientale	C	I.F.F. Indice funzionalità fluviale	sotto parametro	coeff. incidenza	
			I	1,35	
			II	1,30	
			III	1,25	
			IV	1,20	
			V	1,10	
parametri idraulici	U	USO della derivazione	industriale	1,35	
			consumo umano	1,30	
			igienico*	1,25	
			ittiogenico** / idroelettrico(≥ 100Kw)	1,20	
			micro idroelettrico (<100Kw)	1,15	
			irriguo/vivificazione	1,10	
	D	DURATA della derivazione	1 - 6 mesi	1,10	
			7 - 12 mesi	1,30	
	R	RESTITUZIONE dell'acqua	1-500 m / Colature in falda	1,10	
			oltre 500 m	1,20	
			NO	1,40	
	S	SOTTRAZIONE idrica in relazione alla portata nat. misurata in periodo magra	< 50%	1,10	
			> 50%	1,40	
	costo amministrativo	K	CANONE minimo di gestione	valore in euro 65,0	
				totale	

* zootecnico-antincendio e igienico riferito a strutture varie-impianti sportivi e industrie-autolavaggio e lavaggio strade.

** piscicoltura - irrigazione attrezzature sportive ed verde pubblico.

7.7 Modalità di gestione tecnico amministrativa degli obblighi ittiogenici

Il presente Piano di gestione della Carta Ittica Regionale definisce le modalità di gestione tecnico amministrativa con le quali dare concreta applicazione alle norme in materia di obblighi ittiogenici nel periodo di vigenza della stessa Carta Ittica Regionale.

A tal fine, nella tabella seguente sono messi schematicamente a confronto i processi e le attività messi in atto dall’Agenzia Veneta per l’Innovazione del Settore Primario sulla base delle disposizioni derivanti dal quadro normativo vigente fino al 1 ottobre 2019 (R.D. del 22.11.1914 n. 1486, T.U. del 08.10.1931 n. 1604, L.R. n. 19/1998, Regolamenti provinciali sulla pesca, Carte Ittiche provinciali), con i processi e le attività da applicare nel periodo di vigenza della Carta Ittica Regionale.

È opportuno precisare che anche negli anni 2020 e 2021 l’Agenzia ha applicato le stesse metodologie già applicate negli anni precedenti così come stabilito con D.G.R. n. 1520 del 22 ottobre 2019 e con D.G.R. n. 1737 del 15 dicembre 2020.

Tabella 7.2 Modalità di gestione tecnico-amministrativa degli obblighi ittiogenici

MODELLO DI GESTIONE APPLICATO FINO AL 2021	MODELLO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE	SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE
Su richiesta degli Uffici Regionali del Genio Civile, l’Agenzia viene chiamata a partecipare alla fase istruttoria del procedimento per il rilascio di una nuova concessione di derivazione idrica o per la modifica di una concessione esistente.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
L’ Agenzia valuta il progetto ed effettua un sopralluogo in loco per definire la necessità di imporre l’obbligo ittiogenico.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
L’ Agenzia effettua la quantificazione economica, espressa in Euro, dell’obbligo ittiogenico secondo il metodo di calcolo adottato dalla Regione con DGR n. 1381 del 17 luglio 2012 ed aggiornato	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario
L’ Agenzia calcola la quantificazione dell’obbligo ittiogenico anche in termini di quantitativo e tipologia di esemplari di specie ittiche da immettere ai fini dell’assolvimento dell’obbligo stesso.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario

MODELLO DI GESTIONE APPLICATO FINO AL 2021	MODELLO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE	SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE
L' Agenzia comunica formalmente al Genio Civile competente l'entità dell'obbligo ittiogenico, espressa in termini di quantitativi e tipologia di esemplari di specie ittiche da immettere.	Il Soggetto attuatore comunica formalmente al Genio Civile competente l'entità dell'obbligo ittiogenico, espressa in termini di quantificazione economica (EURO), con la specificazione che tale valore corrisponde all'immissione di un determinato quantitativo di materiale ittico. Precisa, inoltre, che il concessionario della derivazione è tenuto alla sola corresponsione dell'importo indicato, mentre l'immissione ittica verrà svolta in modo collettivo dal soggetto attuatore.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
L'Ufficio del Genio Civile competente inserisce l'obbligo ittiogenico quale prescrizione vincolante del disciplinare di concessione della derivazione idrica, esprimendo l'obbligo ittiogenico in termini di quantitativi e tipologia di esemplari di specie ittiche da immettere.	L'Ufficio del Genio Civile competente inserisce l'obbligo ittiogenico quale prescrizione vincolante del disciplinare di concessione della derivazione idrica, esprimendo l'obbligo ittiogenico in termini di quantificazione economica della somma che il concessionario deve corrispondere annualmente, specificando che l'importo annuale deve essere versato direttamente all' Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario. Nel disciplinare saranno altresì indicate le specifiche tecniche del materiale che sarà immesso a cura del soggetto attuatore.	Ufficio del Genio Civile competente
L'Ufficio del Genio Civile competente trasmette il decreto ed il disciplinare, sottoscritto dal titolare della concessione di derivazione idrica, all'Agenzia.	ATTIVITÀ INVARIATA	Ufficio del Genio Civile competente
L'Agenzia comunica ai titolari di concessione per derivazione idrica l'obbligo ittiogenico al quale la derivazione è assoggettata, offrendo la possibilità che il concessionario provveda in proprio ovvero che il concessionario trasferisca il valore equivalente in Euro ad AGENZIA affinché l'Agenzia provveda all'attuazione dell'obbligo ittiogenico per conto del concessionario della derivazione.	ATTIVITÀ NON PREVISTA	
L'Agenzia provvede ad effettuare attività di controllo amministrativo, in collaborazione con gli Uffici Regionali del Genio Civile, volte alla verifica di eventuali derivazioni idriche nei cui disciplinari di concessione gli obblighi ittiogenici non siano previsti. In caso di difformità, segnala il caso all'Ufficio del Genio Civile competente affinché provveda all'integrazione del disciplinare di concessione.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
ATTIVITÀ NON PREVISTA	La Direzione Regionale Difesa del Suolo garantisce ad AVISP l'accesso in consultazione alla banca dati ALICE sulle derivazioni acquee.	Direzione Regionale Difesa del Suolo

MODELLO DI GESTIONE APPLICATO FINO AL 2021	MODELLO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE	SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE
L'Agenzia provvede alla gestione e aggiornamento continuo della banca dati delle concessioni per derivazioni idriche e degli obblighi ittiogenici associati a ciascuna di esse	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
ATTIVITÀ NON PREVISTA	AVISIP provvede a inviare ai titolari di concessione la lettera con richiesta di trasferimento degli importi dovuti sul proprio conto corrente bancario.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
ATTIVITÀ NON PREVISTA	AVISIP provvede ad accertare le somme in entrata derivanti dagli oneri per gli obblighi ittiogenici.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
L'Agenzia trasmette annualmente alle diverse sedi territoriali regionali competenti in materia di pesca il Piano annuale di immissione del materiale ittico che include le specie ittiche, i relativi quantitativi che verranno utilizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici nell'anno in corso e le località di immissione.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
L'Agenzia annualmente provvede al reperimento del materiale ittico, secondo il Codice degli Appalti vigente, con l'indicazione dei requisiti specifici, subordinati all'origine e alla qualità della produzione offerta.	Il Soggetto attuatore provvede al reperimento del materiale ittico, secondo il Codice degli Appalti vigente, con l'indicazione dei requisiti specifici, subordinati all'origine e alla qualità della produzione offerta. In applicazione del principio dell'imputazione della spesa all'anno di competenza e del bilancio pluriennale, le attività di affidamento degli incarichi di fornitura possono essere svolte anche l'anno precedente rispetto a quello di effettiva immissione delle specie ittiche.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
ATTIVITÀ NON PREVISTA	Qualora il centro ittiogenico di produzione del materiale ittico ai fini di ripopolamento sia di proprietà ovvero sia condotto da una pubblica amministrazione, l'accordo per la fornitura del materiale ittico verrà concluso preferibilmente ai sensi dell'articolo 15 della L. n. 241/1990, per l'evidente interesse comune nello svolgimento delle attività di ripopolamento.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario e Centri Ittiogenici a conduzione pubblica
Al fine di verificare la qualità del materiale offerto, l'Agenzia effettua i relativi sopralluoghi presso le Ditte aggiudicatarie delle forniture e ove necessario, preleva dei campioni di materiale ittico in sede di sopralluogo all'impianto ittiogenico e/o al momento della semina, per sottoporli ad analisi di controllo, presso riconosciuti Enti nazionali, in possesso dei requisiti tecnico-scientifici per le verifiche delle caratteristiche richieste	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

MODELLO DI GESTIONE APPLICATO FINO AL 2021	MODELLO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE	SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE
A seguito dell'aggiudicazione della fornitura, l'Agenzia concorda con il fornitore la presunta data di consegna.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
L'Agenzia trasmette specifica istanza (indicando specie oggetto di semina, quantitativo numerico, data e luogo di ritrovo per il ripopolamento) alla Struttura regionale competente perché proceda con l'emissione del documento autorizzativo.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
La Struttura regionale competente in materia di pesca concorda con il Corpo di Polizia Provinciale e/o personale autorizzato appartenenti al corpo di sorveglianza volontaria, perché partecipino al regolare svolgimento dell'attività assieme al funzionario dell'Agenzia che ha in coordinamento il ripopolamento	ATTIVITÀ INVARIATA	Struttura regionale competente in materia di pesca
ATTIVITÀ NON PREVISTA	La Struttura regionale competente in materia di pesca può procedere a stipulare opportuni accordi con gli stakeholder interessati (Associazioni di Pesca Sportiva, Consorzio di Bonifica, ecc.) per garantire il supporto logistico alle attività di immissione.	Struttura regionale competente in materia di pesca
A seguito dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, l'Agenzia trasmette comunicazione scritta invitando i titolare delle concessioni di derivazione idrica a partecipare ai ripopolamenti e confermando la data di semina ai fornitori	ATTIVITÀ NON PREVISTA	
A conclusione delle operazioni, l'Agenzia redige il relativo verbale di semina che viene inviato in copia alla Struttura regionale competente assieme al certificato sanitario e ai relativi documenti che attestano provenienza e qualità del lotto seminato entro il 31 dicembre dell'anno di competenza.	ATTIVITÀ INVARIATA	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
L'Agenzia trasmette la documentazione relativa all'avvenuta immissione ai titolari della concessione, unitamente alla fattura per i servizi resi.	ATTIVITÀ NON PREVISTA	
L'Agenzia provvede alla riscossione del corrispettivo relativo alla fattura emessa a ciascun concessionario di derivazione idrica.	ATTIVITÀ NON PREVISTA	

MODELLO DI GESTIONE APPLICATO FINO AL 2021	MODELLO DI GESTIONE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE	SOGGETTO ATTUATORE PER IL PERIODO DI VIGENZA DELLA CARTA ITTICA REGIONALE
L'Agenzia trasmette annualmente alla Direzione Regionale competente una relazione sull'attività svolta	Il Soggetto attuatore trasmette annualmente alla Direzione Regionale competente in materia di pesca e agli Uffici Regionali del Genio Civile una relazione di dettaglio sull'attività svolta, che includa un quadro di dettaglio sulle attività di immissione (data, località, quantitativi, provenienza e caratteristiche del materiale ittico immesso), elenco dei Concessionari di derivazioni attive con indicazione dell'importo dovuto per l'assolvimento degli obblighi ittiogenici, nonché un rendiconto a consuntivo sulle spese sostenute per l'acquisto del materiale ittico.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario
ATTIVITÀ NON PREVISTA	Il Soggetto attuatore pubblica nel proprio sito istituzionale la relazione di sintesi del lavoro svolto, incluso uno schema descrittivo delle modalità di spesa delle somme a disposizione.	Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario

8 LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI ITTIOGENICI

Gli impianti ittiogenici sono strutture finalizzate alla tutela della biodiversità e quindi alla salvaguardia delle specie autoctone ed endemiche attraverso il mantenimento dei loro patrimoni genetici e costituiscono un elemento base nel ciclo di produzione di materiale ittico da ripopolamento al quale si ricorre per integrare la quantità e qualità della popolazione ittica autoctona degli ambienti acquatici.

L'attività di ripopolamento deve essere infatti eseguita con utilizzo di individui di specie autoctone individuate dalla Carta Ittica con l'obiettivo di incrementarne la popolazione per mantenere livelli di presenza adeguati alla capacità portante dell'ambiente acquatico.

Tali impianti ad esclusivo scopo di ripopolamento possono essere gestiti anche da Associazioni senza scopo di lucro, Enti pubblici ed altri Organismi di diritto pubblico, previo ottenimento dell'autorizzazione da parte dei competenti Uffici della Regione Veneto.

Considerato inoltre che la vigente normativa in materia sanitaria è particolarmente attenta alla protezione degli stock selvatici il Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei farmaci veterinari, con propria nota n. prot. 0016167 del 31/07/2014, ha emanato delle specifiche Linee Guida per la gestione di tali impianti che vengono integralmente recepite dalla Carta Ittica e riportate nei paragrafi seguenti.

8.1 Impianti ittiogenici a ciclo completo

Gli impianti ittiogenici sono allevamenti ittici con finalità conservazionistiche legati alla caratterizzazione genetica degli stock ittici. L'attività è a ciclo completo, con stabulazione permanente dei riproduttori.

Le specie ittiche prodotte vengono principalmente utilizzate per il ripopolamento. Questi allevamenti non possono essere considerati incubatoi di valle e devono pertanto essere inseriti nella categoria I, ai sensi dell'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 148/2008; sono inoltre autorizzati anche per fini commerciali.

Detti impianti devono inoltre rispettare tutte le condizioni di cui al D.M. 3 agosto 2011 "Disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura e degli stabilimenti di lavorazione", ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 148/2008.

8.2 Incubatoi di valle

Gli incubatoi di valle rappresentano una particolare tipologia di impianto ittiogenico con finalità puramente conservazionistiche senza fini commerciali.

Gli incubatoi di valle solitamente effettuano ripopolamenti molto limitati nel tempo e nello spazio.

Gli incubatoi di valle, pur comportando di fatto un'introduzione di animali in acque pubbliche, possono non essere ricompresi, in presenza di particolari condizioni, all'interno del disposto di cui all'art. 16, comma 5 del D.Lgs. 148/2008, che stabilisce che il materiale utilizzato per la semina in acque pubbliche debba provenire da aziende o zone riconosciute indenni (Categoria I, ai sensi dell'all. III parte A del D.Lgs. 148/2008).

A tale fine la condizione essenziale è che l'attività si svolga esclusivamente in un contesto idrografico in cui l'autorità sanitaria competente rilevi l'esistenza uno stato sanitario omogeneo della popolazione ittica presente e ritenga che tale attività non possa alterare il medesimo.

A tale riguardo devono essere soddisfatte le seguenti condizioni di base:

1. Lo sviluppo delle uova derivanti dall'attività di spremitura dei pesci selvatici deve avvenire in impianti ubicati nello stessa area del corso d'acqua da cui vengono prelevati i riproduttori ed in cui devono defluire le acque di scarico dello stesso. Non è quindi consentito in questi impianti l'introduzione di pesci, uova o gameti provenienti da altre zone.
2. L'immissione in acqua dei prodotti ittici derivati dalle uova così incubate deve avvenire nella stessa area del corso d'acqua da cui sono stati prelevati i riproduttori utilizzati per la spremitura;
3. Trattandosi di animali di stato sanitario indeterminato, la semina potrà avvenire sia a monte che a valle dell'incubatoio se non sono presenti impianti indenni. Diversamente, in caso di presenza di impianti indenni a monte dell'incubatoio la semina potrà avvenire solo nel tratto di bacino posto a valle dello stesso incubatoio.
4. Nell'impianto non devono essere presenti permanentemente riproduttori e la stabulazione degli stessi non può essere superiore a sei mesi;
5. Per particolari esigenze potrà essere permesso, da parte dell'amministrazione competente (Regione, nel caso del Veneto) e previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL territorialmente competente, il mantenimento dei riproduttori per più anni. In tale caso gli esemplari che rimangono nell'incubatoio dovranno essere identificati correttamente, ad esempio mediante microchip.
6. il liquido ovarico e gli avannotti prodotti devono essere testati annualmente per SEV e NEI.

I titolari degli incubatoi di valle possono essere associazioni di pescatori o altri soggetti delegati a ciò direttamente dalla Regione Veneto o da altri enti pubblici interessati.

Qualora gli Assessorati regionali ritengano che tali requisiti siano rispettati e consentano agli impianti di effettuare tale attività, gli stessi devono essere registrati nella sezione acquacoltura della B.D.N. dell'Anagrafe Zootecnica come deroghe di cui all'art.4, comma 4, punto a) D.Lgs.

148/2008 “Impianti diversi dalle imprese di acquacoltura in cui gli animali acquatici sono tenuti non a scopo di immissione sul mercato”.

Gli incubatoi di valle, essendo registrati in deroga, possono svolgere solo un'attività limitata nel tempo e nello spazio, come descritto nelle presenti linee guida, programmata e predeterminata in funzione di obiettivi di interesse pubblico, così come richiamato in premessa, e ricadono sotto la diretta responsabilità dell'Ente pubblico estensore del programma.

Considerando l'esercizio in deroga e la delicatezza dell'attività esercitata, il gestore/titolare o l'Ente pubblico estensore del programma redige un piano operativo descrittivo della struttura e delle finalità (specie allevata, numero soggetti, produzioni ecc.) e adotta un manuale di buone pratiche igieniche, con particolare attenzione alle misure di biosicurezza, validato dalla ASL.

E' comunque auspicabile che per le zone interessate dalle campagne ittiogeniche sia valutata l'eventualità di richiedere comunque il riconoscimento comunitario, non essendo questo obiettivo in contrasto con tale attività.

Si rappresenta inoltre che, a prescindere dai programmi per il riconoscimento, nel corso delle campagne ittiogeniche l'autorità competente, al fine di conoscere lo stato sanitario del fiume/torrente, dispone la raccolta di campioni di liquido ovarico durante l'attività di spremitura dei riproduttori selvatici o stabulati.

Come già evidenziato nel D.M. 3 agosto 2011, recante disposizioni per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di lavorazione, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. 4 agosto 2008, n. 148, Allegato A, le Pubbliche Amministrazioni responsabili della gestione delle attività di ripopolamento in acque pubbliche, devono riportare in anagrafe, ai sensi del DM 8 luglio 2010, art 9, comma 1, le informazioni riguardanti la movimentazione degli animali d'acquacoltura da immettere nei bacini idrici di loro competenza.

Gli incubatoi di valle essendo invece essi stessi produttori del materiale ittico da semina, devono invece essere dotati solo di un registro semplificato aggiornato su cui annotare le seguenti informazioni minime, disponibile ad ogni richiesta della ASL e riportato nella Figura 9 che segue.

8.3 Impianti di quarantena

La qualifica di incubatoio di valle non è compatibile con quella di impianti di quarantena. Infatti i requisiti stabiliti nel considerando 7 e nell'art. 2 della Decisione 2008/946/CE inquadrano gli impianti di quarantena nelle imprese di acquacoltura di cui all'art. 3 del DLvo 148/08, e pertanto devono essere rispettate prescrizioni equivalenti a quelle fissate per le stesse imprese.

Ai sensi della decisione 2008/392 del 30 aprile 2008, devono essere inoltre disponibili sulla

pagina internet dei singoli Stati Membri informazioni relative alle imprese di acquacoltura ed agli stabilimenti di trasformazione, ivi comprese quelle relative agli impianti di quarantena.

Gli Assessorati regionali registrano nella sezione acquacoltura della BDN dell'anagrafe zootecnica i nominativi delle imprese che svolgono tale attività.

REGISTRO INCUBATOIO DI VALLE

Denominazione impianto _____

Codice aziendale _____

Nome del corso d'acqua _____

Indirizzo: Comune _____ **Localita'** _____ **Prov.** _____ **ASL** _____

Coordinate geografiche _____ **(indicare il sistema di riferimento)**

CARICO					SCARICO		
Data inizio attività	Specie	N° riproduttori	N° uova prodotte [^]	N° trotelle ancora presenti	N° riproduttori rilasciati	N° Avannotti e trotelle seminati	Data fine attività

[^]Le uova prodotte in incubatoio vanno registrate nella sezione "carico", mentre gli avannotti seminati vanno registrati nella sezione "scarico", insieme ai riproduttori rilasciati
[°] Inserire la data di chiusura temporanea dell'impianto al termine dell'attività di ripopolamento

Figura 9. Registro semplificato da detenere per gli incubatoi di valle

9 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DESTINATE A COMPETIZIONI DI PESCA

Le competizioni di pesca sportiva sono le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo o agonistico. Le competizioni possono essere suddivise sostanzialmente in due tipologie: le gare di pesca sportiva e le manifestazioni di pesca sportiva.

Le **gare di pesca sportiva** sono rappresentate da quelle **competizioni a carattere agonistico** organizzate secondo i regolamenti di cui alla L. 16 Febbraio 1942 n. 426, dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva.

Tali competizioni si svolgono prevalentemente nei campi di gara fissi, così come previsti dalla Carta Ittica, ed hanno assunto un notevole interesse negli ultimi tempi, dimostrando così la loro importanza sia come espressione e occasione di aggregazione sociale sia come momento agonistico previsto nell'ambito delle attività del C.O.N.I.

Le **manifestazioni di pesca sportiva** sono eventi con **finalità ricreativa e di aggregazione sociale**. Essi possono essere svolti nei corsi d'acqua individuati dalla Carta Ittica come ambienti compatibili ovvero, quando questi non siano già impegnati per manifestazioni di rango superiore, anche nei campi gara fissi.

Come previsto all'art. 31 della L.R. 19/1998 e s.m.i. le gare e le manifestazioni di pesca sportiva devono essere preventivamente autorizzate dai competenti Uffici della Regione Veneto.

Per quanto concerne le competizioni da effettuare in acque in regime di concessione è necessario ottenere preventivamente l'autorizzazione allo svolgimento della gara da parte del concessionario da allegare alla richiesta di autorizzazione inviata alla Regione.

Poiché vi è la possibilità che per lo stesso campo gara o ambiente compatibile vi siano più richieste per la medesima data l'autorizzazione sarà concessa in base al seguente ordine di priorità:

- gare internazionali;
- gare di campionato nazionale;
- gare di campionato regionale;
- gare di campionato provinciale o sub-provinciale;
- altre tipologie di gare agonistiche;
- manifestazioni di pesca sportiva.

Qualora giungano richieste di competizioni di pesca di livello paritario prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

La richiesta di organizzazione di competizioni di pesca dovrà contenere i seguenti elementi:

- il nominativo del rappresentante legale del soggetto che organizza la competizione di pesca sportiva
- data, orario di svolgimento, campo gara o ambito compatibile interessato;
- numero presumibile di pescatori partecipanti;
- qualora consentito, l'indicazione delle specie ittiche eventualmente immesse prima dello svolgimento della gara o manifestazione di pesca (gare o manifestazioni di tipo “trota torrente”);
- eventuale campo gara o ambito compatibile individuato come riserva.

La maggior parte delle competizioni sportive di pesca che si svolge nelle acque regionali si effettuano in acque ciprinicole della Zona B, mentre vi è una minore richiesta di competizioni in acque salmonicole in Zona A e nelle acque salmastre della Zona C.

Le competizioni di pesca che si svolgono nelle tre Zone (salmonicole, ciprinicole e salmastre) presentano delle differenze sostanziali; infatti in Zona A (a salmonidi) il materiale ittico catturato non viene liberato al termine della gara ma viene trattenuto mentre nelle altre competizioni il pescato viene liberato al termine dell'evento sportivo.

Nell'ambito delle competizioni autorizzate è consentita la pesca in deroga ai limiti previsti per le quantità di cattura, le misure ed il periodo di divieto di cattura dei pesci, entro i termini di quanto previsto dallo specifico regolamento di gara.

9.1 Definizione dei Campi Gara e degli Ambienti Compatibili

I **campi gara** sono tratti di corsi o specchi d'acqua destinati prevalentemente alle gare di pesca di cui all'art. 31 della L.R. 19/1998 e smi.

I campi gara si differenziano in **Campi Gara di tipo A** ed in **Campi Gara di tipo B**.

Nei **campi gara di tipo A** possono essere effettuate competizioni sino ad un massimo di **60 giornate per anno solare** mentre per i **campi gara di tipo B** possono essere effettuate competizioni sino ad un massimo di **25 giornate di gara** per anno solare.

Gli **ambienti compatibili** sono invece tratti di corsi o specchi d'acqua prevalentemente vocati all'attività di pesca dilettantistica ma comunque idonei ad ospitare, in numero limitato, anche gare e manifestazioni di pesca. In tali ambiti possono essere effettuate competizioni sino ad un massimo di **6 giornate per anno solare**.

I **campi gara fissi** di cui all'art. 31, comma 4, della L.R. n. 19/1998, saranno individuati dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento e sono scelti tra i campi gara di Tipo A o B

individuati dalla Carta Ittica.

I campi gara fissi, sempre ai sensi del sopracitato art. 31, comma 4, della L.R. n. 19/1998 possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.

Nel caso in cui il campo gara o l'ambiente compatibile sia incluso in un tratto in concessione la gestione dello stesso campo di gara è affidata al soggetto concessionario delle acque in cui il campo gara è incluso.

Si specifica che l'individuazione delle tipologie di ambiti di cui sopra, formulata dalla Carta Ittica è di tipo ittologico e sportivo e non tocca gli aspetti relativi al rispetto delle norme vigenti in merito alla sicurezza, alla accessibilità dei luoghi, alla sosta dei veicoli ed ogni altra disposizione di legge applicabile, che resta di competenza degli organizzatori delle manifestazioni e/o dei gestori del campo gara.

Fermo restando quanto riportato nel precedente capoverso si sottolinea che appare comunque particolarmente importante segnalare, specialmente nell'ambito delle competizioni di pesca, la presenza di linee elettriche aeree con apposita cartellonistica che indichi il divieto di pesca nei tratti interdetti a termini di regolamento regionale e il divieto di attraversamento di tali aree con le canne montate.

Quando non vi sono attività agonistiche nei campi di gara e negli ambienti compatibili, l'attività di pesca può essere comunque effettuata nel rispetto della disposizione di cui alla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

Al di fuori dei campi gara e degli ambienti compatibili individuati dalla Carta Ittica le competizioni di pesca non sono mai ammesse fatti salvi eventuali casi speciali di competizioni da svolgersi nella sola Zona B, con un massimo di 50 concorrenti, riservate a pescatori disabili o ai minori di anni 14. In tali casi i competenti Uffici regionali possono autorizzare anche altri tratti fluviali, comunque posti al di fuori di Siti Rete Natura 2000, nella misura massima di 2 competizione/anno per ciascun corpo idrico. In tali casi la richiesta di autorizzazione va presentata ai competenti Uffici Regionali almeno 30 gg prima della data della competizione di pesca.

Si specifica infine che nel caso delle sole competizioni di pesca con la tecnica del Carpfishing, che si sviluppano anche nel corso della notte interessando quindi più giorni continuativi, si deve considerare, ai fini del computo delle giornate complessive di impiego del campo gara o ambiente compatibile, la sola giornata di inizio della manifestazione.

9.2 Competizioni di pesca in ZONA A

Per le competizioni di pesca ai salmonidi in Zona A, al fine di non generare eccessiva pressione di pesca sulla comunità ittica residente nel corso d'acqua si dovranno effettuare, a cura e spese dell'organizzatore della gara, delle immissioni di salmonidi prima di ogni manifestazione sportiva.

Il quantitativo massimo di salmonidi da immettere in occasione della manifestazioni sportive sarà di Kg. 2 di salmonidi per ogni partecipante nei campi gara di Tipo A, di Kg. 1,5 nei campi gara di tipo B ed Kg 1 Kg negli ambienti compatibili; il quantitativo minimo di semina è di kg. 0,800 per concorrente.

Le specie di salmonidi immesse dovranno essere conformi a quelle previste per la specifica zona entro il quale il campo gara ricade, così come riportato nello specifico precedente paragrafo del Piano di Gestione contenente le Linee Guida per le immissioni ed i ripopolamenti delle acque dolci interne del Veneto.

La lunghezza minima del materiale ittico da utilizzare degli eventi sportivi di cui al presente paragrafo dovrà essere di almeno 22 cm. Il materiale ittico utilizzato per le immissioni dovrà essere conforme alla vigente normativa in materia sanitaria.

Dopo l'attività di semina, da effettuarsi entro le 24 ore precedenti la gara competizione di pesca, nel tratto interessato dall'evento è vietata la pesca fino ad un'ora dopo la fine della competizione.

Le zone destinate alla competizione di pesca dovranno essere tabellate, a cura dell'organizzatore, con tabelle recanti la scritta: "GARA DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "MANIFESTAZIONE DI PESCA AUTORIZZATA" e relativa data dell'evento.

Qualora vengano catturate specie ittiche diverse da quelle oggetto di semina o di lunghezza difforme da quella di semina (minimo 22 cm) dovranno essere liberate immediatamente senza causare danno al pesce nel corso della slamatura.

Le gare o manifestazioni di pesca a mosca o a spinning che vengono effettuate nei campi gara o ambienti compatibili in Zona A possono essere autorizzate anche senza l'obbligo della semina ittica preventiva, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente rilasciato in loco e che vengano utilizzate esclusivamente le tecniche della pesca a mosca o spinning con ami privi di ardiglione.

Nelle competizioni di pesca in Zona A vige la deroga ai limiti di quantitativo e ai periodi di divieto relativamente alle sole specie autorizzate ed immesse ai fini dello svolgimento della gara stessa.

9.3 Competizioni di Pesca in ZONA B e C

Nelle competizioni di pesca nelle acque ciprinicole e salmastre di zona B e C, il pescato non viene trattenuto ma vi è l'obbligo di mantenerlo in vita e di reimmettere in acqua le specie autoctone al termine della competizione.

Le zone destinate alla competizione di pesca dovranno essere tabellate, a cura dell'organizzatore, con tabelle recanti la scritta: "GARA DI PESCA AUTORIZZATA", ovvero "MANIFESTAZIONE DI PESCA AUTORIZZATA" e relativa data dell'evento.

Tali zone sono chiuse alla libera pesca a partire dalle ore 5:00 del giorno di svolgimento della gara o manifestazione fino a un'ora dopo il termine della stessa su entrambe le sponde del corso d'acqua.

In termini di pasturazione da utilizzare nel corso delle gare e manifestazioni di pesca si prevedono i seguenti quantitativi massimi giornalieri, eventualmente riducibili dall'organizzatore in sede di stesura del regolamento particolare di gara:

- per le gare internazionali e quelle di campionati nazionali possono essere utilizzati kg 1 tra vermi e/o "*fouillis*", g 100 di "*ver de vase*", kg 1,5 di larva di mosca carnaria (= l 1,5) o in alternativa kg 1,5 (=l 3) di Caster, kg 10 (= 20 l in volume, sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco.
- per le gare di campionati regionali e provinciali kg 0,5 (=0,5 l) di vermi e/o *fouillis*; kg 1,5 (= l 2) di larva di mosca carnaria o in alternativa di Caster kg 1,5 (=l 3); kg 8 (= 16 l in volume, sul prodotto bagnato) di pastura bagnata composta da sfarinati, terra e granturco; nel caso in cui non sia previsto l'uso di vermi e/o *fouillis*, il limite per la pastura terra e granturco è di 6 kg (= 12 l di pastura bagnata); g 100 di *ver de vase*.
- per le altre gare, manifestazioni e raduni, kg 1 di larva di mosca carnaria (=l 1) o in alternativa Kg 1 (=l. 2,0) di Caster, kg 4 (= 8 l in volume, sul prodotto bagnato) tra pastura, terra e granturco o e g 200 di vermi di terra.

Qualora il campo gara o ambiente compatibile ricada, anche parzialmente, in una zona a regime speciale di pesca (ad esempio zona NO-KILL, zona Trofeo, ...) nel corso delle competizioni di pesca autorizzate tale tipologia di gestione si intende sospesa.

9.4 Localizzazione dei campi gara e degli ambienti compatibili con le competizioni di pesca sportiva

La zona A comprende in genere gli ambienti di migliore qualità ambientale ed ittologica del Veneto e la scelta del posizionamento dei campi gara e degli ambienti compatibili in tali ambiti risulta una scelta non sempre semplice.

Nell'ambito di questo Piano di gestione ci si è quindi indirizzati sulla ricerca delle soluzioni di maggior equilibrio tra la necessità di salvaguardia sia del valore sportivo dei campi gara e ambienti compatibili che delle esigenze di tutela degli ambienti acquatici.

Per quanto riguarda invece la zona B l'analisi dei dati relativi alle comunità ittiche presenti nei vari corsi d'acqua della Regione e le valutazioni sui dati morfologici e idraulici, indicano come più idonei per lo svolgimento di competizioni sportive soprattutto i corsi d'acqua del reticolo idrografico secondario.

Si tratta in genere di corpi idrici appartenenti prevalentemente al fitto reticolo di canali artificiali ad uso irriguo e di bonifica, con argini normalmente sgombri e il cui regime idraulico è fortemente condizionato dall'attività umana in particolare che in genere rivestono caratteristiche di scarsa naturalità e non elevato stato qualitativo ecologico. In questa tipologia quindi in tali ambienti è stato posizionato il maggior numero di campi gara ed ambienti compatibili per le manifestazioni sportive.

La scelta maggioritaria di questi canali rispetto ai tratti potamali dei corsi d'acqua naturali, con sponde normalmente ben vegetate e regimi idrici dipendenti dalle situazioni climatiche stagionali, è dovuto soprattutto al fatto che nei canali di bonifica la comunità ittica è ricca di pesci appartenenti ad un ridotto numero di specie e che la percentuale di esemplari di specie alloctone è di norma nettamente superiore a quella delle specie autoctone.

In zona C invece il numero di ambiti destinati alle competizioni di pesca è estremamente limitato e si riferisce esclusivamente ad alcune dighe foranee tutte poste in Laguna di Venezia.

L'elenco seguente riporta l'individuazione dei campi gara e degli ambienti compatibili suddivisi amministrativamente per ambito provinciale; dopo ogni descrizione del tratto, tra parentesi, viene indicata anche la lunghezza del campo gara o ambiente compatibile. L'elenco trova un riscontro preciso negli allegati temi cartografici georiferiti, in formato shape file, denominati: **“Ambienti Compatibili_SDP_01.1”**, **“Campi_Gara_Tipo_A_SDP_00”** e **“Campi_Gara_Tipo_B_SDP_01.1”**.

In linea generale, al fine di definire il numero massimo di pescatori per ogni campo gara e ambiente compatibile, si deve dividere per 10 la lunghezza dello stesso (indicativamente 1 concorrente ogni 10 m).

Qualora non diversamente specificato si intendono utilizzabili, per ciascun campo gara o ambiente compatibile, entrambe le sponde.

Gli ambienti compatibili di seguito descritti sono da intendersi sempre al netto di eventuali tratti ricadenti in zona di divieto di pesca e localizzati all'interno del loro sviluppo.

9.4.1 Ambito territoriale di Belluno

9.4.1.1 Zona A: campi di gara di tipo A

- TORRENTE CORDEVOLE: da Diga Digonera a ponte di S. Maria delle Grazie, nei comuni di Rocca Pietore, Alleghe e Colle S. Lucia (3.590 m)
- TORRENTE MAE': da Ponte di Forno di Zoldo a galleria SP 251 in comune di Forno di Zoldo (1.990 m)

9.4.1.2 Zona A: campi di gara di tipo B

- Non previsti

9.4.1.3 Zona A: ambienti compatibili

- FIUME PIAVE: da Ponte Malcom a confluenza Mae', nei comuni di Longarone e Castellavazzo (2.640 m)
- FIUME PIAVE: dalla strada del tiro a volo a Nave di Mel allo scarico della cartiera, in comune di Santa Giustina (1.340 m)
- FIUME PIAVE: dal Ponte della Strada per Val Visdende alla passerella pedonale in loc. Mare di S. Pietro di Cadore, nei comuni di San Pietro e Santo Stefano di Cadore (3.270 m)
- LAGHETTO DI POLANE: intero specchio acqueo (lunghezza perimetro 733 m)
- TORRENTE ANSIEI: da Ponte Reane a Ponte Malon, in comune di Auronzo di Cad. (1.310 m)
- TORRENTE ARDO: da briglia di Fisterre a ponte dell'Anta, in comune di Belluno (2.240 m)
- TORRENTE BIOIS: da Triol de la Cros a briglia a valle della galleria sulla strada per Falcade, in comune di Cencenighe Ag. e Vallada Ag. (880 m)
- TORRENTE BIOIS: da confluenza Rio Valles a passerella della pista da fondo, in comune di Falcade (1.230 m)
- TORRENTE CAORAME: dall'ultima briglia, loc. Sorgente Acqua Santa, a ponte Serra, in comune di Cesiomaggiore (1.690 m)
- TORRENTE CISON: da confluenza Rosta Ampezzan a vecchio ponte Arsie', in comune di Fonzaso e Arsie' (2.760 m)
- TORRENTE CORDEVOLE: da sbarramento di Bries alla frazione Nogarole

- (sbarramento Ronch de Buos) (2.020 m)
- TORRENTE FIORENTINA: da briglia loc. Segherie a passerella loc. Aiva, in comune di Selva di Cadore (710 m)
 - TORRENTE LIERA: da localita' La Sota a localita' Ronc dal Bec a monte centralina, in comune di Canale d'Agordo (1.610 m)
 - TORRENTE MIS: da 850 m a monte del ponte di Titele a Ponte di Titele, in comune di Gosaldo (830 m)
 - TORRENTE MIS: Ponte di Gron - confluenza Cordevole (1.170 m)
 - TORRENTE MOLINA': da briglia presa in loc. Pracedelan a briglia presa loc. Molina, in comune di Calalzo di Cadore (3.840 m)
 - TORRENTE PADOLA: da Ponte strada per Danta a confluenza in Piave, in comune di S. Nicolo di C. e S. Stefano di Cadore (3.350 m)
 - TORRENTE PIOVA: da briglia presa Piova 1 a Ponte Statale SS 52, in comune di Vigo e Lorenzago di Cadore (1.620 m)
 - TORRENTE SARZANA: da confluenza rio Val Fusinella a presa centralina a valle di Voltago Agordino, in comune di Voltago Agordino (460 m)
 - TORRENTE TEGNAS: da ponte stradale con presa centrale Taibon a passerella del campo di calcio, in comune di Taibon Agordino (1.070 m)
 - TORRENTE TESA: da Ponte Schiucaz a Ponte Puos d'Alpago, in comune di Pieve, Chies e Puos d'Alpago (3.380 m)
 - TORRENTE VALTURCANA: da Ponte via Colombo loc. Cornei a confluenza nel Tesa, in comune di Puos d'Alpago (640 m)
 - LAGO DI CENTRO CADORE: intera superficie (lunghezza perimetro 21.899 m)

9.4.1.4 Zona B: campi di gara di tipo A

Non previsti

9.4.1.5 Zona B: campi di gara di tipo B

Non previsti

9.4.1.6 Zona B: Ambienti compatibili

- LAGO DI SANTA CROCE: intera superficie (lunghezza perimetro 15.600 m)

- LAGO DEL CORLO: intera superficie (lunghezza perimetro 18.280 m)

9.4.2 Ambito territoriale di Treviso

9.4.2.1 Zona A: campi di gara di tipo A

- TORRENTE GIAVERA: dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera in loc. Fontane in comune di Villorba, tratto ricadente in Zona A (5.350 m)

9.4.2.2 Zona A: campi di gara di tipo B

- CANALE MALGHER: tutto il tratto scorrente in provincia di Treviso, ricadente nei comuni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza (3.970 m)
- FIUME MONTICANO: dal ponte della circonvallazione ovest (SP 49) al ponte della SP 53 in comune di Oderzo (1.650 m)
- FIUME MESCHIO: dalla confluenza del Torrente Friga alla traversa a monte del ponte della SP 43 (1.780 m), *limitatamente ad un massimo di 15 competizioni/anno da svolgersi solo nel periodo compreso tra prima domenica di marzo all'ultimo Lunedì di settembre.

9.4.2.3 Zona A: ambienti compatibili

- FIUME MESCHIO: in comune di Cordignano, dal confine provinciale con il Friuli Venezia Giulia solamente in sponda destra, fino al ponte della SS 13 (in totale 2.450 m)
- ROGGIA BRENTILLA: dal Ponte di Pietra a Montebelluna allo stabilimento EMIL (1.210 m) e dal Molino Tiberio dove il canale ritorna a pelo libero ai Partitori di Trevignano, con esclusione della zona di accrescimento posta tra la traversa a monte di via Baden Powell fino al ponte di via Giuseppe Mazzini a Caerano di S. Marco (8.040 m)
- ROGGIA BRENTILLA GIAVERA – VILLORBA: dal Ponte via Nogarirole a Giavera del Montello fino a Ponte via San Rocco a Giavera del Montello (550 m)
- ROGGIA BRENTON DEL MAGLIO: per l'intero percorso in comune di Vedelago fino all'inizio del Fosso Corbetta in via dei Muli sulla sinistra (10.880 m)
- CANALE DELLA VITTORIA (detto anche Canale Priula): dalla Centrale Enel Ponte Priula a Nervesa della Battaglia fino all'ultimo ponte in località Palazzon di Spresiano prima dello scarico sul Piave (9.080 m)
- ROGGIA CA MULA–BRENTON: da via Raspa al ponte di via Schiavonesca a Riese Pio X (750 m)

- CANALE DEL BOSCO: dal ponte per Ciano a Crocetta del Montello al ponte della Presa 16 a Volpago (5.760 m) e dal ponte della Strada militare alla Centrale Segature a Volpago del Montello (2.600 m)
- TORRENTE CREVADA: dal Ponte della ferrovia Treviso-Conegliano a S.Lucia di Piave al ponte distrettuale a S. Lucia di Piave (1.440 m)
- TORRENTE LASTEGO: dalla Briglia Rinaldo alla Briglia Gazzola a Fonte (440 m)
- TORRENTE MONTICANO: dal Ponte Ferrovia alla briglia a monte ponte SS Pontebbana a Conegliano (1.050 m)
- TORRENTE MUSON DEI SASSI: dalla linea ferroviaria Castelfranco-Vicenza alla seconda cascata dopo Ponte Ca' Rossa a Castelfranco V.to (2.460 m)
- TORRENTE AVENALE: circonvallazione di Castelfranco al ponte del Vecchio Ospedale, in comune di Castelfranco Veneto (TV) in zona A (1.030 m)
- TORRENTE PIAVESELLA: dal Ponte di via Borgo Cristo al Ponte di via Cadorna a Vazzola (1.580 m)
- TORRENTE PIAVESELLA: da via Monte Grappa al ponte Mulino Tonello a Vazzola (1.000 m)
- TORRENTE FOLLINA: dalla Cartiera in loc. Carniel/Volpera all'ultimo ponte prima della confluenza nel Soligo, in loc. Tre Ponti a Follina (430 m)
- TORRENTE SOLIGO: dalla Segheria in loc. Paccagnoni alla confluenza delle Fontane di Campea a Follina (3.160 m)
- FIUME MUSON: Dalla briglia che si rinviene in vicinanza di via Carreggiate, SP 23, poco oltre la confluenza del torrente Peron al ponte della SP 248 (3.050 m)
- CANALE DEI BURANELLI: dal partitore al ponte dei Buranelli (via Buranelli) a Treviso (310 m) * limitatamente ad 1 sola manifestazione/anno riservata a pescatori disabili
- CANALE CAGNAN: dal partitore al ponte di San Francesco a Treviso (220 m) * limitatamente ad 1 sola manifestazione/anno riservata a pescatori disabili
- CANALE BRENTON: da confluenza con "Scarico centralina Pierina" in via dei Sibillin al ponte di via Frattalunga di Asolo (910 m)

9.4.2.4 Zona B: campi di gara di tipo A

Non previsti

9.4.2.5 Zona B: campi di gara di tipo B

- CANALE MALGHER: tutto il tratto scorrente in provincia di Treviso, ricadente in Zona B (3.930 m)
- FIUME MONTICANO: dal ponte della SP 53, in comune di Oderzo, al ponte di via Redigole a Motta di Livenza (9.930 m)
- FIUME PIAVE: dallo sbocco del canale Zensonat a valle per circa 1.600 metri, in comune di Zenson di Piave (1.600 m)

9.4.2.6 Zona B: ambienti compatibili

- CANALE GRASSAGA: dal ponte via Marconi al ponte di via Alpini a Campo di Pietra di Salgareda (670 m)
- LAGO DI REVINE: intero specchio acqueo, a Revine–Tarzo* (lunghezza perimetro 2.770 m) *limitatamente a gare a manifestazioni da barca con esca artificiale, senza pastorazione
- LAGO DI LAGO: intero specchio acque, a Tarzo – Revine* (lunghezza perimetro 3.430 m) *limitatamente a gare a manifestazioni da barca con esca artificiale, senza pastorazione
- FIUME ZERO: dal Molino di Campocroce al cotonificio di Mogliano Veneto (5.570 m)
- CANALE LIVENZETTA: dal ponte via IV Novembre a 500 m a valle del ponte di via IV Novembre a Motta di Livenza (500 m)

9.4.3 Ambito territoriale di Venezia

9.4.3.1 Zona A: campi di gara di tipo A

Non previsti

9.4.3.2 Zona A: campi di gara di tipo B

- NUOVO REGHENA: dal confine con la provincia di Pordenone al ponte in loc. Sega in comune di Cinto di Caomaggiore (1.610 m)
- ROGGIA MOLINO: tratto compreso tra il ponte sulla SP 75 fino al successivo attraversamento con la stessa (760 m)
- CANALE TAGLIO NUOVO: località Prati dei Pars, da ponte di via Parz a valle fino all'autostrada (1.620 m)

9.4.3.3 Zona A: ambienti compatibili

- FIUME LEMENE: in sponda destra dal Ponte delle Erbere al Mulino di Boldara (2.180 m) ed in sponda sinistra dal Ponte delle Erbere al ponte per Cintello (1.610 m) in comune di Gruaro.

9.4.3.4 Zona B: campi di gara di tipo A

- CANALE BRIAN: dall'idrovora di Cittanova fino all'idrovora di Staffolo, nei comuni di Torre di Mosto ed Eraclea (4.760 m)
- CANALE BRIAN: dall'idrovora di Staffolo in comune di Torre di Mosto fino al Cimitero di San Giorgio in Comune di Caorle (8.370 m)
- CANALE DEI CUORI: dal ponte della SR 516 Piovese alla chiusa di Cà Bianca in comune di Cavarzere (15.580 m), con esclusione di una fascia di rispetto di m. 50 a monte ed a valle dell'idrovora di Cà Bianca
- CANALE IDROVIA: in comune di Vigonovo dal confine con la provincia di Padova al fiume Brenta; entrambe le sponde (1.380 m); *NOTA: si tratta della seconda parte di un più ampio campo gara che comprende, più a monte, anche il tratto ricadente in provincia di Padova nei comuni di Padova e Saonara.*

9.4.3.5 Zona B: campi di gara di tipo B

- FIUME PIAVE LOC. ROMANZIOL: in sponda sinistra, in Comune di Noventa di Piave, loc. Romanzio, a partire dal ponte sull'autostrada Venezia-Trieste per circa 1500 m a monte (lunghezza totale: 1.500 m)
- FIUME LEMENE: per un tratto di 500 m a monte del ponte di Concordia Sagittaria ed a valle fino all'incile con il Canale Cavanella in comune di Concordia Sagittaria (lunghezza totale: 3.180 m)
- CANALE GRASSAGA: nei comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave: dal ponte SP 56 fino a 250 m dalla confluenza con il Brian (7.850 m)
- CANALE CONDULMER (CORNER): in sponda destra a partire dall'incrocio denominato Tre Ponti sulla SP 59 S. Stino-Caorle fino all'idrovora Lison sul Fosson in comune di Comune di San Stino di Livenza (2.030 m)
- RIO SAN GIACOMO: dalla confluenza con il Canale Cavanella a monte fino a via Confine nei comuni di Concordia Sagittaria e Portogruaro (2.500 m)
- CANALE FOSSETTA: in sponda destra a partire dall'incrocio con il Vallio fino al ponte sulla SS 14 Triestina di accesso alla ex base dell' Aeronautica Militare in comune di

Meolo (1.090 m)

- NAVIGLIO BRENTA: l'intero tratto prospiciente Via Minzoni (1.170 m) e dal ponte di Oriago a valle fino alla loc. Malcanton (2.320 m) in comune di Mira
- CANALE IDROVIA: in comune di Mira a partire dal sifone di collegamento con il Novissimo e fino alle porte in prossimità di Piazza Vecchia, interrotto dall'attraversamento aereo di cavi elettrici (1.280 m)
- SCOLO BOTTA: dalla SR 516 a monte per circa 1 km in riva sinistra in comune di Cavarzere (1.000 m)
- FIUME SILE: da 500 m a monte del ponte della SP 43 di via Adriatico fino al ponte della SP 43 su via Cristo Re entrambe le rive (3.570 m)
- FIUME BRENTA: da 400 m dalla paratoia regolabile di Strà a valle per 4 km, in comune di Vigonovo (4.000 m)
- CANALE MALGHER: in loc. Corbolone dallo sbarramento fino al ponte sulla SP 61 (2.810 m)
- CANALE CAVANELLA: dal fiume Lemene alla confluenza del Rio San Giacomo in comune di Concordia Sagittaria (1.200 m)
- CANALE PIAVON: dal ponte della SS 14 Triestina in comune di Ceggia a valle fino al ponte girevole di via Fossà in comune di San Donà di Piave riva SX (4.640 m)
- CANALE REVEDOLI: in comune di Eraclea, dal ponte girevole in centro a Torre di Fine alla confluenza nel fiume Piave (3.520 m)

9.4.3.6 Zona B: ambienti compatibili

- FIUME TAGLIAMENTO: in loc. San Michele al Tagliamento da 50 metri a valle del ponte della SS 14 a valle per 1.600 metri (1.600 m)
- FIUME DESE: dal ponte di Dese a valle fino alla confluenza con il fiume Zero tra i comuni di Venezia e Marcon (7.550 m)
- NAVIGLIO BRENTA: in sponda sinistra da via Confine in comune di Mira fino all'inizio di via Don Minzoni in comune di Mira (2.333 m)
- FIUME VELA: dalla confluenza col fiume Fossetta a valle in comune di Quarto d'Altino (1.720 m)
- CANALE BRIAN: a monte del Ponte di S. Giorgio per 500 m, nei comuni di Caorle e San Stino di Livenza (500 m)

- CANALE LUGUGNANA DEL CAVRATO: da 250 m a valle del ponte di via Conciliazione a Cesarolo a valle fino a Ca' La Bernarda, in comune di Caorle (3.280 m)
- CANALE MORTO: da 50 m a valle del ponte in loc. Palade a valle per 600 m in comune di Chioggia (600 m)
- CANALE RAMO: da Cittanova a Isiata, in comune di Eraclea (2.840 m)
- CANALE VIOLA: in loc. Sindacale un tratto di 500 m, in comune di Concordia Sagittaria (500 m)
- FIUME GORZONE: dal ponte di Via Cavour al ponte di via dei Mille in comune di Cavarzere (2.520 m)
- FIUME MARZENEGO: dalla intersezione tra Via Ferrara e Via Pacinotti a monte per 600 m in comune di Noale (600)
- FIUME MARZENEGO: Zona Rocca dei Tempesta (460 m)
- FIUME MUSON VECCHIO: in loc. Stigliano, a monte del ponte della SP per 600 m in comune di Santa Maria di Sala (600 m)
- FIUME MUSON VECCHIO: all'altezza delle chiuse di Mirano in comune di Mirano per m. 1000 circa
- FIUME PIAVE: a monte ponte di Barche e fino a ponte A4, nei comuni di Noventa e Fossalta di Piave (3.190 m)
- LAGO DEL PIOMBIN: Parco Laghetti in comune di Martellago per un massimo di 15 piazzole per 30 concorrenti (lunghezza perimetro 1.330 m)
- SCOLO BOTTA: in loc. Punta Pali, dal ponte a valle per metri 500 in sponda destra; comune di Cavarzere (500 m)
- CANALE DELLA PACE: in sponda sx, dal ponte della Pace sulla SP 58 Ceggia-Staffolo all'idrovora sul Brian in comune di Torre di Mosto (1.680 m)
- CANALE ONGARO (TERMINALE): dal ponte sull'incrocio con il Collettore Principale sino a Cà Mavita per un tratto di 2.600 metri circa in sponda dx, e poi per un ulteriore tratto di circa 3.150 metri fino all'idrovora sul Brian su entrambe le sponde (totale 5.800 m)
- CANALE BIDOGGIA: in comune di San Donà di Piave, tutto il tratto lungo via Formighè (1.060 m)
- CANALE CIRCOGNO: in comune di San Donà di Piave, da via Circogno all'idrovora di via IV Novembre (820 m)

- Canale Morto di Oriago: in comune di Venezia da via dell'Erba a valle per 600 m (totale 600 m)
- CANALE STRETTI SUD: in comune di Eraclea, da valle dell'abitato di Stretti fino al ponte La Parada (1.820 m)
- PROLUNGAMENTO COLLETTORE LEVANTE: in comune di Venezia, per tutta la sua lunghezza nei pressi di Tessera (850 m)
- FIUME PIAVE VECCHIA: nei comuni di San Donà di Piave e Musile, da Intestadura al ponte di Caposile (6.790 m)
- TAGLIO NUOVISSIMO: in comune di Mira, dal Naviglio Brenta a 200 m a valle di Ca' Molin (3.250 m)
- FIUME BACCHIGLIONE: in comune di Chioggia, dal confine con la provincia di Padova al ponte di Ca' Bianca (5.070 m)
- CANALE CAVETTA: in comune di Jesolo, dal ponte di via Nazario Sauro a via Mogadiscio (5.970 m)
- FIUME ZERO: nei comuni di Quarto d'Altino e Marcon, dal ponte a valle del Bacino del Pojan fino alla confluenza con il Dese (6.670 m)
- NAVIGLIO BRENTA: in comune di Dolo, dal ponte della SP 19 a monte fino alla confluenza con il Ramo dei Mulini a Dolo (370 m)
- NAVIGLIO BRENTA: nei comuni di Dolo e Strà, nella sponda sx a valle Villa Pisani fino a via Barbariga (750 m)

9.4.3.7 Zona C: campi di gara di tipo B

- DIGA FORANEA DI SAN NICOLO' (1.200 m)
- DIGA FORANEA DI ALBERONI (1.000 m)
- DIGA FORANEA DI PUNTA SABBIONI (410 m)

9.4.3.8 Zona C: ambienti compatibili

- CANALE DEI LOVI: un tratto di 350 m a valle del Canale Taglio e a monte del Canale Zumelle in comune di Caorle (360 m)

9.4.4 Ambito territoriale di Padova

In Provincia di Padova vengono individuati i seguenti campi gara ed ambienti compatibili

9.4.4.1 Zona A: campi di gara di tipo A

- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal Molino Benetello in via Montegrappa fino alla SP 28, via Roma, in comune di Galliera Veneta (2.540 m)

9.4.4.2 Zona A: campi di gara di tipo B

Non previsti

9.4.4.3 Zona A: ambienti compatibili

- FIUME CERESONE: a valle del paese di Gazzo Padovano (5.200 m)
- FIUME TERGOLA: dalla confluenza del Rio S. Girolamo a valle per l'intero percorso ricadente in zona A (11.170 m)
- FIUME VANDURA: dal ponte di via Riobianco a Santa Giustina in Colle a valle fino al limite della zona A (8.090 m)
- FIUME MUSON VECCHIO: dalla confluenza della Roggia Acqualonga a valle fino al ponte di via del Santo (SR 307) a Camposampiero (4.900 m)
- ROGGIA ACQUALONGA: dal ponte a valle della confluenza del Rio Rigosto fino alla confluenza nel Muson Vecchio (800 m)
- ROGGIA USELINO ARMEDOLA: dal ponte presso il Mulino di Grantortino a valle fino al confine comunale di Gazzo Padovano (1.570 m)
- TORRENTE PIOVEGO DI VILLABOZZA: dall'incile con il Tergola a valle sino al limite inferiore della Zona A (6.520 m)

9.4.4.4 Zona B: campi di gara di tipo A

- CANALE IDROVIA: in tutto il tratto ricadente in provincia di Padova (Comuni di Padova e Saonara), dalla loc. Granze di Camin al confine con la provincia di Venezia su entrambe le sponde (4.450 m). *NOTA: si tratta della prima parte di un più ampio campo gara che comprende anche il tratto sino all'incrocio con il fiume Brenta ricadente in provincia di Venezia in comune di Vigonovo.*
- CANALE DI CIVE' (detto anche SCARICATORE CIVE'): dalla confluenza del canale Rebosola (in Comune di Correzzola) fino alle chiuse con il Canal Morto (3.550 m)

9.4.4.5 Zona B: campi gara di tipo B

- FIUME BRENTA: dalla fine della platea in calcestruzzo a valle della briglia di Limena all'incile con il Canale Piovego (17.160 m)

- FIUME BACCHIGLIONE: dal ponte di Tencarola in Comune di Selvazzano Dentro al ponte del Bassanello in Comune di Padova (5.720 m)
- FIUME BACCHIGLIONE dall'attraversamento del metanodotto in via Riviera in comune di Bovolenta al confine provinciale con Venezia (20.900 m)
- CANALE DELLE REGATE (SCARICATORE): nel tratto che va dal ponte del Bassanello al ponte di Voltabarozzo sulla SR 516 in Comune di Padova (2.640 m)
- CANALE PIOVEGO: dal ponte di Via Ognissanti fino alla confluenza nel fiume Brenta nei comuni di Padova e Noventa Padovana (8.150 m)
- CANALE SAN GREGORIO: intero percorso in comune di Padova (3.100 m)
- CANALE BATTAGLIA: nel tratto che va dal ponte del Bassanello alla passerella pedonale in centro a Battaglia Terme (Comuni di Battaglia Terme, Albignasego e Padova) (12.800 m)
- CANALE BARBEGARA: nel tratto che si estende a valle dell'Idrovora Barbegara al ponte della Strada Comunale Brenta d'Abbà Conca d'albero in comune di Correzzola (3.030 m)
- CANALE NUOVISSIMO: intero percorso ricadente in provincia di Padova, comune di Codevigo (10.040 m)
- SCOLO DI LOZZO: dal ponte della SP 29 a Lozzo Atestino al ponte della SR 10 ad Este (8.030 m)
- CANALE ALTIPIANO: dalla SP Codevigo-Brenta d'Abbà a valle fino alla Monselice mare SR 105, in Comune di Codevigo (2.280 m)
- CANALE PALTANA: dalla SR 516 al Ponte di Brenta d'Abbà nei Comuni di Pontelongo e Correzzola (8.320 m)
- CANALE PALTANA: nell'intero tratto ricadente in Comune di Cartura (5.400 m)

9.4.4.6 Zona B: ambienti compatibili

- FIUME BACCHIGLIONE: intero percorso provinciale con esclusione dei tratti ricadenti nei campi gara (33.290 m)
- FIUME BRENTA: dal ponte della SP 10 alla briglia di Limena* (13.000 m)
*limitatamente a gare a manifestazioni da barca con esca artificiale, senza pasturazione
- FIUME MUSON VECCHIO: dal ponte a botte con cui il Muson Vecchio attraversa il Muson dei Sassi (via Cime/Albarella a Camposampiero) e il ponte/mulino di

- Mazzacavallo (via Rivale a Massanzago) (9.190 m)
- FIUME DESE: dal ponte di via Molinella a Piombino Dese al ponte di via Montello II Tronco a Trebaseleghe (4.670 m)
 - FIUME ZERO: dal ponte di via Munaron al ponte manufatto/chiusa di via Rialto in comune di Piombino Dese (2.780 m)
 - CANALE BARBEGARA: nei tratti non compresi nel campo di gara (12.150 m)
 - CANALE BIANCOLINO: in Comune di Due Carrare, dal ponte di via Figaroli fino alle chiuse di Pontemanco (1.170 m)
 - CANALE BISATTO: intero percorso (32.140 m)
 - CANALE BRANCAGLIA: intero percorso (9.480 m)
 - CANALE CAGNOLA: intero percorso (7.260 m)
 - CANALE DEI CUORI: intero percorso in comune di Agna (1.360 m)
 - CANALE FRATTESINA: intero percorso (15.110 m)
 - CANALE REBOSOLA: intero percorso (17.860 m)
 - CANALE RONEGHETTO: dal confine con la Provincia di Vicenza, presso via Padovana a Lozzo Atestino a valle fino alla confluenza nello Scolo di Lozzo in loc. Ponte Marchetti (4.460 m)
 - CANALE SCHILLA: intero percorso (17.200 m)
 - CANALE SORGAGLIA: intero percorso (11.200 m)
 - CANALE VAMPADORE: dalla statale Este/Montagnana alla confluenza col fratta in Comune di Megliadino San Fidenzio (9.550 m)
 - CANALE VITELLA: dal ponte in loc. Prejon alla confluenza nel canale dei Cuori (7.280 m)
 - CONTROFOSSA DESTRA: intero percorso (1.890 m)
 - FOSSA MONSELESANA: intero percorso (28.440 m)
 - SCOLO ALTIPIANO: nei tratti non compresi nel campo di gara (16.280 m)
 - SCOLO DI LOZZO: nei tratti non compresi nel campo di gara (in totale 15.120 m)
 - SCOLO FOSSETTA: tutto il tratto compreso fra l'origine e la confluenza in Fratta in Comune di Castelbaldo (2.780 m)
 - SCOLO SABADINA: intero percorso (19.200 m)

- SCOLO VALBONA: intero percorso (3.690 m)
- TRONCO MAESTRO: dal ponte dei Cavai al ponte Saracinesca in Comune di Padova (1.380 m)

9.4.5 Ambito territoriale di Vicenza

In Provincia di Vicenza vengono individuati i seguenti campi gara ed ambienti compatibili

9.4.5.1 Zona A: campi di gara di tipo A

- TORRENTE AGNO: dal ponte dei Nori a Valdagno a valle fino a Cornedo (3.740 m)

9.4.5.2 Zona A: campi di gara di tipo B

- TORRENTE ASTICO: dalla presa del Canale Mordini a valle fino al ponte sull'Astico a Breganze (4.480 m)
- TORRENTE ASTICO: dalla loc. Passante in comune di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo (2.260 m)
- TORRENTE CHIAMPO: dal ponte della stazione di Chiampo a valle fino al ponte della SP 33 a Montorso Vicentino (9.200 m)
- TORRENTE POSINA: dal Laghetto Main a valle fino al ponte Bazzoni di Fusine in comune di Posina (2.600 m)
- TORRENTE LEOGRA: dal ponte di Pievebelvicino fino al Ponte di Liviera (4.210 m)
- TORRENTE LEOGRA: dal ponte di Contra' Leogra al ponte S. Giovanni di Valli del Pasubio (1.540 m)
- CANALE MORDINI: intero percorso (4.460 m)
- ROGGIA BERNARDA: da via Armando Diaz a Cartigliano alle paratoie presso via Forca a Cartigliano (3.450 m)
- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto (6.130 m)
- CANALE UNICO: intero percorso (11.150 m)
- ISACCHINA SUPERIORE: dalla prima centralina Borsato a monte di via Ca' Boina fino al mulino Cantele all'altezza di via Silanello (1.080 m) e dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratorie in via Luigi Nodari (720 m)
- ROGGIA DELLE ASSE in comune di Torrebelvicino, intero percorso (1.040 m)
- ROGGIA VERLATA nei comuni di Sarcedo e Thiene (7.600 m)

- ROGGIA MAESTRA: dalla presa di Torrebelvicino a Ponte Canale di Schio (2.230 m) e dalle industrie De Pretto a Schio alla confluenza nel torrente Rostone a Villaverla (12.730 m)

9.4.5.3 Zona A: ambienti compatibili

- TORRENTE ASTICO tra la centrale di Bessé e duecento metri a valle del ponte vecchio di Caltrano (1.420 m)
- TORRENTE AGNO a Recoaro Terme nel tratto compreso tra briglia Giorgetti e la briglia della stazione (2.160 m)
- TORRENTE AGNO in loc. San Quirico in comune di Valdagno nel tratto compreso tra la briglia degli Zanchi e il ponte della Centrale Seladi (800 m)
- TORRENTE POSINA dallo scarico della ex cartiera di Arsiero fino all'elettrodotto a monte di ponte Cioci (1.530 m)
- ROGGIA MONZA nel tratto che scorre in comune di Sarcedo (2.350 m)
- LAGHETTI DI LAGHI: intero specchio acqueo (perimetro 980 m)
- LAGHETTO MAIN: intero specchio acqueo (perimetro 480 m)
- FIUME ARMEDOLA: da ponte Segheria via Armediola a Lanze' fino a confine con la provincia di Padova (4.540 m)
- FIUME ASTICHELLO: dal ponte strada dei Molini fino al ponte di Via Fratelli Bandiera (2.570 m)

9.4.5.4 Zona B: campi di gara di tipo A

Non previsti

9.4.5.5 Zona B: campi di gara di tipo B

- FIUME BACCHIGLIONE: da valle della confluenza del T. Tesina a valle fino ai confini con la provincia di Padova, con esclusione della zona di riposo biologico di Colzè (13.770 m)
- FIUME CERESONE: per l'intero suo corso in zona B (6.190 m)
- CANALE BISATTO: nel tratto che scorre in zona B dal comune di Longare al comune di Barbarano Vicentino (13.550 m)
- FIUME GUÀ: nel tratto che scorre in comune di Lonigo (5.980 m)
- FIUME RETRONE: dallo scarico del depuratore di Creazzo a valle fino al ponte di Via

Colombaretta (2.400 m)

- LAGO DI FIMON*: intero specchio acqueo; escluso il periodo compreso dal 1° gennaio al 15 aprile (lunghezza perimetro 4.360 m). *: di cui non più di 10 gg di gara di pesca da riva (al colpo o Carpfishing) con pasturazione limitata a max Kg. 2 di sole boiles e max 500 g di larve di mosca carnaria.

9.4.5.6 Zona B: ambienti compatibili

Non previsti

9.4.6 Ambito territoriale di Rovigo

In Provincia di Rovigo vengono individuati i seguenti campi gara ed ambienti compatibili.

9.4.6.1 Zona B: campi di gara di tipo A

- CANALBIANCO: dal ponte di Zelo al ponte del Mora (4.530 m)
- CANALBIANCO: a valle del ponte SS 16 per metri 2000 circa in loc. loc. Valmolin ad Arquà Polesine (1.990 m)
- CANALBIANCO: a valle del ponte Loreo-Cavanella Po per 2000 metri circa in comune di Loreo (2.000 m)
- CANALBIANCO: in loc. Piantamelon per metri 2700 circa in comune di Adria (2.700 m)
- COLLETORE PADANO: a monte dell'idrovora di Cavanella Po per metri 3000 circa e a valle dell'idrovora (tratto morto) per 1000 metri circa (4.000 m)

9.4.6.2 Zona B: campi di gara di tipo B

- ADIGETTO: a monte del ponte strada Statale Adriatica Adria/Cavarzere, per metri 2500 circa in loc. Botti Barbarighe (2.470 m)
- COLLETORE PADANO: a valle Ponte Vendramina Nuovo per circa 600 metri a Bosaro (600 m)
- COLLETORE PADANO (C. MAESTRO): da Ponte Guerra a ponte Mazzucca del Comune di Stienta (1.240 m)
- COLLETORE PADANO (C. MAESTRO): dal ponte di via Torquato Tasso a Raccano al ponte che dalla loc. Chiesa va a Crociara in Comune di Frassinelle Polesine (3.450 m)
- COLLETORE PADANO (C. MAESTRO): da Ponte Angolo a ponte Dosso Ramina sul Cavo Maestro nel Comune di Ceneselli (2.280 m)

- COLLETTORE PADANO (C. MAESTRO): dal ponte di via Giacciana in loc. Palazzi a Castelnovo Bariano, fino al ponte della SP 482 (1.520 m)
- CANALE DI LOREO: dal ponte in centro a Loreo a monte per 1.100 metri circa (1.100 m)
- SCOLO CERESOLO in comune di Sarzano, a monte e a valle del Ponte Munari, per metri 3.000 circa (3.000 m)
- SCOLO MANDRACIO (SCOLO BORSEA): in zona industriale Borsea (RO), dal ponte presso il Centro Commerciale fino al ponte di via Maestri del lavoro (1.300 m)
- SCOLO IRRIGATORE FOSSA: a valle della SS. 16 del Comune di Polesella fino a via Selmi (670 m)
- CAVO DERIVATORE DX: tra il ponte Fiocco al ponte Argine Sabato in comune di Stienta (2.280 m)
- FOSSA MAESTRA in loc. Bresparola di Polesella a monte dell'idrovora per circa 500 metri (500 m)

9.4.6.3 Zona B: ambienti compatibili

- CANALBIANCO: in comune di Melara, dal confine con la provincia di Mantova al confine con la provincia di Verona (2.570 m)
- CANALBIANCO: dal ponte di Trecenta al ponte della SS 16 a Bosaro, escluse le zone di riposo biologico delle conche di Canda ed Arquà Polesine (27.580 m)
- CANALBIANCO: dalla loc. Valmolin ad Arquà Polesine fino alla confluenza dell'Allacciante Loreo-Canalbianco con esclusione dei tratti ricadenti all'interno dei campi gara e della zona di riposo biologico della conca di Baricetta (29.770 m)
- COLLETTORE PADANO: dal ponte di via Giacciana in localita' Palazzi a Castelnovo Bariano fino a 250 m a monte del ponte di via Po a Volta Grimana in comune di Loreo con esclusione dei tratti ricadenti nei campi gara (74.500 m)
- COLLETTORE PADANO: dal ponte di via Argine a Porto Viro fino al ponte della SS Romea (3.900 m)
- FIUME PO: tutto il tratto provinciale fino al ponte della SS Romea, con l'esclusione dell'area di riposo biologico di Ca' Zen (106.410 m)
- SCOLO VALDENTRO: intero tratto (28.270 m)
- SCOLO GOZZI: intero tratto (12.200 m)

- SCOLO BUSI: intero tratto (6.010 m)

9.4.7 Ambito territoriale di Verona

In Provincia di Verona vengono individuati i seguenti campi gara ed ambienti compatibili

9.4.7.1 Zona A: campi di gara di tipo A

- TORRENTE ANTANELLO: dal ponte della SP 20, attuale confine meridionale della concessione alla APPV, in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio (2.630 m)

9.4.7.2 Zona A: campi di gara di tipo B

- FIUME ADIGE: dal ponte di Arcè fino a 2 Km a valle del ponte di Pescantina (3.560 m)
- FIUME ADIGE: dalla diga di Chievo fino al ponte Pietra in comune di Verona con esclusione dei 2 tratti ricadenti nelle zone di riposo biologico a Chievo (totale 5.720 m)
- TORRENTE TRAMIGNA: dal ponte in loc. Molini presso San Vittore a valle fino a via Tiro a Segno a Soave (2.540 m)

9.4.7.3 Zona A: ambienti compatibili

- FIUME ADIGE: da circa 1 km a monte e fino ad 1 km a valle del ponte di Rivalta/Peri (2.000 m)
- FIUME FIBBIO: dalla SS 11 a San Martino Buonalbergo a valle fino alla confluenza con l'Antanello (8.850 m)

9.4.7.4 Zona B: campi di gara di tipo A

- FIUME MINCIO: dalla linea ferroviaria MI-VE a Peschiera del Garda fino alla diga di Salionze per il tratto Veronese (5.460 m)

9.4.7.5 Zona B: campi di gara di tipo B

- CANALBIANCO: dalla confluenza del fiume Tregnone in loc. Santa Teresa in Valle di Cerea fino alla sbarra a valle in comune di Legnago nel tratto in concessione FIPSAS (6.300 m)
- FOSSA MAESTRA: dal ponte Rosso fino al confine con Rovigo (8.520 m)
- FOSSA CANOSSA: dal ponte della SS 2 in loc. Mulino Schiavi di Cerea fino al ponte di Via Boldiere sulla strada Casaleone-Sustinenza in comune di Casaleone (7.080 m)
- FIUME TARTARO: dal ponte di ferro a valle e a monte per 500 m a Nogara (1.000 m)

9.4.7.6 Zona B: ambienti compatibili

- CANALBIANCO: dalla sbarra a valle della confluenza del Tregnone in comune di Legnago fino al limite del confine provinciale di Castagnaro, con l'esclusione della zona di riposo biologico a ridosso dello sbarramento di Torretta (10.030 m)
- FIUME MENAGO: dal ponte sulla SP 12 in località Rivare in comune di Verona sino al ponte su Via Gandhi in comune di Cerea (28.600 m)
- FIUME MENAGO: da 800 m a monte del ponte sulla SP 46 in comune di Casaleone sino alla confluenza in Canalbianco (7.650 m)
- CANALE FORTEZZA loc. Avio superficie di Legnago verso Torretta, per 350 m (350 m)
- FOSSO TREGNONE: intero percorso (30.670 m)
- FIUME CAO: loc. Sustinenza di Casaleone in via Oppi, dal ponte della strada comunale a monte per 500 m (500 m)
- FIUME TARTARO: dal ponte di via Montemezzi a Vigasio fino a 1200 m a monte del ponte sulla SP20a in comune di Isola della Scala (12.800 m)
- FIUME TARTARO: dal confine tra i comuni di Isola della Scala e Nogara fino a 500 m a monte della confluenza dell F. Tione, escluso il tratto ricadente nel campo gara (12.900 m)
- FIUME TARTARO NUOVO: dal ponte della statale a monte per 500 m a Gazzo Veronese (500 m)
- CANALE BARCADORA: in loc. S. Stefano di Zimella dal capitello a monte per 1000 m (1.000 m)
- CANALE DUGALE TERRAZZO: a monte del comune di Terrazzo per 1000 m (1.000 m)
- CANALE DUGALE: dal ponte tra via Bionde e via Moneta al km 6 della SP 39 a monte per 250 m, in comune di Belfiore (250 m)
- CAVO NUOVO: dalla strada comunale Casaleone - Boccare, fino alla strada comunale che porta da Sustinenza - Castellazzo (3.060 m)
- CANALE DUGALE TERRAZZO: in sponda destra a Terrazzo in loc. Metano per circa 200 m (200 m)
- FIUME TIONE DEI MONTI: in comune di Sommacampagna, in loc. detta "Ponte dell'Oco Becà" per un tratto di 300 m a monte e 300 m a valle (600 m)
- FIUME TIONE: loc. Bonferraro di Sorgà al confine con Villimpenta (MN) per 200 m a

valle (200 m)

- CANALE BUSSE': sponda destra a Legnago in loc. ex Macello per circa 200 m (200 m)
- FOSSA MAESTRA: dal ponte Nuovo al ponte di Torretta a Legnago (2.420 m)
- CANALE DUGALE TERRAZZO: Loc. Terrazzo, presso il cimitero per 500 m a valle (500 m)

9.5 Elenco dei campi di gara affidabili in concessione

La L.R. 19/1998 prevede all'art. 31, comma 4 che i campi gara possano anche essere dati in gestione. Tali campi gara possono essere affidati in gestione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita convenzione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.

Nel caso in cui il campo gara sia incluso in un tratto già assegnato in concessione per la pesca dilettantistico-sportiva la gestione del campo di gara è sempre affidata al soggetto concessionario delle acque in cui il campo gara è incluso.

I campi concedibili in gestione sono di seguito elencati.

9.5.1 Campi di gara di tipo A in Zona A

- TORRENTE CORDEVOLE: Diga Digonera - ponte S. Maria delle Grazie, nei comuni di Rocca Pietore, Alleghe e Colle S. Lucia (3.590 m) - Belluno
- TORRENTE MAE': Ponte di Forno di Zoldo a galleria S.P. 251 in comune di Forno di Zoldo (1.990 m) – Belluno
- TORRENTE GIAVERA: dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera in loc. Fontane in comune di Villorba, tratto ricadente in Zona A (5.350 m) – Treviso
- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal Molino Benetello in via Montegrappa fino alla SP 28, via Roma, in comune di Galliera Veneta (2.540 m) - Padova
- TORRENTE AGNO: dal ponte dei Nori a Valdagno a valle fino a Cornedo (3.740 m) - Vicenza
- TORRENTE ANTANELLO: dal ponte della strada provinciale n. 20, attuale confine meridionale della concessione alla A.P.P.V., in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio (2.630 m) - Verona

9.5.2 Campi di gara di tipo B in Zona A

- CANALE MALGHER: tutto il tratto scorrente in provincia di Treviso, ricadente nei comuni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza (3.970 m)

- FIUME MONTICANO: dal ponte della circonvallazione ovest (SP 49) al ponte della SP 53 in comune di Oderzo (1.650 m)
- NUOVO REGHENA: dal confine con la provincia di Pordenone al ponte in loc. Sega in comune di Cinto di Caomaggiore (1.610 m)
- TORRENTE ASTICO: dalla presa del Canale Mordini a valle fino al ponte sull’Astico a Breganze (4.480 m)
- TORRENTE ASTICO: dalla loc. Passante in comune di Calvene al Ponte degli Alpini di Lugo (2.260 m)
- TORRENTE CHIAMPO: dal ponte della stazione di Chiampo a valle fino al ponte della SP 33 a Montorso Vicentino (9.200 m)
- TORRENTE POSINA: dal laghetto Main a valle fino al ponte Bazzoni di Fusine in comune di Posina (2.600 m)
- TORRENTE LEOGRA: dal ponte di Pievebelvicino fino al Ponte di Liviera (4.210 m)
- CANALE MORDINI: intero percorso (4.460 m)
- ROGGIA BERNARDA: da via Armando Diaz a Cartigliano alle paratoie presso via Forca a Cartigliano (3.450 m)
- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto (6.130 m)
- CANALE UNICO: intero percorso (11.150 m)
- ISACCHINA SUPERIORE: dalla prima centralina Borsato a monte di via Ca’ Boina fino al mulino Cantele all’altezza di via Silanello (1.080 m) e dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratoie in via Luigi Nodari (720 m)
- ROGGIA DELLE ASSE in comune di Torrebelvicino, intero percorso (1.040 m)
- FIUME ADIGE: dal ponte di Arcè fino a 2 Km valle del ponte di Pescantina (3.560 m)
- FIUME ADIGE: dalla diga di Chievo fino al ponte Pietra in comune di Verona, con esclusione dei 2 tratti ricadenti nelle zone di riposo biologico a Chievo, (5.720 m)
- TORRENTE TRAMIGNA: dal ponte in loc. Molini presso San Vittore a valle fino a via Tiro a Segno a Soave (2.540 m)

9.5.3 Campi di gara di tipo A in Zona B

- CANALE BRIAN: dall’idrovara di Cittanova fino all’idrovara di Staffolo, nei comuni di Torre di Mosto ed Eraclea (4.760 m)

- CANALE BRIAN: dall'idrovora di Staffolo in comune di Torre di Mosto fino al Cimitero di San Giorgio in Comune di Caorle (8.370 m)
- CANALE DEI CUORI: dal ponte della SR 516 Piovese alla chiusa di Cà Bianca in comune di Cavarzere (15.580 m), con esclusione di una fascia di rispetto di m. 50 a monte ed a valle dell'idrovora di Cà Bianca
- CANALE IDROVIA: dalla loc. Granze di Camin in comune di Padova (PD) all'incrocio con il F. Brenta in comune di Vigonovo (VE) su entrambe le sponde (5.830 m). *NOTA: si tratta di un unico campo gara che si sviluppa tra i confini amministrativi delle Province di Padova e Venezia.*
- CANALE DI CIVE' (detto anche SCARICATORE CIVE'): dalla confluenza del canale Rebosola (in Comune di Correzzola) fino alle chiuse con il Canal Morto (3.550 m)
- CANALBIANCO: dal ponte di Zelo al ponte del Mora (4.530 m)
- CANALBIANCO: a valle del ponte SS 16 per metri 2000 circa in loc. loc. Valmolin ad Arquà Polesine (1.990 m)
- CANALBIANCO: a valle del ponte Loreo-Cavanella Po per 2000 metri circa in comune di Loreo (2.000 m)
- CANALBIANCO: in loc. Piantamelon per metri 2700 circa in comune di Adria (2.700 m)
- COLLETTORE PADANO: a monte dell'idrovora di Cavanella Po per metri 3000 circa e a valle dell'idrovora (tratto morto) per 1000 metri circa (4.000 m)
- FIUME MINCIO: dalla linea ferroviaria MI-VE a Peschiera del Garda fino alla diga di Salionze per il tratto Veronese (5.460 m)

9.5.4 Campi di gara di tipo B in Zona B

- CANALE MALGHER: tutto il tratto scorrente in provincia di Treviso, ricadente in Zona B (3.930 m)
- FIUME MONTICANO: dal ponte della SP 53, in comune di Oderzo, al ponte di via Redigole a Motta di Livenza (9.930 m)
- FIUME PIAVE: dallo sbocco del canale Zensonat a valle per circa 1.600 metri, in comune di Zenson di Piave (1.600 m)
- FIUME PIAVE: loc. ROMANZIOL: in sponda sinistra, in Comune di Noventa di Piave, loc. Romanzio, a partire dal ponte sull'autostrada Venezia-Trieste per 1500 metri a monte (lunghezza totale: 1.500 m)
- FIUME LEMENE: per un tratto di 500 m a monte del ponte di Concordia Sagittaria ed a

valle fino all'incile con il Canale Cavanella in comune di Concordia Sagittaria (lunghezza totale: 3.180 m)

- CANALE GRASSAGA: nei comuni di San Donà di Piave e Noventa di Piave: dal ponte SP 56 fino a 250 m dalla confluenza con il Brian (7.850 m)
- NAVIGLIO BRENTA: l'intero tratto prospiciente Via Minzoni (1.170 m) e dal ponte di Oriago a valle fino alla loc. Malcanton (2.320 m) in comune di Mira
- FIUME SILE: da 500 m a monte del ponte della SP 43 di via Adriatico fino al ponte della SP 43 su via Cristo Re entrambe le rive (3.570 m)
- FIUME BRENTA: da 400 m dalla paratoia regolabile di Strà a valle per 4 km, in comune di Vigonovo (4.000 m)
- CANALE MALGHER: in loc. Corbolone dallo sbarramento fino al ponte sulla S.P. 61 (2.810 m)
- FIUME BRENTA: dalla fine della platea in calcestruzzo a valle della briglia di Limena all'incile con il Canale Piovego (17.160 m)
- FIUME BACCHIGLIONE: dal ponte di Tencarola in Comune di Selvazzano Dentro al ponte del Bassanello in Comune di Padova (5.720 m)
- FIUME BACCHIGLIONE dall'attraversamento del metanodotto in via Riviera in comune di Bovolenta al confine provinciale con Venezia (20.900 m)
- CANALE DELLE REGATE (SCARICATORE): nel tratto che va dal ponte del Bassanello al ponte di Voltabarozzo sulla SR 516 in Comune di Padova (2.640 m) - Padova
- CANALE PIOVEGO: dal ponte di Via Ognissanti fino alla confluenza nel fiume Brenta nei comuni di Padova e Noventa Padovana (8.150 m)
- CANALE SAN GREGORIO: intero percorso in comune di Padova (3.100 m)
- CANALE BATTAGLIA: nel tratto che va dal ponte del Bassanello alla passerella pedonale in centro a Battaglia Terme (Comuni di Battaglia Terme, Albignasego e Padova) (12.800 m)
- CANALE BARBEGARA: nel tratto che si estende a valle dell'Idrovora Barbegara al ponte della Strada Comunale Brenta d'Abbà - Conca d'albero a Correzzola (3.030 m)
- CANALE ALTIPIANO: dalla SP Codevigo-Brenta d'Abbà a valle fino alla Monselice mare SR 105, in Comune di Codevigo (2.280 m)
- CANALE NUOVISSIMO: intero percorso ricadente in provincia di Padova, comune di Codevigo (10.040 m)

- SCOLO DI LOZZO: dal ponte della SP 29 a Lozzo Atestino al ponte della SR 10 ad Este (8.030 m)
- CANALE PALTANA: dalla Statale 516 al Ponte di Brenta d'Abbà nei Comuni di Pontelongo e Correzzola (8.320 m)
- CANALE PALTANA: nell'intero tratto ricadente in Comune di Cartura (5.400 m)
- FIUME BACCHIGLIONE: da valle della confluenza del T. Tesina a valle fino ai confini con la provincia di Padova, con esclusione della zona di riposo biologico di Colzè (13.770 m)
- FIUME CERESONE: per l'intero suo corso in zona B (6.190 m)
- CANALE BISATTO: nel tratto che scorre in zona B dal comune di Longare al comune di Barbarano Vicentino (13.550 m)
- FIUME GUÀ: nel tratto che scorre in comune di Lonigo (5.980 m)
- FIUME RETRONE: dallo scarico del depuratore di Creazzo a valle fino al ponte di Via Colombaretta (2.400 m)
- NAVIGLIO ADIGETTO: a monte del ponte strada Statale Adriatica Adria/Cavarzere, per metri 2500 circa in loc. Botti Barbarighe (2.470 m)
- COLLETTORE PADANO (C. MAESTRO): dal ponte di via Torquato Tasso a Raccano al ponte che dalla loc. Chiesa va a Crociara per circa 3,4 km in Comune di Frassinelle Polesine (3.450 m)
- COLLETTORE PADANO (C. MAESTRO): da Ponte Angolo a ponte Dosso Ramina sul Cavo Maestro nel Comune di Ceneselli (2.280 m)
- SCOLO CERESOLO in comune di Sarzano, a monte e a valle del Ponte Munari, per metri 3.000 circa (3.000 m)
- CAVO DERIVATORE DX: tra il ponte Fiocco al ponte Argine Sabato in comune di Stienta (2.280 m)
- CANALBIANCO: dalla confluenza del fiume Tregnone in loc. Santa Teresa in Valle in Comune di Cerea fino alla sbarra a valle in Comune di Legnago nel tratto in concessione FIPSAS (6.300 m)
- FOSSA MAESTRA: dal ponte Rosso fino al confine con Rovigo (8.520 m)
- FOSSA CANOSSA: dal ponte della SS 2 in località Mulino Schiavi Comune di Cerea fino al ponte di Via Boldiere SS. Casaleone-Sustinenza comune di Casaleone (7.080 m)

9.6 Elenco dei campi gara in Zona A in cui le manifestazioni agonistiche e l'esercizio della pesca possono essere autorizzate anche in periodi di proibizione

La L.R. 19/1998 prevede all'art. 31, comma 5 che nei campi di gara affidabili in gestione di cui al precedente paragrafo si possano autorizzare manifestazioni agonistiche di pesca nonché l'esercizio della pesca sportiva anche in periodi di proibizione della pesca.

Nell'elenco seguente vengono riportati i campi gara per i quali tali attività di pesca sono previste specificando, per ciascuno di essi, quali di esse siano autorizzabili.

9.6.1 Campi di gara di tipo A in Zona A

- TORRENTE ANTANELLO: dal ponte della strada provinciale n. 20, attuale confine meridionale della concessione alla A.P.P.V., in comune di San Martino Buon Albergo, a valle fino all'unione con il torrente Fibbio (2.630 m): *viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva*
- TORRENTE AGNO: dal ponte dei Nori a Valdagno a valle fino a Cornedo (3.740 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva
- TORRENTE GIAVERA: dal ponte di via Centa al ponte di via Giavera in loc. Fontane in comune di Villorba, tratto ricadente in Zona A (5.350 m): *viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva*
- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal Molino Benetello in via Montegrappa fino alla SP 28, via Roma, in comune di Galliera Veneta (2.540 m) *viene prevista la possibilità di effettuazione di manifestazioni agonistiche di pesca*

9.6.2 Campi di gara di tipo B in Zona A

- CANALE MALGHER: tutto il tratto scorrente nell'ambito provinciale di Treviso, ricadente nei comuni di Motta di Livenza e Meduna di Livenza (3.970 m): *viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca*
- NUOVO REGHENA: dal confine con la provincia di Pordenone al ponte in loc. Sega in comune di Cinto di Caomaggiore (1.610 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva
- CANALE MORDINI: intero percorso (4.460 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca

sportiva

- ROGGIA BERNARDA: da via Armando Diaz a Cartigliano alle paratoie presso via Forca a Cartigliano (3.450 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva
- ROGGIA VICA CAPPELLA: dal ponte Pegoraro di Rosà al Molino Bigolin di Rossano Veneto (6.130 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva
- CANALE UNICO: intero percorso (11.150 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva
- ISACCHINA SUPERIORE: dalla prima centralina Borsato a monte di via Ca' Boina fino al mulino Cantele all'altezza di via Silanello (1.080 m) e dalla fine del sifone presso via Pezzi alle paratoie in via Luigi Nodari (720 m): *viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva*
- ROGGIA DELLE ASSE in comune di Torrebelvicino, intero percorso (1.040 m): viene prevista la possibilità di effettuazione sia di manifestazioni agonistiche di pesca che di esercizio della pesca sportiva

10 INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI RIPOSO BIOLOGICO, DELLE ZONE NO KILL E DELLE ZONE TROFEO

La definizione di zone destinate alla protezione del patrimonio ittico, secondo i criteri stabiliti dalla Carta Ittica, è stabilita dalla L.R. n. 19/1998 all'art. 5, comma 4, che prevede l'istituzione di zone di riposo biologico, nelle quali vige il divieto di pesca.

La medesima legge, al successivo art. 5 bis, comma 1, prevede inoltre che la Carta Ittica individui le Zone NO KILL, ove vige l'obbligo di immediato rilascio delle specie autoctone pescate, e le Zone TROFEO dove è invece previsto un prelievo limitato, in termini di taglia prelevabile.

Il medesimo articolo 5 bis della L.r. 19/1998, al comma 3, prevede tra l'altro che la Giunta Regionale definisca le modalità di pesca consentite nelle Zone NO KILL e nelle Zone Trofeo, con individuazione delle specie ammesse a prelievo e delle relative misure minime.

Successivamente il Regolamento Regionale n. 6/2018, all'art. 6, comma 1, ha stabilito le tipologie e criteri di istituzione delle zone NO KILL e TROFEO.

10.1 Criteri di definizione delle Zone di riposo biologico, delle Zone NO KILL e delle Zone Trofeo

La presente Carta Ittica prevede che zone di riposo biologico, le zone No Kill e le zone Trofeo siano definite secondo i seguenti criteri:

- **Zone di riposo biologico.** Si tratta di zone in cui è sempre vietata la pesca sia sportiva che professionale; si distinguono in 2 diversi tipi ovvero:
 - **Zone di riposo biologico integrali.** Sono zone dove vige il divieto di pesca e non viene prevista nessuna attività ittiogenica compresi i ripopolamenti, affinché lo sviluppo dei popolamenti ittici avvenga in modo totalmente naturale; vengono codificate con il codice breve "ARB".
 - **Zone di accrescimento** (dette anche **zone Nursery**). Si tratta di zone localizzate esclusivamente in zona A nelle quali vige il divieto di pesca ma nelle quali viene prevista l'immissione di materiale salmonicolo giovanile (uova, avannotti, giovani di taglia massima cm 4-6) con il fine di produrre materiale da ripopolamento di elevata qualità sviluppatosi in condizioni di totale naturalità da prelevarsi e che potrà successivamente essere prelevato a mezzo di elettropesca per essere trasferito in altri corpi idrici vocazionali per la specie prodotta; vengono codificate con il codice breve "AA".
- **Zone NO KILL DI TIPO C&R (CATCH&RELEASE).** Si tratta di zone nelle quali

l'esercizio della pesca è consentito solo ed esclusivamente con l'uso di coda di topo, tenkara, valesiana e mosche artificiali munite di un solo amo con un solo dardo privo di ardiglione, che sono istituite principalmente in zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere; vengono codificate con il codice breve "NK-CR".

- **Zone NO KILL INTEGRALI.** Si tratta di zone nelle quali è consentito il solo uso di esche artificiali munite di un solo amo con dardo privo di ardiglione; tali zone sono istituite soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. Nelle zone NO KILL integrali è fatto divieto di trattenere ogni specie ittica catturata autoctona e para autoctona o alloctona di interesse sportivo; vengono codificate con il codice breve "NK".
- **Zone NO KILL SPECIFICHE.** Si tratta di zone, esclusivamente ricadenti nelle acque di Zona B e C, nelle quali è vietato trattenere solo determinate specie ittiche autoctone e para autoctone o alloctone di interesse sportivo. In tali zone possono essere previste alcune limitazioni all'esercizio della pesca rispetto ad esche e/o attrezzature. Tali zone sono istituite soprattutto nelle zone con particolari caratteristiche ambientali e adatte alla vita e alla riproduzione delle specie da proteggere. In tale zona può essere consentito anche l'esercizio del carp-fishing e/o bass-fishing; vengono codificate con il codice breve "NK-S".
- **ZONE TROFEO IN ZONA A.** Si tratta di zone nelle quali è consentito esclusivamente l'uso di esche artificiali munite di uno o più ami con dardi privi di ardiglione. Sono istituite principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca e/o spinning) anche a scopo turistico e promozionale. In queste zone viene stabilita per la/e specie trofeo (autoctone o alloctone di interesse sportivo) una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla normativa vigente; vengono codificate con il codice breve "ZTA".
- **ZONE TROFEO IN ZONA B.** Sono zone nelle quali è consentito l'uso di esche artificiali o naturali e/o utilizzando ami con dardi privi di ardiglione e/o di tipo *circle hook*; sono istituite principalmente in zone in cui è possibile applicare tecniche particolari di pesca (mosca, *spinning*, *carp-fishing*) anche a scopo turistico e ricreativo. In queste zone viene stabilita per la/e specie trofeo (autoctone e para autoctone o alloctone di interesse sportivo) una taglia minima di trattenimento maggiore di quella prevista dalla normativa vigente, con l'esclusione della carpa per la quale viene invece prevista una taglia massima di 60 cm. vengono codificate con il codice breve "ZTB".

In tutte le zone NO KILL e nelle ZONE TROFEO è sempre vietata l'immissione di materiale ittico adulto o subadulto, in quanto si tratta di aree che sono caratterizzate da un autosostentamento naturale delle popolazioni ittiche presenti; in tali aree sono comunque possibili le attività di ripopolamento con materiale giovanile secondo le prescrizioni di cui al precedente paragrafo 5.5.2 limitamente alle zone individuate nel paragrafo 5.5.4.

10.2 Localizzazione delle Zone di riposo biologico

Nei paragrafi successivi si riportano le localizzazioni delle zone di riposo biologico suddivise per ambiti territoriali, per zona (A e B) e per bacino idrografico. Esse trovano un riscontro preciso negli allegati temi cartografici georiferiti, in formato shape file, denominati "Aree Riposo Biologico SDP Linea_01" e "Aree Riposo Biologico SDP Poligono_00". Complessivamente in Regione Veneto sono state individuati circa **1380,7 Km** di aree di riposo biologico di cui circa **868,9 Km** di zone di riposo biologico integrale (ZRB) (circa 522,3 Km in zona A e 340,9 Km in zona B e 5,8 km in zona C) e circa **511,8 Km** di zone di accrescimento (AA).

Nelle zone di riposo biologico integrale sono vietati ripopolamento ed immissioni di qualsiasi tipo mentre nelle aree di accrescimento posso essere effettuati ripopolamenti secondo quanto previsto al precedente paragrafo 5.5.5.

10.2.1 Ambito territoriale di Belluno

Nell'ambito territoriale di Belluno sono stati individuati **171,4 Km** di zone di riposo biologico integrali ricadenti tutte in zona A.

Tabella 10.1. Zone di riposo biologico integrale individuate nell'ambito territoriale di Belluno

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO AREI	Intero percorso	3775	Zona A	PIAVE
RIO AURICH	Intero percorso	2609	Zona A	PIAVE
RIO CAVALLI	Intero percorso	2173	Zona A	PIAVE
RIO CELARDA	Zona compresa all'interno del Vincheto di Celarda	1424	Zona A	PIAVE
RIO GIAU DE RIN	Intero percorso	3194	Zona A	PIAVE
RIO GRANDE	Intero percorso	4378	Zona A	PIAVE
RIO GREOLA	Sorgenti - tornante SR 203	1311	Zona A	PIAVE
RIO GRISOL	Da ponte de Damian al Mar	3417	Zona A	PIAVE
RIO LAGOLE	Intero percorso	598	Zona A	PIAVE
RIO PRAMPER	Intero percorso	4162	Zona A	PIAVE
RIO RUMOTOI	Intero percorso	4372	Zona A	PIAVE
RIO VAL PIANEZZE	Intero percorso	856	Zona A	PIAVE
RIO VALLE DEI GAMBERI	Intero percorso	2765	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO VALLES	Sorgenti - ponte Valles Basso	2152	Zona A	PIAVE
RIO VICH	Intero percorso	2518	Zona A	PIAVE
TORRENTE ARDO DI MEL	Da SP 1 alla confluenza nel Piave	2565	Zona A	PIAVE
TORRENTE BIGONTINA	Intero percorso	6380	Zona A	PIAVE
TORRENTE BIOIS	Ponte della Sega - ponte Molino Alto	977	Zona A	PIAVE
TORRENTE BIOIS	Briglia valle galleria sulla strada per Falcade - Cordevole	678	Zona A	PIAVE
TORRENTE BOITE	Diga di Valle - Scogliera dei Canopi	2745	Zona A	PIAVE
TORRENTE CARBONAIA	Intero percorso	3061	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORDEVOLE	Presa centralina Vallazza - scarico centralina Vallazza	2574	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORPASSA	Intero percorso	4084	Zona A	PIAVE
TORRENTE D'AVIEN	Intero percorso	2460	Zona A	PIAVE
TORRENTE DURAN	Da ponte SS 347 in loc Chiesa al Mae	4390	Zona A	PIAVE
TORRENTE FERMEGA	Sorgenti - ponte in loc. Irrighe	1853	Zona A	PIAVE
TORRENTE FIORENTINA	Sorgenti - ponte presso baita Flora Alpina	2449	Zona A	PIAVE
TORRENTE FOCOBON	Intero percorso	4339	Zona A	PIAVE
TORRENTE FRISON	Sorgenti - Ponte SP 465 loc Merendera	6306	Zona A	PIAVE
TORRENTE GRESAL	Dalle sorgenti al ponte Libano	3691	Zona A	PIAVE
TORRENTE LAGGIO	Intero percorso	4197	Zona A	PIAVE
TORRENTE MAE'	Da lago Pontesei a conf. Val del Venier	1893	Zona A	PIAVE
TORRENTE MAE'	Passerella di Igne - ponte loc. Muda	1723	Zona A	PIAVE
TORRENTE MALVAN	Intero percorso	4164	Zona A	PIAVE
TORRENTE MIS	Confine Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi - Ponte di Regolanova	777	Zona A	PIAVE
TORRENTE OSTERRA	Intero percorso	4777	Zona A	PIAVE
TORRENTE PORCILLA	Intero percorso in concessione	3990	Zona A	PIAVE
TORRENTE PORCILLA	Zona compresa all'interno del PNDB	967	Zona A	PIAVE
TORRENTE REMUGLIA	Intero percorso	5080	Zona A	PIAVE
TORRENTE RIMONTA	Da ponte vecchia SP 1 (loc Bardies) alla confluenza nel Piave	3205	Zona A	PIAVE
TORRENTE ROVA	Ponte loc. Grave - confluenza in Cordevole	1425	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
TORRENTE SARZANA	Sorgenti - ponte stradale via Laghetti	2130	Zona A	PIAVE
TORRENTE TEGOSA	Intero percorso	4183	Zona A	PIAVE
TORRENTE TERCHE	Dal ponte della SP 1 alla confluenza in Piave	1969	Zona A	PIAVE
TORRENTE TESA	Ponte di Farra - lago di S. Croce	796	Zona A	PIAVE
TORRENTE TESA	Sorgenti - ponte di Alpaos	4001	Zona A	PIAVE
TORRENTE TUORA	Dalle Sorgenti al ponte di Morgan	2646	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL DE LA STUA	Intero percorso	2772	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL DEL GES	Intero percorso	2307	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL DEL VENIER	Intero percorso	3760	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL FORAM	Intero percorso	687	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL GALLINA	Intero percorso escluso Lago Val Galina	5898	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL PIANA	Intero percorso	4482	Zona A	PIAVE
TORRENTE VALDA	Sorgenti - abitato di Puos	3613	Zona A	PIAVE
TORRENTE VALMONTINA	Sorgenti - sbarramento di rocce prima della centralina	6551	Zona A	PIAVE
TORRENTE VESES	Ponte degli Alpini alla briglia del ponte Papa Luciani	506	Zona A	PIAVE
TORRENTE VESES	Dal confine PNDB al ponte della SP 12	664	Zona A	PIAVE
TORRENTE VIERA	Intero percorso in concessione	464	Zona A	PIAVE
VE NE CAMPO	Intero percorso	1662	Zona A	PIAVE
RIO IGOLA	Intero percorso	1247	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROSTA AGANA	Intero percorso	784	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

Nell'ambito territoriale di Belluno sono stati individuati **345,9 Km** di aree di accrescimento ricadenti tutte in zona A.

Tabella 10.2. Aree di accrescimento individuate nell'ambito territoriale di Belluno

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FONTANE FAGHERAZZI	Intero percorso	845	Zona A	PIAVE
FONTANE FORTOGNA	Intero percorso	1503	Zona A	PIAVE
FONTANE NOGARE'	Intero percorso	4014	Zona A	PIAVE
LAGO PESCHIERE	Intero lago	82	Zona A	PIAVE
RIO AIARNOLA	Intero percorso	4325	Zona A	PIAVE
RIO ASSOLA	Da Sorgenti a Cascata	4324	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO BAORCHE	Intero percorso	3610	Zona A	PIAVE
RIO CALDIERA	Intero percorso	2580	Zona A	PIAVE
RIO CAMPREGANA	Intero percorso	2408	Zona A	PIAVE
RIO CAVALLINO	Intero percorso	1986	Zona A	PIAVE
RIO CECIDO	Intero percorso	3371	Zona A	PIAVE
RIO CHIARADA	Intero percorso	1170	Zona A	PIAVE
RIO CIAUZIA	Intero percorso	4324	Zona A	PIAVE
RIO COSTEANA	Sorgenti - Confluenza Ru Corto	4249	Zona A	PIAVE
RIO D'ANTOLA	Intero percorso	6586	Zona A	PIAVE
RIO DE LA PAUSA	Intero percorso	2792	Zona A	PIAVE
RIO DEL MERLO	Intero percorso	1919	Zona A	PIAVE
RIO DELLA MADONNA	Intero percorso	1887	Zona A	PIAVE
RIO DELLE CALCHERE	Intero percorso	2621	Zona A	PIAVE
RIO DELLE FUCINE	Intero percorso	2620	Zona A	PIAVE
RIO DELLE NOTTOLE	Intero percorso	1279	Zona A	PIAVE
RIO DI VISSADA	Intero percorso	5377	Zona A	PIAVE
RIO DOLMI	Intero percorso	1783	Zona A	PIAVE
RIO ENTRAMONT	Intero percorso	1855	Zona A	PIAVE
RIO FALZAREGO	Intero percorso	7410	Zona A	PIAVE
RIO FARFOL	Intero percorso	901	Zona A	PIAVE
RIO FRATES	Intero percorso	877	Zona A	PIAVE
RIO GERALBA	Intero percorso	3279	Zona A	PIAVE
RIO GIAO SPAGNOL	Intero percorso	1633	Zona A	PIAVE
RIO GIAO STORTO	Intero percorso	3867	Zona A	PIAVE
RIO GIAU DEI CORVI	Intero percorso	2104	Zona A	PIAVE
RIO GIAU DEL CAMOSCIO	Intero percorso	2178	Zona A	PIAVE
RIO GIAU DELLA LAVINA	Intero percorso	1325	Zona A	PIAVE
RIO GIAU ROSSO	Intero percorso	2385	Zona A	PIAVE
RIO LARICE	Intero percorso	3294	Zona A	PIAVE
RIO LONGERIN	Intero percorso	1502	Zona A	PIAVE
RIO MAISSIMA	Intero percorso	1086	Zona A	PIAVE
RIO MANDRE	Intero percorso	1069	Zona A	PIAVE
RIO MANDRETTE	Intero percorso	1714	Zona A	PIAVE
RIO MARTINON	Intero percorso	1025	Zona A	PIAVE
RIO MELIN	Intero percorso	1845	Zona A	PIAVE
RIO MOLIN DI COSTOIA	Intero percorso	2506	Zona A	PIAVE
RIO MULIGNON	Intero percorso	744	Zona A	PIAVE
RIO OREGONA	Intero percorso	2495	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO ORSOLINA	Sorgenti - loc. ponte Intro Les Aghes	2995	Zona A	PIAVE
RIO PECOL	Intero percorso	1302	Zona A	PIAVE
RIO PIAN FORMAGGIO	Intero percorso	955	Zona A	PIAVE
RIO PISSANDOLO	Intero percorso	1064	Zona A	PIAVE
RIO PRADUCCHIA	Intero percorso	3129	Zona A	PIAVE
RIO RIN	Sorgenti - Confluenza rio Rodolesco	4251	Zona A	PIAVE
RIO RINDELONDO	Intero percorso	3620	Zona A	PIAVE
RIO RODOLESCO	Intero percorso	2563	Zona A	PIAVE
RIO RU BERTOI	Intero percorso	1431	Zona A	PIAVE
RIO RU CURTO	Intero percorso	2946	Zona A	PIAVE
RIO RU DA PECOL	Intero percorso	1792	Zona A	PIAVE
RIO RU DE RONCATO	Intero percorso	2484	Zona A	PIAVE
RIO RU DE RUALAN	Intero percorso	734	Zona A	PIAVE
RIO RU DI CIALADE	Intero percorso	764	Zona A	PIAVE
RIO RU DI PICCOLO	Intero percorso	956	Zona A	PIAVE
RIO RU FORMIN	Intero percorso	3544	Zona A	PIAVE
RIO RU PISANDRE	Intero percorso	332	Zona A	PIAVE
RIO RUTORGO	Intero percorso	3399	Zona A	PIAVE
RIO RUVINIAN	Intero percorso	4008	Zona A	PIAVE
RIO SALETTA	Intero percorso	2194	Zona A	PIAVE
RIO SAN ROCCO	Intero percorso	3455	Zona A	PIAVE
RIO SILVELLA	Intero percorso	1093	Zona A	PIAVE
RIO SIVA	Intero percorso	3890	Zona A	PIAVE
RIO SOCCOSTA	Intero percorso	1963	Zona A	PIAVE
RIO SOTTO MURI	Intero percorso	1401	Zona A	PIAVE
RIO STALLA	Intero percorso	2639	Zona A	PIAVE
RIO TERCHIE O RUALAN	Intero percorso	4431	Zona A	PIAVE
RIO UNIERA	Intero percorso di interesse alieutico (ultimi 500 m prima della confluenza nel Colmeda)	477	Zona A	PIAVE
RIO VAL DELLA POLA	Intero percorso	2051	Zona A	PIAVE
RIO VAL DI CUZZE	Intero percorso	4023	Zona A	PIAVE
RIO VAL DORTIE	Intero percorso	5245	Zona A	PIAVE
RIO VAL FUSINELLA	Intero percorso	671	Zona A	PIAVE
RIO VAL TORO	Intero percorso	4042	Zona A	PIAVE
RIO VALLARAZ	Intero percorso	1819	Zona A	PIAVE
RIO VALLE MATERA	Intero percorso	2678	Zona A	PIAVE
RIO VALLE RUTON O FEDAROLA	Intero percorso	5113	Zona A	PIAVE
RIO VALLE TARU	Intero percorso	2600	Zona A	PIAVE
RIO VALLESINA	Intero percorso	5364	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO ZOPPO	Intero percorso	2188	Zona A	PIAVE
RISORGIVE NENDRA	Intero percorso	425	Zona A	PIAVE
ROGGIA MULINO (SETA)	Intero percorso	884	Zona A	PIAVE
RU DE L'OIO	Intero percorso	4683	Zona A	PIAVE
TORRENTE ALGHERA	Intero percorso AIA	1139	Zona A	PIAVE
TORRENTE ANSIEI	Confluenza Rio Ruvieta - Collalto (ponte per foresta Somadida)	5059	Zona A	PIAVE
TORRENTE BIOTIS	Intero percorso	5541	Zona A	PIAVE
TORRENTE BISOLIGA	Intero percorso	1998	Zona A	PIAVE
TORRENTE BUDA	Intero percorso	6771	Zona A	PIAVE
TORRENTE CAORAME	Ultima briglia prima della confluenza in Piave - fiume Piave	1448	Zona A	PIAVE
TORRENTE CHIOT	Intero percorso AIA	2763	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORDEVOLE DI VISDENDE	Sorgenti - Confluenza Rio Londo	6441	Zona A	PIAVE
TORRENTE CRIDOLA	Sorgenti - 1000 m a valle conf. rio Borbe	3148	Zona A	PIAVE
TORRENTE DIGNAS	Intero percorso	2183	Zona A	PIAVE
TORRENTE DIGON	Presa Centralina di Sega Digon fino al Padola	2429	Zona A	PIAVE
TORRENTE FEDERA	Intero percorso	5116	Zona A	PIAVE
TORRENTE FRISON	SP 465 loc Merendera - Nuovo Ponte Bailey	2762	Zona A	PIAVE
TORRENTE LONDO	Intero percorso	6621	Zona A	PIAVE
TORRENTE MAE'	da ponte di Palma a ponte di Fusine	2069	Zona A	PIAVE
TORRENTE MISSIAGA	Sorgenti - ultimo ponte strada per passo Duran	3541	Zona A	PIAVE
TORRENTE PADOLA	Sorgenti - ponte del Pissandolo	3210	Zona A	PIAVE
TORRENTE PETTORINA	Inizio sentiero CAI 687 - ponte SR 641 (Serrai di Sottoguda)	2703	Zona A	PIAVE
TORRENTE RIN	Intero percorso	6004	Zona A	PIAVE
TORRENTE RIU	Intero percorso	2726	Zona A	PIAVE
TORRENTE SAN VALENTINO	Intero percorso	4732	Zona A	PIAVE
TORRENTE TALAGONA	Sorgenti - conf. rio Val Di Toro	3498	Zona A	PIAVE
TORRENTE TEGORZO	Ponte area pic nic ponte Rosso	210	Zona A	PIAVE
TORRENTE TESSINA	Intero percorso	3928	Zona A	PIAVE
TORRENTE TODESCO	Intero percorso	2314	Zona A	PIAVE
TORRENTE VAL CARNIA	Intero percorso	3694	Zona A	PIAVE
TORRENTE VALFREDDA	Intero percorso	3001	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
TORRENTE VALLE DANGARAZ	Intero percorso	334	Zona A	PIAVE
TORRENTE VALLE PECOL	Intero percorso	1329	Zona A	PIAVE
VENE MEZZACASA	Intero percorso	971	Zona A	PIAVE
VENE VILLAGHE	Intero percorso	2467	Zona A	PIAVE
RIO BOAL DELLA SELVA O VAL SERVA	Intero percorso	2171	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIO STALENA	Intero percorso	3623	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIO VAL ROPER O DEL CAN	Intero percorso	1553	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROSTA AMPEZZAN	Intero percorso	4259	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROSTA LEVICA	Intero percorso	3762	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE AARON	Intero percorso	2282	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE AURIC	Intero percorso	5406	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CARAZZAGNO	Intero percorso	2685	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE VAL ROSNA	Intero percorso	1133	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE VALMAGGIORE	Intero percorso	2932	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

10.2.2 Ambito territoriale di Treviso

Nell'ambito territoriale di Treviso sono stati individuati circa **70,5 Km** di zone di riposo biologico integrali ricadenti tutti in zona A.

Tabella 10.3. Zone di riposo biologico integrali individuate nell'ambito territoriale di Treviso

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE MUESTRELLO SUPERIORE	Dalle sorgenti all'incrocio con via Pasubio loc. San Giacomo di Muestrelle	1623	Zona A	SILE
DIRAMAZIONE FIUME BOTTENIGA	Intero percorso attorno all'isola fuori le mura in comune di Treviso	257	Zona A	SILE
FIUME BOTTENIGA	Intero percorso attorno all'isola fuori le mura in comune di Treviso	286	Zona A	SILE
FIUME MIGNAGOLA	Dal ponte di via Serenissima SP115 al ponte ferroviario di Olmi (confine zona A)	4611	Zona A	SILE
FIUME SILE	Dal confine con la provincia di Padova al ponte della SP68	1767	Zona A	SILE
FIUME STORGA	Dalle sorgenti al ponte di via della Madonnetta loc. Madonnetta a Treviso	922	Zona A	SILE
FONTANILE MUNARON	Intero percorso	1063	Zona A	SILE
FONTI BIANCHE	Intero percorso	763	Zona A	SILE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FOSSO CORBETTA	Intero percorso	1555	Zona A	SILE
FOSSO CORBETTA (AFFLUENTE)	Intero percorso	376	Zona A	SILE
FOSSO CORBETTA (AFFLUENTE)	Intero percorso	307	Zona A	SILE
FOSSO CORBETTA (AFFLUENTE)	Intero percorso	731	Zona A	SILE
LAGHETTO SORGENTI CERCA	Intero percorso	162	Zona A	SILE
LAGHETTO VIA GIAVERA	Intero percorso	697	Zona A	SILE
RIO PIAVONE	Intero percorso	1074	Zona A	SILE
RISORGIVE E DERIVAZIONI DI VILLA MANFRIN, VIA ACQUETTE E VIA CARTIERETTA	Intera rete sorgentizia in comune di Treviso	2807	Zona A	SILE
ROGGIA CORBETTA	Intero percorso	946	Zona A	SILE
AFFLUENTE DESTRA FONTANE BIANCHE	Intero percorso	479	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Dal caseggiato localizzato in sponda destra nei pressi del "Bunker Grotta del Coston" in comune di Nervesa della Battaglia fino alla confluenza delle Fontane Bianche	2355	Zona A	PIAVE
FONTANE BIANCHE	Da inizio corso sino alla confluenza della risorgiva Fontane Bianche in comune di Sernaglia d. B.	557	Zona A	PIAVE
FONTANE CAMPEA	Intero percorso	314	Zona A	PIAVE
FONTANE SETTOLO BASSO	Intero percorso	1570	Zona A	PIAVE
FOSSO NEGRISIA	Dall'ultimo ponte di via Grave a Ponte di Piave fino alla confluenza in Piave	1252	Zona A	PIAVE
LA ROGGIA	Da ponte di via delle Piere di Valdobbiadene alla confluenza in Piave	1656	Zona A	PIAVE
LA ROGGIA	Dal ponte di via Casona a Sernaglia della B. alla confluenza nel Rosper	1108	Zona A	PIAVE
RIO FUNER	Dal ponte di via Cal Dritta a Valdobbiadene alla confluenza in Piave	1532	Zona A	PIAVE
RIO RABOSO	Dalla strada SP34 alla confluenza nel torrente Rosper-Fontane Bianche	2156	Zona A	PIAVE
RISORGIVA DEL FONTANE BIANCHE	Intero percorso	853	Zona A	PIAVE
RUIO DI CISON	Intero percorso	5609	Zona A	PIAVE
TORRENTE LIERZA	Dalle sorgenti al ponte dell'incrocio tra via Molinetto e via Costa Bavera a Refrontolo	4345	Zona A	PIAVE
TORRENTE NASSON	Da ponte di via Sant'Urbano a Crocetta del Montello alla confluenza in Piave	1329	Zona A	PIAVE
TORRENTE ROSPER	Sino alla confluenza nel "Fontane Bianche"	445	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
TORRENTE ROSPER	Dalla strada SP34 fino alla confluenza nel Rio Raboso	1284	Zona A	PIAVE
TORRENTE ROSPER	Ramo congiungente il Rio Raboso	106	Zona A	PIAVE
TORRENTE ROSPER-FONTANE BIANCHE	Intero percorso	608	Zona A	PIAVE
FIUME LIA	Dalle sorgenti al ponte di via Tolentino a San Polo di Piave	1878	Zona A	LIVENZA
FIUME LIA	Dalla confluenza del Lia Morto (presso ponte di via Calstorta a Fontanelle) al Monticano	2577	Zona A	LIVENZA
FIUME MESCHIO	Dalla traversa a monte del ponte della SP43 alla traversa a monte del ponte di via della Vigna a Cordignano	554	Zona A	LIVENZA
FIUME MESCHIO	Dalla sorgente al lago di Negrisiola	748	Zona A	LIVENZA
FIUME MONTICANO ramo laterale	Intero percorso all'interno del centro cittadino di Oderzo	652	Zona A	LIVENZA
FIUME MONTICANO	Dalle sorgenti alla confluenza del torrente Monticanello	6859	Zona A	LIVENZA
FIUME RESTEGGIA	Da inizio corso al ponte di via Roverbasso SP44	1431	Zona A	LIVENZA
FOSSO BORNIOLO	Dalle sorgenti al ponte di via Callate di Fontanelle	3428	Zona A	LIVENZA
TORRENTE BATTIRAME	Intero percorso compreso tra il lago Restello e il lago Negrisiola	338	Zona A	LIVENZA
TORRENTE CAGLIERON	Da inizio corso presso centro visite grotte Calieron m a valle fino alla confluenza nel T. Carron	1.160	Zona A	LIVENZA
TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	Entrambi i 2 rami del Muson di Castalcucco dalle sorgenti al ponte di via Vallorgana SP6 a Castalcucco	1.938	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME MEOLO	Da inizio corso al ponte di via Code a Breda di Piave	750	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CASSA DI ESPANSIONE DI SALVAROSA	Intero specchio acqueo	707	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

Nell'ambito territoriale di Treviso sono stati individuati circa **79,9 Km** di Aree di accrescimento, tutti ricadenti in zona A.

Tabella 10.4. Aree di accrescimento individuate nell'ambito territoriale di Treviso

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE CAERANO	Dallo stabilimento EMIL al Molino Tiberio a Caerano di San Marco	1084	Zona A	SILE
CANALE DEL BOSCO	Dal partitore del canale Caerano al ponte di via Fantin a Crocetta del Montello	1057	Zona A	SILE
CANALE DEL BOSCO	Dal ponte di via Generale Vaccari al p.te della strada militare a Volpago del M.	1203	Zona A	SILE
CANALE DEL BOSCO	Dalla centrale Bordignon fino al ponte di via Eligio Porcu a Volpago del M.	643	Zona A	SILE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE DEL BOSCO	Da inizio corso sino al ponte di via degli Alpini a Giavera del M.	729	Zona A	SILE
CANALE DELLA VITTORIA DI PONENTE	Dall'incrocio col torrente Giavera sino alla SP100 di Musano	10537	Zona A	SILE
CANALE DELLA VITTORIA DI PONENTE	Dall'inizio corso al ponte di via della Riscossa di Nervesa della Battaglia	1722	Zona A	SILE
CANALE DI VEDELAGO	Da via delle Piscine per 180 m a valle a Montebelluna	180	Zona A	SILE
CANALE GRONDA	Dal ponte di via S. Brigida alla confluenza del Canale Vedelago in comune di Vedelago	778	Zona A	SILE
CANALE MARTINELLA VECCHIA	Da inizio corso a ponte di via Ca' Mora	328	Zona A	SILE
CANALE MURA OVEST	Intero percorso	1772	Zona A	SILE
FIUME BOTTENIGA	Dalle sorgenti alla confluenza con il Pegorile	1319	Zona A	SILE
FIUME BOTTENIGA	Intero percorso presso Porta Carlo Alberto	286	Zona A	SILE
FIUME LIMBRAGA	dalle sorgenti a viale Brigata Marche in comune di Treviso	4595	Zona A	SILE
FIUME MUSESTRE	Dalle sorgenti alla confluenza con il Musestrello	4621	Zona A	SILE
RIO FONTANELLE	Intero percorso	1100	Zona A	SILE
RIO PIOVENZAN	Dal confine est della villa Tiepolo fino alla confluenza nel Melma	1022	Zona A	SILE
RIO RUL	Dal ponte di via ospedale provinciale alla confluenza nel Melma	2403	Zona A	SILE
SCARICO MERLENGO	Da via Risorgimento di Volpago del Montello a fine via Madonna della Mercedes (confine comunale con Ponzano Veneto)	4729	Zona A	SILE
SCARICO RONCOLE	Intero percorso	258	Zona A	SILE
SCARICO SECONDARIO ANTIGA	Da inizio corso a strada SP102	3834	Zona A	SILE
SORGENTI BOTTENIGA E FONTANELLE	Intero percorso	403	Zona A	SILE
CANALE PIAVESELLA DI MASERADA	Da inizio corso fino al ponte di via Julia SP57 a Maserada sul Piave	762	Zona A	PIAVE
CANALE BRENTELLA	Dal ponte di via Rive a Pederobba sino al ponte della strada SP84 nel medesimo comune	2018	Zona A	PIAVE
FONTANE BIANCHE	Dalla confluenza della Risorgiva Fontane Bianche alla confluenza in Piave in comune di Sernaglia della Battaglia	759	Zona A	PIAVE
RIO FONTANE	Intero percorso a pelo libero	2356	Zona A	PIAVE
ROGGIA BORGO STOLFI	Intero percorso	195	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
ROGGIA BREDA COLLALTO	Intero percorso	1743	Zona A	PIAVE
ROGGIA MARIN	Intero percorso	543	Zona A	PIAVE
ROGGIA PRADELLA	Intero percorso	403	Zona A	PIAVE
ROGGIA SOLIGO	Intero percorso	256	Zona A	PIAVE
TORRENTE CUROGNA	Da ponte di via Case Rosse di Onigo alla confluenza in Piave	2411	Zona A	PIAVE
CANALE IRRIGUO INDUSTRIALE CASTELLETTO - NERVESA	Dal ponte di via campagnole loc Cappella Maggiore fino a inizio intubamento a valle p.te autostrada A27	4932	Zona A	LIVENZA
CANALE IRRIGUO INDUSTRIALE CASTELLETTO - NERVESA	Intero percorso non tombinato	761	Zona A	LIVENZA
FIUME LIVENZA	Dalla confluenza del fosso Aralt al confine regionale	1177	Zona A	LIVENZA
FIUME MONTICANO	Dalla confluenza del torrente Monticanello al ponte di via Lancieri di Firenze	4136	Zona A	LIVENZA
FOSSO BORNIOLO	Dal ponte di via Callate di Fontanelle alla confluenza del Piavesella	3199	Zona A	LIVENZA
TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO	da ponte di via Vallorgana a prima passerella pedonale in legno a valle della chiusa del laghetto del Gigante dietro a ex latteria	136	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE MUSON DI MONFUMO	dal ponte di via Bassane a confluenza con il Muson di Casteluco	2059	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANAL BUSTA TRENIN CORNE	Da inizio corso a Caerano di S.M. all'incrocio tra via Calmaggione e via Busta a Montebelluna	3804	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE ALTIVOLE	Da inizio corso alla confluenza del canale 1 Ca' Mula nei comuni di Maser e Caerano di S.M.	1226	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE CAERANO	Dalla traversa a monte di via Baden Powell fino al ponte di via Giuseppe Mazzini a Caerano di S.M.	646	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE MORESCA	Da inizio corso alla centrale idroelettrica	889	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE PRACOLIN 1 - 2	Da inizio corso a biforcazione a valle di via Callarga a Montebelluna	935	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

10.2.3 Ambito territoriale di Venezia

Nell'ambito territoriale di Venezia sono stati individuati circa **34,2 Km** di zone di riposo biologico integrali di cui 2,7 Km ricadenti in Zona A e 31,5 Km ricadenti in zona B.

Tabella 10.5. Zone di riposo biologico integrali individuate nell'ambito territoriale di Venezia

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FOSSO CAOMAGGIORE	Dalla SS 78 a monte per 500 m a Cinto Caomaggiore	500	Zona A	LEMENE
ROGGIA DEL MULINO	Dalla chiesa di Villanova di San Michele al Tagliamento a monte per 500 m	502	Zona A	LEMENE
ROGGIA VERSIOLA	Dal confine provinciale fino al ponte di legno in via Orte in località Bagnara di Gruaro	1664	Zona A	LEMENE
FIUME PIAVE VECCHIA	Da ponte a Bilancere a monte per 500 m in località Caposile di San Dona' di Piave	502	Zona B	SILE
CANALE BRIAN	Da confluenza con Piavon e Grassaga a valle per 250 m circa	252	Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE GRASSAGA	Da confluenza con Piavon e Brian a monte per 250 m	254	Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE GRASSAGA	Dal confine provinciale con Treviso alla SP56 a Grassaga per circa 2.400 m	2425	Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE PIAVON	Da confluenza con Grassaga e Brian a monte per 250 m	250	Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE FOSSON	Dalla confluenza con il Loncon a monte per 250 m	250	Zona B	LEMENE
FIUME LEMENE	Da confluenza con Reghena a monte fino al Mulino di Portogruaro	904	Zona B	LEMENE
FIUME LEMENE	Da confluenza con Reghena a valle per 250 m	253	Zona B	LEMENE
FIUME LONCON	Dalla confluenza con il Fosson a valle per 250 m	250	Zona B	LEMENE
FIUME LONCON	Dalla confluenza con il Fosson a monte per 250 m	251	Zona B	LEMENE
FIUME REGHENA	Da sua confluenza con Lemene a monte per 250 m	254	Zona B	LEMENE
SCOLO BOTTA	Dal ponte FFSS Cavarzere-Adria per 500 m e a valle dello stesso per 1.000 m	1728	Zona B	FTC
CANALE GORZONE	In località Valcerere di Cavarzere a valle e a monte della paratoia mobile per circa 500 m	1274	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE NUOVISSIMO	Dalla sua origine dal Naviglio Brenta per 500 m	497	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DEL PRAELLO	TUTTI I BACINI AD ECCEZIONE DEL BACINO C.U.A.I. LUNGO LA FERROVIA, DESTINATO AL NK-S	3717 (perimetro)	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI GAGGIO	Intero bacino	3130	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI NOALE	Intero bacino	4095	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI SALZANO	Intero bacino	2848	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME DESE	Dall'incrocio di Via Ca' Nove di Martellago fino al Passante autostradale	1047	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME MARZENEGO	Dalla confluenza con il F. Draganziolo a valle per 250 m	256	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME MARZENEGO	Dalla confluenza con il Draganziolo a monte per 250 m	250	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME MUSON VECCHIO	Dalla confluenza con il Musonello fino al salto di Stigliano in comune di S. Maria di Sala	912	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME ZERO	Da località Pojan di Quarto d'Altino a monte fino a ponte della Ferrovia VE-TS	365	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
RIO DRAGANZIOLO	Dalla confluenza con il Marzenego a monte per 250 m	250	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
SCOLO DESOLINO	Dalla strada da Scorze' a Sant'Alberto a valle per 1500 m	1500	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
SCOLO LUSORE	Dall'incrocio con SS 515 a valle per circa 1500 m	1551	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
SCOLO LUSORE	Dal Taglio di Mirano fino al ponte dell'Autostrada	1761	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
SERIOLA VENETA	Dal Naviglio Brenta a valle per 500 m	504	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

Nello scolo Desolino e nello scolo Lusore dall'incrocio con SS 515 a valle per circa 1500 m viene consentito il solo ripopolamento con materiale giovanile di luccio.

Nell'ambito territoriale di Venezia sono stati individuati circa **3,1 Km** di aree di accrescimento.

Tabella 10.6. Aree di accrescimento individuate nell'ambito territoriale di Venezia

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME LEMENE	Dal salto in località Tisa al ponte sulla SP 76 in comune di Gruaro	373	Zona A	LEMENE
ROGGIA ROJALE	Dal confine provinciale all'immissione sul fiume Lemene	1779	Zona A	LEMENE
ROGGIA VERSIOLA	Dal Mulino di Gruaro al ponte sulla SP 76 in comune di Gruaro	994	Zona A	LEMENE

10.2.4 Ambito territoriale di Padova

Nell'ambito territoriale di Padova sono stati individuati circa **58,9 Km** di zone di riposo biologico integrali di cui circa 25,1 Km ricadenti in zona A e circa 33,8 Km ricadenti in zona B.

Tabella 10.7. Zone di riposo biologico integrali individuate nell'ambito territoriale di Padova

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME SILE	Dalle sorgenti al confine con la provincia di Treviso	2338	Zona A	SILE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FONTANILE MUNARON	Intero percorso	479	Zona A	SILE
FOSSO CORBETTA	Intero percorso	397	Zona A	SILE
FIUME BRENTA	Dal ponte della S.P. 27 in località Carturo (comune di Grantorto) a valle del punto di restituzione delle acque di scarico della centrale idroelettrica	489	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	Dal ponte della S.S. 53 a valle fino al ponte ferroviario in comune di Fontaniva	672	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA COGNAROLA	Dalle sorgenti al ponte della SP27 a Lobia di San Giorgio in Bosco	4141	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA CUMANA	Intero percorso	2734	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA LAMA	Dalle sorgenti all'incrocio con la Roggia Rezzonica	2703	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA RIELLO-PILA	Intero percorso	7372	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIO ACQUALONGA	Tratto a confine tra le province di Padova e Treviso	1732	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
RIO PILA - FONTANE BIANCHE	Dall'origine fino a via Pila presso Loreggiola	2018	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO IDRICO A BOARA PISANI	Bacino idrico a Boara Pisani collocato al km 37 della SS16 via Roma	287	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
BACINO IDRICO PIACENZA D'A.E VIGHIZZOLE D'E.	Bacini idrici nei comuni di Piacenza d'Adige e Vighizzolo d'Este presso la località Barchessa di Piacenza d'A.	6939	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CALTO CONTEA	Dalle sorgenti all'incrocio con la SP 89 a Zovon di Vo Euganeo	2164	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE ORTO BOTANICO	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova a monte tombatura	750	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE ORTO BOTANICO	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova a valle tombatura	684	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE PIOVEGO	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova	1980	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE SAN MASSIMO E SANTA CHIARA	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova (tratto a monte tombatura)	2011	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE SAN MASSIMO E SANTA CHIARA	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova (tratto a valle tombatura)	308	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALETTA ISOLA MEMMIA	Intero percorso	525	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CAVA BOSCO RUBANO	Divieto di pesca su tutta l'estensione del Parco	1167	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	Dal ponte dei Sabbionari al ponte della tangenziale Est di Padova	992	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FOSSA BASTIONI	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova	3949	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
SCOLO FRATTESINA	Dal sostegno idraulico 1 km circa a valle della S.P. 91 in comune di Piacenza d'Adige, fino alla confluenza in Fratta	4129	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
TRONCO MAESTRO DI BACCHIGLIONE	Intero tratto compreso entro le mura cinquecentesche della città di Padova	2325	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
BACINO IDRICO CA' DI MEZZO	Bacino di fitodepurazione in comune di Correzzola in località Ca' di Mezzo	2716	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO IDRICO PIOMBINO DESE	Bacino idrico a Piombino Dese in via Munaron	308	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO IDRICO S. ELENA	Bacino in comune di Sant'Elena presso la stazione di Sant'Elena d'Este	542	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVA CORNARA SUD	Bacino a Piombino Dese collocato a nord della località Osteria alle Albere	1633	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME TERGOLA	Dalla chiusa di Torre di Burri a monte per circa 400m (comune di San Giorgio delle Pertiche)	402	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

Nell'ambito territoriale di Padova sono stati individuati circa **23,3 Km** di aree di accrescimento.

Tabella 10.8. Aree di accrescimento individuate nell'ambito territoriale di Padova

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
ROGGIA REZZONICA	Dalla SP 66 fino al confine provinciale in zona A	7805	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MICHELA	Dall'incile con la Roggia Ramon Molina per circa 5.500 m	5500	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA TRONA	Dal confine provinciale alla SS n. 47	6754	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALETTA RUFFATO	Intero percorso dall'origine dal Muson Vecchio fino alla suo ritorno nello stesso a valle di Loreggiola	3255	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

10.2.5 Ambito territoriale di Vicenza

Nell'ambito territoriale di Vicenza sono stati individuati circa **98,0 Km** di zone di riposo biologico integrali di cui circa 77,3 Km ricadenti in zona A e circa 20,7 Km ricadenti in zona B.

Tabella 10.9. Zone di riposo biologico integrali individuate nell'ambito territoriale di Vicenza

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
AFFLUENTE RIO PEKELE	Intero percorso	564	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE TORRENTE MASO	Intero percorso	313	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE TORRENTE MASO	Intero percorso	800	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE TORRENTE MASO	Intero percorso	431	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE TORRENTE MASO	Intero percorso	595	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
AFFLUENTE VAL DRITTA	Intero percorso	977	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VAL DRITTA	Intero percorso	1102	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	492	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	81	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	309	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	429	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	516	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	549	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
AFFLUENTE VALLE CIVETTA	Intero percorso	466	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
BOJARONI	Dal livello a monte della strada Lupia-Poianella all'incrocio con il Tesinella	1328	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE INDUSTRIALE	Per metri 20 a monte e a valle della Centralina AIM in località Lobbia	55	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CHIAVONA	Da 200 a monte degli impianti sportivi di Calvene alla strada Lugo-Calvene	724	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME ASTICO	Da ponte Basso alla Briglia Barattieri in comune di Valdastico	83	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME ASTICO	Da Busatti a Lastebasse (confine Vicenza-Trento)	956	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	A valle del Ponte Marchese, in zona militare, sponda sx	3319	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	Dalla traversa di Pianello a valle per 200 m fino alla zona trofeo	202	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	Dalla traversa di Mignano in comune di Campolongo/Solagna a valle per circa 60 metri fino al traverso del termine della massiciata posta sulla sponda sinistra	55	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME CISMON	Dal confine con la provincia di Belluno alla zona no-kill	991	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME OLIERO	Intero percorso	502	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIO ALBO	Intero percorso	3431	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA BREGANZINA	Dalla derivazione dal Canale Mordini fino alla strada Zugliano-Fara	665	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA CAPRA	Dall'origine dalla rg. Armedola alla SP Camisana (limite zona A)	3158	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA FERIANA	Dal ponte di Via Diviglio a Cresole di Caldogno fino al ponte di Via dello Stadio a Rettorgole	1130	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA GIROSA	Dalle risorgive a valle, fino al ponte di Via Napoleonica	930	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
ROGGIA INDUSTRIALE	Dal ponte della stazione di Recoaro Terme alla Centrale Facchini	2285	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA INDUSTRIALE	Dalla recinzione di fronte alle Poste a Maglio di Sopra sino alla fabbrica Marz	172	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MAESTRA IN LARGO DE PRETTO	Da ponte Canale a Largo De Pretto in comune di Schio	249	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MONEGHINA	Dalla derivazione fino alla paratoia posta in Via Zuccola (di fronte ai magazzini Berton)	1514	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA REA	Dalla sorgente fino alla briglia posta a valle della presa della piscicoltura	244	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA THIENE	Nel tratto in comune di Santorso	3330	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CHIAVONE	Dalle Sorgenti Fino Al Ponte Di Valli di Sotto in comune di Lusiana	2814	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CHIAVONE NERO	Intero percorso	6709	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE LEOGRA	Da 20 metri a monte a 20 metri a valle di Ponte San Giovanni a Valli del Pasubio	71	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE LIVERGONE	Dalle sorgenti alla strada in località Palazzina di Magre'	3734	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE VALDIEZZA	Dalle sorgenti al ponte di via Valdiezza a Monteviale (confine Zona A)	6807	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAIO PELAGATTA	Intero percorso	2201	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL CURTA	Intero percorso	1450	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL DEI MERCANTI	Intero percorso	2541	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL DRITTA	Intero percorso	3226	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL FORTE MASO	Dalle sorgenti alla confluenza nel T. Leogra	2593	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL INFERNO	Intero percorso	1668	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL MARA	Intero percorso	2178	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL PICCOLA	Intero percorso	3579	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VALLE CIVETTA	Dalle sorgenti al ponte dello Stellaro a Lastebasse	1876	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VALLE COVOLE	Intero percorso	2943	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE FERRARA	Dalle sorgenti alla confluenza con Scolo Marza e al Lago di Fimon	6781	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	A Colze' in tutta l'ansa che comprende il passaggio per pesci e la chiavica	696	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
PALU	Dalla contrada Turco sulla strada Lerino-Grumolo alla confluenza nel Tesinella	1647	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA CAPRA	Dalla SP Camisana (confine zona B) alla confluenza con lo scolo Riazzo	6724	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
TORRENTE FERRARA	Dalle sorgenti alla confluenza con Scolo Marza e al Lago di Fimon	1433	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE VALDIEZZA	Dal ponte di via Valdiezza a Monteviale (confine Zona A) alla confluenza con il C. Retrone	3392	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

Nell'ambito territoriale di Vicenza sono stati individuati circa **59,5 Km** di aree di accrescimento ricadenti tutte in zona A.

Tabella 10.10. Aree di accrescimento individuate nell'ambito territoriale di Vicenza

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
BOLDORO	Dal ponte della SP 350 all'incrocio con la Rg. Schio-Marano	2275	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
BURGO	Dalla presa sul torrente Oliero fino alla chiusa	2499	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
CIVRANA	Dalla presa fino alla statale 47	3967	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
MARGNAN	Per l'intero corso	460	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
MONTANINA	Intero percorso	946	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIO PEKELE	Intero percorso	1340	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA BERNARDA	Dalla presa fino alla centralina Stella e dal mulino Rossetto fino alla pasticceria Cartigliano	3825	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA CONTESSA	Intero percorso	7342	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA DOLFINA	Dalla superstrada a ponte Paoletti	3484	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA GRIMANA NUOVA	Dalla presa fino al mulino Ramon	1436	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA GRIMANA VECCHIA	Dalla presa fino all'attraversamento della strada S. Romana	1967	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA ISACCHINA INFERIORE	Per l'intero suo corso	4028	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE	Dal mulino Cantele fino al sifone Villanova	1469	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA ISACCHINA SUPERIORE	Dalla presa fino alla prima centralina Borsato	557	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MICHELA	Dalla presa fino alla statale Friola - Tezze	1094	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MOLINA VICA	Intero percorso	3217	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MORANDA	Intero percorso	6757	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA MUNARA	Fino all'altezza della villa Ca' Dolfin	572	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA ROSA	Dalla superstrada fino ai Grandessi	2051	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
ROGGIA VICA	Dai Livelloni al ponte Pegoraro in comune di Rosa'	1007	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA VICA-CAPPELLA	Dal Molino Bigolin di Rossano Veneto fino all'omonimo filatoio sito in Via Salute	2065	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA VITELLA	Da Longa di Schiavon fino alla confluenza con la Roggia Contessa	3251	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE MASO	Intero percorso	1220	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAIO DI LOVARASTE	Intero percorso	794	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAIO DI LOVELLAZZO	Intero percorso	877	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VAL INFERNO	Intero percorso	996	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

10.2.6 Ambito territoriale di Rovigo

Nell'ambito territoriale di Rovigo sono stati individuati circa **7,9 Km** di zone di riposo biologico integrali ricadenti in zona B e nelle acque correnti di Zona C. Nell'ambito territoriale di Rovigo non sono state previste aree di accrescimento.

Tabella 10.11. Zone di riposo biologico integrale individuate nell'ambito territoriale di Rovigo

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANAL MORTO	Ca' Bernarda comune di Pincara - lanca fluviale Canal Morto	470	Zona B	FTC
CANALBIANCO	Adria divieto di pesca dal Ponte Beniamino Gigli per 100 m in riva destra	100	Zona B	FTC
COLLETTORE PADANO	a monte della Biconca Grimana per 300 m	303	Zona B	FTC
FIUME PO	Da 300 m a monte della garzaia di Ca' Zen a 300 m a valle della stessa	895	Zona B	PO
FIUME PO DI VENEZIA	Lanca del F. Po che in corrispondenza della Garzaia Di Bottrighe	305	Zona B	PO
FIUME PO DI VENEZIA	Lanca del F. Po che in corrispondenza della Garzaia di Ca' Cornera	1.100	Zona C	PO
FIUME PO DI MAISTRA	Lanca del F. Po che in corrispondenza della Garzaia di Ca' Pisani	920	Zona C	PO
FIUME PO DI MAISTRA	Lanca del F. Po che in corrispondenza della Garzaia del Po Di Maistra	1.830	Zona C	PO
FIUME PO DI TOLLE	Da 300 m a monte della garzaia di Giarette a 300 m a valle della stessa	1.142	Zona C	PO
SCOLO BUSAZZA	Da 300 m a monte della garzaia di Giarette a 300 m a valle della stessa	804	Zona C	PO

10.2.7 Ambito territoriale di Verona

Nell'ambito territoriale di Verona sono stati individuati complessivamente circa **428,1 Km** di zone di riposo biologico integrali di cui circa 175,3 Km ricadenti in zona A e circa 252,8 Km ricadenti in zona B.; in questo territorio non sono state previste aree di accrescimento.

Tabella 10.12. Zone di riposo biologico integrali individuate nell'ambito territoriale di Verona

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE ALTO AGRO VERONESE	Intero percorso compreso in Zona A	4997	Zona A	ADIGE
CANALE MEDIO ADIGE (O BIFFIS)	Intero percorso compreso in Zona A	20278	Zona A	ADIGE
FIUME ADIGE	A monte dello sbarramento ENEL di S. Pancrazio	22	Zona A	ADIGE
FIUME ADIGE	A valle dello sbarramento ENEL di S. Pancrazio	34	Zona B	ADIGE
FIUME ADIGE	A monte e a valle dello sbarramento del Chievo	55	Zona A	ADIGE
FIUME ADIGE	Da 400 m sotto la diga del Chievo a valle per 300 m	306	Zona A	ADIGE
FIUME ADIGE	A monte e a valle dello sbarramento ENEL di Pontoncello	57	Zona B	ADIGE
FOSSA POZZA	Dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di circa 150 m	361	Zona A	ADIGE
FOSSA ROSELLETTA	Dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est	4700	Zona A	ADIGE
LAGHETTO FONTANON	Teste delle risorgive del Fibbio	452	Zona A	ADIGE
LAGHETTO MORA	Testa della risorgiva del Tramigna a Cazzano di Tramigna	234	Zona A	ADIGE
LAGHETTO SQUARA	Teste delle risorgive del Fibbio	158	Zona A	ADIGE
RIO MOLINI	Rio Molini in Comune di Brentino Belluno	720	Zona A	ADIGE
TORRENTE FIBBIO	Dallo scarico della centrale idroelettrica di Montorio Veronese fino alla confluenza con il corso principale per una lunghezza di circa 200 m all'interno dell'area ex Sapel	316	Zona A	ADIGE
CORSI D'ACQUA VARI	Tutti i tratti di corsi d'acqua compresi all'interno del Parco della Lessinia	143264	Zona A	ADIGE
CANALE VIRGILIO	Intero percorso	4860	Zona B	PO
FIUME MINCIO	Dal limite del lago di Garda al ponte della linea ferroviaria VE-MI	944	Zona B	PO
RIO DUGALE	Tratto terminale. Dal confine recintato del Parco Divertimenti all'immissione nel Lago di Garda	140	Zona B	PO
FIUME MINCIO	Tratto compreso tra il ponte Visconteo in comune di Valeggio S.M. e linea congiungente l'origine del ramo di fiume in sponda dx al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume in sponda sx dalla parte opposta al parcheggio medesimo	443	Zona B	PO
FIUME MINCIO RAMO DI PESCHIERA	Ramo del fiume Mincio dal limite del lago di Garda al ponte della linea ferroviaria VE-MI	2346	Zona B	PO
LAGHETTO FRASSINO	Nel comune di Peschiera del Garda	2356	Zona B	PO
TORRENTE ARIL	Intero percorso	144	Zona B	PO

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE CONSORZIALE	Intero percorso	5652	Zona B	FTC
CANALE GIUSTI	Intero percorso	5103	Zona B	FTC
CANALE MAESTRO	Intero percorso	3608	Zona B	FTC
CANALE PRINCIPALE	Intero percorso (tratto nord)	13241	Zona B	FTC
CANALE PRINCIPALE	Intero percorso (tratto sud)	3330	Zona B	FTC
CANALE SECONDARIO	Intero percorso (tratto nord est)	924	Zona B	FTC
CANALE SECONDARIO	Intero percorso (tratto nord ovest)	1930	Zona B	FTC
CANALE SECONDARIO DI SALIONZE	Intero percorso	7432	Zona B	FTC
FIUME TIONE DEI MONTI	Dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca al ponte presso l'incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca	581	Zona B	FTC
FOSSA BOVA	Nei comuni di Verona e Buttapietra per l'intero suo tratto dalla testa della risorgiva alla confluenza nella fossa Bolletta	3667	Zona B	FTC
FOSSO NUOVO	comune di Mozzecane, dal ponte in localita' Palu' alla chiavica in localita' Stellina	844	Zona B	FTC
IDROVIA FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO	Sbarramento della Torretta sul Canal Bianco in comune di Legnago	1737	Zona B	FTC
PALUDE DEL BRUSA'	Su tutta la superficie in comune di Cerea	2535	Zona B	FTC
PALUDE DEL BUSATELLO	In tutte le acque poste all'interno della palude, nonche' lungo gli argini interni della palude dei corsi d'acqua che fungono da confine dell'area naturalistica	5522	Zona B	FTC
SCOLO DRIZZAGNO	Dall'origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall'origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea	866	Zona B	FTC
SCOLO SERIOLA	Dall'origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea	3925	Zona B	FTC
CANALE L.E.B.	Intero percorso	16238	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE ALTO AGRO VERONESE	Intero percorso compreso in Zona B	66555	Zona B	ADIGE
CANALE ALTO AGRO VERONESE (DIRAMAZIONE DI S. GIOVANNI)	Intero percorso	12677	Zona B	ADIGE
CANALE ALTO AGRO VERONESE (DIRAMAZIONE DI SOMMACAMPAGNA)	Intero percorso	17790	Zona B	ADIGE
CANALE GIULIARI	Intero percorso	2248	Zona B	ADIGE
CANALE INDUSTRIALE CAMUZZONI	Intero percorso	7700	Zona B	ADIGE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (m)	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE MARAZZA	Intero percorso	4555	Zona B	ADIGE
CANALE MEDIO ADIGE (O BIFFIS)	Intero percorso compreso in Zona B	15157	Zona B	ADIGE
CANALE MILANI	Intero percorso	6636	Zona B	ADIGE
CANALE S.A.V.A.	Intero percorso	12061	Zona B	ADIGE
CANALE SECONDARIO	Intero percorso (tratto sud)	6097	Zona B	ADIGE
CANALE SERIOLA PREVALDESCA	Intero percorso in provincia di Verona	12896	Zona B	ADIGE

10.3 Localizzazione delle Zone NO KILL

Nei paragrafi successivi si riportano le localizzazioni delle zone NO KILL suddivise per ambiti territoriali, per zona (A e B) e per bacino idrografico. Esse trovano un riscontro preciso negli allegati temi cartografici georiferiti, in formato shape file, denominati “Zone_Speciali_SDP_Linea_01.1” e “Zone_Speciali_SDP_Poligono_01”.

Complessivamente in Regione Veneto sono state individuati circa **2.179,3 Km** di aree No Kill di cui circa **122,6 Km** di aree No Kill Integrali (NK), circa **95,3 Km** di No Kill Catch&Release (NK-CR) e circa **1.961,4 Km** di zone No Kill Specifiche (NK-S).

10.3.1 Ambito territoriale di Belluno

Nell'ambito territoriale di Belluno sono stati individuati ca **93,0 Km** di Zone No Kill ricadenti tutte in zona A. Di queste ca **49,1 Km** sono zone No Kill integrali (NK) e ca **43,8 Km** sono zone No Kill Catch&Release (NK-CR).

Non sono presenti Zone No Kill Specifiche (NK-S).

Nella tabella seguente sono riportate le zone No Kill dell'ambito territoriale di Belluno che nella proposta formulata dalla Provincia di Belluno vengono indicate con il termine NU-I anziché come N-K.

Tabella 10.13. Zone NO KILL INTEGRALI (NK) e CATCH & RELEASE (NK-CR) individuate nell'ambito territoriale di Belluno

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME PIAVE	Confluenza Rio Bianco - sbarramento in rocce a monte p.te Cadore	1009	NK	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Dalla diga Enel Comelico - confluenza Ansiei	4342	NK	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Levego Vecchio - ponte Dolomiti	4976	NK	Zona A	PIAVE
LAGO FEDERA	intero lago	359	NK	Zona A	PIAVE
RIO ASSOLA	da cascata - confluenza in Boite	1092	NK	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
RIO COSTEANA	confluenza Ru Corto - lago Ciou del Conte (escluso)	3235	NK	Zona A	PIAVE
RIO ORSOLINA	loc. ponte Intro Les Aghes - confluenza in Boite	4068	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE BOITE	Ponte Cadin - confluenza Bigontina	2726	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE CAORAME	confine Parco N.D.B. - strada accesso Sant Eustachio e case Bernardi	1416	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE CISMON	passerella loc. Val Rosna - chiusa artificiale di loc. Moline	2809	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CISMON	traversa di Pedesalto - 1,3 km a valle di Ponte Frassene' (confluenza Rosta Ampezzan)	3662	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE COLMEDA	prima briglia a monte del ponte via Boscariz comune di Feltre - confluenza Sonna	1702	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE FIUM	sorgenti - ponte strada comunale via Roma	442	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE MUSIL	Mulino Stien - confluenza roggia mulino	838	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE RAI	Lago di S. Croce - ponte delle Schiette	2369	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE RAI	ponte di ferro sotto svincolo autostradale - confluenza in Piave	1956	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE SENAIGA	Ponte di La Val - ponte Arina	2406	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE SONNA	Tratto da Ponte delle Corde alla chiusa di Anzù	2386	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE STIEN	intero tratto	3927	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE TEGORZO	sorgenti - confluenza rio Val Pont	1699	NK	Zona A	PIAVE
TORRENTE VALPORA	2000 m a monte immissione nel lago di Senaiga d Lago Senaiga	2038	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME PIAVE	800 m a valle confine nord concessione - briglia a valle ponte ferrovia	1763	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Dal ponte Davestra di Ospitale di Cadore al ponte canale (Gardona) di Castellavazzo	3035	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	doppia briglia a valle ponte Transacqua - secondo ponte SS 52 Carnica	2369	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Dalla galleria di Scalon Vas (Linea Enel Alta Tensione) a valle fino alla passerella di Quero Vas (fine massiciata)	2835	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	Ponte Dolomiti - ponte Bailey	943	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	sbarramento in rocce a monte p.te Cadore - nuove briglie a Perarolo	2219	NK-CR	Zona A	PIAVE
LAGO AIARNOLA	intero lago	115	NK-CR	Zona A	PIAVE
LAGO CAMPO	intero lago	51	NK-CR	Zona A	PIAVE
RIO COSTEANA	Lago Ciou del Conte (escluso) - confluenza nel Boite	2278	NK-CR	Zona A	PIAVE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
TORRENTE ANSIEI	Lago S. Caterina (escluso) - confluenza con il Piave	4427	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE ANSIEI	Ponte Malon - ponte di Transacqua	925	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE ANSIEI	sbarramento lago - localit Larice	1156	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE ARDO	Ponte dell'Anta - confluenza in Piave	492	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE BOITE	Ponte del la Zopa a S. Vito - confluenza Orsolina	2275	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE BOITE	ponte SS 51 - confluenza nel Piave	91	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE BOITE	Scogliera dei Canopi - fine Concessione	997	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORDEVOLE	Ponte del Torner - confine Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi	1794	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORDEVOLE	ponte Santa Maria delle Grazie - lago di Alleghe (escluso)	1346	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE CORDEVOLE DI VISDENDE	confluenza Rio Londo - tabella divieto su masso a Cima Canale	2110	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE DIGON	dalle sorgenti - confluenza del Rio Saletta	8257	NK-CR	Zona A	PIAVE
TORRENTE PADOLA	prese Enel di Entraghe - ponte Molin de Berto	4381	NK-CR	Zona A	PIAVE

10.3.2 Ambito territoriale di Treviso

Nell'ambito territoriale di Treviso sono stati individuati circa **117,9 Km** di Zone No Kill. Di queste circa **40,1 Km** sono zone No Kill integrali (NK) ricadenti in zona A e circa **4,9 Km** sono zone No Kill integrali (NK) ricadenti in zona B, circa **16,3 Km** sono zone No Kill catch & release (NK-CR) ricadenti tutte in zona A, circa **56,5 Km** sono zone No Kill specifiche (NK-S).

Tabella 10.14. Zone NO KILL INTEGRALI (NK) e CATCH & RELEASE (NK-CR) individuate nell'ambito territoriale di Treviso

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE PIAVESELLA	dalla traversa in corrispondenza dell'allevamento ittico di Lutrano di Fontanelle fino alla confluenza nel Borniola	2526	NK	Zona A	LIVENZA
FIUME LIA	dal ponte di via Templari al ponte di via S. Maria del Palu'	3104	NK	Zona A	LIVENZA
FIUME LIMBRAGA	da viale Brigata Marche in comune di Treviso alla linea ferroviaria TV-Portogruaro (limite zona A)	1336	NK	Zona A	SILE
FIUME MELMA	dalla sorgente sino alla confluenza con il Rio Riul	5805	NK	Zona A	SILE
FIUME MESCHIO	da inizio concessione alla traversa di piazza S. Giustina	2432	NK	Zona A	LIVENZA
FIUME MONTICANO	dalla briglia a monte SS Pontebbana di Conegliano alla traversa a valle della confluenza della roggia Torsa presso vicolo Broch	2098	NK	Zona A	LIVENZA

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME MONTICANO	dalla traversa a valle della strada dei socialisti SP89 fino al ponte della SP49	6049	NK	Zona A	LIVENZA
FIUME PIAVE	da confluenza torrente Curogna al ponte di Vidor	1774	NK	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	dal ponte ferroviario di Nervesa fino al ponte dell'autostrada A27	4434	NK	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	dagli ultimi caseggiati di via Argine Piave di S. Biagio di Callalta fino al ponte ferroviario (limite zona A)	853	NK	Zona A	PIAVE
FIUME SOLIGO	dal ponte di via Indipendenza al ponte di via Petrarca della localita' Gai a Cison di Valmarino	1407	NK	Zona A	PIAVE
FOSSO BORNIOLO	dalla confluenza del canale Piavesella al Monticano	2144	NK	Zona A	LIVENZA
CANALE GRONDA	dalla traversa a valle della presa dell'allevamento ittico fino alla confl.za in Sile	262	NK-CR	Zona A	SILE
CONDOTTA IDROELETTRICA CANALE CASTELVIERO	ultimi 50 m prima della confluenza in Piave	50	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME LIVENZA	dal confine regionale (a monte della condotta sospesa) al ponte SP50	1513	NK-CR	Zona A	LIVENZA
FIUME MESCHIO	dal ponte di via Del Ponte in loc. San Giacomo fino allo sbarramento della centralina a monte ponte via delle Marine del borgo Mescolino-Minelle	3401	NK-CR	Zona A	LIVENZA
FIUME PIAVE	da 50 m a monte confluenza condotta Castelviero fino allo sbarramento di Nervesa	649	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME PIAVE	dalla giunzione dei due rami di Maserada e Cimadolmo alla confluenza del Rio Fontana Bianca	3247	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME SILE	dal ponte della SP68 al ponte Barbasso	2872	NK-CR	Zona A	SILE
FIUME SILE	Dal ponte Barbasso alla SR15 Noalese	6141	NK	Zona A	SILE
FIUME SOLIGO	dal ponte della strada SP4 alla confluenza in Piave (fine concessione)	2486	NK-CR	Zona A	PIAVE
FIUME STORGA	dal ponte di via Brigata Marche al ponte ferroviario linea Treviso-Portogruaro	1803	NK-CR	Zona A	SILE
FIUME MELMA	dal ponte ferroviario linea Treviso-Portogruaro al ponte della SR53	2108	NK	Zona B	SILE
FIUME STORGA	da ponte ferroviario linea Treviso-Portogruaro fino a ponte di via Postumia a Treviso	1455	NK	Zona B	SILE
FIUME LIMBRAGA	Dalla linea ferroviaria TV-Portogruaro (limite zona A) alla confluenza nel fiume Sile	1352	NK	Zona B	SILE

Tabella 10.15. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Treviso

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE BIDOGGIA	dal confine della zona A in località rustigne di Oderzo al confine con la provincia di Venezia	15515	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CAVE MAROCCO	Cave di Marocco	571	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
DEVIATORE FIUME DESE	da ponte E55 a via Terraglio (località Marocco)	2772	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME DESE	da ponte E55 a via Terraglio (località Marocco)	3072	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME SILE	ansa morta di Casale sul Sile	1611	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE	ansa morta di Lughignano	392	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE	ansa morta di Sant'Elena	355	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE	ansa morta di Sant'Elena centro	540	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE	dallo sbarramento di Silea a fine provincia (Portegradi)	27162	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE MORTO	intero corso	4559	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE

10.3.3 Ambito territoriale di Venezia

Nell'ambito territoriale di Venezia sono stati individuati circa **148,9 Km** di Zone No Kill. Di queste circa **3,4 Km** sono zone No Kill integrali (NK) ricadenti tutte in zona A e circa **145,4 Km** sono zone No Kill specifiche (NK-S). Nell'ambito territoriale di Venezia non sono state previste zone No Kill Catch&Release (NK-CR).

Tabella 10.16. Zone NO KILL INTEGRALI (NK) individuate nell'ambito territoriale di Venezia

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME CAOMAGGIORE	a valle dell'attuale ZRB per 500 m	456	NK	Zona A	LEMENE
FIUME LEMENE	dalla SP 76 alla confluenza con la Roggia Bagnara	424	NK	Zona A	LEMENE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME LEMENE	tratto compreso tra la Madonnina di Boldara e Portovecchio	1628	NK	Zona A	LEMENE
ROGGIA VERSIOLA	dalla SP 76 alla confluenza con lo scolo Codis	940	NK	Zona A	LEMENE

Tabella 10.17. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Venezia

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
BACINO DI FORTE CARPENEDO	intero bacino	1063	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO DI FORTE GAZZERA	intero bacino	980	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO DI FORTE TRON	intero bacino	1069	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE BIDOGLIA	dal confine con la provincia di Treviso fino alla confluenza nel Grassaga	1730	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE BRIAN	a valle della ZRB per 300 m	305	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE CAVETTA	da suo innesto nel Sile fino a ponte SP 42 Jesolana (per Eraclea)	427	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
CANALE DEI CUORI	dal ponte della Ferrovia a valle fino alla sbarra di Ca' Bianca in località Ca' Bianca - Chioggia	12886	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE FOSSETTA	Da Via La Fossetta loc. La Pressina VE a Confluenza F. Vallio località Ca' Pavanetto	7050	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
CANALE FOSSON	a monte della ZRB per 500 m	509	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	LEMENE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE GORZONE	a monte della ZRB per 500 m	509	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE GORZONE	a valle del bacino in località Valcerere per 500 m	561	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE GORZONE	dal confine con provincia di PD al ponte di Rottanova	3951	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE GRASSAGA	da cavalcavia della SS della Venezia Giulia in loc. Calvecchia VE a inizio zona riposo biologico	4640	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE LONCON	a monte ZRB per 500 m	500	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	LEMENE
CANALE LONCON	a valle ZRB per 500 m	500	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	LEMENE
CANALE LONCON	dall'intersezione con lo scolo Possidenza all'intersezione con la Fossa II	4906	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	LEMENE
CANALE LUGUGNANA DEL CAVRATO	da 250 m a valle del ponte di via Conciliazione a Cesarolo a valle fino a Ca' La Bernarda per circa 3.200 m	3277	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	TAGLIAMENTO
CANALE MORTO DI ORIAGO	tutto il canale fino alla confluenza con il Naviglio Brenta	1606	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE PIAVON	dal confine provinciale fino alla Zona di Riposo Biologico	7839	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	PIANURA TRA LIVENZA E PIAVE
CANALE SANTA MARIA	dalla sua nascita dal Dese fino al ponte sulla Triestina	1592	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE TAGLIO DI MIRANO	dalla chiusa presso la località Molini di Sopra a Mirano fino al Naviglio Brenta	7693	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DEL PRAELLO (BACINO C.U.A.I.)	intero bacino	1903 (perimetro)	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI MARTELLAGO (BACINO 1)	intero specchio acqueo	1087 (perimetro)	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI MARTELLAGO (BACINO 2)	intero specchio acqueo	2065 (perimetro)	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CAVE DI MARTELLAGO (BACINO 3)	intero specchio acqueo	1329 (perimetro)	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME DESE	Da mulino di via Ca nove a mulino in via Mulino Marcello	3867	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME DESE	dal ponte della Bretella autostradale per Tessera fino al ponte sulla SS 14 Triestina	7818	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME DRAGANZIOLLO	da confine provinciale con Padova fino alla zona di riposo biologico	6757	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME LEMENE	dal ponte dell'autostrada A4 fino all'inizio della'area di riposo biologico a monte della confluenza del fiume Reghena	2553	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	LEMENE
FIUME MARZENEGO	da ex Mulino Zorzi alla chiusa sulla SS 515	1046	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME MARZENEGO	da ponte via circonvallazione (Maerne) al ponte della Ferrovia loc. Mestre VE	9058	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME MUSON VECCHIO	a valle della ZRB per 500 m	520	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME PIAVE VECCHIA	da Intestadura fino a ZRB località Caposile	6427	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME REGHENA	dal Ponte de "la Sega" incrocio con SS 251, a valle fino alla Zona ZRB	7081	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	LEMENE
FIUME SILE	dalla confluenza del Canale Fossetta in località Portegrandi VE al ponte di Portegrandi	368	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME SILE	dal ponte di Portegrandi a Caposile	8814	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	SILE
FIUME VALLIO	Da Cavalcavia Via della Chiesa località Marteggia VE a Confluenza Canale Fossetta località Ca' Pavanetto VE	3127	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME ZERO	da Idrovora Carmason a confluenza con fiume Dese	3136	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME ZERO	da ponte E55 (tangenziale di mestre) a Confluenza Bacino dello Zero loc. Le Crete VE	3500	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
IDROVIA PD-VE	a Vigonovo compreso il Bacino a valle della chiusa	1370	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico trota		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
LAGHETTO DI GALTA	tratto dell'Idrovia PD-VE	736	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
NAVIGLIO BRENTA	dalla chiusa con il Brenta al ponte di S. Pietro di Stra	477	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
NAVIGLIO BRENTA	lungo il Ramo dei Mulini	970	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
RIO STORTO	Da ponte in via Roma fino alla paratia mobile	2038	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
SCOLO BOTTA	a valle della ZRB e fino al ponte posto in località Ca' Negra a Loreo (RO)	6172	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale, persico trota		Zona B	FTC
SCOLO BOTTA	dal confine provinciale fino a inizio ZRB	4253	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale, persico trota		Zona B	FTC

10.3.4 Ambito territoriale di Padova

Nell'ambito territoriale di Padova sono stati individuati circa **278,2 Km** di Zone No Kill.

Di queste circa **3,6 Km** sono zone No Kill integrali (NK), di cui 3 Km in zona A e 0,6 Km in zona B e circa **274,6 Km** sono zone No Kill specifiche (NK-S).

Nell'ambito territoriale di Padova non ci sono zone No Kill Catch&Release (NK-CR).

Tabella 10.18. Zone NO KILL INTEGRALI (NK) individuate nell'ambito territoriale di Padova

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME BRENTA	dal ponte della S.S. 53, in comune di Fontaniva, verso monte per 1,5 km	1783	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME MUSON VECCHIO	dal ponte dell'ex ferrovia Ostiglia fino al ponte della S.R. 307 (comune di Camposampiero)	1235	NK	Zona A	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME BRENTA	dal ponte della Vittoria a Campo San Martino all'ex ponte della linea ferroviaria Ostiglia	571	NK	Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

Tabella 10.19. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Padova

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
BACINO DI GALZIGNANO	bacino in Viale delle Terme	1288	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
BACINO DI FITODEPURAZIONE MONSELICE	Monselice in via del Borgo	847	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
CANALE BISATTO	dal ponte di via Martiri della Libertà a Este fino al ponte di ferro mobile in via Solana a Monselice	9936	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE GORZONE	dal ponte di Via Val di Corba in località Pozzonovo al Ponte di Via Bononi in località Borgoforte	8377	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE MASINA	da "Punta Vighizzolo" a Immissione nel Canale Gorzone	5927	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CANALE VAMPADORE	dalla confluenza in Fratta a monte per circa 2km	1963	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CONTROFOSSA DESTRA VAMPADORE	da Chiavica che connette al Canale Vampadore in prossimità della Locanda Ca'Veio a Immissione in fiume Fratta in Località Idrovo Vampadore	2143	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CONTROFOSSA SINISTRA VAMPADORE	Scolo Sinistro - Località idrovo Vampadore	254	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	dal confine con la provincia di Vicenza al ponte del Bassanello (comune di Padova)	25927	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	dall'ex ponte della linea ferroviaria Ostiglia al confine con la provincia di Venezia	29736	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME DESE	dalla confluenza della Fossetta nel Dese a Piombino Dese (PD) al ponte in via Duini a Trebaseleghe, loc. S.Ambrogio al confine tra Padova e Venezia	10243	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
FIUME ZERO	fra il ponte di Via Munaron e il manufatto/chiusa di Via Rialto a Piombino Dese	2780	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
IDROVIA PADOVA - VENEZIA	tutto il tratto ricadente in provincia di Padova	4465	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico trota		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA
NAVIGLIO BRENTELLA	dalla sua origine nel Brenta alla confluenza nel Bacchiglione	11244	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CORSI D'ACQUA VARI*	Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige	154395	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
SCOLO LOZZO	da ponte Marchetti a Ponte su SR10	4196	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
SCOLO RIALTO	dalla chiesetta del Pigozzo fino all'intersezione di fronte al Museo della Navigazione	891	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

* corsi d'acqua facenti parte della stessa macrozona (Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige) condivisa con gli Ambiti Territoriali di Verona e Vicenza

10.3.5 Ambito territoriale di Vicenza

Nell'ambito territoriale di Vicenza sono stati individuati circa **335,5 Km** di Zone No Kill. Di queste circa **21,4 Km** sono zone No Kill integrali (NK) ricadenti tutte in zona A, circa **12,4 Km** sono zone No Kill catch & release (NK-CR) ricadenti tutte in zona A e circa **301,7 Km** sono zone No Kill specifiche (NK-S).

Tabella 10.20. Zone NO KILL INTEGRALI (NK) e CATCH & RELEASE (NK-CR) individuate nell'ambito territoriale di Vicenza

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME BRENTA	dalla Bandita di Pianello alla confluenza con il T. Cismon	6297	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	dalla cabina elettrica di Via Ponte Subiolo (sponda dx) e dall'uscita nord della galleria Sambugo (sponda sx) fino al ponte di Rialto	1874	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	dalla confluenza con il Rio Valison alla chiesetta dei Rubbi	2427	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	dalla galleria della Lupa al ponte di Costa	1921	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME BRENTA	dalla traversa Arcon al ponte della Vittoria	384	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BRENTA	tra la chiesetta dei Rubbi e la traversa Arcon	795	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA TRIBOLO	dal ponte della strad di Bertesinella alla confluenza ccon il Tesina	1492	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CISMON	dal F. Brenta a risalire fino al primo sbarramento a nord	975	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE RESTENA	dalle sorgenti al ponte di Via Restena	5237	NK	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	nel tratto compreso tra il ponte di Vivaro e la passerella pedonale a valle del ponte di Cresole	1460	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	tra la cascata posta a monte del ponte Pusterla, a valle fino alla confluenza dell'Astichello	235	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
LAGO XEA DEL RISSO	tutto il lago	78	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
RIGONI	intero percorso	1774	NK-CR	Zona A	ADIGE
ROGGIA CALDONAZZO	dalla passerella pedonale vicino all'incrocio di Via Diviglio con Via Caldonazzo a valle fino alla confluenza con la roggia Menegatta	377	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA TERGOLA	dal molino di Via Caffo fino al termine del boschetto posto 600 m a monte della trocicoltura Biasia	1581	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE AGNO	tra il ponte della Concordia e quello della Vittoria a Valdagno	404	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE AGNO	tra la briglia di Novara (compresa) e la briglia Zanchi	1199	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE ASTICO	in località Ponte Schiri a Velo d'Astico: tra la briglia del Salto 27 sino alla briglia del Salto 17	1508	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE LEOGRA	dal Ponte dei Chiumenti al Ponte del Giol	816	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE POSINA	dal Ponte Cioci alla confluenza con l'Astico	551	NK-CR	Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
VALLE COVALE	intero percorso	1671	NK-CR	Zona A	ADIGE
VALLE NERA	intero percorso	753	NK-CR	Zona A	ADIGE

Tabella 10.21. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Vicenza

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME CERESONE	da ponte di Torrerossa al confine comunale tra Camisano e Grisignano	2783	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME RETRONE	tra il ponte della SP 35 e il ponte della SR 11	3252	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME TESINELLA	dal ponte della strada Lerino-Camisano alla confluenza della roggia Palu'	2138	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FOSSO LIONA	per tutto il suo percorso	26127	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CORSI D'ACQUA VARI*	Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige	263195	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
TESINA	tutto il tratto in concessione dall'inizio della Zona B a fine tratto	4270	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

* corsi d'acqua facenti parte della stessa macrozona (Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige) condivisa con gli Ambiti Territoriali di Verona e Padova

10.3.6 Ambito territoriale di Rovigo

Nell'ambito territoriale di Rovigo sono stati individuati circa **167 Km di Zone No-Kill** tutte specifiche (NK-S).

Tabella 10.22. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Rovigo

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALBIANCO	dal ponte del Passo di Pontecchio alle chiuse di Baricetta	16694	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALBIANCO	nei comuni di Trecenta e Giacciano con B. da "Cala del Moro" a monte per 1,3 km	1304	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
CANALBIANCO	nei comuni di Trecenta e Giacciano con B. da idrovora "Bruson" a valle per 1,7 km	1700	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
CANALE ADIGETTO (RIVA DESTRA)	in comune di Adria località "Botti Barbarighe", dalla località "Botti Barbarighe" a a monte fino a "Corte Pilotta", per 2.000 m	2045	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
CANALE ADIGETTO IRRIGUO	dallo sperone Bova in Comune di Badia Polesine, sino al ponte di San Sisto a Rovigo	39681	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	FTC
CANALE LOREO "NAVIGLIO"	in comune di Loreo dalla località "Retinella" alla località "Tornova", 6.000 m circa	6926	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale, persico trota		Zona B	FTC
CANALE MALOPERA	dalla chiusa posta in via Malopera Nord in Località Bovazecchino in comune di Badia Polesine, sino alla chiusa di confl. nella Fossa Maestra in Comune di Canda	9141	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	FTC
CANALE SCORTICO	dal ponte di congiunzione della SP16 con Via Valdentro in com. di Villanova del Gebbo, sino al ponte di congiunzione di Via Canalbianco con Via Basse in loc. Pizzon in com. di Fratta Polesine	6241	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	FTC
CAVO BENTIVOGLIO	in Comune di Stienta dal ponte Fiocco fino al manufatto della vecchia ferrovia Ro-Badia Stienta, 3.000 m circa	2990	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
CAVO MAESTRO (COLLETORE PADANO)	nei comuni di Frassinelle Pol. e Polesella da ponte su via Romana e il ponte Minella, 6 km circa	4551	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
CAVO MAESTRO (COLLETORE PADANO)	nei comuni di Pincara e di Fiesso Umbertino dal ponte su via "Roncala" a Ponte "Autostrada", 3.000 m circa	2100	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
COLLETORE PADANO	in comune di Adria da ponte in loc. "Baricetta" a ponte "Chieppara" su SS 495. 6.000 m circa	5951	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
COLLETTORE PADANO	in comune di Adria localita Cavanella, da "Ponte Scirocco" a 1,5 km a valle della idrovora "Cavanella", 4.000 m circa	4007	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
COLLETTORE PADANO POLESANO	dal ponte del paese di Magnolina di Gavello a ponte del passo di Pontecchio	13120	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
FIUME PO	dal ponte di Polesella al paese di Villonova Marchesana (rif. Chiesa)	17887	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	PO
FIUME PO DI GORO	dall'incile con il Po di Venezia fino al ponte della SR495 ad Ariano Polesine (RO)	9656	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	PO
FIUME PO	Isola di CA' VENIER, nel comune di Porto Viro compresa tra il Po di Maistra e la SP37	2053	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona C	PO
GORGO DOLFIN	nel Comune di Pincara compreso tra Via Marconi e Via Traversagno	316	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
PALEOALVEO "LA FOSSA"	in comune di Polesella dalla SP16, sino al ponte di congiunzione di via Arginone con via Bresparola	3218	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	FTC
SCOLO BOTTA	dal ponte posto in localita Ca' Negra a Loreo (RO) al ponte Oselin a Loreo	2755	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale, persico trota	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona B	FTC
SCOLO CANALETTA	nel comune di Adria dall'intersezione di Località Pontinovi con loc. Bindola per tutto il tratto adiacente la SR516	1261	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
SCOLO CERESOLO	dal paese di Sarzano (ponte) alle successive chiuse	6095	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
SCOLO CUORA	nel com. di Rosolina da Via Rantin sino alla SP45 per tutto il tratto adiacente il Po di Brondolo	4301	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca, persico reale, persico trota		Zona B	FTC

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
SCOLO PRINCIPALE ROSOLINA	nel Comune di Rosolina da Via del Canneto sino alla briglia posta all'altezza di Via del Commercio	3003	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di amo singolo senza ardiglione e divieto di utilizzo del pesciolino morto	Zona C	FTC

10.3.7 Ambito territoriale di Verona

Nell'ambito territoriale di Verona sono stati individuati circa **1038,9 Km** di Zone No Kill. Di queste circa **22,8 Km** sono zone No Kill catch & release (NK-CR) ricadenti tutte in zona A e circa **1016,1 Km** sono zone No Kill specifiche (NK-S).

Tabella 10.23. Zone NO KILL CATCH & RELEASE (NK-CR) individuate nell'ambito territoriale di Verona

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME ADIGE	dal confine con la provincia di Trento a valle per circa 6 km sino fino al ponte di Rivalta	4768	NK-CR	Zona A	ADIGE
FIUME ADIGE	dal ponte in località Cristo della Strada al ponte di Sega di Cavaion	13412	NK-CR	Zona A	ADIGE
RIO FRASELLE	intero corso d'acqua, dal confine con il Parco naturale regionale della Lessinia a valle	726	NK-CR	Zona A	ADIGE
TORRENTE FIBBIO	dal paese di Montorio, zona Circolo Primo Maggio, all'incubatoio Appv in località Parola, Montorio	909	NK-CR	Zona A	ADIGE
TORRENTE FIBBIO	dal ponte in località Ferrazze alla località Scimmia in comune di San Martino Buon Albergo	1623	NK-CR	Zona A	ADIGE
TORRENTE FIBBIO	dall'incubatoio dell'A.P.P.V. di Montorio Veronese, in località Parola, fino al ponte in località Ferrazze	1327	NK-CR	Zona A	ADIGE

Tabella 10.24. Zone NO KILL SPECIFICHE (NK-S) individuate nell'ambito territoriale di Verona

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
AFFLUENTE FOSSA CA' DI NOVAGLIE	dalla sorgente alla confluenza nella fossa Ca' di Novaglie Nuova	1618	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
AREA ALTO BUSSE'	corpi idrici compresi nell'area dell'Alto Busse' nei comuni di Palu' e Oppeano'	41050	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
CANALE BUSSE'	dal ponte di Montara al ponte in località La Botte	7604	NK-S	No Kill Specifico: carpa, tinca		Zona B	FTC
FIUME ADIGE	dal ponte dell'Autostrada A4 alla diga di San Giovanni Lupatoto (Sorìo II)	3866	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	ADIGE
FIUME ADIGE	dalla diga del Pestrino (Sorìo I) al ponte dell'Autostrada A4 Milano-Venezia	6885	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone	obbligo di di solo esche artificiali al massimo 2 ami senza ardiglione	Zona B	ADIGE
FIUME ADIGE	Zona No Kill Basso Adige	32361	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	ADIGE
FIUME TARTARO	da 500 m a monte della confluenza del fosso Tartarello, in corrispondenza del ponte sulla linea ferroviaria nel comune di Vigasio, a valle per circa 1,3 km fino al termine di tre cascate	1407	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FIUME TARTARO	dalle sorgenti presso Povegliano Veronese fino all'autostrada A22 del Brennero	5085	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FIUME TIONE	dal ponte della strada comunale Grezzano-Povegliano (Corte Molini) in loc. Grezzano-Mozzecane, a valle fino al ponte in via Arena in loc. Bagnolo - Nogarole Rocca, tratto di circa 5 km	5967	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FONTANON	dalla sorgente alla strada in località Palu' in comune di Mozzecane	2203	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FOSSA BALDONA	dal confine inferiore con il Parco comunale 'Le Sorgenti del Castello' di Castel d'Azzano a valle fino alla strada provinciale n. 25 Castel d'AzzanoVigasio, per un tratto di circa 2,0 km	1773	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FOSSA GIONA	dalle sorgenti presso Povegliano Veronese fino all'autostrada A22 del Brennero	2687	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FOSSA LEONA	dalle sorgenti a valle fino all'Autostrada Brennero-Modena A22 nel comune di Povegliano Veronese, per un tratto di circa 2,4 km	2935	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
FOSSO TARTARELLO	dal ponte (molino Gazzani) in via Zambonina, fino alla confluenza nel fiume Tartaro, per un tratto di circa 1,5 km	1529	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC
CANALE SERIOLA	Dall'origine, situata poco a valle del ponte dell'autostrada MI-VE, fino al confine con la provincia di Mantova	4806	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	PO
CORSI D'ACQUA VARI*	Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige	9258	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	ADIGE
CORSI D'ACQUA VARI*	Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige	689018	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
CORSI D'ACQUA VARI*	Zona No Kill Basso Veneto in destra Adige	196086	NK-S	No Kill Specifico: tutte le specie autoctone e para-autoctone		Zona B	FTC

*corsi d'acqua facenti parte della stessa macrozona (Zona No Kill Basso Veneto in sinistra Adige) condivisa con con gli Ambiti Territoriali di Padova e Vicenza

10.4 Localizzazione delle Zone trofeo

Nei paragrafi successivi si riportano le localizzazioni delle zone TROFEO suddivise per ambiti territoriali, per ZONA (A e B) e per bacino idrografico. Esse trovano un riscontro preciso negli allegati temi cartografici georiferiti, in formato shape file, denominati

“Zone Speciali_SDP_Linea_01.1” e “Zone Speciali_SDP_Poligono_01”.

Complessivamente sono state individuati circa **57,4 Km** di Zone Trofeo di cui circa **26,6 Km** in zona A (ZTA) e circa **30,8 Km** in zona B (ZTB).

10.4.1 Ambito territoriale di Belluno

Nell’ambito territoriale di Belluno non sono state previste zone trofeo.

10.4.2 Ambito territoriale di Treviso

Nell’ambito territoriale di Treviso sono stati individuati circa **20 Km** di Zone Trofeo in Zona A (ZTA).

Tabella 10.25. ZONE TROFEO individuate nell’ambito territoriale di Treviso

CORSO D’ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALE CAGNAN	intero corso	842	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)	Zona Street Fishing	Zona A	SILE
CANALE DEI BURANELLI	intero corso	752	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)	Zona Street Fishing	Zona A	SILE
CANALE POLVERIERA	intero corso	1055	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	SILE
FIUME BOTTENIGA	dalla fine dell’isola sino alla confluenza in Sile	1158	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)	Zona Street Fishing	Zona A	SILE
FIUME SILE	da strada SR515 Noalese di Quinto di Treviso fino al ponte S. Martino a Treviso	8639	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	SILE
FIUME SILE	dal ponte S. Martino al ponte della Gobba	1102	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)	Zona Street Fishing	Zona A	SILE
FIUME SOLIGO	dalla cascata della latteria Soligo (compresa) alla traversa presso ex ospedale di Pieve di Soligo	2683	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	PIAVE
RAMO LIA MORTO	dal ponte di via S. Maria del Palu' alla confluenza del Lia Morto	1852	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	LIVENZA
RAMO LIA MORTO	dalla confluenza nel Lia alla confluenza del Fosso Navisego	822	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	LIVENZA
ROGGIA SILETTO	intero corso	1117	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)	Zona Street Fishing	Zona A	SILE

10.4.3 Ambito territoriale di Venezia

Nell’ambito territoriale di Venezia non sono state previste zone trofeo.

10.4.4 Ambito territoriale di Padova

Come si può vedere dalla tabella successiva, Nell'ambito territoriale di Padova è stato individuato un solo tratto a zona trofeo lungo circa **15,3 Km** e compreso totalmente in zona B (ZTB).

Tabella 10.26. ZONE TROFEO individuate nell'ambito territoriale di Padova

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
F. TESINA PADOVANO	dal ponte di Veggiano via pedagni fino allo sbocco in Bacchiglione	6117	ZTB	Zona Trofeo: carpa, taglia massima 60 cm		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME MUSON VECCHIO	dal ponte a botte con cui il Muson Vecchio attraversa il Muson dei Sassi (via Cime/Albarella a Campiosampiero) e il ponte/mulino di Mazzacavallo (via Rivale a Massanzago)	9190	ZTB	Zona Trofeo alla carpa con taglia massima 60 cm		Zona B	BACINO SCOLANTE IN LAGUNA DI VENEZIA

10.4.5 Ambito territoriale di Vicenza

Nell'ambito territoriale di Vicenza sono stati individuati circa **11,0 Km** di Zone Trofeo di cui circa **6,6 Km** in Zona A (ZTA) e circa **4,4 Km** in zona B (ZTB).

Tabella 10.27. ZONE TROFEO individuate nell'ambito territoriale di Vicenza

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
FIUME BACCHIGLIONE	tra la confluenza del Timonchio e del Bacchiglioncello fino a Ponte Vivaro (Dueville)	996	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
FIUME BACCHIGLIONE	dalla passerella pedonale a valle del ponte di Cresole fino alla località Livellon	1225	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
ROGGIA TERGOLA	dal ponte della trocicoltura Biasia a monte per circa 600 m	598	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE AGNO	dal ponte delle Vasche al ponte della Concordia a Valdagno	807	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (35 cm)		Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE ASTICO	nel tratto compreso tra Ponte Maso e la briglia in località Casotto	1493	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (50 cm)		Zona A	BRENTA-BACCHIGLIONE
TORRENTE CHIAMPO	dal ponte Folo alla briglia a monte di via Slavina in comune di Crespadoro	1490	ZTA	Zona Trofeo: trota fario (35 cm)		Zona A	ADIGE
LAGO DI FIMON	intero specchio lacustre	4358	ZTB	Zona Trofeo: carpa, taglia massima 60 cm		Zona B	BRENTA-BACCHIGLIONE

10.4.6 Ambito territoriale di Rovigo

Nell'ambito territoriale di Rovigo sono stati individuati circa **11,1 Km** di Zone Trofeo tutte in zona B (ZTB).

Tabella 10.28. ZONE TROFEO individuate nell'ambito territoriale di Rovigo

CORSO D'ACQUA	DESCRIZIONE	LUNGHEZZA (M)	TIPO DI TUTELA	TIPO DI TUTELA SPECIFICA	PRESCRIZIONI SPECIFICHE	ZONA	BACINO IDROGRAFICO
CANALBIANCO	dal ponte del Passo di Pontecchio al Ponte di Bosaro	4589	ZTB	Zona Trofeo: carpa, taglia massima 60 cm		Zona B	FTC
SCOLO CERESOLO	dal paese di Villanova del Ghebbo, ponte a località Bornio, al paese di Concadirame	6501	ZTB	Zona Trofeo: carpa, taglia massima 60 cm		Zona B	FTC

10.4.7 Ambito territoriale di Verona

Nell'ambito territoriale di Verona non sono state previste zone trofeo.

10.5 Sintesi finale delle zone di riposo biologico, delle zone No Kill e delle zone Trofeo rispetto all'idrografia complessiva della Regione Veneto

Il reticolo idrografico completo del Veneto (Fonte ARPAV) è riportato nel file cartografico georiferito "Idrografia_Completa_Veneto_01.shp" dal quale si ricava che lo sviluppo complessivo della rete idrografica regionale è pari a circa **33.794 Km** complessivi.

Per quanto riguarda le aree di riposo biologico complessivamente in Regione Veneto sono state individuati circa **1380,7 Km** di cui circa **868,9 Km** di zone di riposo biologico integrale (ZRB) (circa 522,3 Km in zona A e 340,9 Km in zona B e 5,8 Km in zona C) e circa **511,8 Km** di zone di accrescimento (AA) tutte in zona A.

Per quanto riguarda le aree No Kill sono state individuati circa **2.179,3 Km** di cui circa **122,6 Km** di aree No Kill Integrali (NK), circa **95,3 Km** di No Kill Catch&Release (NK-CR) e circa **1.961,4 Km** di zone No Kill Specifiche (NK-S). Per quanto riguarda le zone trofeo sono state individuati circa **57,4 Km** di Zone Trofeo di cui circa **26,6 Km** in zona A (ZTA) e circa **30,8 Km** in zona B (ZTB).

Nella tabella che segue si riportano le percentuali delle zone ZRB, AA, NK+NK-CR+NK-S+ZTA+ZTB rispetto all'idrografia complessiva della Regione Veneto.

Tabella 10.29. Percentuali delle zone ZRB, AA, NK, NK-CR, NK-S, ZTA, ZTB rispetto all'idrografia totale della Regione Veneto

TIPO DI GESTIONE	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	% SULL'IDROGRAFIA TOTALE DEL VENETO
Zone di riposo biologico integrali (ZRB)	868,9	2,6
Aree di accrescimento (AA)	511,8	1,5
Zone Speciali totali (NK+NK-CR+NK-S+ZTA+ZTB)	2236,7	6,6
TOTALE	3617,4	10,7

10.6 Individuazione delle acque di interesse alieutico prevalente e rapporto con le zone di protezione ed a gestione speciale di pesca

La L.R. 19/1998 prevede all'art. 5bis comma 1 che venga espressa una percentuale delle zone di riposo biologico e delle zone No Kill e Trofeo rispetto al reticolo idrografico di interesse alieutico prevalente.

Nell'ambito della Carta Ittica Regionale tale reticolo è stato individuato e riportato cartograficamente nei file georiferiti "Idrografia_Zone_Int_Alieutico_Prevalente_01.shp".

Tale reticolo è stato selezionato all'interno delle rete idrografica complessiva della Regione Veneto tra i corsi ritenuti di maggiore significatività ai fini della pesca e/o della tutela del patrimonio ittico.

Lo sviluppo totale della rete idrografica Veneta di interesse alieutico prevalente così selezionata è pari a circa **10.901 Km**.

L'ulteriore sviluppo, articolato e capillare, del reticolo idrografico veneto rispetto al reticolo complessivo regionale, che comprende anche corsi d'acqua minori o effimeri o soggetti ad asciutte periodiche, è considerato non di rilevante interesse alieutico ma comunque può rivestire importanza per la fauna ittica, soprattutto per quella minore. Questo reticolo si sviluppa per ulteriori **22.697 Km circa**. Nel complesso quindi il reticolo idrografico totale del Veneto si sviluppa per complessivi **33.598 Km**.

Nelle tabelle seguenti è riportato lo sviluppo del reticolo idrografico di interesse alieutico prevalente suddiviso per Ambito Territoriale e zona; si specifica che per gli ambiti lacustri sono state conteggiate le misure del perimetro lacustre.

Tabella 10.30. Totale della rete idrografica di interesse alieutico prevalente suddivisa per Zona e Ambito Territoriale

AMBITO TERRITORIALE	ZONA	LUNGHEZZA (KM)	LUNGHEZZA (KM)
BELLUNO	Zona A	1452	1486

AMBITO TERRITORIALE	ZONA	LUNGHEZZA (KM)	LUNGHEZZA (KM)
	Zona B	34	
PADOVA	Zona A	346	1515
	Zona B	1169	
ROVIGO	Zona B	1292	1612
	Zona C	320	
TREVISO	Zona A	1123	1448
	Zona B	325	
VENEZIA	Zona A	114	1456
	Zona B	1228	
	Zona C	114	
VICENZA	Zona A	1470	1831
	Zona B	361	
VERONA	Zona A	283	1552
	Zona B	1269	
TOTALE		10.901	10.901

10.6.1 Percentuali delle zone di riposo biologico e a gestione speciale rispetto al reticolo idrografico di interesse alieutico prevalente

Complessivamente in Regione Veneto sono state individuati circa **868,9 Km** zone di riposo biologico integrale (ZRB), circa **511,8 Km** di zone di accrescimento, circa **2.179,3 Km** di aree No Kill e circa **57,4 Km** zone trofeo.

Lo sviluppo totale delle zone di riposo biologico, delle zone no kill e delle zone trofeo interessa il 20,6% delle acque di interesse alieutico prevalente (4,5% sono zone di riposo biologico integrale, 4,7 sono zone di accrescimento e 11,4% zone a gestione speciale).

Tabella 10.31. Percentuali delle zone ZRB, AA, NK+NK-CR+NK-S+ZTA+ZTB rispetto all'idrografia di interesse alieutico prevalente della Regione Veneto

TIPO DI GESTIONE	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	% SULL'IDROGRAFIA DI INTERESSE ALIEUTICO DEL VENETO
Zone di riposo biologico integrali (ZRB)	492,4	4,5
Aree di accrescimento (AA)	511,8	4,7
Zone Speciali totali (NK+NK-CR+NK-S+ZTA+ZTB)	1.241,5	11,4
TOTALE	2.245,7	20,6

Nell'ambito territoriale della provincia di Verona circa 376,5 km di zone di riposo biologico non sono comprese all'interno dell'idrografia di interesse alieutico prevalente.

Anche tra le zone a gestione speciale circa 995,1 km di zone No Kill specifiche non sono comprese all'interno dell'idrografia di interesse alienico prevalente (119,8 km in provincia di Padova, 704 km in provincia di Verona e 171,3 km in provincia di Vicenza) in quanto ricomprese in più ampio poligono che comprende le acque di una serie di comuni (*Agugliaro, Albaredo d'Adige, Alonte, Arcole, Asigliano Veneto, Bevilacqua, Bonavigo, Borgo Veneto, Boschi Sant'Anna, Brendola, Casale di Scodosia, Cologna Veneta, Legnago, Lonigo, Lozzo Atestino, Megliadino San Vitale, Merlara, Minerbe, Montagnana, Noventa Vicentina, Orgiano, Pojana Maggiore, Pressana, Roveredo di Guà, Sarego, Terrazzo, Urbana, Val Liona, Veronella e Zimella*) interessati dal divieto di consumo ai fini alimentari della fauna ittica pescata, disposto dalle competenti Autorità regionali.

Nelle tabelle successive si riportano tutti i valori suddivisi per Ambito Territoriale e per zona sia per le aree di riposo biologico e sia per le zone a gestione speciale.

Tabella 10.32. Sviluppo di dettaglio delle ZRB + AA nella rete idrografica di interesse alienico prevalente per ambito provinciale

PROVINCIA	TIPO DI GESTIONE	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
BELLUNO	AA	345,9	517,3
	ZRB	171,4	
PADOVA	AA	23,3	82,2
	ZRB	58,9	
ROVIGO	ZRB	7,9	7,9
TREVISO	AA	79,9	150,5
	ZRB	70,5	
VENEZIA	AA	3,1	37,3
	ZRB	34,2	
VERONA	ZRB	51,6	51,6
VICENZA	AA	59,5	157,5
	ZRB	98,0	
TOTALE		1004,2	1004,2

Tabella 10.33. Sviluppo di dettaglio delle ZRB + AA nella rete idrografica di interesse alienico prevalente per ambito provinciale e zonazione (A,B)

PROVINCIA	ZONA	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
BELLUNO	Zona A	517,3	517,3
PADOVA	Zona A	48,4	82,2
	Zona B	33,8	
ROVIGO	Zona B	2,1	7,9
	Zona C	5,8	
TREVISO	Zona A	150,5	150,5

PROVINCIA	ZONA	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
VENEZIA	Zona A	5,8	37,3
	Zona B	31,5	
VERONA	Zona A	25,4	51,6
	Zona B	26,1	
VICENZA	Zona A	136,8	157,5
	Zona B	20,7	
TOTALE		1004,2	1004,2

Tabella 10.34. Sviluppo di dettaglio delle zone NK, NK-CR, NK-S, ZTA e ZTB nella rete idrografica di interesse alieutico prevalente per ambito provinciale

PROVINCIA	TIPO DI GESTIONE	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
BELLUNO	NK	49,1	93,0
	NK-CR	43,8	
PADOVA	NK	3,6	173,6
	NK-S	154,7	
	ZTB	15,3	
ROVIGO	NK-S	167,0	178,1
	ZTB	11,1	
TREVISO	NK	45,0	137,9
	NK-CR	16,3	
	NK-S	56,5	
	ZTA	20,0	
VENEZIA	NK	3,4	148,9
	NK-S	145,4	
VERONA	NK-CR	22,8	334,9
	NK-S	312,2	
VICENZA	NK	21,4	175,2
	NK-CR	12,4	
	NK-S	130,4	
	ZTA	6,6	
	ZTB	4,4	
TOTALE		1241,5	1241,5

Tabella 10.35. Sviluppo complessivo delle zone NK, NK-CR, NK-S, ZTA e ZTB nella rete idrografica di interesse alieutico prevalente per ambito provinciale e zonazione (A,B,C)

PROVINCIA	ZONA	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
BELLUNO	Zona A	93,0	93,0
PADOVA	Zona A	3,0	173,6
	Zona B	170,6	

PROVINCIA	ZONA	LUNGHEZZA TRATTI (KM)	LUNGHEZZA TOT TRATTI PER PROVINCIA (KM)
ROVIGO	Zona B	173,0	178,1
	Zona C	5,1	
TREVISO	Zona A	76,4	137,9
	Zona B	61,5	
VENEZIA	Zona A	3,4	148,9
	Zona B	145,4	
VERONA	Zona A	22,8	334,9
	Zona B	312,2	
VICENZA	Zona A	40,4	175,2
	Zona B	134,8	
TOTALE		1241,5	1241,5

11 MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DI ACQUE PUBBLICHE AI FINI DI PESCA SPORTIVA

La Giunta Regionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30 della L.R. n. 19/98, può rilasciare in concessione acque pubbliche ai fini di pesca dilettantistico-sportiva ad enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale (CONI), di norma per zone ittologiche omogenee (Zona A o Zona B).

La Giunta Regionale, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, verifica ed approva la congruità dello statuto tipo delle associazioni concessionarie che deve avere finalità coerenti con la conservazione dei patrimoni ittici autoctoni e di tutto l'ecosistema, teso alla buona conservazione della biodiversità acquatica e ripariale.

L'affidamento in concessione di tratti di corsi d'acqua per pesca sportiva viene previsto allo scopo di favorire una migliore gestione della fauna ittica autoctona, di migliorare ed incrementare l'attività di vigilanza ittica, di tutelare e migliorare gli ambienti acquatici

La scelta dei corsi d'acqua oggetto di concessione dovrà pertanto essere basata sia sulle caratteristiche del corso d'acqua sia su programmi di miglioramento e di gestione ittica, in coerenza con la presente Carta Ittica, proposti dal soggetto richiedente affinché siano garantiti i benefici per la comunità dei pescatori dilettantistico sportivi e la tutela della fauna ittica autoctona. Piani o programmi di gestione dei corsi d'acqua, proposti dal concessionario con finalità di gestione e miglioramento ambientale, dovranno essere autorizzati e rispettare le disposizioni per la valutazione di incidenza di cui al DPR 357/1997 e smi.

L'ottenimento della concessione, oltre a prevedere gli obblighi gestionali in capo al soggetto concessionario, consente a quest'ultimo la possibilità di prevedere l'obbligo del rilascio di un permesso a pagamento per consentire l'esercizio della pesca dilettantistico sportiva nei corpi idrici concessionati ai pescatori associati e ad eventuali pescatori ospiti; in quest'ultimo caso potranno essere sia di tipo giornaliero sia per periodi maggiori ma comunque di durata minore rispetto all'intera annata di pesca.

Le entrate economiche derivanti dalla riscossione dei permessi a pagamento rilasciati dal Concessionario dovranno essere utilizzate per le finalità di gestione, conservazione e protezione della fauna ittica autoctona, per la vigilanza ittica, per l'esecuzione dei ripopolamenti e delle immissioni ittiche previste dal Disciplinare di concessione, per eventuali altre attività di ripopolamento facoltativo da eseguirsi nel rispetto di quanto previsto dalla Carta Ittica, per il contenimento delle specie alloctone invasive individuate dalla Carta Ittica, per la riqualificazione e miglioramento dei corpi idrici in concessione oltre che per sostenere i costi di ordinaria gestione sociale.

11.1 Durata delle concessioni di pesca sportiva

La durata della concessione di pesca sportiva viene fissata nel Disciplinare di concessione ma di norma non inferiore a 5 anni con possibilità di aumento della durata a 10 anni in caso di proposte da parte del richiedente di realizzazione di piani complessi di recupero e/o mantenimento di specie autoctone di rilevante interesse conservazionistico. In tal caso la proposta dovrà essere supportata dalla dimostrazione di possesso o di previsione di realizzazione, nel breve termine, di incubatoi di valle o centri ittiogenici specificatamente indirizzati per la produzione delle specie autoctone sopracitate. Nel caso di proposta di realizzazione di nuovi incubatoi di valle, o centri ittiogenici, dovrà essere dimostrato dal richiedente la effettiva disponibilità finanziaria per la realizzazione dell'iniziativa.

11.2 Individuazione della percentuale massima di acque pubbliche concedibili ai fini di pesca sportiva

11.2.1 Acque di Zona A

Per quanto riguarda le acque di zona A in considerazione delle particolare complessità gestionale, della necessità di una forte e costante attività di vigilanza ittica e ambientale, della diffusa presenza di popolamenti ittici alieuticamente pregiati è prevista la possibilità di affidamento in concessione della totalità delle acque presenti in questa zona.

11.2.2 Acque di Zona B

Per quanto riguarda le acque di zona B si prevede la possibilità di affidamento in concessione sia delle acque di interesse alieutico principale, così come classificate dalla Carta Ittica così come di quelle non di interesse alieutico principale.

11.3 Modalità di presentazione delle domande di concessione di acque pubbliche

L'istanza per l'ottenimento di una concessione per la concessione di acque pubbliche dovrà essere presentata alla Giunta Regionale corredata dalla seguente documentazione:

1. localizzazione e dimensioni dei corsi d'acqua o dei bacini richiesti, allegando relativa cartografia in scala 1:10.000 in formato georiferito e cartaceo ed elenco dei comuni interessati dalla richiesta;
2. piano di gestione ittico-ambientale della concessione che dovrà essere coerente con quanto previsto dalla Carta Ittica nonché dalle vigenti disposizioni di legge in materia di pesca, fatta salva la facoltà di introdurre ulteriori proposte maggiormente restrittive. La proposta di piano dovrà contenere anche di un piano finanziario che ne dimostri la sua sostenibilità economica; il piano di cui al presente punto dovrà inoltre contenere anche il

- piano di riqualificazione fluviale previsto al c. 4 ter dell'art. 30 della L.R. 19/1998.
3. numero ed elenco degli associati del richiedente in possesso di licenza di pesca al momento della presentazione dell'istanza, suddivisi per Comune di residenza;
 4. elenco delle Guardia Giurate Volontarie in materia ittica in forza al richiedente al momento della presentazione dell'istanza di concessione;
 5. piano di gestione delle attività di vigilanza ittica delle acque in concessione;
 6. eventuali proposte di misure aggiuntive per la salvaguardia delle specie ittiche autoctone;
 7. descrizione e localizzazione su cartografia georiferita di eventuali incubatoi di valle o centri ittiogenici nelle disponibilità del richiedente al momento della presentazione dell'istanza; in alternativa, eventuale progetto preliminare di realizzazione di nuovi impianti con adeguata dimostrazione di possesso dei necessari requisiti finanziari per la sua realizzazione;
 8. eventuale individuazione di ulteriori zone di riposo biologico o a gestione speciale di pesca (No Kill, Zone Trofeo) dei corsi d'acqua richiesti in concessione oltre a quelle previste dalla Carta Ittica;
 9. piano per il contenimento delle specie alloctone, obbligatorio per le richieste di concessione di acque di Zona B e facoltativo per le richieste di concessione di acque di Zona A;
 10. eventuale elenco degli elettrostorditori catturapesci in possesso del richiedente per le attività di recupero ittico corredati dall'ultimo certificato di revisione disponibile e numero degli operatori abilitati all'uso di tale apparecchiatura;
 11. per le associazioni o società di pescatori sportivi, copia dei bilanci approvati degli ultimi 3 esercizi sociali; nei casi di nuova costituzione o di costituzione della società o dell'associazione da meno di 3 anni copia dei bilanci disponibili alla data di presentazione dell'istanza;
 12. copia della polizza di copertura assicurativa per i propri associati con valenza della medesima polizza su tutto il territorio regionale;
 13. copia dello Statuto Sociale
 14. indicazione dell'importo previsto della quota sociale annuale di iscrizione alla società concessionaria; la Giunta Regionale potrà comunque stabilire con proprio provvedimento un valore di limite massimo della quota sociale anche in rapporto all'importo della tassa di concessione regionale per la pesca dilettantistico-sportiva

11.4 Modalità di valutazione delle domande di concessione di acque pubbliche

La valutazione delle domande di concessione privilegerà l'analisi del possesso dei necessari requisiti di esperienza, capacità tecnica e gestionale in capo dell'istante alla data di presentazione della domanda di concessione nonché i contenuti della proposta di piano di gestione ittico-ambientale presentata.

In tale fase verranno valutate, quando presenti, le pregresse esperienze di gestione di concessione ai fini di pesca sportiva di acque pubbliche da parte del richiedente con verifica dell'avvenuta puntuale esecuzione degli obblighi assunti col disciplinare di concessione tra cui, a titolo non esaustivo, si elencano: la regolare esecuzione delle preste attività di ripopolamento, la regolare effettuazione dell'attività di vigilanza, la quantità e la qualità delle iniziative svolte per il recupero/incremento/tutela della fauna ittica autoctona, la regolare compilazione e presentazione delle statistiche di pesca, la quantità degli interventi di recupero e salvaguardia ittica svolti, etc..

Rientrerà tra gli elementi di valutazione anche la rappresentativa territoriale della base associativa del richiedente rispetto al territorio nel quale ricadono i corpi idrici oggetto di richiesta di concessione.

11.5 Il provvedimento di concessione di acque pubbliche ai fini di pesca dilettantistico sportiva

Il provvedimento di concessione conterrà gli elementi necessari per regolare il rapporto tra la Regione del Veneto ed il concessionario e, dal punto di vista tecnico, dovrà contenere almeno i seguenti elementi:

1. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, dei bacini, specchi acquei e corsi d'acqua oggetto della concessione;
2. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, delle zone di riposo biologico e delle zone di pesca speciale previste dalla Carta Ittica per i tratti concessionati oltre a quelle aggiuntive eventualmente proposte dal richiedente in fase di presentazione della domanda di concessione;
3. la dimensione e la localizzazione, in formato georiferito, dei campi gara e degli ambienti compatibili con le manifestazioni di pesca sportiva previste dalla Carta Ittica per i tratti concessionati;
4. il recepimento delle proposte ed iniziative per il miglioramento del patrimonio ittico e dell'ambientale contenute nel Piano di Gestione Ittico-ambientale depositato dal richiedente in sede di presentazione della domanda di concessione delle acque

pubbliche;

5. il piano di gestione delle attività di vigilanza ittica delle acque in concessione;
6. la quantità, la taglia e l'elenco delle specie ittiche da immettere nelle acque in concessione individuate tra quelle previste dalla Carta Ittica per i corpi idrici oggetto di concessione;
7. i contenuti minimi delle statistiche di pesca da presentare annualmente da parte del concessionario;
8. la data di termine del periodo di validità della concessione.

Il provvedimento di concessione costituisce anche l'autorizzazione all'immissione di fauna ittica di cui all'art. 12, comma 6, della L.R. del Veneto n. 19/1998, nei limiti delle specie, delle taglie, dei quantitativi e dei periodi previsti dal disciplinare di concessione.

Resta comunque a capo del concessionario l'obbligo di comunicazione preventiva delle attività di immissione da inviare ai competenti Uffici regionali con adeguato anticipo prima della data in cui verrà effettuata l'attività di ripopolamento.

Qualora non fossero rispettati i termini contenuti nell'atto di concessione o per gravi e reiterate inottemperanze agli obblighi in esso contenuto, la concessione potrà essere sospesa e/o revocata previa diffida.

Le procedure per lo svolgimento delle competizioni di pesca all'interno delle acque in concessione sono le medesime previste dalla Carta Ittica per le acque non gestite in concessione.

11.6 Contenuti della relazione annuale di gestione da presentare da parte del concessionario di acque pubbliche

Il soggetto titolare di acque in concessione dovrà presentare, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione relativa alle attività svolte nel corso della precedente annata di pesca riportante in particolare:

1. descrizione degli esiti della gestione della pesca e della iniziative di tutela ittica ambientale svolte nelle acque in concessione;
2. risultati dell'attività di vigilanza ittica (numero di GGV impiegate, numero di uscite effettuate, eventuali criticità, etc..), coerentemente al contenuto dei rapporti di servizio e delle relazioni acquisiti dai corpi di polizia locale delle Province e della Città metropolitana di Venezia;
3. numero e breve descrizione degli esiti di interventi di recupero ittico e/o di tutela della

- fauna ittica in difficoltà svolti;
4. verbali di semina con indicazione di quantità, taglia e località di immissione, documentazione di trasporto e dichiarazioni di provenienza del prodotto seminato;
 5. statistiche di pesca contenenti almeno i seguenti dati:
 - numero totale di soci,
 - numero totale delle uscite di pesca usufruite dai soci,
 - numero dei permessi di pesca giornalieri d'ospite rilasciati,
 - numero totale di catture, suddivise per ciascuna specie salmonicola.
 6. risultati dei piani di contenimento delle specie alloctone, quando previsti dal disciplinare;
 7. copia del bilancio consuntivo approvato

La presentazione di una regolare e precisa statistica di pesca ha una importanza fondamentale per la valutazione del buon andamento della concessione e per la verifica del rispetto degli obiettivi previsti dal Piano di Gestione presentato dal concessionario in sede di richiesta di concessione.

Conseguentemente la mancata presentazione della relazione annuale, contenente anche le statistiche di pesca, costituirà inadempienza grave degli obblighi che il concessionario si assume e potrà costituire elemento di revoca della concessione.

12 REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA SPORTIVA ALL'INTERNO DI PROPRIETÀ PRIVATA

I laghetti di pesca sportiva posti in specchi d'acqua localizzati all'interno di proprietà privata risultano essere assimilati a tutti gli effetti ad impianti di acquacoltura, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 148/2008, art. 3, comma 1, lettere H e P,

12.1 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

Le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica, anche di tipo a pagamento, in laghetti, cave e specchi d'acqua esistenti all'interno di proprietà private, nonché le autorizzazioni per la gestione di impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di impianti di acquacoltura e piscicoltura in proprietà privata, sono sempre soggette al rilascio di specifica autorizzazione da parte dei competenti Uffici regionali.

Le istanze dovranno essere corredate dalla seguente documentazione tecnico-amministrativa:

1. dati identificativi del richiedente;
2. copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo recante indicazione della durata dello stesso;
3. dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
4. una dichiarazione attestante:
 - a) le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque e dell'eventuale autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;
 - b) l'assenza di scariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - c) l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
 - d) l'assenza di immissioni di acque provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
5. copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche in formato cartaceo e digitale georiferito;
6. studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

7. relazione tecnica-illustrativa in cui siano indicati in particolare:

- a) l'elenco delle specie ittiche oggetto di immissione (nome scientifico e nome comune);
- b) il numero e la superficie dei bacini;
- c) il piano di gestione delle attività di pesca;
- d) gli accorgimenti tecnici di separazione delle acque dell'impianto dal reticolo idrografico circostante, ai fini di evitare la fuoriuscita di specie ittiche;
- e) le modalità di restituzione dell'acqua e gli eventuali estremi dell'autorizzazione allo scarico quando prevista

12.2 Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione è fissata in 5 anni o di durata minore e proporzionata nei casi in cui il titolo di utilizzo dell'area abbia durata inferiore a 5 anni. L'autorizzazione dovrà sempre contenere l'elenco delle specie ittiche autorizzate.

12.3 Elenco delle specie ittiche oggetto di immissione

Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica autorizzati all'interno di proprietà private, possono essere oggetto di immissione, senza limitazione di taglia o quantità, tutte le specie ittiche autoctone e para-autoctone di cui alla Tabella 1.1 del presente Piano di Gestione.

Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 e s.m.i., relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, l'immissione e allevamento di specie non autoctone è inoltre consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, come previsto nel paragrafo successivo.

La valutazione del rischio di cui sopra non si applica alle specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007 e s.m.i., fatto salvo che gli Stati membri desiderino limitare l'impiego nel loro territorio delle specie interessate.

L'elenco delle specie di cui sopra elencate all'articolo 2, paragrafo 5 del sopracitato Allegato IV, per le quali la Carta Ittica non prevede la necessità di analisi del rischio sono le seguenti:

- Trota iridea, *Oncorhynchus mykiss*
- Salmerino di fonte, *Salvelinus fontinalis*
- Carpa erbivora, *Ctenopharyngodon idella*
- Carpa argentata, *Hypophthalmichthys molitrix*

- Carpa testa grossa, *Aristichtys nobilis*
- Persico trota *Micropterus salmoides*

Le immissioni del materiale ittico autorizzato devono essere effettuate esclusivamente con fauna ittica proveniente da allevamenti autorizzati e in regola con la normativa sanitaria vigente.

12.4 Processo di valutazione del rischio di contaminazione con altre specie alloctone.

Per la valutazione dei rischi associati all'allevamento di organismi acquatici alloctoni, diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente, in impianti di pesca sportiva aperti (*ovvero di impianti in contatto con il reticolo idrografico circostante con presenza di una o più opere di captazione di acque superficiali e/o presenza di una o più opere di restituzione di acque provenienti dall'impianto di allevamento in corpi idrici superficiali di qualsiasi tipo*) occorre valutare la probabilità i pesci allevati in tali siti possano diffondersi al di fuori di essi e si insedino negli ambienti acquatici esterni, secondo la procedura standardizzata di seguito descritta.

La valutazione del rischio di diffusione di specie alloctone oggetto di allevamento deve essere eseguita a cura del richiedente l'autorizzazione e firmata da professionista abilitato in discipline scientifiche ed in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'acquacoltura.

Lo schema di redazione della suddetta valutazione dovrà essere conforme a quello di seguito riportato.

FATTORI DI VALUTAZIONE E RELATIVI LIVELLI	LIVELLO DI RISCHIO	OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE
<p>A) La specie oggetto di immissione nell'impianto di acquacoltura, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento.</p> <p>4 - l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>3 - l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili, tuttavia i parametri ambientali rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>2 - l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili e i parametri ambientali non rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>1 - vi sono riscontri in letteratura che la specie, introdotta in ecosistemi analoghi, non ha potuto insediare una popolazione in grado di autoriprodursi</p>		
<p>B) Gravità del rischio ambientale connesso all'eventuale insediamento della specie alloctona.</p> <p>4 - nel reticolo idrografico provinciale circostante non risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>2 - nel reticolo idrografico provinciale circostante risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>1 - Il reticolo idrografico provinciale, incluso quello circostante, risulta già sistematicamente colonizzato dalla specie alloctona</p>		
<p>C) Vulnerabilità intrinseca dell'impianto di acquacoltura alla fuoriuscita</p>		

FATTORI DI VALUTAZIONE E RELATIVI LIVELLI	LIVELLO DI RISCHIO	OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE
<p>accidentale e dispersione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico (uova e sperma o gameti)</p> <p>5 - l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure inidonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale anche nelle condizioni di ordinario esercizio</p> <p>2 - l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure idonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico in condizioni ordinarie di esercizio ma è vulnerabile nei confronti di eventi esterni quali esondazioni, allagamenti, atti di vandalismo, furti, ecc.</p> <p>0 - l'impianto, pur non essendo incluso nell'elenco ufficiale degli impianti chiusi, è caratterizzato da strutture e procedure tali da impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico, anche a fronte di eventi esterni eccezionali</p>		
<p>D) Rischio associato ad allagamenti o esondazioni</p> <p>3 - il sito dell'impianto è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni o comunque è stato soggetto in passato a tali fenomeni</p> <p>1 - il sito dell'impianto non è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni e non risulta essere stato soggetto in passato a tali fenomeni</p>		

12.4.1 Modalità di valutazione del rischio di contaminazione

L'autorizzazione per acquacoltura potrà essere rilasciata quando la somma dei livelli di rischio, calcolato come descritto nel paragrafo precedente, sia non superiore a **10 (dieci)**.

12.5 Obblighi in capo ai soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di pesca sportiva in proprietà privata sono tenuti a:

1. provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso;
2. chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino;
3. attenersi alle prescrizioni contenute nell'atto autorizzativo;
4. tenere un registro delle semine ittiche effettuate e relativa documentazione di comprova;
5. permettere il controllo da parte degli organi di vigilanza.
6. assicurare che dagli impianti di pesca sportiva e dilettantistica di cui al presente paragrafo non venga portato all'esterno alcun esemplare ancora in vita di qualsiasi specie ittica. Il titolare dell'impianto sarà in ogni caso responsabile del rispetto di tale prescrizione ed avrà l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati.
7. rilasciare al pescatore un'attestazione nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

12.6 Modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

1. violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
2. inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale;
3. in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione.

12.7 Attrezzi da pesca utilizzabili per la pesca

Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica autorizzati all'interno di proprietà private, possono essere utilizzati tutti gli attrezzi previsti per l'esercizio della pesca sportiva da parte del regolamento regionale. Potranno inoltre essere utilizzati anche attrezzi non previsti dal regolamento regionale previa comunicazione ai competenti Uffici regionali.

13 ESERCIZIO DELL' ATTIVITÀ DI ACQUACOLTURA

L'attività di acquacoltura nelle acque dolci interne (Zone A e B) è soggetta ad autorizzazione da parte della Struttura regionale competente.

Non viene invece prevista autorizzazione per l'allevamento di specie acquatiche negli impianti ornamentali chiusi come definiti dall'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 recante modalità di esecuzione della direttiva 2006/88/CE per quanto riguarda le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione nella Comunità di animali d'acquacoltura e i relativi prodotti e che stabilisce un elenco di specie vettrici.

13.1 Modalità di presentazione della richiesta di autorizzazione

La domanda di autorizzazione all'esercizio di attività di acquacoltura deve contenere i seguenti elementi:

1. dati identificativi del richiedente;
2. copia dell'atto di proprietà dell'area interessata dall'impianto o, qualora il richiedente sia diverso dal proprietario, copia del contratto d'affitto dell'area o consenso scritto all'uso dell'area da parte del proprietario del fondo recante indicazione della durata dello stesso;
3. dichiarazione sostitutiva antimafia, salvo le eccezioni previste dalla normativa;
4. dichiarazione attestante:
 - le caratteristiche dell'eventuale fonte di approvvigionamento idrico, nonché gli estremi della regolarità per la derivazione delle acque ed estremi dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'ente competente;
 - l'assenza di scariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;
 - l'assenza di immissioni di acque provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
5. copia della planimetria dell'impianto con relative indicazioni batimetriche in formato cartaceo e digitale georiferito;
6. nulla osta da parte della U.L.S.S. competente per lo svolgimento dell'attività proposta,

qualora la stessa non sia già stata autorizzata ai sensi del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 148 "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie";

7. relazione tecnica contenente:

- l'elenco riportante il nome scientifico e il nome commerciale delle specie oggetto di allevamento;
- la superficie e le caratteristiche degli specchi acquei utilizzati;
- le eventuali strutture e gli accorgimenti tecnici finalizzati a evitare la fuoriuscita dall'impianto nella rete idrica circostante di esemplari vivi e di uova, nelle condizioni ordinarie di esercizio e in conseguenza di eventi esterni o eccezionali, nonché a prevenire la predazione da parte della fauna selvatica;
- la descrizione del ciclo colturale di ciascuna specie;
- la modalità di alimentazione e di integrazione trofica;

8. studio per la valutazione di incidenza ambientale ovvero dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza ambientale.

13.2 Elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento

Negli impianti di acquacoltura sono allevabili tutte le specie autoctone di cui alla Tabella 1.1 del presente Piano di Gestione

Fatti salvi gli impianti chiusi di cui all'articolo 2, comma 7, del regolamento (CE) n. 708/2007 del Consiglio dell'11 giugno 2007 relativo all'impiego in acquacoltura di specie esotiche e di specie localmente assenti, l'allevamento di specie non autoctone è consentito previa valutazione del rischio di diffusione delle stesse nel reticolo idrografico circostante, come previsto nel paragrafo successivo.

La valutazione del rischio di cui sopra non si applica alle specie elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 708/2007, fatto salvo che gli Stati membri desiderino limitare l'impiego nel loro territorio delle specie interessate.

L'elenco delle specie di cui sopra elencate all'articolo 2, paragrafo 5 del sopracitato Allegato IV, per le quali la Carta Ittica non prevede la necessità di analisi del rischio sono le seguenti:

- Trota iridea, *Oncorhynchus mykiss*
- Salmerino di fonte, *Salvelinus fontinalis*

- Carpa erbivora, *Ctenopharyngodon idella*
- Carpa argentata, *Hypophthalmichthys molitrix*
- Carpa testa grossa, *Aristichthys nobilis*
- Persico trota *Micropterus salmoides*

13.3 Processo di valutazione del rischio di contaminazione con altre specie alloctone per impianti di acquacoltura.

Per la valutazione dei rischi associati all'allevamento di organismi acquatici alloctoni, diversi da quelli elencati nel paragrafo precedente, in impianti di acquacoltura aperti (ovvero di impianti in contatto con il reticolo idrografico circostante con presenza di una o più opere di captazione di acque superficiali e/o presenza di una o più opere di restituzione di acque provenienti dall'impianto di allevamento in corpi idrici superficiali di qualsiasi tipo) occorre valutare la probabilità i pesci allevati in tali siti possano diffondersi al di fuori di essi e si insedino negli ambienti acquatici esterni, secondo la procedura standardizzata di seguito descritta.

La valutazione del rischio di diffusione di specie alloctone oggetto di allevamento deve essere eseguita a cura del richiedente l'autorizzazione e firmata da professionista abilitato in discipline scientifiche ed in possesso di comprovata esperienza nel settore dell'acquacoltura.

Lo schema di redazione della suddetta valutazione dovrà essere conforme a quello di seguito riportato.

FATTORI DI VALUTAZIONE E RELATIVI LIVELLI	LIVELLO DI RISCHIO	OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE
<p>A) La specie oggetto dell'allevamento, passata o dispersa nell'ambiente circostante, colonizza e mantiene con successo una popolazione negli ecosistemi acquatici naturali o seminaturali presenti nella zona dell'allevamento.</p> <p>4 - l'evento, secondo la letteratura scientifica, si è già verificato in passato in ecosistemi analoghi o poco dissimili e i parametri ambientali degli ecosistemi circostanti rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>3 - l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili, tuttavia i parametri ambientali rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>2 - l'evento non trova riscontri certi in letteratura scientifica per ecosistemi paragonabili e i parametri ambientali non rientrano nell'intervallo di tolleranza della specie</p> <p>1 - vi sono riscontri in letteratura che la specie, introdotta in ecosistemi analoghi, non ha potuto insediare una popolazione in grado di autoriprodursi</p>		
<p>B) Gravità del rischio ambientale connesso all'eventuale insediamento della specie alloctona.</p> <p>4 - nel reticolo idrografico provinciale circostante non risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>2 - nel reticolo idrografico provinciale circostante risultano già presenti popolazioni naturalizzate della specie alloctona</p> <p>1 - Il reticolo idrografico provinciale, incluso quello circostante, risulta già sistematicamente colonizzato dalla specie alloctona</p>		

FATTORI DI VALUTAZIONE E RELATIVI LIVELLI	LIVELLO DI RISCHIO	OSSERVAZIONI A SOSTEGNO DELLA VALUTAZIONE
<p>C) Vulnerabilità intrinseca dell'impianto di acquacoltura alla fuoriuscita accidentale e dispersione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico (uova e sperma o gameti)</p> <p>5 - l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure inadeguate ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale anche nelle condizioni di ordinario esercizio</p> <p>2 - l'impianto è caratterizzato da strutture e procedure idonee ad impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico in condizioni ordinarie di esercizio ma è vulnerabile nei confronti di eventi esterni quali esondazioni, allagamenti, atti di vandalismo, furti, ecc.</p> <p>0 - l'impianto, pur non essendo incluso nell'elenco ufficiale degli impianti chiusi, è caratterizzato da strutture e procedure tali da impedire la diffusione nell'ambiente di esemplari vivi e di altro materiale biologico, anche a fronte di eventi esterni eccezionali</p>		
<p>D) Rischio associato ad allagamenti o esondazioni</p> <p>3 - il sito dell'impianto è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni o comunque è stato soggetto in passato a tali fenomeni</p> <p>1 - il sito dell'impianto non è incluso nelle aree soggette ad allagamenti o esondazioni e non risulta essere stato soggetto in passato a tali fenomeni</p>		

13.3.1 Modalità di valutazione del rischio di contaminazione

L'autorizzazione per acquacoltura potrà essere rilasciata quando la somma dei livelli di rischio, calcolato come descritto nel paragrafo precedente, sia non superiore a **10 (dieci)**.

13.4 Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione è fissata in 10 anni o di durata minore e proporzionata nei casi in cui il titolo di utilizzo dell'area abbia durata inferiore a 10 anni. L'autorizzazione potrà essere rinnovata su richiesta del titolare. In caso di morte del titolare o di cessione dell'attività, potrà essere autorizzato il subentro di terzi nell'autorizzazione, su istanza degli eredi o del cessionario, da presentare ai competenti Uffici Regionali entro due mesi dal decesso o dalla stipula dell'atto di cessione, purché il soggetto subentrante dimostri di essere in possesso di tutti i necessari requisiti di legge.

13.5 Modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione può essere sospesa previa diffida e successivamente revocata dalla Struttura regionale competente in caso di:

1. violazioni degli obblighi e delle prescrizioni stabiliti dalla medesima autorizzazione;
2. inosservanza della normativa vigente in materia igienico sanitaria e di benessere animale commesse nell'esercizio della predetta attività.
3. in assenza o nel venir meno di uno o più requisiti necessari all'ottenimento dell'autorizzazione

13.6 Obblighi in capo ai soggetti autorizzati

I soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività di acquacoltura in proprietà privata sono tenuti a:

1. installare di tabelle indicanti il divieto di pesca qualora l'area non sia opportunamente recintata,
2. chiudere con griglie gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.
3. permettere l'accesso agli organi di vigilanza e controllo.

13.7 Attrezzi da pesca utilizzabili negli impianti di acquacoltura

Nella gestione degli impianti di acquacoltura possono essere utilizzati anche attrezzi non previsti nel regolamento regionali per l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva o professionale.

13.8 Esercizio dell'acquacoltura in aree demaniali.

L'esercizio dell'attività di acquacoltura in acque pubbliche poste in aree demaniali e ricadenti nelle Zone A e B non è autorizzabile.

14 LINEE GUIDA PER IL RIPRISTINO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLA FAUNA ITTICA NEGLI AMBIENTI FLUVIALI E DEFINIZIONE DEI CRITERI PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DI PASSAGGI ARTIFICIALI PER PESCI

Tra le alterazioni morfologiche degli ambienti acquatici, la costruzione di sbarramenti artificiali, progettati per diminuire la pendenza dei corsi d'acqua e quindi il trasporto solido e l'erosione, oppure come strumenti di accumulo di acqua o di diversione verso usi di varia natura, rappresenta forse l'elemento di maggior disturbo per le popolazioni di fauna ittica per quanto riguarda l'accesso a siti riproduttivi o il raggiungimento di zone di alimentazione stagionali.

A volte tali strutture sono insuperabili da popolazioni o da singole specie (o taglie) di pesci, inducendo effetti sulla popolazione e la comunità che possono essere anche gravi.

Gli effetti possono andare dalla riduzione dell'areale distributivo della singola specie, che quindi vede contrarsi la possibilità di successo riproduttivo, alla perdita completa di popolazioni o di specie. Questi fenomeni interessano molte specie, impedendo la migrazione verso monte, ma a volte anche la ridiscesa verso valle.

Le specie ittiche migratrici possono essere suddivise in relazione alla distanza di migrazione (grandi e piccoli migratori), alla motivazione che li spinge a spostarsi (migrazioni trofiche e migrazioni riproduttive) ma anche rispetto alla direzione principale degli spostamenti, collegati in primis alle motivazioni degli stessi.

Distinguiamo quindi specie con grandi capacità migratorie (storione, anguilla, cheppia, Lampreda di mare) e specie la cui migrazione ha una lunghezza intermedia (salmonidi, barbo, luccio) o anche modesta (scazzone e vari ciprinidi), ma non per questo meno importante.

Le migrazioni riproduttive sono in genere collegate alla scelta di zone idonee alla deposizione, alla schiusa delle uova e allo sviluppo dei primi stadi vitali. La direzione di spostamento è variabile: ad esempio l'anguilla scende verso valle per la migrazione riproduttiva (che si svolge nel Mar dei Sargassi), mentre lo storione e la cheppia scelgono di risalire i corsi d'acqua principali dal mare alla ricerca di acque ben ossigenate e substrati ghiaiosi (spesso disponibili sui tributari dei principali corsi d'acqua o nelle parti pedemontane degli stessi).

Si parla di specie "anadrome" quando la migrazione pre-riproduttiva è diretta verso le acque dolci e di specie "catadrome" quando il movimento è verso le acque salmastre e salate.

Alcune specie come i salmonidi (nelle nostre acque) non aderiscono a tali definizioni, ma effettuano migrazioni anche consistenti verso le zone più a monte dei corsi d'acqua, alla ricerca di siti riproduttivi idonei per la deposizione e quindi per la sopravvivenza dei piccoli avannotti che schiudono.

Il frapporte impedimenti alla libera circolazione della fauna ittica comporta, quindi, l'induzione di una alterazione a scala di popolazione, con effetti di segregazione di parti di essa o diminuzione degli areali di distribuzione, fino alla scomparsa completa di specie in alcuni bacini idrografici.

Tra gli effetti più evidenti si possono elencare l'aumento di mortalità dei riproduttori in prossimità dei manufatti, il loro addensamento e l'esposizione a mortalità da pesca (anche bracconaggio) e da predazione, la deposizione in aree non idonee e la conseguente moria di uova deposte e/o avannotti schiusi, il mancato reclutamento di nuove coorti, la riduzione delle taglie massime raggiungibili, la riduzione degli areali di distribuzione, il mancato flusso genico tra segmenti della popolazione (con indebolimento e minore capacità di adattamento).

Risulta indispensabile, quindi, garantire il libero movimento della fauna ittica provvedendo, ove possibile, all'abbattimento di opere non più utilizzate o alla costruzione di veri e propri "passaggi" progettati e realizzati in base a precise sperimentate indicazioni, che consentano ai pesci in migrazione di superare gli ostacoli (senza per altro pregiudicare la funzionalità degli stessi).

Definendo il corpo fluviale (e il bacino) come un elemento che varia da monte a valle con le sue caratteristiche abiotiche e in modo continuo (River Continuum Concept (Vannote, R. L.; Minshall, G. W.; Cummins, K. W.; Sedell, J. R. and Cushing, C. E. (1980), The river continuum concept. Can. J. Fish. Aquat. Sci., 37, 130-137), lo stesso deve essere considerato come un corridoio ecologico che garantisce gli scambi tra popolazioni e come tale va mantenuto (ed eventualmente reintegrato) come elemento fondamentale dell'ecologia dei sistemi acquatici.

Per tale motivo appare importante definire le linee guida per la realizzazione di strutture atte a consentire il superamento (in entrambe le direzioni) da parte della fauna ittica in migrazione definite "passaggi per pesci" o genericamente conosciuti come "scale di risalita o scale di monta".

14.1 Tipologie di passaggi per pesci

Nei paragrafi successivi si provvede a formulare una definizione generale delle principali tipologie di passaggi esistenti ad oggi, anche approfondibile attraverso i numerosi manuali costruttivi pubblicati in Italia e all'estero.

1. **PASSAGGI NATURALISTICI** o "**CLOSE TO NATURE**" o "*rampe rustiche*". Si tratta di canali, preferibilmente disegnati come by-pass degli sbarramenti, provvisti di rugosità del fondo che collegano due tratti di fiume separati da uno sbarramento artificiale non superabile dalla fauna ittica. Nella progettazione e realizzazione di questa tipologia devono essere rispettate le caratteristiche naturali dei corsi d'acqua della zona (che siano tributari o il fiume stesso) e la ricongiunzione dei due tratti di corso d'acqua può

essere intesa anche come una riqualificazione fluviale che ripristina la continuità del corridoio ecologico. Normalmente si tratta, se esterni al corso d'acqua, di piccoli canali con fondali la cui scabrezza è assicurata da pietrame ed è in grado di dissipare l'energia dell'acqua che lo attraversa. La forma più o meno meandrizzata e le accortezze progettuali possono farne un habitat specifico con la possibilità di insediamento di fauna ittica e di altre cenosi nello stesso corso. Possono essere anche realizzati all'interno dell'alveo fluviale, sia come porzione dello stesso sia occupando tutta la larghezza del letto del fiume. Vengono di solito utilizzati per dislivelli non eccessivi, vista la pendenza media che deve essere mantenuta abbastanza costante (dall'1 al 4%) e costruite in pietrame evitando l'uso del calcestruzzo per l'inserimento paesaggistico dell'opera.

2. **PASSAGGI TECNICI.** Sono opere ingegneristiche riferite a due tipologie principali: vertical slot e a bacini successivi ("pool and weir"). La finalità di queste strutture è la ripartizione del dislivello totale tra il pelo libero dell'acqua a monte e quello a valle, in una serie di dislivelli minori, superabili dalla fauna ittica target. Le vasche (o bacini) sono consecutive e progettate in modo da dissipare l'energia dell'acqua, garantendo (attraverso fessure per i vertical slot e aperture sommerse o stramazzi rigurgitati per i bacini successivi) la possibilità di passaggio per le taglie e le specie ittiche di interesse nell'area. Sono costruiti in vari materiali (calcestruzzo, legno, parti metalliche o in muratura etc.) e possono essere non mimetizzabili da un punto di vista paesaggistico. Vengono di solito utilizzati per superare dislivelli significativi, vista la flessibilità nella progettazione e nelle modalità costruttive (possono anche essere "avvitate su se stesse"), adattandosi anche a strutture e sbarramenti complessi.
3. **STRUTTURE SPECIALI.** Si tratta di strutture che consentono di spostare il pesce in modo attivo o passivo e sfruttano caratteristiche comportamentali delle specie ittiche (per l'intrappolamento o l'attrazione) e forze meccaniche o idrauliche per lo spostamento degli stessi (da valle a monte e viceversa) (es. ascensori per pesci, chiuse analoghe a quelle per la navigazione, etc.). Vengono di solito utilizzati in situazioni di sbarramenti non superabili con i primi due modelli descritti e la loro applicazione è in genere molto limitato

14.2 Riferimenti normativi

Le norme nazionali relative ai passaggi per l'ittiofauna risalgono ai primi anni del 1900 e in particolare sono:

- l'art. 6 del Regio Decreto n. 1486 del 22 novembre 1914 "Regolamento per la pesca fluviale e lacuale" e s.m.i

- l'art. 10 del Regio Decreto n. 1604 dell'8 ottobre 1931 "Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca" e s.m.i

Mentre il primo strumento normativo definisce che si possa prescrivere la costruzione di scale di risalita ai concessionari "a tutela degli interessi della pesca" (anche richiedendo una modifica del progetto o intervenendo anche su concessioni e sbarramenti già esistenti), il secondo Regio Decreto prevede che sia inserita nella concessione di derivazione idrica la prescrizione di "opere necessarie nell'interesse dell'industria della pesca" (comprese le scale di monta) e, se non realizzabili, le "immissioni annuali di avannotti a sue spese" di cui si è già trattato nel paragrafo relativo agli Obblighi Ittiogenici.

La Regione Veneto con la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 prevede all'art.11ter (Scale di risalita): *"I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale. Per gli impianti già realizzati, la Giunta regionale dispone una apposita ricognizione indicando per quelli privi di scala di risalita la tipologia ed il termine entro il quale il concessionario deve provvedere. I concessionari di opere idroelettriche e di derivazioni idriche sono tenuti al rispetto dell'obbligo del rilascio del deflusso minimo vitale."*

14.3 Analisi, scelta, progettazione, verifica, manutenzione e monitoraggio di un passaggio artificiale per pesci

La realizzazione di un passaggio artificiale per pesci è un processo complesso e multidisciplinare che quindi prevede il necessario apporto di competenze professionali documentate legate sia all'analisi e descrizione dell'ambiente acquatico e della fauna ittica sia alle competenze ingegneristiche e tecnico-costruttive in materia di passaggi per pesci.

In sede di presentazione del progetto dovrà essere dimostrato il possesso di tali requisiti professionali mediante il deposito dei C.V. dei progettisti e dei tecnici coinvolti nella progettazione.

Devono quindi essere analizzati e giustificati nelle relazioni di progetto e nel progetto stesso le seguenti tematiche:

1. **Caratterizzazione quali-quantitativa della comunità ittica a monte e valle dello sbarramento (previsto o in essere)** effettuata tramite campionamenti ittici diretti, contenente l'elenco delle specie presenti e quelle che potenzialmente potranno avere

beneficio dalla costruzione dell'impianto. La valutazione delle specie o delle sue taglie che saranno il soggetto della scelta e dimensionamento dell'opera devono essere valutate ed esplicitate, scegliendo specie o taglie (specie "ombrello") che possano garantire il passaggio/spostamento anche di altre specie/taglie meno esigenti.

2. **Valutazione sull'opportunità di realizzazione.** Va valutata la possibilità di superamento dell'ostacolo da parte delle specie ittiche migranti nell'area (altezza dell'ostacolo, presenza di zone per il passaggio agevolato, presenza di buche a valle dello sbarramento etc.) senza realizzazione di un impianto specifico. Tra i fattori di opportunità temporanea della realizzazione dell'opera deve essere inserita anche un'analisi delle specie alloctone che potrebbero trarre beneficio dalla realizzazione dell'opera.
3. **Caratterizzazione idraulica.** Devono essere descritti i valori di portata a monte e valle dello sbarramento in termini almeno di medie mensili (meglio se intervalli minori), la localizzazione dei punti di rilascio e la modalità delle stesse, oltre ai valori dei dislivelli che si realizzano. Particolare attenzione deve essere posta ai periodi di migrazione delle specie per cui viene realizzata l'opera. In caso di sbarramenti inerenti a derivazioni idriche, devono essere inoltre riportati i valori di Deflusso Ecologico o di Deflusso Minimo Vitale previsti (a seconda delle norme vigenti e dell'adeguamento alle normative) e descritto come essi vengano assicurati e rilasciati (all'interno o all'esterno dell'impianto di risalita).
4. **Scelta tipologica.** La scelta della tipologia di opera da realizzare deve essere documentata e giustificata tenendo conto che vanno preferite soluzioni che privilegiano i passaggi naturali, sia in termini funzionali che paesaggistici; solo successivamente potranno essere proposti passaggi di tipo tecnico. La scelta del tipologico deve essere motivata ed eventualmente tecnicamente motivata la mancata applicazione delle prime scelte in termini di realizzabilità e di inserimento del manufatto nell'ambiente.
5. **Localizzazione dell'opera.** Va descritta e giustificata la scelta della localizzazione dell'opera alla luce di dati/informazioni riguardanti i percorsi migratori preferenziali delle specie ittiche e/o di limitazioni tecniche o normative. Importante in questa fase è anche l'analisi dell'attrattività verso l'imbocco del passaggio per pesci a valle dello sbarramento, comprendendo le attività/opere aggiuntive che verranno poste in atto per rendere efficiente il passaggio (portate aggiuntive, strutture di indirizzo etc.). Risulta preferibile posizionare l'imbocco da valle del passaggio per pesci sullo stesso lato ed in prossimità del punto di rilascio delle acque e/o delle zone dove vengono lasciate in alveo le portate relative a DMV o DE. Nel caso la portata di funzionamento dell'opera sia significativamente inferiore al valore di DMV o DE da rilasciare, deve essere assicurata comunque un portata di richiamo da far confluire verso l'imbocco di valle dell'opera. Particolare attenzione deve essere

posta in queste analisi e nei calcoli relativi ai periodi migratori (comprese le fasi di avvicinamento alle zone riproduttive) delle specie ittiche della zona.

6. **Dimensionamento del passaggio per pesci.** Vanno evidenziati tutti i calcoli idraulici per il dimensionamento dell'impianto, specificando portate minime, medie e massime, modalità e punti di rilascio, velocità massima e potenza dissipata nei vari scenari annuali, con particolare attenzione ai periodi migratori delle specie ittiche della zona. Gli elaborati grafici (sezioni quotate, prospetti, profili e profilo complessivo) dovranno riportare anche i livelli idrici degli scenari di attività. Nei passaggi destinati esclusivamente ai salmonidi la pendenza massima di fondo non dovrà superare il 10% per bacini successivi mentre quella per i ciprinidi non dovrà essere superiore al 6%. Nel caso di passaggio che interessi popolazioni miste a salmonidi e ciprinidi la pendenza massima dovrà essere quella prevista per i ciprinidi. Per le rampe in pietrame e per i by-pass non devono essere superate pendenze del 3% se occupano l'intero alveo o del 6% se ne occupano una frazione. Nel caso di passaggi specifici per anguilla le pendenze possono raggiungere valori superiori (fino anche al 30%), superabili con specifiche progettazioni di passaggi dedicati solo a questa specie. La potenza dissipata dovrà essere non superiore a 180 W/m^3 per i salmonidi, 150 W/m^3 per i ciprinidi reofili e 100 W/m^3 per i ciprinidi fitofili. La lunghezza minima delle fenditure verticali e degli orifizi sommersi per i bacini tecnici dovrà essere non inferiore a 20 cm, mentre la lunghezza minima degli stessi bacini non potrà essere inferiore a 3 volte la lunghezza massima della specie oggetto primario dell'opera (e comunque non inferiore a 140-150 cm). Nel caso in cui la specie target siano gli Acipenseridi i limiti si alzano considerevolmente e i bacini non possono avere una lunghezza inferiore a 6 m. Nei passaggi tecnici le profondità dell'acqua all'interno dei bacini non può essere inferiore a 60 cm, ma può essere anche inferiore, ma adeguatamente motivata in funzione delle specie target, nei bypass e nelle rampe naturali. Non può essere inoltre trascurata dalla progettazione la componente relativa alla migrazione verso valle. Nel caso di derivazioni in relazione con lo sbarramento, va assicurata la valutazione e la progettazione di sistemi di indirizzamento verso la scala di risalita (barriere e guide elettriche, sonore, visive, a bolle o miste) o di impedimento fisico (griglie) all'attrazione verso il flusso derivato (la fauna ittica, come per il momento della risalita, è attratto preferenzialmente dai flussi e velocità maggiori). Nel caso di stramazzi, va previsto a valle dello sbarramento una zona con battente idrico sufficiente per ammortizzare la caduta ed impedire al pesce di urtare rocce, fondali e altri ostacoli.
7. **Verifica della funzionalità.** Va prevista, a completamento dell'opera, una specifica attività di verifica della funzionalità dell'opera, prevedendo un periodo di esecuzione specifico, le procedure da seguire, le modalità di rendicontazione e i valori minimi attesi, in relazione

alla situazione ittologica esistente. Possono essere usati metodi singoli (es: trappole nel bacino di monte) o metodi plurimi (es: campionamenti a monte e valle dell'opera, marcatura e ricattura di animali presenti a valle o a monte, campionamenti interni all'impianto). Gli stessi metodi utilizzati per la verifica della funzionalità dovranno essere inseriti nel Progetto di monitoraggio. Vanno altresì verificati i principali parametri idraulici previsti e dichiarati in fase di progetto (dimensioni, pendenza, velocità, profondità etc.). Nel caso in cui le verifiche diano esiti negativi il passaggio per pesci dovrà essere adeguato, a cura e spese dell'obbligato alla costruzione, entro i termini previsti dai competenti Uffici regionali.

8. **Piano di manutenzione.** Va previsto uno specifico piano di manutenzione e pulizia dell'opera che comprenda la descrizione delle attività da svolgere sia su base annuale che pluriennale, definendo dettagliatamente i periodi e le modalità di attività. Dovrà essere previsto un registro in cui verranno segnalate le attività di manutenzione periodiche e straordinarie che sarà annualmente trasmesso ai competenti uffici regionali.
9. **Progetto di monitoraggio.** Questa fase, oltre a consentire la verifica della funzionalità dell'impianto nel tempo, consentirà di avere informazioni su base annuale (riferita ai periodi di migrazione delle specie ittiche), indispensabili per consentire eventuali miglioramenti dell'opera stessa. Il Piano dovrà avere cadenza annuale e dovranno essere utilizzati almeno alcuni metodi di verifica già previsti nel passaggio relativo alla "Verifica di funzionalità". I dati devono essere comunicati annualmente agli uffici Regionali.
10. **Verifica periodica dell'efficienza dell'opera.** Le variazioni climatiche e di conseguenza ittiofaunistiche, oltre che le variazioni di utilizzo del territorio, possono portare a necessarie modifiche di dimensionamento e regolazione dell'opera, per mantenere una funzionalità significativa per la comunità ittica locale. E' quindi indispensabile verificare ogni 5 anni l'effetto ambientale dell'opera e proporre eventuali modifiche/adequamenti. Per fare ciò deve essere redatta, sempre a cura dell'obbligato alla costruzione, una relazione quinquennale da sottoporre alla Regione contenente la descrizione sintetica dell'opera realizzata, allegando copia del registro delle manutenzioni, degli esiti dei monitoraggi annuali, delle variazioni morfologiche dello sbarramento e delle zone a monte e valle dello stesso, eventualmente occorsi (anche a causa di eventi estremi). Nel caso fosse ritenuto opportuno, possono essere proposte in questa sede variazioni strutturali e gestionali con le modalità descritte nei punti precedenti.

15 ASSETTO ORGANIZZATIVO E GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI PESCA DI COMPETENZA REGIONALE

La legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ha dettato le prime disposizioni in tema di riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni." (c. d. "legge Delrio").

Successivamente, è intervenuta la legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017", la quale, con gli articoli da 1 a 6, ha definito le linee di fondo per l'avvio di un ampio progetto di riordino normativo delle funzioni amministrative provinciali, tra le quali le funzioni in materia di caccia e pesca, in attuazione a quanto previsto dalla citata L. R. n. 19/2015.

Più specificatamente, con la legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25" è stato operato il riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale n. 30/2016 e il conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25.

In attuazione delle norme sopra richiamate, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1079 del 30 luglio 2019 ha approvato il modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni in materia di caccia e pesca e ha stabilito quale data di concreto avvio del nuovo modello organizzativo il 1 ottobre 2019.

Il nuovo modello organizzativo per l'esercizio delle funzioni riallocate in capo alla Regione in materia di caccia e pesca, introdotto con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019 e avviato a far data dal 1 ottobre 2019, è stato finalizzato ad attivare una modalità di *governance* integrata, con una gestione organizzativa che si articola tra un livello centrale ed un livello territoriale, come di seguito dettagliato:

1. Gestione centrale

- la denominazione della precedente Direzione "Agroambiente, Caccia e Pesca" è stata ridefinita in "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria", al fine di renderla più aderente rispetto all'effettiva dimensione ed articolazione delle funzioni, delle competenze e delle attribuzioni;
- le competenze dell'Unità Organizzativa B Caccia Pesca e FEAMP sono state ridefinite, individuandone le funzioni nella programmazione e nel coordinamento in materia di pesca professionale e dilettantistica e nella gestione del Fondo Europeo Affari Marittimi

e della Pesca (FEAMP), nonché nel coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte dagli Ambiti territoriali di cui al successivo punto 2; conseguentemente, la stessa struttura è stata ridenominata quale Unità Organizzativa B "Pianificazione, gestione risorse ittiche e FEAMP";

- è stata istituita una nuova Unità Organizzativa B denominata "Pianificazione e gestione faunistico-venatoria", con funzioni di programmazione e di coordinamento in ambito faunistico-venatorio, nonché di coordinamento, per quanto di competenza, delle funzioni svolte dagli Ambiti territoriali di cui al successivo punto 2;

2. Gestione territoriale

- la gestione territoriale delle attività in riferimento alle materie caccia e pesca è stata accorpata a livello interprovinciale mediante la suddivisione del territorio regionale in n. 2 ambiti territoriali omogenei, ovvero un Ambito Prealpino ed Alpino che fa riferimento al territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza ed un Ambito Litoraneo che fa riferimento al restante territorio, ovvero alle province di Padova e Rovigo ed alla Città metropolitana di Venezia;
- sono state istituite n. 2 Unità Organizzative B incardinate rispetto alla predetta suddivisione del territorio regionale in ambiti omogenei, con funzioni di gestione territoriale in ambito faunistico-venatorio ed ittico nonché di coordinamento con i responsabili dei Corpi/Servizi di vigilanza ittico-venatoria delle province e della Città metropolitana di Venezia, denominate rispettivamente Unità Organizzativa B "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Prealpino e Alpino", avente a riferimento il territorio delle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, e Unità Organizzativa B "Coordinamento gestione ittica e faunistico-venatoria Ambito Litoraneo", avente a riferimento a riferimento il territorio delle province di Padova e Rovigo e della Città metropolitana di Venezia;
- complessivamente, pertanto, per il coordinamento e la gestione delle attività riallocate in capo alla Regione dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia è stata avviata l'articolazione in n. 4 Unità Organizzative B, tutte incardinate nell'ambito della Direzione "Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria".

Per quanto riguarda le funzioni di vigilanza e controllo in materia di caccia e pesca, l'attivazione del Servizio regionale di vigilanza, previsto dall'articolo 6 della citata legge regionale n. 30/2016, è stata sospesa con DGR n. 357 del 26 marzo 2019, sino all'intervento statale di modifica legislativa che riconosca anche ai dipendenti regionali le funzioni di Polizia giudiziaria e di Pubblica sicurezza, specificando che, nel rispetto del principio di continuità amministrativa, le funzioni di controllo e vigilanza continuano ad essere svolte dalle province e dalla Città

metropolitana di Venezia, con oneri a carico della Regione.

In riferimento a quanto sopra, la Giunta regionale, con deliberazione n. 1080 del 30 luglio 2019 ha approvato lo Schema di convenzione tra la Regione del Veneto e le province e la Città metropolitana di Venezia per l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza in materia di caccia e di pesca ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il contenuto delle convenzioni di cui alla D.G.R. n. 1080 del 30 luglio 2019 è stato successivamente ridefinito con D.G.R. n. 697 del 4 giugno 2020.

Il regime convenzionale relativo alle attività di vigilanza e controllo con le Province di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza e con la Città metropolitana di Venezia è stato da ultimo rinnovato per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 7 del 14 gennaio 2021.

Le convenzioni sottoscritte dalla Regione e dalle Province e Città metropolitana di Venezia, in linea con i principi informativi delle richiamate leggi regionali n. 19/2015, n. 30/2016 e n. 30/2018 e successive modifiche e integrazioni, ossia di una gestione congiunta, coordinata ed efficace delle attività di pianificazione e programmazione, di gestione ed amministrazione e di vigilanza e controllo in materia di caccia e di pesca, hanno consentito il conseguimento di adeguati obiettivi anche in riferimento alle attività di vigilanza e controllo ed agli altri ruoli e competenze alle stesse riferibili.

Per quanto riguarda gli aspetti regolamentari relativi alla tutela della fauna ittica e alla gestione della pesca, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1944 del 21 dicembre 2018, ha approvato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, il Regolamento Regionale 28 dicembre 2018, n. 6, per la pesca e l'acquacoltura.

Dese

Il Regolamento Regionale n. 6/2018, così come stabilito dal punto 2 del dispositivo della D.G.R. n. 1944/2018, ha trovato piena applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2019, data di effettivo trasferimento dalle Province e dalla Città metropolitana di Venezia alla Regione delle funzioni in materia di pesca, così come stabilito con D.G.R. n. 1079 del 30 luglio 2019.

Dalla stessa data del 1 ottobre 2019, pertanto, è venuta a cessare la vigenza dei Regolamenti provinciali sulla pesca, così come previsto dall'articolo 1, comma 31, della legge regionale 7 agosto 2018, n. 30. In base al dettato dello stesso comma 31 dell'articolo 1 della L.R. n. 30/2018, nelle more dell'entrata in vigore della Carta ittica regionale restano in vigore le Carte ittiche provinciali.

Si tratta evidentemente di un regime transitorio particolare dettato dalla necessità di uniformare

le disposizioni regolamentari in concomitanza con l'effettivo trasferimento delle competenze in materia di pesca dalle Province alla Regione, pur in assenza di una nuova pianificazione di settore effettuata a livello regionale.

A questo proposito è opportuno evidenziare che tra i documenti costituenti parti integranti della Carta Ittica Regionale, sottoposti al processo di Valutazione Ambientale Strategica avviato con D.G.R. n. 1519 del 22 ottobre 2019, vi è anche la proposta di nuovo Regolamento Regionale sulla pesca e sull'acquacoltura, elaborato in coerenza con le disposizioni e le prescrizioni della Carta Ittica Regionale, che, a seguito della sua approvazione definitiva, andrà a sostituire il previgente Regolamento Regionale n. 6/2018.

Per quanto riguarda i singoli procedimenti amministrativi in materia di pesca previsti dalla legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, e dal Regolamento regionale sulla pesca e l'acquacoltura, gli stessi sono stati individuati nel dettaglio con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria n. 213 del 11 ottobre 2019 e successivamente inseriti nell'elenco aggiornato dei procedimenti amministrativi di competenza della Giunta regionale con D.G.R. n. 231 del 2 marzo 2020.

Con lo stesso D.D.R. n. 213 del 11 ottobre 2019, la competenza dei procedimenti individuati è stata assegnata ai Direttori delle due Unità Organizzative territoriali, rispettivamente "Ambito litoraneo" e "Ambito alpino e prealpino".

Nella seguente Tabella 15.1i singoli procedimenti in materia di pesca previsti dalla L.R. n. 19/1998 e dal relativo regolamento regionale sulla pesca, così come definiti dal D.D.R. n. 213 del 11 ottobre 2019, sono elencati nel dettaglio con indicazioni ai fini della verifica della necessità di procedere con lo studio per la valutazione di incidenza, secondo quanto previsto dalla Guida metodologica per la valutazione di incidenza ai sensi della Direttiva 92/43/CEE di cui all'Allegato A della D.G.R. n. 1400 del 29 agosto 2017.

A tal fine è opportuno precisare che le indicazioni fornite riguardano esclusivamente gli specifici procedimenti attribuiti alla Struttura regionale competente in materia di pesca e, ovviamente, non possono essere estese ad altri procedimenti connessi di competenza di altre Strutture regionali o di altri Enti o Autorità.

Tabella 15.1 - Individuazione dei procedimenti in materia di pesca ai fini dell'espletamento delle procedure di valutazione di incidenza ambientale

NUM	OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA VINCA
1	Verifica di congruità in merito alle scale di risalita per pesci	L.R. 19/1998 art. 11 ter	I concessionari di derivazioni idriche che interrompono la continuità fluviale e di opere idroelettriche anche di nuova progettazione e di ogni tipo di impianto anche esistente che ostacola la risalita delle varie specie ittiche, sono obbligati alla costruzione, manutenzione e funzionalità di apposite scale di risalita quale assolvimento degli obblighi ittogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 "Testo unico delle leggi sulla pesca", fatti salvi casi di esclusione stabiliti dal regolamento regionale di cui all'articolo 7. Gli elaborati progettuali relativi devono essere sottoposti a preventivo parere di congruità della Giunta regionale.	Acquisizione della Valutazione di Incidenza in capo all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'opera o dell'intervento che interrompe la continuità fluviale.
2	Istituzione di tratti di corsi d'acqua a divieto di pesca su richiesta degli Enti di gestione delle acque irrigue, di scolo, di espansione o di bonifica	L.R. 19/1998 art. 18	Gli enti aventi in gestione le acque appartenenti a sistemi irrigui, di scolo, di espansione o, comunque, di bonifica, possono chiedere alla struttura competente della Giunta regionale di vietare la pesca nei tratti di corsi d'acqua in prossimità di impianti nei quali l'esercizio della pesca può arrecare danno alle strutture idrauliche. La Giunta regionale si pronuncia sulle domande entro trenta giorni, trascorsi i quali la richiesta di divieto si intende accolta.	Interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
3	Verifiche requisiti mantenimento titolarità licenza per la pesca professionale	L.R. 19/1998, art. 25	Ai fini del mantenimento della licenza di pesca professionale, gli interessati devono possedere i requisiti di regolarità della propria posizione ai fini previdenziali e assistenziali, nonché mantenere l'attività di pesca quale attività professionale prevalente sia in termini di reddito lordo sia in termini di tempo impiegato.	Interventi che non determinano effetti misurabili sul territorio.
4	Rilascio delle licenze per la pesca professionale	L.R. 19/1998 art. 9 art. 25	L'esercizio della pesca professionale è subordinato al possesso della licenza di pesca di categoria A. Per esercitare la pesca nelle acque della Regione è necessario essere muniti di licenza di pesca rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale in conformità a quanto stabilito dalle leggi statali e regionali nonché nel rispetto delle norme sulla disciplina delle tasse sulle concessioni regionali.	Interventi che non determinano effetti misurabili sul territorio.
5	Rilascio del tesserino per la pesca dilettantistico sportiva in acque salmonicole (Zona A)	L.R. 19/1998 art. 9 co. 4	Nelle acque classificate salmonicole è necessario essere muniti del tesserino regionale rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, avente validità annuale, nel quale il titolare deve indicare preventivamente la giornata di uscita e successivamente il numero delle catture. La struttura competente della Giunta regionale rilascia il tesserino regionale ai pescatori residenti in altre regioni che ne facciano richiesta. Ciascun pescatore può essere in possesso di un solo tesserino regionale.	Interventi che non determinano effetti misurabili sul territorio.

NUM	OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA VINCA
6	Autorizzazione alla pesca scientifica	L.R. 19/1998 art. 9	L'autorizzazione all'esercizio della pesca per fini scientifici ovvero per studi, censimenti o monitoraggi di fauna ittica, viene rilasciata a professionisti specializzati, istituti ed enti di ricerca pubblici o privati operanti nei settori delle indagini ittiofaunistiche, della ricerca, tutela e promozione dei beni faunistico-ambientali. Le autorizzazioni dovranno specificare i corsi d'acqua interessati dalla ricerca, nonché le modalità e i mezzi con cui tale attività potrà essere effettuata, le quantità e le specie ittiche che potranno essere raccolte. Per uniformità di approccio le istruttorie verranno sempre svolte dagli uffici delle U.O. dei due Ambiti territoriali. In linea generale i relativi provvedimenti saranno assunti dai Direttori delle U.O. interessate, con l'eccezione dei soli provvedimenti che autorizzano interventi che interessano contemporaneamente aree di competenza di entrambi gli Ambiti territoriali che saranno assunti dal Direttore di Direzione.	Interventi da valutare.
7	Autorizzazione per l'immissione di specie ittiche	L.R. 19/1998 art.12	Le semine di specie ittiche ai fini di pesca sportiva e dilettantistica e ai fini dell'assolvimento degli obblighi ittiogenici sono soggette ad autorizzazione da parte della struttura competente della Giunta regionale.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
8	Autorizzazione a scopo di acquacoltura e piscicoltura	L.R. 19/1998 art. 22	Le autorizzazioni a scopo di acquacoltura sono rilasciate dalla struttura competente della Giunta regionale previa acquisizione del parere favorevole dell'organo competente per l'occupazione dello spazio acqueo. Le modalità di rilascio di tali autorizzazioni sono previste dal regolamento regionale.	Interventi da valutare, con l'eccezione delle attività di venericoltura e delle attività di vallicoltura tradizionale, la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
9	Autorizzazione alla gestione degli impianti di pesca dilettantistico e sportiva all'interno di proprietà private	L.R. 19/1998 art. 29	L'autorizzazione alla gestione degli impianti per l'esercizio della pesca dilettantistica sportiva, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d'acqua, esistenti all'interno di proprietà private, viene rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale ai titolari ovvero ai conduttori, con le modalità stabilite dal regolamento regionale.	Interventi da valutare.
10	Concessione per l'esercizio della pesca dilettantistico e sportiva	L.R. 19/1998 art. 30	La struttura competente della Giunta regionale può rilasciare concessioni per la pesca sportiva e dilettantistica ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI).	Interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

NUM	OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA VINCA
11	Approvazione del calendario annuale per gare e manifestazioni di pesca sportiva	L.R. 19/1998 art. 31	Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della struttura competente della Giunta regionale. I soggetti interessati allo svolgimento di gare e manifestazioni di pesca devono presentare istanza alla struttura competente della Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. La medesima struttura regionale approva il calendario delle gare e manifestazioni di pesca per i dodici mesi successivi.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale, qualora riguardino campi gara e ambienti compatibili.
12	Autorizzazione per gare e manifestazioni di pesca sportiva	L.R. 19/1998 art. 31	Le gare a carattere agonistico e le manifestazioni di pesca sportiva sono soggette all'autorizzazione della struttura competente della Giunta regionale.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale, qualora riguardino campi gara e ambienti compatibili.
13	Concessione per la gestione di campi di gara fissi	L.R. 19/1998 art. 31, comma 4	I campi gara fissi possono essere affidati in concessione ad enti pubblici, ad associazioni o società di pescatori sportivi, nonché alla Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), mediante apposita concessione con la quale saranno stabilite le norme di utilizzo.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
14	Autorizzazione all'uso di attrezzi normalmente non consentiti per cattura di specie ittiche alloctone	Regolamento Regionale	L'autorizzazione per l'attuazione di azioni mirate al contenimento delle specie alloctone invasive di fauna acquatica è rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale e prevede i periodi di intervento e gli strumenti di cattura utilizzabili, in relazione alla specie e alle caratteristiche dei corpi idrici interessati, nonché tutte le prescrizioni che devono essere rispettate nell'esercizio dell'attività di contenimento, con riferimento anche alla destinazione degli esemplari di fauna acquatica catturati in relazione alla specie di appartenenza.	Interventi da valutare.
15	Autorizzazione al recupero di fauna ittica in caso di asciutte, anche attraverso l'uso dell'elettrostorditore	Regolamento Regionale	Le Associazioni di pesca dilettantistico sportiva che intendono collaborare, a mezzo di loro operatori abilitati, alle operazioni di recupero della fauna ittica in caso di asciutte con l'utilizzo di apparecchio elettrostorditore devono ottenere una specifica autorizzazione da parte della struttura competente della Giunta regionale.	Interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

NUM	OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA VINCA
16	Autorizzazione della pesca mediante l'uso del bilancione	Regolamento Regionale	L'uso del bilancione è soggetto ad autorizzazione individuale da parte della struttura competente della Giunta regionale che definisce criteri e modalità di utilizzo. L'autorizzazione può essere rilasciata ai soggetti in possesso di tutti i seguenti requisiti: a) essere titolari di licenza di pesca di tipo A o di tipo B; b) essere titolari della concessione all'occupazione dello spazio demaniale o di altro atto attestante la legittima disponibilità dell'area, ovvero essere delegati dal titolare; c) eventuale atto di assenso del titolare dei diritti esclusivi di pesca o del concessionario ai fini di pesca sportiva e dilettantistica.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale, limitatamente all'attività di pesca. Qualora l'intervento necessiti la realizzazione di nuove strutture, risulta necessaria una valutazione di incidenza connessa all'autorizzazione di natura edilizia.
17	Autorizzazione per reti da posta per la pesca di professione	Regolamento Regionale	La pesca professionale con le reti da posta è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta. Per ottenere l'autorizzazione, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 31 gennaio dell'anno successivo.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
18	Autorizzazione per nasse e reoni da seppie per la pesca di professione	Regolamento Regionale	La pesca professionale con nasse e reoni da seppie è soggetta ad autorizzazione rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale a pescatori titolari di licenza di pesca professionale ovvero alle loro cooperative e consorzi che ne facciano richiesta. Per ottenere l'autorizzazione, i pescatori professionali singoli o associati, ovvero loro cooperative o consorzi devono presentare specifica richiesta, entro e non oltre il mese di dicembre. La suddetta autorizzazione ha validità dal primo febbraio al 30 giugno dello stesso anno.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
19	Autorizzazione alla pesca professionale di vongole al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura	L.R. 19/1998 art. 33, comma 4 - Regolamento Regionale	La pesca professionale di vongole (famiglia <i>Veneridae</i>), al di fuori di aree assegnate in concessione a scopo di acquacoltura, è soggetta alla autorizzazione rilasciata dalla struttura competente della Giunta regionale a pescatori di professione titolari di licenza di pesca di tipo A che ne facciano richiesta.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
20	Autorizzazione per la pesca di pesce novello	Regolamento Regionale	Le attività di pesca del pesce novello possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della struttura competente della Giunta regionale, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.

NUM	OGGETTO	RIFERIMENTO NORMATIVO	DESCRIZIONE	PROCEDURA VINCA
21	Autorizzazione per la pesca del materiale seminale di molluschi	Regolamento Regionale	Le attività di pesca del seme di mollusco possono essere svolte esclusivamente dai pescatori di professione in possesso di licenza di pesca di tipo A e sono subordinate al rilascio di un'apposita autorizzazione della struttura competente della Giunta regionale, nella quale sono stabiliti zone, periodi, orari, quantità di prodotto e modalità specifiche di pesca, secondo gli indirizzi contenuti nella Carta ittica regionale.	Interventi la cui valutazione di incidenza è già ricompresa negli studi per la valutazione di incidenza della Carta Ittica Regionale.
22	Autorizzazione per pesca ai fini ittiogenici	Regolamento Regionale	La struttura competente della Giunta regionale può autorizzare la cattura, la detenzione e l'utilizzo di fauna ittica per la riproduzione artificiale e per il ripopolamento.	Interventi da valutare.

16 RECEPIMENTO DELLE PRESCRIZIONI DI CUI AL PARERE MOTIVATO N. 252 DEL 15 NOVEMBRE 2022 DELLA COMMISSIONE REGIONALE VAS

In ottemperanza alle prescrizioni contenute nel al Parere Motivato n. 252 del 15 novembre 2022 della Commissione Regionale Vas di approvazione del Rapporto Ambientale della Carta Ittica costituiscono parte integrante del presente Piano di Gestione le seguenti **prescrizioni**:

1. indirizzare le modalità esecutive dell'attività di venericoltura (all'interno delle aree potenzialmente idonee e di nursery) e dell'attività di pesca professionale dei veneridi (all'interno delle aree dei banchi naturali) in modo da non determinare, anche temporaneamente, alcun degrado degli habitat 1140 "Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea" e 1150 * "Lagune costiere", conservandone quindi complessivamente i relativi caratteri strutturali (biotici e abiotici) e funzionali attraverso specifiche direttive da definirsi in sede di autorizzazione (tra cui distanze minime di tutela dell'elemento a seconda dell'attrezzo assentito) che altresì possono prevedere l'esecuzione di interventi per la ricolonizzazione di fanerogame a prosecuzione ed integrazione dei progetti LIFE SeResto (LIFE12 NAT/IT/000331) e TRANSFER (LIFE19 NAT/IT/000264). Laddove l'attività di pesca professionale su banchi naturali di ostrica si realizzasse in corrispondenza dei settori caratterizzati dalla presenza degli habitat 1140 e 1150*, andranno adottate le medesime misure previste per la pesca professionale dei tipicamente locali. In assenza di specifica autorizzazione, sia escluso qualsiasi intervento di tipo morfologico, anche con finalità di vivificazione, laddove non previsto dagli strumenti sovraordinati di pianificazione di settore (tra cui D.G.R. n. 442/2019) e nel rispetto degli habitat e delle specie di interesse comunitario ivi presenti;
2. orientare l'attività di vallicoltura ad una policoltura estensiva, basata sullo sfruttamento delle reti trofiche naturali, di specie autoctone quali: orata (*Sparus aurata*), branzino o spigola (*Dicentrarchus labrax*), anguilla (*Anguilla anguilla*), volpina o cefalo (*Mugil cephalus*), bosega o cefalo (*Chelon labrosus*), lotregano o cefalo dorato (*Liza aurata*), verzelata o cefalo (*Liza saliens*), botolo o cefalo (*Liza ramada*), latterino (*Atherina boyeri*), granchio comune (*Carcinus aestuarii*). Il sistema di reti da impiegarsi per la difesa passiva della valle dalle specie ittiofaghe andrà integrato anche con l'attività giornaliera di sorveglianza per rimuovere eventuali esemplari impigliati ovvero tali sistemi di difesa passiva andranno dotati di opportuni elementi che consentano un'adeguata visibilità per tali specie ittiofaghe e possibilmente, al tempo stesso, consentano una limitata capacità di trattenere gli esemplari che dovessero eventualmente rimanere impigliati ovvero andranno impiegati sistemi per la copertura

- della peschiera in modo da schermarne la visibilità alle predette specie ittiofaghe;
3. assicurare nella scelta localizzativa dei nuovi bilanciamenti, oltre a non comportare il coinvolgimento di superfici corrispondenti ad habitat di interesse comunitario all'interno dei siti della rete Natura 2000, di non precludere lo sfruttamento a fini riproduttivi di quelle superfici degli habitat di specie di interesse comunitario in cui risulta accertato il relativo utilizzo (es. canneti, garzaie). A tal fine, nell'autorizzazione di nuovi bilanciamenti andrà favorita la situazione in cui è garantito l'effettivo utilizzo e completa funzionalità dei bilanciamenti già esistenti a monte e a valle (in un intorno di non meno di 500 m);
 4. prevedere preferibilmente l'impiego di soggetti sterili delle specie alloctone nei tratti fluviali ricompresi, ovvero in diretta continuità idraulica, nei siti della rete Natura 2000 (con riguardo a: IT3210008 "Fontanili di Povegliano", IT3210042 "Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine", IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest", IT3220007 "Fiume Brenta dal confine trentino a Cison del Grappa", IT3220013 "Bosco di Dueville", IT3220038 "Torrente Valdiezza", IT3220040 "Bosco di Dueville e risorgive limitrofe", IT3230032 "Lago di Busche - Vincheto di Cellarda - Fontane", IT3230044 "Fontane di Nogare", IT3230047 "Lago di Santa Croce", IT3230088 "Fiume Piave dai Maserot alle grave di Pederobba", IT3240005 "Perdonanze e corso del Monticano", IT3240011 "Sile: sorgenti, paludi di Morgana e S. Cristina", IT3240012 "Fontane Bianche di Lancenigo", IT3240013 "Ambito Fluviale del Livenza", IT3240015 "Palù del Quartiere del Piave", IT3240019 "Fiume Sile: Sile Morto e ansa a S. Michele Vecchio", IT3240023 "Grave del Piave" IT3240028 "Fiume Sile dalle sorgenti a Treviso Ovest", IT3240029 "Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano", IT3240030 "Grave del Piave - Fiume Soligo - Fossa di Negrizia", IT3240031 "Fiume Sile da Treviso Est a San Michele Vecchio", IT3240032 "Fiume Meschio", IT3240033 "Fiumi Meola e Vallio", IT3240034 "Garzaia di Pederobba", IT3240035 "Settolo Basso", IT3250012 "Ambiti Fluviali del Reghena e del Lemene - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3250044 "Fiumi Reghena e Lemene - Canale Taglio e rogge limitrofe - Cave di Cinto Caomaggiore", IT3260001 "Palude di Onara", IT3260018 "Grave e Zone umide della Brenta", IT3260022 "Palude di Onara e corso d'acqua di risorgiva S. Girolamo", IT3260023 "Muson vecchio, sorgenti e roggia Aqualonga", IT3270017 "Delta del Po: tratto terminale e delta veneto", IT3270022 "Galena di Bergantino", IT3270023 "Delta del Po"). Quanta sopra per le specie alloctone, trascorso il termine di cui al comma 837 bis dell'art. 1 della L. 234/2021, si realizza con l'impiego di soggetti sterili nei precitati siti. Le densità ammissibili, anche delle specie autoctone, andranno opportunamente commisurate con le caratteristiche idrauliche, morfologiche ed ecologiche del corso d'acqua e in modo da non determinare

- squilibri nelle popolazioni delle specie di interesse comunitario ivi presenti, conseguenti a predazione o a competizioni per le medesime risorse ambientali. A tal fine, per i siti della rete Natura 2000 sopra riportati, andrà prevista una specifica campagna di monitoraggio sui tratto del corso d'acqua interessato dalle attività di immissione sia precedentemente che successivamente all'attività in parola;
5. attuare quanta previsto al punto precedente anche nell'assolvimento degli obblighi ittiogenici;
 6. garantire la valutazione del rischio di diffusione ai fini dell'autorizzazione dell'attività di acquacoltura e della pesca sportiva, secondo le disposizioni di cui al Piano di Gestione acque di Zona A e B, laddove non vi sia la certezza nell'escludere la fuoriuscita delle specie alloctone dagli impianti di acquacoltura o nei laghetti di pesca sportiva che possono essere idraulicamente e funzionalmente connessi con i predetti siti della rete Natura 2000;
 7. incentivare la realizzazione di periodiche campagne (possibilmente annuali) di recupero delle specie alloctone invasive all'interno di tratta significative dei predetti siti della rete Natura 2000;
 8. prevedere l'integrazione con il progetto istituzionale "BioSTREAM" (Biological System for Transmission and Retrieval of Environmental Attributes and Metadata) relativamente ai dataset di presenza delle specie faunistiche e floristiche e degli habitat laddove fosse previsto lo svolgimento di monitoraggi ambientali che possano riguardare habitat, specie e habitat di specie di interesse comunitario. La trasmissione dei relativi report di monitoraggio sia effettuata anche alle Strutture Regionali competenti in materia di rete Natura 2000 e valutazione di incidenza;
 9. verificare la corretta attuazione della Carta Ittica Regionale, fornendo adeguato riscontro documentale alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza;
 10. rispettare le indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni poste nella documentazione adottata con DGR n. 1042 del 28 luglio 2021 così come aggiornata e adeguata ai sensi del precedente punto "2." delle presenti "Condizioni Ambientali";
 11. dare puntualmente seguito e attuato quanta previsto dal "Monitoraggio Ambientale": nel rispetto di quanta previsto dell'Art. "18- Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
 12. i risultati del "Monitoraggio Ambientale", nel rispetto di quanta previsto dal comma "2-bis" dell'Art. "18 - Monitoraggio" del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., devono essere

trasmessi dall'Autorità precedente, Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, alia competente Commissione Regionale per la VAS;

13. con riferimento "Monitoraggio Ambientale", qualora si osservasse un trend negativo degli indicatori di tipo ambientale, devono essere verificati i reali impatti connessi alle attività di competenza della "Carta Ittica Regionale", o l'eventuale incidenza di attività o fattori terzi, nel rispetto di quanto previsto dal richiamato monitoraggio.

Costituisce parte integrante del presente Piano di Gestione anche la seguente **raccomandazione**:

1. si raccomanda la comunicazione di qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, agli uffici competenti per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso e la comunicazione tempestiva alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione delle attività e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nella studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.